
PICENUM SERAPHICUM

RIVISTA DI STUDI STORICI E FRANCESCANI

ANNO XXXI (2017)

NUOVA SERIE



PROVINCIA PICENA "S. GIACOMO DELLA MARCA" DEI FRATI MINORI



eum edizioni università di macerata

PICENUM SERAPHICUM

RIVISTA DI STUDI STORICI E FRANCESCANI

Ente proprietario

Provincia Picena "San Giacomo della Marca" dei Frati Minori
via S. Francesco, 52
60035 Jesi (AN)

in convenzione con

Dipartimento di Studi Umanistici-Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia
corso Cavour, 2
62100 Macerata

Consiglio scientifico

Felice Accrocca, Giuseppe Avarucci, Francesca Bartolacci, Simonetta Bernardi, Monica Bocchetta, Rosa Marisa Borraccini, Giammario Borri, Vincenzo Brocanelli, Giuseppe Buffon, David Burr, Alvaro Cacciotti, Alberto Cadili, Maela Carletti, Maria Ciotti, Mario Conetti, Jacques Dalarun, Maria Consiglia De Matteis, Carlo Dolcini, Kaspar Elm, Christoph Flüeler, György Galamb, Gábor Győriványi, Robert E. Lerner, Jean Claude Maire-Vigueur, Alfonso Marini, Enrico Menestò, Grado G. Merlo, Jürgen Miethke, Antal Molnár, Massimo Morroni, Lauge O. Nielsen, Roberto Paciocco, Letizia Pellegrini, Luigi Pellegrini, Gian Luca Potestà, Leonardo Sileo, Andrea Tabarroni, Katherine Tachau, Giacomo Todeschini

Direttore

Roberto Lambertini

Comitato di Redazione

Alessandra Baldelli, Francesca Bartolacci, Enrico Bellucci, Monica Bocchetta, p. Marco Buccolini, p. Ferdinando Campana, Laura Calvaresi, Maela Carletti, Annamaria Emili, p. Gabriele Lazzarini, Luca Marcelli, Claudia Mattioli, Chiara Melatini, p. Valentino Natalini, p. Lorenzo Turchi

Redazione

Dipartimento di Studi Umanistici-Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia
corso Cavour, 2
62100 Macerata
redazione.picenum@unimc.it

Direttore responsabile

p. Ferdinando Campana

Editore

eum edizioni università di macerata
Centro direzionale, via Carducci 63/a – 62100 Macerata
tel (39) 733 258 6081
fax (39) 733 258 6086
<http://eum.unimc.it>
info.ceum@unimc.it



eum edizioni università di macerata

Indice

- 3 Editoriale
- Studi
- 9 Alberto Cadili
 Disciplinare l'inquisizione: spunti a partire da un caso marchigiano.
 Con l'edizione critica del processo del 1346-47 contro l'inquisitore
 Pietro da Penna San Giovanni
- 91 Michele Lodone
 La doppia povertà. Una inedita *disputatio* tra Giovanni XXII e
 Michele da Cesena
- 117 Alessandra Bartolacci
 Per la storia di un Monte di Pietà marchigiano: gli statuti di Recanati
 del 1507
- 139 Maria Ciotti
 Il sale e la marineria picena in età moderna: trasporto, commercio,
 contrabbando
- 153 Gioele Marozzi
 La collezione dei periodici alla Biblioteca storico-francescana e picena
 di Falconara Marittima
- Note
- 179 Francesco Carta
 Un nuovo testimone dell'*Expositio super Regulam* di Pietro di
 Giovanni Olivi. Il codice 1/85 del collegio di Sant'Isidoro a Roma
- 185 Giuseppe Franco
 Petrus Iohannis Olivi. Bibliographia ethico-oeconomica (1953-2017)

- 219 Roberto Lamponi
4 aprile 1442: san Giacomo della Marca e il convento degli
Osservanti a Fermo
- 229 Laura Calvaresi
Cronaca del Seminario di studio intorno a due recenti pubblicazioni:
Fonti liturgiche francescane e Fonti normative francescane
- 233 Vermiglio Ricci
In ricordo di Lucio Tomei

Schede

- 243 *Il libro rosso del Comune di Osimo*, a cura di Maela Carletti e
Francesco Pirani, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto
Medioevo, Spoleto 2017, CXVIII pp., 256 pp., 2 c. di tav. (Fonti
documentarie della Marca Medievale, 8) (G. Marozzi); *Francescani e
politica nelle autonomie cittadine dell'Italia basso-medievale*, Atti del
convegno di studio svoltosi in occasione della XXVI edizione del
Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, Palazzo dei
Capitani, 27-29 novembre 2014), a cura di Isa Lori Sanfilippo e
Roberto Lambertini, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma
2017, 378 pp. (M. Carletti); *Bernardo di Quintavalle e la tradizione
dei compagni di Francesco d'Assisi nelle Marche*, Atti dell'incontro di
studio (Sefro, 11 luglio 2015), Fondazione centro italiano di studi
sull'alto medioevo, Spoleto 2016, 76 pp. (Figure e temi francescani, 4)
(L. Marcelli); Chiaro de Florence, *Le livre des cas*; Manfredo da
Tortona, *Traité des restitutions et de la diversité des contrats*, éd.,
trad. et intr. par Alain Boureau, le Belles Lettres, Paris 2017, 402 pp.
(R. Lambertini); Antonio Rigon, *Gente d'arme e uomini di Chiesa. I
Carraresi tra Stato Pontificio e Regno di Napoli (XIV-XV sec.)*,
Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma 2017, 398 pp. (F.
Pirani); *Storie di frodi. Intacchi, malversazioni e furti nei Monti di
pietà e negli istituti caritatevoli tra medioevo ed Età moderna*, a cura
di Laura Righi, Il Mulino, Bologna 2017, 359 pp. (A. Bartolacci)

Editoriale

Questo numero di *Picenum Seraphicum*, che esce a meno di un anno dal precedente, si caratterizza per diversi aspetti, ma in primo luogo per la significativa presenza di giovani studiosi, i quali pubblicano risultati più o meno diretti della loro esperienza di studio e di ricerca, in alcuni casi strettamente connessa ai lavori di tesi. Che si tratti degli statuti del Monte di Pietà di Recanati (Alessandra Bartolacci) o dei rapporti tra Giacomo della Marca e l'insediamento osservante nella stessa città (Roberto Lamponi), questi contributi mettono a disposizione della comunità scientifica anche testi finora inediti, del resto una costante della politica editoriale di *Picenum*.

Nella medesima scia Michele Lodone, ora assegnista presso l'Università Ca' Foscari, pubblica un rilevante inedito sull'epocale scontro tra Giovanni XXII e la *leadership* francescana, mentre uno specialista riconosciuto a livello internazionale come Alberto Cadili fornisce l'edizione di un importante processo a carico di un inquisitore marchigiano.

La rivista per la quale il riferimento geografico alle Marche ha costituito, per lo meno dalla terza serie, una prospettiva privilegiata, ma non una chiusura d'orizzonte, ospita poi due note che, in modo diverso, uno bibliografico (Giuseppe Franco) l'altro filologico (Francesco Carta), riguardano un protagonista indiscusso della storia francescana medievale, Pietro di Giovanni Olivi.

Altra caratteristica di questo numero è l'apertura a studi che travalicano i limiti cronologici del Medioevo, periodo storico sul quale si è concentrata per lo più l'attenzione della rivista, non tanto per scelte programmatiche, quanto per la vocazione di studi che caratterizza gran parte del Comitato di Redazione. Oltre che di valore intrinseco è quindi di buon auspicio la possibilità di pubblicare il lavoro di una modernista come Maria Ciotti, che ci apre anche a studi di storia economica e sociale. Più radicato nella storia di *Picenum*, sempre impegnato nel valorizzare il patrimonio, manoscritto e librario, conservato nelle istituzioni culturali francescane delle Marche in particolare, è il lavoro di Gioele Marozzi sulla collezione dei periodici posseduta dalla Biblioteca storico-francescana e picena "S. Giacomo della Marca" di Falconara Marittima, tra l'altro culla della rivista stessa e tornata ad essere - dopo una lunga e malaugurata parentesi - uno dei suoi centri propulsivi.

Una rivista che si propone un respiro annuale non può certo aspirare a dare conto di tutti i numerosi e importanti eventi che ne riguardano in un

qualche modo la vita. Non abbiamo tuttavia voluto rinunciare a dare spazio all'incontro di studio, tenutosi il 22 giugno a Falconara Marittima, presso la sede della Biblioteca di Falconara. Il *Seminario di studio intorno a due recenti pubblicazioni: Fonti liturgiche francescane e Fonti normative francescane*, sul quale riferisce Laura Calvaresi, oltre a evidenziare la rilevanza dell'impresa editoriale, ha infatti anche simbolicamente segnato il ritorno della biblioteca alla piena attività, sotto la guida del nuovo direttore padre Lorenzo Turchi.

Purtroppo, accanto ai momenti di soddisfazione non mancano circostanze tristi: nei mesi precedenti l'uscita di questo numero sono mancati due personaggi importanti per gli studi storici e francescani non solo in ambito marchigiano: tra le note il lettore troverà un breve profilo dello storico Lucio Tomei, mentre la redazione conta di ospitare nel prossimo numero un ricordo di padre Adriano Gattucci adeguato al suo contributo infaticabile alla francescanistica nel suo senso più ampio.

L'editoria tutta si trova ormai da tempo in una fase di trasformazioni profonde, che investono anche i periodici specializzati come *Picenum*, i quali risentono dei cambiamenti in corso nei processi di valutazione della produzione scientifica.

Uno dei criteri introdotti nel nostro paese è basato – com'è noto – sull'identificazione di liste di periodici ai quali è riconosciuto, a fronte del rispetto di alcuni standard, uno *status* di eccellenza, che si riflette sul valore attribuito a priori agli articoli in essi pubblicati. Si tratta della classe "A": ora, se *Picenum Seraphicum* è stata riconosciuta come rivista scientifica, non fa parte (ancora?) di quelle ammesse in questo ristretto gruppo di "testa". Tra le conseguenze di questa circostanza è che, nonostante il sostegno del Dipartimento di Studi Umanistici - Lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia, la generosa disponibilità delle Edizioni Università di Macerata, la cordiale assistenza dello CSIA (Centro di Servizio per l'informatica d'Ateneo di Macerata) e il supporto della Provincia Picena S. Giacomo della Marca dei Frati Minori, la rivista dipende per la sua sopravvivenza dall'impegno volontario di chi compie con costanza il lavoro di redazione, in modo straordinario e encomiabile, essenzialmente per passione, culturale e scientifica. Grazie a questo impegno, in cui si incarna quello che è stato chiamato l'"ottimismo della volontà", i risultati raggiunti dagli autori diventano accessibili alla comunità degli studiosi e a tutti gli interessati, in modo totalmente libero e gratuito.

Credo di essere nel giusto pensando che questa competente dedizione sia mossa dalla persuasione che intelligenza, applicazione e serietà di metodo contribuiscono all'autentico avanzamento degli studi, quali che siano i criteri applicati di volta in volta dalle agenzie di valutazione. La ricezione nella

storiografia è un processo articolato che richiede talvolta tempo, ma all'interno del quale il valore intrinseco dei contributi non manca di risaltare. Per tutte queste ragioni, avvicinandosi ormai l'anniversario ventennale dell'inizio della terza serie di *Picenum Seraphicum*, mi sembra doveroso che il Direttore dichiari la sua profonda gratitudine al vero cuore pulsante di *Picenum*, il suo Comitato di Redazione.

Roberto Lambertini

Studi

Disciplinare l'inquisizione: spunti a partire da un caso marchigiano. Con l'edizione critica del processo del 1346-47 contro l'inquisitore Pietro da Penna San Giovanni

Alberto Cadili

Abstract

L'azione dell'inquisizione italiana nella prima metà del XIV secolo si mostra problematica e oggetto di contrasti con il contesto locale, sotto molti punti di vista: religioso, politico, economico. L'edizione critica del processo del 1346-47 contro l'inquisitore marchigiano Pietro da Penna San Giovanni OFM ad opera del giudice *in spiritualibus* della Marca, su mandato del legato pontificio, permette di riflettere su tutti questi ambiti: l'urto con la religiosità laica, le malversazioni finanziarie, la formazione di gruppi di influenza dentro l'ordine francescano (forse con qualche corrispondenza con il frastagliato quadro politico) e infine la volontà del papato (e dei suoi rappresentanti locali) di disciplinare l'autonomia inquisitoriale e sottoporla a regolari pagamenti alla camera apostolica.

The activity of the Italian Inquisition in the first half of the 14th century appears to be awkward and subject to contrasts by the local context from many points of view, religious, political and economic. The critical edition of the trial of 1346-47 against the inquisitor of the *Marchia Anconetana* Pietro from Penna San Giovanni OFM by the judge *in spiritualibus* of the *Marchia*, on the mandate of the papal legate, makes it possible to reflect on all these areas: the impact on lay religiosity, the financial abuses by some inquisitors, the formation of groups of influence within the Franciscan order (perhaps with some correspondence with the jagged political framework) and finally the effort of the papacy (and its local representatives) to regulate the 'inquisitorial autonomy' and submit it to regular payments to the Apostolic Chamber.

L'immissione di un'istanza giurisdizionale autonoma, quale l'inquisizione, nelle diverse realtà italiane comporta, con il suo impatto, inevitabili reazioni¹. L'inquisizione non può funzionare senza il consenso e la collaborazione delle istituzioni locali: i manuali per gli inquisitori trattano sia del rapporto con le autorità laiche, a cui imporre l'accettazione della normativa antiereticale, sia di quello con la popolazione². Gli strumenti e le risorse per ottenere il consenso sono, da un lato, una base giuridica costruita e ampliata progressivamente e una trattatistica antiereticale che legittima la "giusta persecuzione"³, anche tramite la proposta di una santità specifica⁴; e

¹ Il presente contributo è sviluppato nell'ambito del Teilprojekt B02 *Problematische Prozesse. Kritik und Reflexion der Entscheidungspraxis der mittelalterlichen Ketzerinquisition (ca. 1230-1330)* (dir. Prof. Dr. Sita Steckel), parte del Sonderforschungsbereich 1150 "Kulturen des Entscheidens" dell'Università di Münster.

² Bernardus Guidonis, *Practica inquisitionis heretice pravitatis*, ed. par C. Douais, Paris 1886, *pars quarta*, pp. 202-209, 213-214, spiega come primo compito degli inquisitori italiani (a differenza di quelli francesi) sia la ricerca della collaborazione delle (variegata) autorità civili. Sulla manualistica L. Paolini, *Il De officio inquisitionis. La procedura inquisitoriale a Bologna e a Ferrara nel Trecento*, Bologna 1976; Id., *Il modello italiano nella manualistica inquisitoriale (XIII-XIV secolo)*, in *L'Inquisizione*, Atti del simposio internazionale (Città del Vaticano, 29-31 ottobre 1998), a cura di A. Borromeo, Città del Vaticano 2003, pp. 95-118, poi in Id., *Le piccole volpi. Chiesa ed eretici nel medioevo*, a cura di R. Parmeggiani, Bologna 2013, pp. 175-191 (un elenco dei manuali italiani a p. 176, n. 3); L.J. Sackville, *Heresy and Heretics in the Thirteenth Century. The Textual Representation*, York 2011, pp. 135-152; R. Parmeggiani, *Un secolo di manualistica inquisitoriale (1230-1330). Intertestualità e circolazione del diritto*, «Rivista internazionale di diritto comune», XIII (2002), pp. 229-270; Id., *La manualistica inquisitoriale (1230-1330). Alcuni percorsi di lettura*, «Quaderni del Mediae Aetatis Sodalitium», VI (2003), pp. 7-25; Id., *Explicatio super officio inquisitionis. Origini e sviluppi della manualistica inquisitoriale tra Due e Trecento*, Roma 2012. Sull'inserimento della normativa ereticale negli statuti cittadini A. Padovani, *L'inquisizione del podestà. Disposizioni antiereticali negli statuti cittadini dell'Italia centro-settentrionale nel secolo XIII*, «Clio», XXI (1985), pp. 345-393; Th. Scharff, *Schrift zur Kontrolle-Kontrolle der Schrift. Italienische und französische Inquisitoren-Handbücher des 13. und frühen 14. Jahrhunderts*, «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters», LII (1996), pp. 559-561; Id., *Häretikerverfolgung und Schriftlichkeit. Die Wirkung der Ketzergesetze auf die oberitalienischen Kommunalstatuten im 13. Jahrhundert*, Frankfurt a.M. u.a. 1996, pp. 109-212, 232-244.

³ C. Caldwell Ames, *Righteous Persecution. Inquisition, Dominicans, and Christianity in the Middle Ages*, Philadelphia 2009.

⁴ Su Domenico e Antonio siveda G.G. Merlo, 'Militia Christi' come impegno antiereticale (1179-1233), in 'Militia Christi' e crociata nei secoli XI-XIII, Atti della undecima settimana internazionale di studi (Mendola, 28 agosto-1 settembre 1989), Milano 1992, pp. 355-384; Id., *La santità di Antonio e il problema degli eretici*, in *Vite e vita di Antonio da Padova*, a cura di L. Bertazzo, Atti del convegno internazionale sulla agiografia antoniana (Padova, 29 maggio-1 giugno 1995), Padova 1997, pp. 187-202, entrambi in Id., *Contro gli eretici. La coercizione dell'eterodossia prima dell'inquisizione*, Bologna 1996, pp. 11-49 e 75-97; L. Canetti, *Intorno all'«idolo delle origini». La storia dei primi frati Predicatori*, in *I frati Predicatori nel Duecento* (= «Quaderni di storia religiosa», III), Verona 1996, pp. 9-51, poi, con il titolo *Domenico e gli eretici*, in *Storia ereticale e antiereticale del medioevo*, a cura di G.G. Merlo, Torre Pellice 1997, pp. 122-158; Caldwell Ames, *Righteous Persecution* cit., pp. 97-114. Su Pietro da Verona si veda G.G. Merlo, *L'affaire frate Pietro da Verona/San Pietro Martire*, in *I signori di Giussano, gli eretici e gli inquisitori*, a cura di Id., Giussano 2004, pp. 15-49, poi in Id., *Inquisitori e inquisizione nel medioevo*, Bologna 2008, pp. 49-67; *Martire per la fede. San Pietro da Verona domenicano e*

dall'altro, in ordine al singolo procedimento, un insieme di parole e gesti: dalla predica iniziale alla rappresentazione (una performance) costituita dal *sermo generalis*, in cui è inscenata la decisione/sentenza che separa ortodossia ed eterodossia (ed elimina la seconda con l'abiura o con la condanna: divide per ricomporre)⁵. È tuttavia controverso il rapporto tra l'utilizzo dei suddetti strumenti e il raggiungimento effettivo di un consenso. I casi di contestazione indicano la problematicità della decisione e della prassi inquisitoriale: talora queste e le loro giustificazioni e rappresentazioni vengono rigettate, a tutti i livelli sociali. Le fonti rivelano tra le motivazioni (oltre che la rottura di solidarietà vicinali o familiari o anche la mera concorrenza) la non conformità dei criteri di separazione adottati dai frati-giudici rispetto alla razionalità religiosa (e razionalità in generale) del pubblico e fanno postulare la compresenza di più razionalità religiose (solo) in parte sovrapponibili, all'interno di un tessuto sociale articolato e differenziato sul piano politico, economico e religioso, il che rende inaccettabili alcune caratteristiche e alcune decisioni dell'inquisizione⁶. In secondo luogo, l'iniziale asistematicità normativa costringe gli inquisitori – e insieme permette loro – di richiedere privilegi papali e insieme pareri giuridici di alte autorità ecclesiastiche o di più compiacenti giuristi laici, al fine di allargare la propria sfera di competenza, soprattutto nel delicato campo delle confische e delle pene pecuniarie⁷. Inoltre consente all'inquisizione di allentare i vincoli con le sfere

inquisitore, a cura di G. Festa, Bologna 2007 (contributi di L. Paolini, M.P. Alberzoni, P. Grillo, L. Pellegrini, L. Paciocco, C. Delcorno); D. Prudlo, *The martyred inquisitor. The life and cult of Peter of Verona (†1252)*, Aldershot-Burlington 2008; C. Caldwell Ames, *Peter Martyr: The Inquisitor as Saint*, «Comitatus: A Journal of Medieval and Renaissance Studies», XXXI (2000), pp. 137-174; ancora Ead., *Righteous Persecution* cit., pp. 62-93.

⁵ G.G. Merlo, *Il 'sermo generalis' dell'inquisitore. Una sacra rappresentazione anomala*, in *Vite di eretici e storie di frati. A Giovanni Miccoli*, a cura di M. Benedetti, G.G. Merlo e A. Piazza, Milano 1998, pp. 203-220, poi in Id., *Inquisitori e inquisizione* cit., pp. 87-103; Th. Scharff, *Die Inquisitoren und die Macht der Zeichen. Symbolische Kommunikation in der Praxis der mittelalterlichen dominikanischen Inquisition*, in *Praedicatores, Inquisitores. The Dominicans and the Mediaeval Inquisition*, Acts of the first International Seminar on The Dominicans and the Inquisition (Rome, 23-25 February 2002), Roma 2004, pp. 111-143.

⁶ A. Cadili, *Die Narrative des Widerspruchs gegen die Entscheidungen der Inquisitoren (Italien 1250-1350)*, in Ph. Hoffmann-Rehnitz, M. Pohlig, *Semantiken und Narrative des Entscheidens*, in corso di pubblicazione (Münster 2018). Ottima fonte per la verifica di questa mancata corrispondenza è il procedimento bolognese intorno alle proteste anti-inquisitoriali del 1299, ed. in *Acta Sancti Officii Bononie ab anno 1291 usque ad annum 1310*, I-III, a cura di L. Paolini e R. Orioli Roma 1982-1984, pp. 149-294, 310, su cui E. Dupré Theseider, *L'eresia a Bologna nei tempi di Dante*, in *Studi storici in onore di Gioacchino Volpe*, Firenze 1958, I, pp. 383-444, poi in Id., *Mondo cittadino e movimenti ereticali nel medioevo*, Bologna 1978, pp. 261-315, in particolare 287-292; L. Paolini, *L'eresia catara alla fine del duecento*, Roma 1975 (= Id., R. Orioli, *L'eresia a Bologna fra XIII e XIV secolo*, I-II, Roma 1975, vol. I), pp. 29-32, 63-79; A. Thompson, *Lay versus clerical perceptions of heresy: protests against the inquisition in Bologna, 1299*, in *Praedicatores, Inquisitores* cit., pp. 701-730.

⁷ Su questa evoluzione Paolini, *Le piccole volpi* cit., pp. 157-242, con la bibliografia relativa.

diocesana e comunale, che le sono imposti inizialmente, e di strutturarsi come autonoma, legandosi invece ai vertici della provincia mendicante alla quale, a seconda della regione, è affidato l'*officium*⁸. Tale caratteristica rende ancor meno tollerabile una presenza già ingombrante, tanto più che si presta ad abusi di carattere finanziario sollecitati dalla premessa imposta già da Innocenzo IV all'inquisizione, ossia l'autofinanziamento mediante le condanne⁹. La vicenda marchigiana qui esaminata, in una fase relativamente tarda di questa istituzione, la prima metà del XIV secolo, mostra tutte le criticità sopra accennate, quella prettamente religiosa e quella finanziaria, la seconda ulteriormente complicata dalle decisioni della sede apostolica. Il caso, pur attraverso l'avara asettività della fonte, sollecita alcune riflessioni in merito.

1. *La fonte*

Nel registro miscellaneo custodito nell'Archivio Segreto vaticano con la segnatura *Camera Apostolica, Collectoriae* 384, contrassegnato dalla dicitura generica «Miscellanea Cameralia 1346-1354», è inserito, a costituire le carte 1-16, un fascicolo pergameneo contenente il processo mosso tra il 1346 e il 1347 dall'uditore *in spiritualibus* della Marca d'Ancona, Guido de Riparia (Rivara, nel Canavese), contro l'inquisitore francescano Pietro da Penna San Giovanni¹⁰. Esso è redatto dal notaio e ufficiale della curia *ad offitium*

⁸ Tra i contributi più recenti: per Firenze C. Bruschi, *Inquisizione francescana in Toscana fino al pontificato di Giovanni XXII*, in *Frati Minori e inquisizione*, Atti del XXXIII Convegno internazionale (Assisi, 6–8 ottobre 2005), Spoleto 2006, pp. 285–324; S. Piron, *Un couvent sous influence. Santa Croce autour de 1300*, in *Economie et religion. L'expérience des ordres mendiants (XIIIe-XVe siècle)*, éd. par N. Beriou et J. Chiffolleau, Lyon 2009, pp. 321–355; R. Parmeggiani, *L'inquisizione a Firenze nell'età di Dante. Politica, società, economia e cultura*, Bologna 2018. Per la Marca Trevigiana A. Rigon, *Frati Minori. Inquisizione e Comune a Padova nel secondo Duecento*, introduzione a *Il Liber contractuum dei frati Minori di Padova e Vicenza 1263-1302*, a cura di E. Bonato, Roma 2002, pp. V–XXXVI, poi in A. Rigon, *Antonio di Padova. Ordini mendicanti e società locali nell'Italia dei secoli XIII–XV*, a cura di M.T. Dolso e D. Gallo, Spoleto, 2016, pp. 195–228; A. Vauchez, L. Paolini, *In merito a una fonte sugli excessus dell'inquisizione medievale*, «Rivista di storia e letteratura religiosa», XXXIX (2003), pp. 561–578, il secondo anche, con il titolo *Sulla corruzione degli inquisitori francescani di Padova e Vicenza*, in Paolini, *Le piccole volpi* cit., pp. 259–271.

⁹ L. Paolini, *Le finanze dell'inquisizione in Italia: XIII–XIV secolo*, in *Gli spazi economici della Chiesa nell'Occidente mediterraneo secoli XII–metà XIV*, XVI Convegno internazionale di studi (Pistoia 16–19 maggio 1997), Pistoia 1999, pp. 441–482, poi in Id., *Le piccole volpi* cit., pp. 209–242 (cfr. anche Id., *Il modello italiano* cit.).

¹⁰ D'ora in poi ASV, CA, Coll. 384. Solo le cc. 1–12r sono scritte; le cc. 12v–16v sono bianche. Per la descrizione, premessa all'edizione, si veda più avanti. Nonostante il fascicolo sia completo,

spiritualium Galiardus di Simone da Montegranaro (in diocesi di Fermo), mentre la sola carta 2rv è di mano del notaio *Iohannellus de Bartolotis de Clauxano*, in diocesi di Ivrea, che sottoscrive qualificandosi come notaio *imperiali auctoritate* e incaricato dall'uditore, suo conterraneo¹¹. Mancano invece gli atti del procedimento avviato contro due colleghi di frate Pietro, il coinquisitore frate Giovanni da Spello e frate Giacomo da Montolmo (che al tempo aveva già cessato l'incarico)¹². Il processo è stato oggetto nel 1978 di

manca un'indicazione iniziale coeva, essendo di mano moderna, forse cinquecentesca, la rubrica «1346. Processus contra inquisitores heretice pravitatis in Marchia Anconitana».

¹¹ Il primo si qualifica (c. 1v, 3r, 12r), «Galiardus Symonis de Monte Granario, publicus auctoritate imperiali notarius et nunc notarius et officialis curie generalis ad offitium spiritualium deputatus (solo a c. 3r: ac notarius domini Guidonis prefati)» e redige la ricezione delle due lettere, papale e legatizia, che avviano il procedimento (c. 1rv), e poi l'intero processo (escluso il verbale della prima citazione e della relativa audizione a c. 2rv), con una nuova intestazione a c. 3r: «Hic est liber sive quaternus continens in se inquisitiones, citationes et nonnulla alia acta varia et diversa ac scripturas, agitata et facta coram venerabili viro domino Guidone de Riparia». Il secondo (c. 2v): «Iohannellus de Bartolotis de Clauxano, Yporiensis dyocesis imperiali auctoritate notarius et ad predicta per dictum dominum Guidonem commissarium, notarius deputatus». Per la comune origine eporediese si deve ritenere che Giovannello appartenesse alla *familia* di Guido. Questi, nella prima seduta del tribunale, affida a lui il ruolo principale nella redazione degli atti (c. 1v: «deputavit in notarium Iannellum de Bertolotis de Clauxano, notarium ad scribendum omnia et singula acta, processus et scripturas»), ma dopo la seduta successiva del 3 novembre, rogata da Giovannello, il compito torna a Gagliardo. Entrambi tracciano il proprio *signum* notarile in forma piuttosto elaborata, il primo alle cc. 1v e 12r, il secondo alla c. 2v.

¹² Frate Giovanni da Spello è menzionato tre volte negli atti. All'inizio del vero e proprio (si veda nota prec.) *liber sive quaternus continens in se inquisitiones* alla c. 3r, il 2 dicembre 1346, Guido dichiara che l'*inquisitio* è rivolta «contra et adversus honestos et religiosos viros dominos fratrem Petrum de Penna Sancti Iohannis et fratrem Iohannem de Spello, ordinis fratrum Minorum sancti Francisci, inquisitores heretice pravitatis in dicta provintia Marchie», e poco dopo precisa che frate Giovanni è accusato di un solo episodio di estorsione (c. 3v: «frater Iohannes de Spello inquisitor habuit, accepit et extorsit a predicto communi Montis Sancte Marie in Cassiano XVIII florenos auri, et a predictis clericis dicte terre X florenos auri») avvenuto nel contesto di un processo avviato da entrambi. Infine frate Giovanni, lo stesso 2 dicembre, è citato a comparire assieme a Pietro da Penna (c. 4r). Poi scompare dagli atti. Invece, in una dichiarazione di contumacia del 18 gennaio, ad essere scomunicato assieme a frate Pietro non è frate Giovanni, ma frate «Iacobus de Monte Ulmi, olim inquisitor», mai prima nominato, nemmeno nell'elenco dei capi d'accusa: *ibid.*, c. 8r. Poco dopo, con due lettere del 26 gennaio 1347, il vescovo di Fermo e il suo vicario, rispettivamente da Montolmo e da Fermo, comunicano a Guido che hanno proceduto a pubblicare la scomunica dei due frati Pietro e Giacomo nelle chiese di Montolmo e nella cattedrale di Fermo (c. 9rv). Il 25 gennaio anche il vescovo di Camerino aveva informato Guido di aver pubblicato la scomunica nei giorni precedenti (cc. 9v-10r). Dopo di ciò anche il nome dell'ex inquisitore scompare. Mariano d'Alatri, *Un processo dell'inverno 1346-1347 contro gli inquisitori delle Marche*, «Archivum Franciscanum Historicum», LXXI (1978), pp. 305-338, poi in Id., *Eretici e inquisitori in Italia. Studi e documenti*, I: *Il Duecento*; II: *Il Tre e il Quattrocento*, Roma 1986-1987, II, pp. 77-107, qui p. 88-89 (le citazioni segg. si riferiscono alla raccolta del 1987), ritiene che il fatto si spieghi, in quanto per i tre accusati erano svolti procedimenti separati. In ogni caso lo studioso cappuccino in un successivo contributo risolve il mistero della non dichiarazione di contumacia di frate Giovanni da Spello: dalla sentenza assolutoria, rinvenuta nell'archivio del Sacro convento di Assisi, risulta che egli si sia presentato a Guido da Rivara: Id., *Una sentenza assolutoria dell'anno 1347 per l'inquisitore Giovanni da Spello*, «Collectanea franciscana», XLIX (1979), pp. 215-221, poi in Id.,

uno studio di Mariano d'Alatri, che in appendice pubblicava però solo alcuni estratti del procedimento¹³, probabilmente per ragioni di spazio, oppure a causa di un'attenzione esclusiva agli aspetti informativi e contenutistici della fonte, come in molti altri saggi dello studioso cappuccino dedicati all'inquisizione¹⁴. Tra gli scopi del presente contributo vi è pertanto l'edizione critica dell'intero processo, non in ultimo per integrare il *corpus* delle fonti sull'inquisizione marchigiana che, dopo numerose trascrizioni più o meno soddisfacenti, si è arricchito negli ultimi anni di edizioni filologicamente più avvertite¹⁵. La ricostruzione fattuale dell'erudito cappuccino era peraltro esauriente, ed interessanti risultavano inoltre taluni spunti interpretativi, quali, in primo luogo, la connessione con un altro importante capitolo della storia religiosa marchigiana della prima metà del XIV secolo, ossia la vicenda

Eretici e inquisitori cit., II, pp. 109-116. La trascrizione della sentenza di assoluzione è integrale, per cui non è riedita nel presente lavoro.

¹³ Mariano d'Alatri, *Un processo dell'inverno 1346-1347* cit., pp. 77-107; Id., *Una sentenza assolutoria dell'anno 1347* cit.

¹⁴ Sul contributo di Mariano d'Alatri alle ricerche sull'inquisizione italiana, di notevole importanza sia per lo scavo archivistico, sia per aver proposto numerose questioni ancora attuali e bisognose di approfondimento, cfr. C. Cagnoni, *Mariano d'Alatri storico. Temi e problemi*, in, *Negotium Fidei. Miscellanea di studi offerti a Mariano d'Alatri in occasione del suo 80° compleanno*, a cura di P. Maranesi, Roma 2002, pp. 9-50, in particolare 11-15; G.G. Merlo, *Mariano d'Alatri (1920-2007) e la storia dell'Inquisizione medievale. In memoriam*, «Collectanea franciscana», LXXVIII (2008), pp. 509-517; Id., *Frati Minori e inquisizione*, in *Frati Minori e inquisizione*, Atti del XXXIII convegno internazionale (Assisi, 6-8 ottobre 2005), Spoleto 2006, pp. 3-24, poi in Id., *Inquisitori e Inquisizione* cit., pp. 69-86, in particolare 69-76.

¹⁵ Tra gli altri, per la connessione alla tematica qui trattata, S. Benedini, *Un processo ascolano tra sospetti d'eresia ed abusi inquisitoriali*, «Picenum Seraphicum», XIX (2000), pp. 171-207 (edizione a pp. 193-207); P. Iocco, *Il caso giudiziario di un inquisitore inquisito: fr. Lorenzo d'Ancona (OFM)*, «Picenum Seraphicum», XXII-XXIII (2003-2004), pp. 11-65 (edizione a pp. 43-65, da Bibliothèque Nationale de France, Ms. Lat. 4246, fol. 62r-69v); sebbene non centrata sull'inquisizione, va segnalata (anche per la prossimità cronologica) l'edizione di F. Pirani, *Tiranni e città nello Stato della Chiesa. Informatio super statu provincie Marchie Anconitane (1341)*, Fermo 2012. Il volume di S. Parent, *Dans les abysses de l'infidélité. Les poursuites judiciaires contre les ennemis de l'Église, entre rébellion et hérésie (Italie, v. 1310-1330)*, Rome 2014, che tratta anche dei processi per eresia promossi da Giovanni XXII contro i "tiranni" marchigiani (già in F. Bock, *I processi di Giovanni XXII contro i Ghibellini delle Marche*, «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo», LVII (1941), pp. 19-70), dovrebbe costituire il primo di due volumi, il secondo dei quali dedicato all'edizione delle fonti. Ad ora, relativamente alle Marche, ha pubblicato un frammento inedito del processo istruito dall'inquisitore Lorenzo d'Ancona nel 1335, da ASV, CA, Coll. 380, cc. 133r-152r (e, sulla base del codice BAV, Ottob. Lat. 2520, fol. 172r-175v, ha ripubblicato la prima parte di quello, connesso, contro lo stesso inquisitore già edito da Iocco, *Il caso giudiziario* – si veda sopra in questa nota): S. Parent, *L'annulation d'une sentence de condamnation pour hérésie contre les seigneurs d'Osimo sous Benoît XII (1335)*, «Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge», CXXIII-1 (2011), pp. 191-241; inoltre, in calce a un saggio recente, ha trascritto un frammento del procedimento che qui si edita, corrispondente a CA Coll. 384, c. 3r^v (l'atto d'accusa contro i due inquisitori, 2 dicembre 1346): Id., *Entre extorsion de fonds et procès truqués. Le contrôle de l'activité des inquisiteurs en Italie au XIVe siècle*, in *Aux marges de l'hérésie. Inventions, formes et usages polémiques de l'accusation d'hérésie au Moyen Âge*, a cura di F. Mercier e I. Rose, Rennes 2018, pp. 291-330, il doc. alle pp. 329-330.

dell'ascolano Domenico Savi, meglio noto come Meco del Sacco¹⁶, perseguito in ultimo dallo stesso frate Pietro da Penna; e, in secondo luogo, il rapporto non chiaro tra l'inchiesta per malversazione promossa dalla sede papale contro gli inquisitori e la mera volontà, da parte della camera apostolica, di costringere i giudici della fede a versare ad essa una quota del ricavato da confische e multe comminate ai condannati per eresia. In questa sede sembra opportuno riprendere brevemente alcuni aspetti del processo, ma soprattutto sviluppare sia gli elementi problematici suggeriti da Mariano d'Alatri, sia altri emergenti dall'episodio e dalla sua contestualizzazione.

2. Il processo

La vicenda prende avvio con la lettera con cui il 13 luglio 1346 Clemente VI rimprovera agli inquisitori francescani, che hanno la competenza dell'*officium fidei* nella Marca Anconetana, di concedere strumentalmente a taluni laici lo *status* di crociati al solo fine di esimerli dall'interdetto gravante sulle località di appartenenza. Nonostante l'epistola sia trascritta al principio del fascicolo¹⁷, tale imputazione non viene successivamente ripresa. I capi d'accusa contro gli inquisitori sono invece formulati nella lettera inviata da Spoleto il 28 ottobre dello stesso anno dal cardinale Bertrand de Déaulx, legato papale e *vicarius et reformator* dello stato della Chiesa¹⁸, a Guido da

¹⁶ L. Pastori, *Dissertazione storico-critica sul Monte Polesio, ora detto Monte dell'Ascensione e sul fondatore della chiesa esistente nelle vette di esso*, in G. Colucci, *Antichità picene*, t. XXVII, Fermo 1796; A. De Santis, *Meco del Sacco. Inquisizione e processi per eresia (Ascoli-Avignone 1320-1346)*, Ascoli Piceno 1980; Benedini, *Un processo ascolano cit.*; G. Gagliardi, *Meco del Sacco. Un processo per eresia tra Ascoli e Avignone*, in, *L'età dei processi. Inchieste e condanne tra politica e ideologia nel '300*, Atti del Convegno di studio svoltosi in occasione della XIX edizione del premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, 30 novembre-1 dicembre 2007), a cura di A. Rigon e F. Veronese, Roma 2009, pp. 305-318. Risulta in fase di pubblicazione la voce di L. Marcelli per il Dizionario Biografico degli Italiani.

¹⁷ *Perductum hiis diebus* in ASV, CA, Coll. 384, c. 1r.

¹⁸ Si tratta della sua seconda missione in Italia. Bertrand di Déaulx, arcivescovo di Embrun dal 1323, inviato in Italia a fianco del legato Bertrand du Pouget (Bertrando del Poggetto) nel 1333, lo sostituì dopo la ribellione di Bologna del 1334 e fu nominato "visitatore e riformatore" dei territori pontifici dal 1335 al 1337; le sue costituzioni anticiparono quelle albornoziane. Creato cardinale prete di San Marco nel 1338, tra altre missioni, nel 1346 fu nominato legato nel Regno di Napoli e vicario apostolico e riformatore generale dello Stato pontificio (nelle cui vesti qui agisce); al ritorno ad Avignone nel 1348 ebbe il titolo di cardinale vescovo di Sabina; morì nel 1355: K. Eubel, *Hierarchia catholica*, I, Monasterii 1913, p. 44; U. Aloisi, *Benedetto XII e Bertrando arcivescovo Ebrudunense riformatore della Marca d'Ancona*, «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Marche», n.s., III (1906), pp. 413-439; L. Zdekauer, *Le costituzioni del cardinale Bertrando pubblicate nel parlamento di Montefalco del 22 aprile 1336*, «Bollettino della commissione per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane dal Medio Evo al 1831», III (1920), pp. 69-85; P. Sella, *Costituzioni dello Stato della Chiesa anteriori alla riforma albornoziana*,

Rivara, arciprete di Vercelli e uditore *in spiritualibus* nella Marca. Quest'ultimo viene incaricato di indagare sulle malversazioni finanziarie degli inquisitori locali e inoltre di costringerli a versare alla camera apostolica, per mezzo del tesoriere della Marca, la terza parte degli introiti dell'*officium*¹⁹: dunque estorsioni agli inquisiti e mancato pagamento di quanto dovuto alla curia avignonese. L'arciprete è il giudice competente, in quanto, sin dai primi decenni del XIV secolo (più avanti lo confermeranno le Costituzioni Egidiane del 1357), il rettore della Marca era affiancato da quattro giudici (oltre a tre altri per località determinate): rispettivamente *super spiritualibus*, *causarum appellationum*, *causarum criminalium* e *causarum civilium*²⁰. Guido, che esercitava tale funzione probabilmente perché imparentato con il rettore stesso, Giovanni da Rivara²¹, proseguirà la sua carriera, poco dopo il termine del processo, nel 1347, come vescovo di Macerata (rimanendo quindi *in loco*) e poi di Massa Marittima²².

Già il 31 ottobre, nella curia di Macerata, tre notai e vicetesorieri della stessa consegnano a Guido, al suo banco di giurisdicente, le due missive, papale e legatizia, col che si apre il procedimento. Dopo tre giorni si verifica un fatto apparentemente marginale, se non estraneo al resto del processo, tanto che il resoconto è confinato alla carta 2rv del fascicolo (unica sezione stesa dal notaio Giovannello), mentre il vero e proprio procedimento è introdotto da una nuova intestazione alla carta 3r. A Guido, in casa sua, si presenta il «pauper Christi» Giovanni da Pisa, che, sulla base della lettera del legato Bertrando (trascritta integralmente una seconda volta), che però non tratta di casi simili, denuncia l'inquisitore Pietro di perseguire il *magister* Bartolo da Montecchio (oggi Treia), reo di ospitare Giovanni. L'inquisitore

«Archivio storico italiano», s. VII, VIII, 1 (1927), pp. 1-36; H. Otto, *Benedikt XII. als Reformator des Kirchenstaates*, «Römische Quartalschrift», XXXVI (1928), pp. 59-110; A. Diviziani, *Fonti delle costituzioni egidiane. Le costituzioni di Bertrando di Deux nel 1336*, Savona 1936; P. Partner, *Bertrando di Deux (Déaulx)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, IX, Roma 1967, *ad vocem*, pp. 642-644; Pirani, *Tiranni e città* cit., pp. 19-20.

¹⁹ ASV, CA, Coll. 384, c. 1rv (*Frequenti murmuratione*); la lettera è inserita integralmente anche nella prima citazione del 3 novembre 1346, *ibid.*, c. 2r.

²⁰ Cfr. Parent, *Dans les abysses* cit., p. 152. Il giudice *causarum criminalium*, Domenico da Alessandria, teste alla presentazione della lettera legatizia a Guido (c. 1v), è però *definito iudex super mallefitiis*.

²¹ Giovanni da Rivara, priore delle case dell'Ordine Gerosolimitano di Roma e Pisa, è nominato rettore della Marca di Ancona da Benedetto XII nel 1339 ed è riconfermato nel 1343 da Clemente VI, mantenendo la carica fino alla morte nel 1348; è autore di un recupero, almeno formale, all'obbedienza pontificia di numerose città ribelli, come risulta dall'inchiesta di Jean Dalpérier del 1341: Pirani, *Tiranni e città* cit., pp. 20, 25, 34, 39, 46, 49-52, 59, 62, 110.

²² La nomina alla sede maceratese (trasferitavi dalla ribelle Recanati) risale al 5 novembre 1347, in seguito alla morte del presule, il frate Minore Pietro Mulucci (menzionato anche negli atti processuali del 1346-47): Eubel, *Hierarchia* cit., I, p. 410. Il 21 ottobre 1349 (dopo la morte del rettore Giovanni da Rivara) Guido è traslato alla sede di Massa Marittima: *ibid.*, p. 329; al suo decesso è sostituito nel 1361 da un altro *de Riparia*, Antonio (poi vescovo di Lucca).

accusato, che si trova a Macerata, non ha alcun problema a rispondere alla citazione per questo episodio (a differenza dei capi d'accusa successivi), ed il giorno stesso compare davanti al giudice, motivando la sua azione con l'appartenenza di Giovanni da Pisa alla *seta* degli "apostoli" e allegando tre bolle papali, due delle quali contro i fraticelli. Non è possibile stabilire se vi sia un seguito: stando al fascicolo, la questione si chiude con tale risposta, senza alcuna replica delle parti né altra conclusione del giudice.

Solo dopo un mese, dal 2 dicembre, inizia effettivamente il processo (c. 3r: «Hic est liber sive quaternus continens in se inquisitiones, citationes et nonnulla alia acta varia et diversa ac scripturas agitata et facta coram venerabili viro domino Guidone de Riparia, archipresbitero Vercellensi, auditore super spiritualibus»)²³, incentrato sui capi d'accusa contenuti nella lettera del cardinale Bertrando, alquanto generici nell'enunciazione («nonnulli inquisitores heretice pravitatis, habenas irrefrenate cupiditatis et voraginis relaxantes, ad extorssiones illicitas se extendunt, non heretice pravitatis offitium exercentes, sed in cecitatem avaritie miserabiliter dilabuntur»)²⁴, ma frutto di precise lamentele («testimonio fidedignorum percepimus»). Le settimane trascorse sono intanto servite a raccogliere informazioni su imputazioni più puntuali, ad istanza del procuratore fiscale e della camera apostolica nella Marca, Diotallevi da Ripatransone²⁵. Tuttavia negli atti non vi è traccia dell'audizione di testimoni né della comparsa delle vittime (che rimane dubbia)²⁶ e l'*inquisitio*²⁷, oltre alla ripetizione letterale delle accuse generiche del legato, con oggetto ora gli inquisitori Pietro da Penna e Giovanni da Spello, deve circoscriversi a un bottino di contestazioni precise abbastanza deludente. Tutte consistono nell'aver tentato processi pretestuosi tra il 1343 e il 1346 per estorcere denaro; da parte di Pietro in tre casi: 13 fiorini estorti a Cecca da Spello e al padre Monaldo, 42 (la somma più cospicua) a Manfreduccio di Boninsegna da Macerata e 21 a Franceschino di Giacomo da Ripatransone per un procedimento rivolto però

²³ ASV, CA, Coll. 384, c. 3r.

²⁴ Entrambi i passi (con minime varianti) alle cc. 1r e 2r.

²⁵ Un Diotallevi da Fermo nel 1341 risulta (come il procuratore fiscale del 1346) avvocato, dimorante a Macerata e impegnato nella curia rettorile: Pirani, *Tiranni e città* cit., p. 93. Sembra improbabile un'omonimia, rientrando Ripatransone nell'ambito politico e diocesano di Fermo.

²⁶ Eventuali audizioni devono essere state registrate a parte e non compaiono nel fascicolo. Dalla formula utilizzata, tali testimonianze sembrerebbero indirette e non vi sarebbero deposizioni da parte delle vittime dei soprusi contestati: «fama publica, immo potius infamia precedente et clamosa insinuatione referente, non a malivolis et suspectis, set personis fidedignis, non semel sed pluries ad notitiam dicti domini cardinalis legati et ipsius domini Guidonis commissarii pervenit auditum» (c. 3r).

²⁷ *Ibid.*, c. 3r: «Hec est inquisitio quam facit et facere intedit venerabilis vir dominus Guido de Riparia [...] ex vigore commissionis sibi facte predictae, necnon ad denunciationem, promotionem et reclamationem sapientis viri domini Detalleve de Ripetransonis, advocati et procuratoris fissci et camere Romane ecclesie in Marchia Anconitana».

contro il comune di Ripatransone²⁸. Altri, “molti” episodi sono solo suggeriti senza indicare alcuna circostanza. Giovanni da Spello è sotto accusa unicamente per aver estorto, nel corso di un procedimento contro il comune di Monte di Santa Maria in Cassiano (Montecassiano), 18 fiorini, oltre ad altri 10 ai chierici del luogo²⁹. Nulla invece relativamente ai mancati versamenti alla camera apostolica. Peraltro, delle sentenze conclusive, pronunciate il 20 febbraio 1347, quella su frate Giovanni, presentatosi in giudizio, riconoscerà la sua innocenza e gli imporrà solo il pagamento di 12 fiorini dei 31 dovuti (ma non posseduti) come terza parte dei 93 di (modesti) introiti di tre-quattro anni di attività³⁰. Il trasferimento come co-inquisitore in Umbria da parte del legato Bertrando, nello stesso 1347, non nuocerà alla sua carriera: confermatovi con maggiori poteri dal legato Bertrando da Ceccano nel 1350, conseguirà il dottorato in teologia e sarà tra le figure prominenti del convento di Assisi³¹.

Le due citazioni vengono consegnate lo stesso 2 dicembre nel convento dei Minori di Macerata: frate Giovanni la riceve di persona, mentre per frate Pietro ciò avviene secondo la clausola indicata al nunzio «personaliter vel ad loca solitarum habitationum eorum»³²; la citazione risulta legalmente effettuata, ma l'accusato si è già allontanato dalla sua sede abituale. Il motivo per cui egli adotti una siffatta strategia è ignoto, ma si deve supporre che questa abbia una sua razionalità, in quanto attuata da un personaggio che esercitava lui stesso l'attività di giudice ed era a conoscenza delle conseguenze della contumacia: si può soltanto ipotizzare che il frate ritenesse più vantaggioso subire una condanna in tal senso e poi ricercare una tardiva assoluzione, piuttosto che mettere la propria persona alla mercé dell'uditore, il cui ruolo era rafforzato dal fatto di agire anche quale commissario del legato. Prende così avvio una serie di citazioni, scomuniche per contumacia, e pubblicazioni di queste da parte dei vescovi locali, che occupa gran parte del fascicolo. Tale successione è già stata esposta da Mariano d'Alatri³³. È quindi sufficiente ricordare la nuova citazione del 7 dicembre (sempre su sollecitazione del procuratore fiscale) del solo frate Pietro da Penna San Giovanni (il confratello si era probabilmente già presentato, altrimenti essa sarebbe stata ripetuta con entrambi i nomi). Mentre la prima convocazione era per il giorno stesso, questa volta il termine per la comparsa è di otto giorni, in relazione all'avvenuto allontanamento da Macerata (la formula

²⁸ *Ibid.*, c. 3rv.

²⁹ *Ibid.*, c. 3v.

³⁰ Ed. in Mariano d'Alatri, *Eretici e inquisitori* cit., II, pp. 114-116.

³¹ Sulla sua biografia posteriore al 1347, con la relativa documentazione, *ibid.*

³² ASV, CA, Coll. 384, c. 4r e 4v (istruzioni e relazione del nunzio della curia rettorile Baldello da Gubbio).

³³ Mariano d'Alatri, *Eretici e inquisitori* cit., II, pp. 80-87.

imposta al messo il 9 dicembre è ancora la medesima: consegna di persona al frate oppure presentazione nel luogo della sua abitazione consueta)³⁴. Trascorso il termine e constatata l'impossibilità di reperire l'inquisitore, la citazione successiva (la terza), datata 19 dicembre, è affissa il giorno successivo alla porta della curia rettorile di Macerata³⁵. Per lo stesso motivo, Guido "insegue" con le citazioni il frate fuggiasco: invia infatti un messo al vescovo di Fermo e al suo vicario, imponendo loro di pubblicare l'atto del 7 dicembre nella cattedrale e nelle chiese della loro diocesi, poiché «frate Pietro vaga per la provincia e non si riesce a trovare un luogo in cui fargli pervenire la citazione»³⁶. La relazione della consegna da parte del messo Domenico di Angeluccio da San Severino al vescovo, trovato a Montolmo, avviene alla ripresa del procedimento dopo la pausa natalizia, il 9 gennaio³⁷. La relazione della consegna da parte del messo Domenico di Angeluccio da San Severino al vescovo, trovato a Montolmo, avviene alla ripresa del procedimento dopo la pausa natalizia, il 9 gennaio³⁸, e tuttavia l'11, a complemento del semplice incarico orale, Guido fa seguire lo stesso vicario generale e arciprete di Fermo da un altro messo, Cecco da Foligno, con la lettera formale che gli imponeva di pubblicare la citazione in cattedrale sotto pena di scomunica³⁹.

Intanto però, ritenuti sufficienti questi passaggi per la validità del procedimento e per la conferma della cattiva volontà dell'inquisitore, il procuratore fiscale aveva già sollecitato Guido a procedere contro di lui in contumacia (9 gennaio)⁴⁰. La comparsa, lo stesso giorno, di un procuratore del frate, Pietro di Giacomuccio da Serra San Quirico, intenzionato a presentare delle eccezioni, non aveva sortito effetto, in quanto, richiesto di giurare che tali eccezioni non fossero di natura calunniosa, si era rifiutato⁴¹. Inspiegabile appare invece il ritorno tardivo di Domenico Florite da Montolmo, altro nunzio della curia generale, il quale solo il 16 gennaio riferisce al giudice di aver consegnato la citazione già il 20 dicembre a frate Pietro in persona, rinvenuto nella sua patria, Penna San Giovanni, ove si era rifugiato⁴² (aveva ricevuto l'incarico il 9 dicembre: la citazione era quella

³⁴ ASV, CA, Coll. 384, cc. 4v-5r.

³⁵ *Ibid.*, c. 5rv.

³⁶ *Ibid.*, cc 5v-6r («cum ipse frater Petrus per dictam provintiam discurrat nec inveniri possit ubi ad eum citatio super predictis valeat pervenire»). Vescovo di Fermo è il frate Predicatore Giacomo da Cingoli (11 marzo 1334 – gennaio 1348), nominato dopo un periodo di vacanza seguito alla presenza di un vescovo scismatico, il francescano Vitale da Urbino, imposto dall'antipapa Niccolò V: Eubel, *Hierarchia* cit., I, p. 249. Cfr. anche note 48, 76, 79 sotto.

³⁷ ASV, CA, Coll. 384, c. 6r.

³⁸ *Ibid.*, c. 6v.

³⁹ *Ibid.*, cc. 6v-7r.

⁴⁰ *Ibid.*, c. 6r.

⁴¹ *Ibid.*, c. 6v.

⁴² *Ibid.*, c. 7r.

datata 7 dicembre⁴³). In ogni caso questo dà modo a Diotallevi da Ripatransone di pretendere immediatamente da Guido il giudizio in contumacia, che non era stato accordato il 9 gennaio, quando evidentemente l'uditore *in spiritualibus* aveva preferito insistere ancora con i tentativi di citazione per assicurare maggiore correttezza formale al procedimento⁴⁴. Il 18 gennaio Guido, ripetendo ancora una volta le accuse, alla presenza sia del procuratore fiscale che del procuratore dell'inquisitore, pronuncia la sentenza di scomunica in ragione della contumacia e sotto pena di mille fiorini convoca frate Pietro entro dieci giorni⁴⁵; lo stesso Pietro da Serra San Quirico è tenuto a comunicare condanna e convocazione al proprio "cliente" sotto pena di 50 fiorini⁴⁶.

Affinché la sentenza abbia il concreto effetto di costringere frate Pietro a presentarsi, Guido, per creargli il vuoto intorno, stende quattro lettere di uguale contenuto, con cui intima ai vescovi di Macerata⁴⁷, Fermo⁴⁸, Ascoli⁴⁹ e

⁴³ *Ibid.*, c. 5r. Si deve escludere che Guido da Rivara ne sapesse qualcosa: altrimenti non avrebbe obbligato il vicario del vescovo di Fermo, tra il 10 e l'11 gennaio, a una ormai inutile citazione pubblica.

⁴⁴ *Ibid.*, c. 7r. Sulle contestazioni ai procedimenti inquisitoriali (nella fattispecie a quelli promossi da Giovanni XXII contro i ghibellini italiani) per vizi di forma si veda S. Parent, *Des condamnations illégitimes? Polémiques et débats juridiques autour des procédures pontificales contre les rebelles italiens au début du XIVe s.*, in *Valeurs et justice. Écarts et proximités entre société et monde judiciaire*, dir. par B. Lemesle et M. Nassiet, Rennes 2011, pp. 51-67, specificamente riguardo alle irregolarità nelle citazioni pp. 59-60; inoltre, Id., *Dans les abysses* cit., pp. 407-443 sulla citazione, 540-544.

⁴⁵ ASV, CA, Coll. 384, c. 7rv.

⁴⁶ *Ibid.*, c. 7v.

⁴⁷ Il francescano Pietro Mulucci, eletto il 6 giugno 1323 da Giovanni XXII e defunto il 29 ottobre 1347 (suo successore sarà lo stesso Guido). Il Mulucci, che nel 1320 (7 marzo) era stato teste al processo inquisitoriale per eresia e sortilegio contro i recanatesi ribelli al papa, motivo per cui la diocesi fu trasferita a Macerata, era fratello di Fredo signore della stessa Macerata, divenuta sede del rettore pontificio, e quindi stretto alleato guelfo della sede apostolica contro la coalizione ghibellina. Al momento del processo contro il suo omonimo confratello e inquisitore la signoria era però terminata in seguito a una sollevazione popolare. Promotore del processo di canonizzazione dell'agostiniano Nicola da Tolentino nel 1325, di forte valenza politica per il papato, lo stesso vescovo è considerato beato nella tradizione locale e francescana, che lo ha legato anche al culto della santa casa di Loreto, avviato alla fine del secolo precedente: cfr. Eubel, *Hierarchia* cit., I, p. 410; *Il processo per la canonizzazione di S. Nicola da Tolentino*, a cura di N. Occhioni, Roma 1984; Mariano d'Alatri, *Gli idolatri recanatesi* cit., p. 29; L. Paci, *Le vicende politiche*, in *Storia di Macerata*, I, *Le origini e le vicende politiche*, 2a ed., a cura di A. Adversi, D. Cecchi e L. Paci, Macerata 1986, pp. 94-109; O. Gentili, A. Adversi, *La Religione*, ivi, II, *Le vicende religiose, economiche e sociali*, 2a ed., Macerata 1987, pp. 5-107; F. Pirani, *Mulucci (famiglia)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXVII, Roma 2012, *ad vocem*; Id., *Tiranni e città* cit., pp. 16-17, 34, 43, 96.

⁴⁸ Il frate Predicatore Giacomo da Cingoli (11 marzo 1334 - gennaio 1348): si veda sopra nota 36.

⁴⁹ Isacco Bindi, già abate benedettino di San Michele di Candiana in diocesi di Padova, promosso nel 1344; nel 1353 "permuterà" la diocesi con quella dell'Aquila, retta da Paolo da

Camerino⁵⁰ di pubblicare la sentenza non solo nelle rispettive cattedrali, ma anche, con le consuete cerimonie, nelle chiese secolari e in quelle degli ordini religiosi, inviandogli poi relazione su quanto eseguito⁵¹. La pubblicità, tramite cerimonie e predicazioni in cui la scomunica era annunciata, costituiva l'unica arma a disposizione nel caso di un provvedimento in sé inefficace per la capacità di resistenza del reo a sostenere una pena spirituale e per l'impossibilità di mettere in atto procedure veramente minacciose quali la detenzione. Ciò valeva ora per l'uditore *in spiritualibus*, ma in precedenza, su più vasta scala, essa aveva rappresentato, nei processi inquisitoriali promossi da Giovanni XXII contro i "tiranni ghibellini", l'unica forma di deterrenza atta a indurre la controparte per lo meno a una trattativa (in tal caso mediante la propria capacità di mobilitazione ai fini di una crociata – ma gli effetti, ossia la trattativa, si erano allora manifestati solo dopo il fallimento delle varie "crociate")⁵². Mentre nella sentenza di scomunica per contumacia inserita nel fascicolo è indicato il solo frate Pietro da Penna San Giovanni, nelle lettere inviate ai quattro vescovi si richiede la pubblicazione della scomunica anche dell'ex inquisitore frate Giacomo da Montolmo⁵³ (ma non di frate Giovanni da Spello, ulteriore conferma che egli si era presentato e giustificato): con ogni evidenza (lo osserva già Mariano d'Alatri) le citazioni e la condanna interlocutoria a carico di frate Giacomo si trovavano in un fascicolo parallelo, attualmente non rintracciabile, ragion per cui si ignorano i capi d'accusa. Anche la sentenza finale relativa all'ex inquisitore (condannato o assolto) è irreperibile, a differenza di quelle dei frati Pietro e Giovanni. Nei giorni successivi al 18 gennaio, sino al 28, si susseguono i mandati ai messi della curia per consegnare le suddette lettere e le registrazioni delle relazioni inviate dai vescovi e da alcuni esponenti di rilievo del loro clero riguardo all'avvenuta pubblicazione della sentenza di

Bazzano (che avrà Ascoli), per tornare di nuovo alla sede ascolana nel 1356 (quando Paolo rientrerà all'Aquila) fino alla morte nel 1358: Eubel, *Hierarchia* cit., I, p. 111.

⁵⁰ Francesco di Monaldo Brancaleoni, già canonico del duomo dal 1320, vescovo dal 1328 (con la dispensa per la giovane età) fino al 1355 o 1356; figlio di Monaldo, fu fratello di Antonio, abate di San Cristoforo, e di Branca o Brancaleone (al tempo del processo del 1346-47 signore di Castel Durante, di Sant'Angelo in Vado e di varie località nella valle del Foglia e del Metauro), grazie al cui impegno militare in favore della sede apostolica contro Federico di Montefeltro a cavallo del 1320, e poi contro i ghibellini toscani al tempo del Bavaro, Francesco ebbe l'episcopato: *ibid.*, p. 161; G. Franceschini, *Brancaleoni Brancaleone*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XIII, Roma 1971, *ad vocem*; Id., *Brancaleoni Monaldo*, *ibid.*, *ad vocem*. Cfr. sotto note 76 e 79.

⁵¹ ASV, CA, Coll. 384, c. 8r. Integralmente è trascritta la lettera al vescovo di Macerata; quelle agli altri tre presuli, di eguale contenuto, sono solo elencate.

⁵² Per la "pubblicità" delle sentenze di questi procedimenti (con le ovvie differenze di scala e di contesto) cfr. S. Parent, *Entre rébellion, hérésie, politique et idéologie: remarques sur les procès de Jean XXII contre les rebelles italiens*, in *L'età dei processi* cit., pp. 145-179, in particolare pp. 175-179; Id., *Dans les abysses* cit., pp. 535-619.

⁵³ ASV, CA, Coll. 384, c. 8r.

scomunica dei due frati⁵⁴. Tra le relazioni manca solo quella del vescovo di Ascoli: e non si tratta di un atto di disobbedienza da parte del presule.

Individuato (il 16 gennaio) il luogo di residenza di frate Pietro, tra le lettere predisposte il 18 gennaio, alcune sono dirette al pievano e ai cappellani di Penna San Giovanni, al guardiano del locale convento dei Minori, ove alloggia l'inquisitore, e agli Eremitani di Sant'Agostino del luogo⁵⁵. Il messo incaricato lo stesso 18 gennaio della non semplice missione è Domenico di Angeluccio da San Severino⁵⁶. Si tenta così di mettere in difficoltà coloro che, nella patria del frate, lo ospitano o lo proteggono per favore personale o per timore. In caso di mancata pubblicazione o di mancato invio della relazione in proposito (come del resto per gli altri destinatari) la procedura prevede l'erogazione di pene spirituali. Lo scopo della scomunica – esplicitato – è infatti sempre la comparsa dell'accusato al tribunale maceratese. A pervenire a Guido de Riparia nei giorni seguenti non è però una relazione sulla proclamazione della scomunica a Penna, ma, il 27 gennaio, una lettera, con data 20 gennaio, di frate Mariano da Penna, guardiano del locale convento dei Minori, che comunica all'uditore *in spiritualibus* di aver trasmesso al suo "ospite", il 18 dicembre precedente, la citazione (quella del 7 dicembre). La data del 18 dicembre non coincide con quella del 20 dichiarata dal messo Domenico da Montolmo il 16 gennaio: stando ai due resoconti, il guardiano avrebbe riferito della citazione all'inquisitore il 18 dicembre, mentre soltanto due giorni dopo anche Domenico lo avrebbe incontrato consegnandogli formalmente la lettera con la citazione stessa. Dato che l'unico incaricato (il 9 dicembre) di salire a Penna era Domenico, si deve ritenere che questi vi fosse giunto entro il 18, conferendo con il guardiano (altrimenti costui non poteva sapere della citazione già quel giorno), ma che avesse dovuto trattare almeno due giorni prima di poter incontrare l'inquisitore. La situazione a Penna doveva già essere alquanto tesa, se non pericolosa. Frate Mariano scrive all'uditore di aver già consegnato una lettera uguale alla presente a Domenico, che però nella relazione del 16 gennaio non ne aveva fatto parola, e di averne ora inviato una seconda copia (quella pervenuta) tramite frate Tommasuccio da Montegranaro⁵⁷. Il fatto che nel testo Domenico sia indicato come "latore

⁵⁴ *Ibid.*, cc. 8v-10v. Mentre i due brevi resoconti orali della pubblicazione avvenuta a Macerata, da parte del vicario episcopale Paolino, canonico del duomo, e del rettore della chiesa di San Michele menzionano solo frate Pietro (*ibid.*, c. 8v, 22 gennaio), le tre lettere (trascritte integralmente nel fascicolo) del presule di Fermo, del suo vicario e del vescovo di Camerino confermano di aver annunciato la scomunica di entrambi, Pietro e Giacomo: *ibid.*, cc. 9r-10v (datate 26 gennaio le prime due, 25 gennaio la terza; le registrazioni avvengono il 27 e 28 gennaio).

⁵⁵ *Ibid.*, c. 8rv.

⁵⁶ *Ibid.*, c. 8v.

⁵⁷ *Ibid.*, c. 9rv.

della presente” si deve probabilmente alla trascrizione integrale della prima missiva nella seconda, contenente l’indicazione del secondo invio per mezzo di frate Tommasuccio. La data del 20 gennaio corrisponde invece esclusivamente alla seconda missiva: infatti Domenico era già rientrato a Macerata entro il 16 gennaio; la data della prima lettera deve quindi essere anteriore alla metà del mese, ma probabilmente risale addirittura a dicembre (la data *ex post* è la citazione fatta dal guardiano il 18 dicembre, quella *ex ante* il 16 gennaio, quando Domenico è già a Macerata). In ogni caso la distanza di circa 35 chilometri tra Penna e Macerata non giustifica i tempi delle comunicazioni, che negli altri casi corrispondono a uno-due giorni. Su tutte queste circostanze occorrerà tornare.

Le tensioni provocate a Penna dalla presenza dell’inquisitore, già percepibili dalle modalità della “doppia” citazione di dicembre (nonché dalla terza avvenuta un mese più tardi) trovano conferma di lì a poco. Il nunzio della curia Domenico da San Severino il 30 gennaio riferisce a Guido da Rivara che, giunto a Penna il 26 precedente per consegnare le copie della sentenza di scomunica del 18 gennaio (anche in questo caso la via tra Macerata e Penna pare lenta e difficile), non aveva potuto compiere il proprio mandato, perché era stato affrontato direttamente dall’inquisitore che gli aveva strappato di mano tutte le missive (compresa quella destinata al vescovo di Ascoli: ecco il motivo della sua mancata relazione), rivolgendogli insulti e minacce di percosse («ipse erat falsus et sibi rumperet omnia ossa ipsius»). Nessuna delle quattro lettere gli era poi stata restituita, e quindi la scomunica non era stata proclamata a Penna (né ad Ascoli). L’inquisitore aveva tuttavia accettato di ricevere, nella propria cella all’interno del convento francescano, quanto meno la notifica della scomunica, redatta dal suo procuratore, il notaio Pietro da Serra, al quale, come si è visto, il 18 gennaio il giudice aveva ingiunto (sotto pena di 50 fiorini) di eseguire tale notifica entro 10 giorni (termine rispettato)⁵⁸.

Trascorsi alcuni giorni, forse concessi all’accusato per consentirgli di mutare strategia, il procuratore fiscale si volge alla seconda delle contestazioni mosse dal cardinale Bertrando, ossia il mancato versamento della terza parte degli introiti dell’*officium* alla camera apostolica. Su sua richiesta, il 6 febbraio Guido da Rivara intima all’inquisitore di presentarsi entro otto giorni per rendere ragione degli introiti, di nuovo incaricando il procuratore del frate, Pietro da Serra, presente, di comunicare il mandato al proprio assistito⁵⁹. La collaborazione di Pietro da Serra indica che i canali di comunicazione tra tribunale e imputato non erano interrotti. Tuttavia dopo altri dieci giorni, il 16 febbraio, non essendo comparso frate Pietro, Guido

⁵⁸ *Ibid.*, c. 10r.

⁵⁹ *Ibid.*, c. 10r.

emette una nuova sentenza di scomunica in forma aggravata, con la proibizione a chiunque di avvicinare l'inquisitore e di fornirgli qualsivoglia assistenza, sotto pena di scomunica⁶⁰. Essendo ormai nota la residenza dell'inquisito, la lettera che prescriveva la pubblicazione della scomunica nella nuova formulazione fu inviata ai soli vescovi di Macerata (sede del tribunale) e di Fermo, diocesi a cui apparteneva Penna San Giovanni, ai quali giunse rispettivamente lo stesso 16 e il 19 febbraio⁶¹.

Altro non rimaneva se non emettere la sentenza definitiva. Questa è pronunciata il seguente 20 febbraio (contestualmente a quella di assoluzione di frate Giovanni da Spello) alla presenza del vicario *in spiritualibus* della Marca, Bartoluccio, pievano di Murro (Morrovalle), e di altri ufficiali della curia. Come indica la rubrica, si tratta di una *sententia multe*: il giudice, dichiarando di voler trattare benignamente frate Pietro, imponendogli una pena mite, si limita a infliggergli un'ammenda di 500 fiorini⁶². Le malversazioni e le estorsioni non sono menzionate nel testo. Le loro circostanze e i nomi delle vittime, di cui si faceva parola in modo ripetitivo nelle citazioni e nelle sentenze di scomunica, erano "scomparse" definitivamente sin dal momento dell'introduzione del tema dei versamenti alla camera apostolica: mai si accenna a un loro intervento o a un risarcimento, e tanto meno ciò avviene nella sentenza. In quest'ultima compaiono invece nel dettaglio la contumacia e il disprezzo del tribunale, aggravati dall'episodio della sottrazione violenta delle lettere, e il mancato rendiconto degli introiti con relativo versamento della terza parte: tutti reati contro la sede apostolica e i suoi funzionari.

Il fascicolo, se letto oltre la sua apparenza scarna e ripetitiva, mostra almeno tre criticità nel rapporto tra l'inquisizione marchigiana e il contesto religioso, sociale e politico: l'azione dell'*officium* è contestata in vari ambiti: sul piano della sua azione religiosa in senso stretto, da Giovanni da Pisa; in secondo luogo, sul piano delle competenze e degli abusi finanziari, dalle voci di estorsioni giunte al cardinale Bertrando e da quelle più specificamente raccolte da Guido da Rivara nel novembre 1346; infine dalla stessa sede apostolica, che intende ricondurre il tribunale della fede a un più stretto controllo anche finanziario, ostacolato dai frati che lo gestiscono. Si tratta dei principali oggetti di critica ravvisabili sin dal terzo quarto del XIII secolo anche in ambiti territoriali diversi, in particolare la Marca Trevigiana, la Toscana e la Lombardia *inferior*, indipendentemente dal fatto che l'inquisizione sia affidata ai frati Predicatori o ai Minori: i secondi detengono semmai il "primato" delle accuse di malversazione finanziaria. Ciò permette

⁶⁰ *Ibid.*, c. 10v.

⁶¹ *Ibid.*, cc. 10v-11v.

⁶² *Ibid.*, cc. 11v-12r.

di inserire il caso di frate Pietro da Penna all'interno sia di una serie di problematiche comuni all'intera Italia centro-settentrionale, sia di una successione di eventi che qualificano invece la Marca Anconetana: questi ultimi, da un lato, dipendenti da specificità storico-istituzionali, sociali e religiose, ma, dall'altro, comparabili con quanto si verifica altrove nell'interazione tra *officium fidei* e contesto.

3. «Iohannes de Pissis, pauper Christi, expossuit querelando»: *razionalità religiose divergenti?*

Per quanto incidentale rispetto al corso del procedimento, non sembra affatto opportuno ridimensionare il fatto che, solo tre giorni dopo la consegna delle missive a Guido *de Riparia*, non gli si presentino le vittime delle estorsioni, ma un laico “religioso”, il «pauper Christi» Giovanni da Pisa. La vicenda è oscura, poiché la vittima che pare socialmente più in vista, il *magister* Bartolo da Montecchio/Treia, che lo ospita, non si presenta e la relazione tra i due non è meglio specificata. Ancora più inspiegabile è la circostanza che il «pauper Christi» sia a conoscenza e, forse, in possesso della lettera del cardinale Bertrando stesa a Spoleto solo il 28 ottobre e consegnata a Guido il 31, e che già il 3 novembre, sulla base di essa, possa presentarsi in giudizio nella pur vicina Macerata. Inoltre l'inquisitore giustifica la persecuzione dei due con l'appartenenza di Giovanni a una *seta* ereticale: circostanza che però, se reale, difficilmente lo avrebbe spinto a chiedere giustizia al tribunale del rettore pontificio della Marca. È da notare infine che Giovanni, lamentando una ingiusta persecuzione, ma senza estorsione di denaro, si appella alla lettera del cardinale legato, la quale tratta di malversazioni finanziarie. Quale motivo può aver spinto un laico religioso a denunciare l'inquisitore che lo perseguiva?

Dato il contesto geografico e l'altezza cronologica è impossibile non accostare il caso del «pauper Christi» di Treia e del suo protettore a quello assai più noto che aveva coinvolto Meco del Sacco⁶³. Non solo per evidenti affinità e per la comune identità del “persecutore”, ma anche perché solo pochi mesi prima che il papa e il suo legato rivolgessero la loro attenzione all'inquisizione marchigiana, il 26 maggio 1346 ad Avignone era terminato, con la sconfitta dell'inquisitore, il procedimento relativo alla terza condanna inquisitoriale del laico ascolano ad opera proprio di frate Pietro da Penna San Giovanni⁶⁴. Meco, ossia Domenico, un laico uxorato, aveva trasformato

⁶³ La bibliografia relativa è indicata alla nota 16 sopra.

⁶⁴ Coincidenza evidenziata da Mariano d'Alatri, *Eretici e inquisitori* cit., II, p. 80.

la propria dimora in ospedale e costruito una chiesa sul Monte Polesio, e pare avesse un notevole seguito di fedeli, tale (così si afferma nel secondo processo) da indispettare i frati Minori per il diminuito concorso di devoti e spingere i loro confratelli inquisitori a intervenire. Intrecciata alla vicenda si legge la rivalità tra i Minori e gli Eremitani, i quali erano riusciti finalmente a edificare un loro convento ad Ascoli, essendo caduti con Giovanni XXII i divieti papali volti a favorire i francescani: e sotto la protezione degli Eremitani si era posto Domenico. Inoltre, analogamente ad altri casi di devozione laicale sospetta ai Mendicanti e agli inquisitori, anche il movimento suscitato da Domenico Savi ebbe il sostegno del vescovo, fino al 1344 Rinaldo IV. Nel corso del secondo processo, intentato dall'inquisitore Giovanni da Monteleone, Domenico si era visto demolire chiesa e ospedale, finché, rivoltosi alla curia papale, era stato assolto (in seguito ad abiura) e gli edifici avevano potuto essere ricostruiti (1339)⁶⁵. In seguito a un quasi immediato saccheggio dell'ospedale nel 1340, il vicario *in spiritualibus* della Marca aveva sottoposto a processo e condannato il clero della contigua parrocchia di Santa Maria Intervineas, responsabile dell'azione (interessante la comparazione con il procedimento del 1346-47 ad opera del giudice *in spiritualibus*)⁶⁶. Dopo Giovanni da Monteleone, fu lo stesso Pietro da Penna San Giovanni a prendere le redini della persecuzione del presunto eretico, prima come coadiutore dell'inquisitore Giacomo da Orvieto, poi, dal luglio 1344, a pieno titolo, mediante accuse iperboliche quali l'essersi lasciato adorare come Dio, venendo chiamato dai seguaci ora Padre, ora Figlio, ora Spirito Santo, l'aver abusivamente confessato e benedetto il popolo, nonché, da laico sposato, l'aver costituito una sorta di ordine religioso misto di pinzochere e pinzocheri⁶⁷. Frate Pietro aveva quindi comminato al laico una multa o una cauzione di 60 fiorini, gli aveva imposto un pellegrinaggio di due anni a Roma e aveva di nuovo fatto danneggiare ospedale e chiesa⁶⁸. Tuttavia Domenico, evidentemente non privo di protezioni⁶⁹, si era

⁶⁵ Benedini, *Un processo ascolano* cit., p. 174.

⁶⁶ Su questo processo (1340-41) *ibid.*, pp. 175-178, 185-195 ed edizione degli atti a pp. 193-207, ove si constata la maggior efficacia del tribunale inquisitoriale rispetto a quello del vicario *in spiritualibus* della Marca.

⁶⁷ Queste accuse dell'inquisitore sono inviate ad Avignone e presentate in concistoro il 5 novembre 1344, come risulta dalla lettera con cui il 19 gennaio 1345 Clemente VI delega il cardinale Guglielmo di Curty, in Pastori, *Dissertazione* cit., pp. 53-56, poi in De Santis, *Meco del Sacco* cit., p. 297. Il materiale prodotto in quell'occasione da parte di Pietro da Penna non deve essere risultato probante, data la commissione prima al vescovo di Ascoli, poi al cardinale, e infine l'assoluzione e la messa in stato d'accusa dell'inquisitore.

⁶⁸ Ciò si apprende da una lettera del 1345 di Clemente VI al vescovo di Ascoli: Pastori, *Dissertazione* cit., pp. 51-53.

⁶⁹ In concistoro, il 5 novembre 1344, si era addirittura protestato contro le persone delegate da Clemente VI a dipanare la questione, in quanto ritenute fin troppo favorevoli a Meco: «Dictum fuit: Pater sancte, illi quibus commissum est dictum negotium sunt domestici dicti Dominicutti et amici et

nuovamente appellato al papa, che aveva delegato il vescovo ascolano e quindi il cardinale Guglielmo de Curty, il quale l'aveva assolto, seppure *ad cautelam*. Pur non agendo in maniera diversa da Giovanni da Monteleone, l'azione di Pietro sembra qualificata da una violenza comparabile con quella che avrebbe usato, alcuni mesi più tardi, al messo inviato a Penna dall'uditore *in spiritualibus*: (così riferisce Meco) «frater Petrus ex hoc iracundia et furore commotus, ad capellam cum multitudine armatorum accedens, lectos, utensilia et omnia alia suppellectilia inibi existentia exinde extrahi et quo voluit asportare mandavit, nec hiis contentus hospitale et capellam predictam dederat penitus in ruina»⁷⁰. La lettera papale al presule ascolano contiene le accuse rivolte da Meco all'inquisitore Pietro da Penna, che suonano omogenee a quelle contenute nella lettera del 28 ottobre 1346 del cardinale Bertrando a Guido da Rivara e nelle citazioni e sentenze di quest'ultimo contro lo stesso frate Pietro: in particolare processi pretestuosi promossi per invidia ed estorsione di denaro sotto minaccia di ulteriori pene⁷¹. Non è quindi improbabile, come è già stato ipotizzato, che a spostare l'attenzione su Pietro da Penna abbia concorso l'infelice esito del procedimento contro il penitente ascolano⁷², considerata anche l'immediata successione cronologica e la fine della persecuzione contro Meco.

Data anche la sua località di residenza, Treia, non è evidente alcun legame diretto tra la vicenda di Giovanni da Pisa e quella ascolana dei discepoli di Meco del Sacco, ma l'atteggiamento persecutorio di frate Pietro verso quest'ultimo non è dissimile da quello esercitato contro il «pauper Christi» e il *magister* Bartolo. Oltre alla pretestuosità dei processi (a dire delle vittime, ma per Meco essa è verificata in curia), quello che accumuna l'azione inquisitoriale (se si pensa ai tre processi e alla persecuzione ventennale contro

fuerunt sibi favorabiliter in impetrandum iudicem et litteram securitatis ac sibi in quantum potuere in aliis favorabiles exitere, quare ab omni iudicio erant omnino repellendi». Si tratta probabilmente di personalità ecclesiastiche *in partibus*, compreso forse il vescovo di Ascoli. Mentre alcuni avvocati non volevano mutare delegati («clamaverunt: commissum est hoc, commissum»), il papa revoca la prima decisione e delega il cardinale Guglielmo: *ibid.*, pp. 54-55. L'atmosfera, nella Marca e anche alla corte papale, sembra più favorevole al Savi che all'inquisitore.

⁷⁰ De Santis, *Meco del Sacco* cit., p. 300; Benedini, *Un processo ascolano* cit., p. 186.

⁷¹ Clemente VI al vescovo di Ascoli (19 luglio 1344): «[Frate Pietro come luogotenente dell'inquisitore Giacomo da Orvieto] zelo invidie motus, nonnullis exquisitis coloribus quosdam processus fecit contra dictum Dominicum, sub pretexto officii inquisitionis pravitatis heretice, detestabiles et dampnos ac ab eodem Dominico sexaginta florenos aureos extorsit, quos idem Dominicus, ut suam vexationem redimeret, eidem Petro coactus, licet iniuste, in pecunia numerata persolvit, et quod nichilominus dictus Petrus, cupiens excogitatum adimplere malitiam, [...] eidem Dominico sententialiter pro penitentia de hiis que sibi falso imposuerat peragenda, precepit ut Romam accederet ac inibi per biennium moraretur», già in Pastori, *Dissertazione* cit., pp. 51-52, in parte in Mariano d'Alatri, *Eretici e inquisitori* cit., II, p. 79 e cfr. nota 9.

⁷² Mariano d'Alatri, *Eretici e inquisitori* cit., II, pp. 79-80; Benedini, *Un processo ascolano* cit., p. 179, ritiene invece che sia stato il processo a frate Pietro da Penna a porre fine al procedimento contro Meco.

il Savi) è l'insistenza nel tempo: Giovanni da Pisa lamenta la replica di *novitates* e sempre nuovi processi («*novitates plurimas intulistis et inferre cotidie non cessatis, eum diversis processibus implicando*»)⁷³. Perché tali persecuzioni? Chi era Giovanni per vedere tormentato un proprio seguace? Se le accuse di Pietro da Penna al Savi costituiscono un accumulato persino eccessivo, ai fini di un processo, lo stesso inquisitore, di fronte a Guido da Rivara, definisce Giovanni da Pisa addirittura appartenente alla “setta” degli “apostoli” (cosa di per sé impossibile in senso stretto, se si vuole riferirsi a quella iniziata da Gerardo Segarelli a Parma), affermando che il papa «ha incaricato l'inquisizione di procedere contro i suoi appartenenti e contro quelli di altre sette»⁷⁴. A partire dalla definizione, la risposta denota incertezza, a cui il frate Minore sembra voler rimediare con un metodo per così dire accumulativo: per sostenere la legittimità del proprio operato egli allega tre bolle papali emanate lungo mezzo secolo, due delle quali rivolte contro i fraticelli, in un caso specificamente quelli marchigiani: la *Relatum est nobis* (7 luglio 1337) di Benedetto XII al rettore della Marca Anconetana⁷⁵ e la recentissima *Intelleximus displicenter* (24 aprile 1346) di Clemente VI ai ministri provinciali dei Minori⁷⁶; il termine utilizzato, *apostoli*, deriva dalla terza bolla, la *Ne sub pretextu* (22 settembre 1296) di Bonifacio VIII⁷⁷.

⁷³ ASV, CA, Coll. 384, c. 2v.

⁷⁴ *Ibid.*, c. 2v: «quia seta de qua ipse Iohannes est, que vocatur seta de apostolis, est reprobata ab ecclesia et ipsi inquisitori est commissum per summum pontificem quod contra illos de dicta seta et aliis setis reprobatis procedat».

⁷⁵ *Bullarium Franciscanum sive Romanorum pontificum constitutiones, epistolae, diplomata tribus Ordinibus Minorum Clarissarum Poenitentium a seraphico patriarca s. Francisco institutis concessa*, VI: *Benedicti XII, Clementis VI, Innocentii VI, Urbani V, Gregorii XI documenta*, a cura di K. Eubel, Romae 1902, n. 69, p. 50. Segue, lo stesso giorno, *ibid.*, n. 70, la lettera del papa all'inquisitore nella Marca frate Giovanni da Borgo San Sepolcro, incaricato di perseguire anche i fautori dei fraticelli: cfr. Iocco, *Il caso giudiziario cit.*, p. 20 nota 22.

⁷⁶ *Bullarium cit.*, VI, n. 361, p. 179. Non cita invece, stranamente, la *Licet dudum*, del 9 luglio 1335, anch'essa contro i fraticelli o *fratres de paupere vita*, che Benedetto XII, a differenza delle precedenti, aveva inviato direttamente agli inquisitori della Marca Anconetana (in primo luogo, oltre a quelli del resto d'Italia), *ibid.*, VI, n. 11, p. 9-10. Bertrand di Déaulx, quando già nel 1335-1337 era stato per la prima volta nunzio della sede apostolica in Italia, aveva ricevuto tre lettere, tutte del 31 luglio 1336, l'una contro i Minori marchigiani fautori di Michele di Cesena e non ancora pentiti, la seconda con l'incarico di perseguire i fraticelli e di far desistere dalla loro protezione i signori di Camerino, e la terza contro i vescovi di Fermo e Camerino, sospettati di proteggerli: *ibid.*, nn. 34-36, pp. 19-21.

⁷⁷ F. Ehrle, *Die Spirituellen, ihr Verhältnis zum Franziskanenorden und zu den Fraticellen*, «Archiv für Literatur und Kirchengeschichte des Mittelalters», II, 1886, p. 157. Per tutte tre le lettere papali cfr. Mariano d'Alatri, *Eretici e inquisitori cit.*, II, pp. 80-81. Il fatto che l'inquisitore menzioni queste bolle papali contro vari tipi di eretici, fraticelli o apostoli, comunque connotati da venature pauperistiche, rende meno probabile, senza però poterlo escludere, che Giovanni da Pisa fosse un indigente “involontario”, destinatario in quanto tale della beneficenza del vescovo; quest'ultimo (*pater pauperum Christi*) poteva destinare appositi lasciti testamentari alla specifica categoria dei *pauperes Christi* (orfani, vedove, infermi, studenti indigenti); invero, essendo l'inquisitore accusato di malversazioni finanziarie, non è da escludersi che l'incriminazione di

L'uditor *in spiritualibus* si accontenta (o comunque, per quanto è contenuto nel fascicolo, non procede oltre), ma, come si è premesso, difficilmente Giovanni, apostolo o fraticello che fosse, avrebbe percorso le vie legali contro l'inquisitore. La sua identità rimane pertanto incerta, sebbene l'autoqualificazione di «pauper Christi» faccia propendere piuttosto per una religiosità penitenziale non distante da quella del Savi (probabilmente non si tratta di un penitente in senso stretto, in assenza di tale definizione e di un eventuale qualifica di *frater*). Ciò è suffragato dal fatto che nei ricorrenti processi, come già per il Savi, Pietro da Penna non era riuscito a “dimostrare” l'appartenenza di Giovanni da Pisa (che infatti è libero) a una seta ereticale in modo sufficiente per una condanna definitiva (come invece ancora a cavallo del 1300 era accaduto ad esempio nel caso Pungiluppo, ricondotto specificamente al catarismo)⁷⁸. Forse anche Giovanni da Pisa godeva di protezioni in ambito ecclesiastico, e probabilmente di un certo seguito (di cui però si conosce solo l'ospitalità da parte del *magister* di Treia)⁷⁹. Sicuramente egli era disposto a portare di fronte alle più alte gerarchie ecclesiastiche la propria religiosità, che riteneva evidentemente di poter giustificare, tanto da far apparire illegittima l'opposizione ad essa. Per questo, di nuovo al pari di Meco, Giovanni era in grado di non farsi

Giovanni da Pisa per eresia fosse stata propedeutica alla requisizione di un lascito: in questo caso si giustificerebbe la sicura e decisa querela del *pauper Christi* all'autorità ecclesiastica, dalla quale era protetto.

⁷⁸ La documentazione in G. Zanella, *Itinerari ereticali. Patari e catari tra Rimini e Verona*, Roma 1986, pp. 48-107, integrata da M.G. Bascapè, *In armariis officii inquisitoris Ferrariensis. Ricerche su un frammento inedito del processo Pungiluppo*, in *Le scritture e le opere degli inquisitori* (= «Quaderni di storia religiosa», IX), Verona 2002, pp. 31-110; cfr. A. Benati, *Armando Pungiluppo nella storia religiosa ferrarese del 1200*, «Atti e Memorie della Deputazione provinciale ferrarese di storia patria», s. III, IV (1966), pp. 85-123; Id., *Frater Armannus Pungilupus. Alla ricerca di una identità*, «Analecta Pomposiana», VII (1982), pp. 7-57; S. Wesley, *Enthusiasm and Heresy in the Year 1300. Guglielma of Milan, Armando Pungiluppo of Ferrara and Gerard Segarelli of Parma*, tesi dattiloscritta, Columbia University, New York 1976, pp. 190-213, 255-259; G. Zanella, *Armando Pungiluppo eretico quotidiano*, «Atti dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna, Cl. di scienze morali», 72, rendiconti, 66 (1977-78), pp. 153-164, poi in Id., *Hereticalia. Temi e discussioni*, Spoleto 1995, pp. 3-14; C. Lansing, *Power and Purity. Cathar Heresy in Medieval Italy*, New York-Oxford 1998, pp. 83, 92-95; D. Solvi, *Santi degli eretici e santi degli inquisitori intorno all'anno 1300*, in *Il pubblico dei santi. Forme e livelli di ricezione dei messaggi agiografici*, a cura di P. Golinelli, Roma 2000, pp. 141-156, in partic. 141-146; P. Golinelli, *Da santi ad eretici. Culto dei santi e propaganda politica tra Due e Trecento*, in *La propaganda politica nel basso Medioevo*, Atti del XXXVIII Convegno internazionale (Todi, 14-17 ottobre 2001), Spoleto 2002, pp. 471-510, in partic. 489-494; G.G. Merlo, *Eretici ed eresie medievali*, 2a ed., Bologna 2011 pp. 117-121.

⁷⁹ Pur non essendo probabile un'appartenenza di Giovanni ai cosiddetti fraticelli (forse una qualche contiguità?), a titolo di pura comparazione va notato che nel 1336 Benedetto XII sospettava addirittura Francesco di Monaldo Brancaleoni, vescovo di Camerino, e il domenicano Giacomo da Cingoli, vescovo di Fermo (entrambi nominati anche nel testo qui pubblicato) di simpatizzare con i *fraticelli seu fratres de paupere vita* e di proteggerli: *Bullarium* cit., VI, n. 36, pp. 20-21, cit. sopra alla nota 76.

intimorire dall'inquisizione, mostrando al contrario uno spirito reattivo che finiva invece per mettere sotto accusa gli inquisitori stessi, in entrambi i casi nella persona di frate Pietro da Penna. Va aggiunto che fra i pochi casi di estorsione imputati a frate Pietro vi è quello nei confronti di una donna, Cecca di Monaldo da Gualdo, probabilmente residente a Macerata, poiché il procedimento di Pietro da Penna contro di lei e (solo conseguentemente) contro il padre sembra il medesimo che colpisce Manfreduccio di Boninsegna da Macerata⁸⁰: la circostanza fa ipotizzare che non si tratti (come invece, probabilmente, nei processi che coinvolgono intere località) di accuse legate a un presunto ghibellinismo o a una disobbedienza⁸¹, ma piuttosto, di nuovo, di opzioni religiose di tipo penitenziale, condivise dai tre (analogamente, ad esempio, Pietro da Penna indicava tra i seguaci del Savi «pinzocheri e pinzochere», definizione da intendersi in senso molto lato)⁸².

Nonostante la scarsità di dati, si deve convenire che l'attività di Pietro da Penna e dei suoi predecessori fosse rivolta accanitamente contro forme di religiosità laicali non troppo inquadrabili, ma comunque estranee e perseguibili (almeno nelle intenzioni) nella prospettiva strettamente teologico-giuridica dell'inquisizione, ed *in primis* degli stessi Mendicanti che la esprimevano. Questi laici facevano propria invece una logica religiosa fatta di asceti e di opere, prevalentemente caratterizzata in senso etico più che dottrinale, oggetto spesso dell'apprezzamento da parte del contesto, anche ecclesiastico, e sfociata talora in un culto pubblico riconosciuto⁸³ (o più

⁸⁰ ASV, CA, Coll. 384, c. 3v: «maxime vero dictus frater Petrus inquisitor contra dominam Ceccham Monaldi olim de Gualdo et contra ipsum Monaldum et contra Manfredutum Bonisegne de Macerata [...] Dictus frater Petrus inquisitor, vigore processuum predictorum, habuit, accepit et extorsit a predictis Cecca et Monaldo XIII florenos auri, et a predicto Manfredutio XLII florenos auri et ultra». L'imputazione è ripetuta alle cc. 4rv, 5r, 5v, 6r, 6v, 7v.

⁸¹ Ripatransone (Pietro da Penna: *ibid.*, c. 3v: «frater Petrus [...] extorsit [...] a Francischino Iacobi de Ripetransonis XXI florenos auri solutos occasione processus per ipsum inquisitorem formati per indirectum contra commune Ripetransonis») e Montecassiano (Giovanni da Spello). È possibile che Giovanni da Spello sia intervenuto contro quest'ultimo comune per qualche episodio di disobbedienza e per una mancata applicazione di connesse pene spirituali (interdetto) da parte del clero, dato che l'estorsione riguarda separatamente il comune (18 fiorini) e i chierici del luogo (10 fiorini), *ibid.*: «dictus frater Iohannes contra commune terre Montis Sancte Marie in Cassiano, Auximane dyocesis, et clericos dicte terre; [...] ipse frater Iohannes de Spello inquisitor habuit, accepit et extorsit a predicto communi Montis Sancte Marie in Cassiano XVIII florenos auri, et a predictis clericis dicte terre X florenos auri et ultra vigore predictorum processuum» (la stessa accusa a frate Giovanni da Spello alla c. 4v). Tra i testi della consegna delle lettere papale e legatizia a Guido da Rivara, il 2 novembre 1346, figura ser Locco del maestro Giacomo da Monte Santa Maria in Cassiano, notaio di Macerata (*ibid.*, c. 1v), ma dal fascicolo non risulta che abbia riferito del caso.

⁸² De Santis, *Meco del Sacco* cit., p. 297.

⁸³ Il tema è stato oggetto di notevoli studi: cfr. almeno, per l'"esemplare" caso cremonese, A. Vauchez, *Sainteté laïque au XIIIe siècle. La vie du bienheureux Facio de Crémone (v. 1196-1272)*, «Mélanges de l'École française de Rome», LXXXIV (1972), pp. 13-53; Id., *Une nouveauté du XIIe siècle. Les saints laïcs de l'Italie communale*, in *L'Europa dei secoli XI e XII fra novità e tradizione*.

spesso in una sola incoativa beatificazione)⁸⁴, talaltra in condanne ricercate dagli inquisitori-Mendicanti, conseguite (Pungiluppo) o meno (nei due casi marchigiani)⁸⁵. Siffatti episodi mostrano che sono piuttosto gli inquisitori ad essere in contrasto con il contesto laicale ed ecclesiastico, in una sorta di concorrenza istituzionale a cui si lega quella schiettamente religiosa (ossia delle opzioni religiose), in una matassa non sempre facile da dipanare.

Sviluppi di una cultura, Atti della decima settimana internazionale di studio (Mendola, 25-29 agosto 1986), Milano 1989, pp. 57-80; Id., *Lay People's Sanctity in Western Europe. Evolution of a Pattern (Twelfth and Thirteenth Centuries)*, in *Images of Sainthood in Medieval Europe*, ed. by R. Blumenfeld-Kosinski and T. Szell, London 1991, pp. 21-32; Id., *Omobono di Cremona († 1197), laico e santo. Profilo storico*, Cremona 2001; in generale Id., *La santità nel medioevo*, Bologna 1989 [Paris 1981], *ad indicem*; P. Golinelli, *Città e culto dei santi nel Medioevo italiano*, 2a ed., Bologna 1996; Id., *Da santi ad eretici cit.*, pp. 492-494; A. Vauchez, *Un nouveau texte hagiographique du XIIIe siècle sur saint Homebon. Le recueil de miracles «Omnipotens Deus»*, in *Amicorum Societas. Mélanges offert à François Dolbeau pour son 65e anniversaire*, ed. par J. Elfassi et al., Firenze 2012, pp. 853-964; A. Ricci, «Nel catalogo dei santi». *Riflessioni sulla santità di Omobono*, «Strenna dell'ADAF», LI (2011), pp. S. 77-93; Ead., *Omobono da Cremona*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXIX, Roma 2013, *ad vocem*. Vanno ricordati pure Enrico da Bolzano a Treviso ed Enrico Palmerio a Piacenza.

⁸⁴ Ad esempio il laico Nevolone da Faenza, penitente morto presso un eremita camaldolese e subito tumolato in cattedrale, rimane confinato in un culto locale e solo nel XIX secolo è formalmente beatificato: P. Cantinelli, *Chronicon Faentinum*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, XXVIII/2, 2a ed., Città di Castello 1902, p. 42; cfr. M. Bartoli, *Il beato Novellone, terziario francescano*, in S. Nevolone e S. Umiltà a Faenza nel sec. XIII, Atti del Convegno, a cura di D. Sgubbi Faenza 1996, pp. 45-59; A. Cadili, *Nevolone (Novellone), beato (sec. XIII)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma 2013, solo online in: <http://www.treccani.it/enciclopedia/beato-nevolone%28Dizionario-Biografico%29/>. Bloccati invece da interventi inquisitoriali o papali sono i culti di Alberto 'Brentatore' da Villa d'Ogna a Cremona, Parma e Reggio e di Antonio 'Pellegrino' a Padova (che il Minore Salimbene de Adam, *Cronica*, a cura di G. Scalia, I-II, Bari 1966, II, p. 735, definisce falsi santi che hanno ingannato gli ingenui) e di Giovanni Bono a Mantova: cfr. A. Rigon, *Dévotion et patriotisme communal dans la genèse et la diffusion d'un culte. Le bienheureux Antoine de Padoue surnommé le «Pellegrino» († 1267)*, in *Faire croire. Modalités de la diffusion et de la réception des messages religieux du XIIe au XVe siècle*, Roma 1981, pp. 259-278 (poi in it. in Id., *Dal Libro alla folla. Antonio di Padova e il francescanesimo medioevale*, Roma 2002, pp. 191-212); L. Ginami, *Il beato Alberto di Villa d'Ogna. Esempio di santità laica nell'Italia dei comuni*, Milano 2000; Golinelli, *Da santi ad eretici*, cit. pp. 482-485, 493-494, 507-508.

⁸⁵ Mariano d'Alatri, *Culto dei santi ed eretici in Italia nei secoli XII e XIII*, «Collectanea franciscana», XLV (1975), pp. 85-104, poi in Id., *Eretici e inquisitori cit.*, I, pp. 23-43, e Id., «*Ordo poenitentium*» ed eresia in Italia, in *L'ordine della penitenza di san Francesco d'Assisi nel secolo XIII*, Atti del Convegno di Studi Francescani (Assisi, 3-5 luglio 1972), Roma 1973, pp. 181-197, poi in Id., *Eretici e inquisitori*, I, pp. 45-63, in partic. pp. 45-50, 62-63 (edizione), riporta anche il caso esemplare di Domenico di Pietro Rosse di Orvieto, allo stesso tempo penitente e cataro. Sul tema della "doppia religiosità" J. Feuchter, *The Heretics of Languedoc: Local Holy Men and Women or Organized Religious Group? New Evidence from Inquisitorial, Notarial and Historiographical Sources*, in *Cathars in Question*, ed. by A.C. Sennis, York 2016, pp. 112-130. Opportunamente Benedini, *Un processo ascolano cit.*, p. 184, riporta una considerazione di Grado Merlo, che mi permetto di riproporre: «è proprio la condizione antropologica del penitente che si adatta ad incontrare e a recepire apporti dottrinali di natura eterogenea e anche contraddittoria» (da G.G. Merlo, *Tra eremo e città. Studi su Francesco d'Assisi e sul francescanesimo medioevale*, Assisi 1991, p. 201).

D'altra parte anche gli stessi frati Minori o Predicatori orientano e disciplinano con successo la devozione dei laici, ma perseguono chi a tale disciplinamento si sottrae. Sfere e "razionalità" religiose divergenti⁸⁶ (tra laici devoti e Mendicanti *in primis*) si contrappongono con esiti variegati, coinvolgendo nello scontro istanze ecclesiastiche concorrenti (ad Ascoli i Minori e gli inquisitori francescani fronteggiano gli Eremitani e forse il vescovo; a Ferrara, dopo la morte di Armano Pungilupo, i Mendicanti, e in particolare gli inquisitori domenicani, hanno contro il clero diocesano e in parte regolare): o, all'opposto, sono queste ultime istanze, nel loro preesistente scontro istituzionale, ad attrarre a sé, strumentalizzandole, opzioni religiose bisognose di appoggi ecclesiastici che le proteggano dalle «novitates plurime»⁸⁷ e dai «diversi processus»⁸⁸ *cotidie* promossi dagli inquisitori – fino anzi a provocare, direttamente o indirettamente, la messa in stato d'accusa di questi ultimi. Il «pauper Christi» e il *magister* non sono degli sprovveduti e difendono apertamente la loro opzione religiosa: i tempi tanto stretti con cui si muovono inducono anzi a ritenere che conoscessero bene le lamentele giunte ad Avignone e (conseguentemente) a Spoleto, probabilmente messe in moto da ambienti che proteggevano Domenico Savi, e intendessero approfittarne per replicare il successo di quest'ultimo contro Pietro da Penna. Non si conosce altro della vicenda: al momento *l'uditore in spiritualibus* non intendeva evidentemente scontrarsi con l'inquisitore sul "suo" terreno del vaglio tra ortodossia ed eterodossia; e, soprattutto, la materia affidatagli riguardava altro, il denaro degli inquisitori. Si può tuttavia concludere che il quadro religioso marchigiano del XIV secolo pare ben più mosso (e "difficile" da affrontare per i giudici della fede) rispetto alla sola presenza dei fraticelli.

⁸⁶ Cfr. D.L. D'Avray, *Medieval Religious Rationalities. A Weberian Analysis*, Cambridge 2010; nella storiografia religiosa italiana il concetto di razionalità è stato ripetutamente applicato alle scelte di religiosità ortodossa o eterodossa nel senso di coerenza [evangelica], individuato nelle fonti ad es. nell'avverbio *rationabiliter* [vivere]: R. Morghen, *Medioevo cristiano*, 2ª ed., Bari 1968, pp. 225-227; O. Capitani, *Storia dell'Italia medievale (410-1216)*, Bari 1986, p. 456; G.G. Merlo, *Identità valdesi nella storia e nella storiografia. Studi e discussioni*, Torino 1991, p. 120; Id., *Eretici ed eresie* cit., pp. 21, 24-25.

⁸⁷ ASV, CA, Coll. 384, c. 2v.

⁸⁸ *Ibid.*.

4. In cecitatem avaritie miserabiliter prolapsi? *Pietro da Penna, l'inquisizione, l'Ordine.*

La formula utilizzata dal cardinale legato per incaricare l'uditore *in spiritualibus* della Marca di indagare sugli inquisitori locali (tralasciando per ora l'accusa di frodare la camera apostolica), pur nelle sue espressioni roboanti⁸⁹ non è originale come non lo è solitamente la retorica delle lettere apostoliche redatte dalla cancelleria curiale. Nello specifico si tratta di un armamentario lessicale e di una narrativa consueti a una serie di missive di curia dirette contro supposti abusi inquisitoriali: una serie che inizia (stando a quanto è noto) con la *Nuper siquidem* con cui Bonifacio VIII il 1° giugno 1302 sottrae l'ufficio inquisitoriale a Padova e a Vicenza ai Minori⁹⁰ e soprattutto con la *Etsi excessus* del 12 giugno con cui egli incarica Guido di Neuville, vescovo di Saintes, di indagare in particolare su due di quei frati⁹¹. Dopo quasi mezzo secolo il lessico (ormai stereotipato) è il medesimo (*nefanda cupiditas / ineffrenata cupiditas; avaritia / vorago; extorsiones / extorcere; multas et diversas / magnas immo permaximas pecuniarum summas*). Le enormi somme estorte tra la nobiltà ghibellina veneta e le piccole cifre versate da uomini e comunità marchigiane, giunte alla conoscenza di Guido da Rivara, non sono nemmeno tra loro comparabili. Un elemento comune è invece che in entrambi i casi la denuncia parte dall'ambiente locale: se il cardinale Bertrando nel 1346 si attiva in seguito alle accuse di malversazione presentate, più probabilmente ad Avignone che lungo il suo viaggio, da taluni "fededegni", probabilmente i funzionari della curia maceratese e forse qualche protettore del Savi⁹² (e altri "fededegni" dovevano aver fornito a Guido, nel mese di novembre, le circostanze, assenti

⁸⁹ *Ibid.*, cc. 1r e 2r (corsivi miei): «habenas ineffrenate cupiditatis et voraginis relapsantes, ad extorsiones illicitas se extendunt, non heretice pravitatis offitium exercentes, sed in cecitatem avaritie miserabiliter dilabuntur». (Aggiunge Guido nell'atto di accusa, *ibid.*, c. 3rv: «intentione extorquendi pecunias, formaverunt et fecerunt plures et diversos processus et inquisitiones per indirectum et obliquum contra nonnullas personas [...] extorserunt [...], multas et diversas pecuniarum summas»).

⁹⁰ *Ad puniendos excessus*, in G. Digard et al., *Les registres de Boniface VIII*, I-IV, Paris 1884-1939, n. 4701, coll. 498-499.

⁹¹ *Etsi excessus, ibid.*, n. 4702, coll. 499-500 (corsivi miei): «nefande cupiditatis vitio aditu reserato, magnas immo permaximas pecuniarum summas a fidelibus et infidelibus illarum partium nequiter extorserunt, compellendo nichilominus ipsos prestare corporaliter juramentum ne per eos successu temporis extorsiones hujusmodi quomodolibet revelentur [...] juxta sue precipitis voluntatis arbitrium». Seguono, con i medesimi toni, le accuse di aver agito senza farne parte il presule e di aver nascosto la documentazione sospetta.

⁹² ASV, CA, Coll. 384, cc. 1r e 2r (28 ottobre 1346): «Frequenti murmuratione sepe sepius ad audientiam nostram pervenit et testimonio fidedignorum percepimus».

nella lettera del cardinale e comparse nelle citazioni dell'uditore)⁹³, nel 1302 si erano mossi verso Roma addirittura il vescovo e i rappresentanti del comune di Padova⁹⁴. Tra questi due estremi si collocano analoghe accuse e altrettanti procedimenti aventi come teatro la Toscana, ove però gli intrecci con la politica comunale rendono può complesse le vicende⁹⁵ (e ancora protagonisti sono gli inquisitori francescani – ma i domenicani successi ai Minori a Vicenza e indagati nel 1308 non sembrano agire diversamente)⁹⁶. Il quadro legislativo, che rende possibili questi atteggiamenti disinvolti, in parte “costruito” dagli stessi inquisitori mediante la richiesta di privilegi e la commissione di *consilia* giuridici “benevoli”, ricordato all’inizio di questa trattazione⁹⁷, è stato assai compiutamente chiarito dagli storici. Questi

⁹³ *Ibid.*, c. 3r (2 dicembre 1346): «fama publica, immo potius infamia precedente et clamosa insinuatione referente, non a malivolis et suspectis, set personis fidedignis, non semel sed pluries ad notitiam dicti domini cardinalis legati et ipsius domini Guidonis commissarii pervenit auditum»; 4r (2 dicembre 1346): «fama publica precedente et clamosa insinuatione referente, non a malivolis et suspectis, sed personis fidedignis ad dicti domini cardinalis legati et nostram pervenit notitiam»; 5v (18 dicembre 1346): «fama publica precedente et clamosa insinuatione referente, non a malivolis et suspectis, sed personis fidedignis ad nostram pervenit notitiam et auditum».

⁹⁴ Rigon, *Frati Minori. Inquisizione e Comune* cit.; Vauchez, Paolini, *In merito a una fonte* cit.

⁹⁵ Dopo le indagini di F. Callaey (Frédégand d'Anvers), *Un épisode de l'Inquisition franciscaine en Toscane. Procès intenté à l'inquisiteur Minus de San Quirico, 1333–1334*, in *Mélanges d'histoire offerts à Charles Moeller*, I, Louvain 1914, pp. 527-547; G. Biscaro, *Inquisitori ed eretici a Firenze*, «Studi medievali», n.s. II (1929), pp. 347-375; III (1930), pp. 266-287; VI (1933), pp. 161-207; Mariano d'Alatri, *L'inquisizione a Firenze negli anni 1344/46 da un'istruttoria contro Pietro da L'Aquila*, in *Miscelanea Melchor de Pobladora*, Roma 1964, pp. 225-249, poi in Id., *Eretici e inquisitori* cit., II, pp. 41-68, si veda ora Bruschi, *Inquisizione francescana in Toscana* cit., pp. 285-324; Piron, *Un couvent sous influence* cit.; Parmeggiani, *L'inquisizione a Firenze* cit; il vecchio ma utile studio di A. Panella, *Politica ecclesiastica del Comune fiorentino dopo la cacciata del Duca d'Atene*, «Archivio Storico Italiano», LXXI (1913), pp. 271-370, mostra come l'azione inquisitoriale, da un lato, si intrecciasse con la politica comunale, anche mediante complicità, e, dall'altro, come la stessa inquisizione fosse oggetto di tentativi di “controllo” da parte del governo fiorentino.

⁹⁶ Mariano d'Alatri, *Due inchieste papali sugli inquisitori veneti (1302 e 1308)*, «Collectanea franciscana», XXXIX (1969), pp. 172-187, poi in Id., *Eretici e inquisitori* cit., I, pp. 223-242.

⁹⁷ Oltre alle note 2 e 7 sopra cfr. P. Herde, *Antworten des Kardinals Giangaetano Orsini auf Anfragen von Inquisitoren über die Behandlung von Ketzerern und deren Eigentum*, in *Ex ipsis rerum documentis. Beiträge zur Mediävistik. Festschrift für Harald Zimmermann zum 65. Geburtstag*, hrsg. von K. Herbers, Sigmaringen 1991, pp. 345-361, poi, con una edizione migliorata, in Id., *Gesammelte Abhandlungen und Aufsätze, II/2: Studien zur Papst- und Reichsgeschichte, zur Geschichte des Mittelmeerraumes und zum kanonischen Recht im Mittelalter*, Stuttgart 2005, pp. 555-584; Id., *Ein consilium Benedikt Caetanis über die Frage der Behandlung des Erbes verstorbener Häretiker*, in *Studia in honorem Eminentissimi Cardinalis Alphonsi M. Stickler*, cur. R. Josepho Castillo Lara, Roma 1992, pp. 171-205; R. Parmeggiani, *Formazione ed evoluzione della procedura inquisitoriale. I consilia*, in *I tribunali della fede. Continuità e discontinuità dal medioevo all'età moderna*, Atti del XLV Convegno di studi sulla Riforma e sui movimenti religiosi in Italia, (Torre Pellice, 3-4 settembre 2005), a cura di S. Peyronel Rambaldi, Torino 2007, pp. 45-69; Id., *I consilia procedurali per l'inquisizione medievale, 1235-1330*, Bologna 2011; Id., «*Consiliatores*» dell'*Inquisizione fiorentina al tempo di Dante. Cultura giuridico-letteraria nell'orbita di una oligarchia politico-finanziaria*, in «*Il mondo errante*». *Dante fra letteratura, eresia e storia*, a cura di

inoltre, proprio in ambiti regionali interessati da siffatte vicende, *in primis* Firenze con la Toscana e Padova con la provincia minoritica di Sant'Antonio, hanno messo in luce la formazione di gruppi elitari di frati, i quali, non slegati da aristocrazie laiche emergenti, partendo da studi teologici e dall'incarico di lettori nei conventi, percorrono un *cursus honorum* fino al livello di custode o ministro provinciale (rimanendo in ambito minoritico) nel quale rientra pienamente la carica inquisitoriale, con le sue possibilità (tramite multe e confische) di portare denaro all'Ordine, tanto per costose imprese edilizie (la basilica del Santo a Padova, San Lorenzo a Vicenza, Santa Croce a Firenze), quanto per usi personali meno giustificabili⁹⁸. La cattedra vescovile è un esito particolarmente frequente per questi *prelati Ordinis* (sia Minori che Predicatori)⁹⁹. Accanto a questa contiguità, se non complicità, al vertice, sono documentati tuttavia casi di dissenso da parte dei responsabili di singoli conventi rispetto all'agire spregiudicato dei propri confratelli inquisitori, in quanto origine di discredito sull'intero Ordine se non addirittura possibile causa di reazioni popolari¹⁰⁰. E le Marche di Pietro da Penna San Giovanni?

Id. et al., Spoleto 2013, pp. 57-79; V. Bivolarov, *Inquisitoren-Handbücher. Papsturkunden und juristische Gutachten aus dem 13. Jahrhundert. Mit Edition des Consilium von Guido Fulcodii*, Wiesbaden 2014.

⁹⁸ In particolare Piron, *Un convent sous influence* cit.

⁹⁹ Per un quadro dei Mendicanti giunti all'episcopato tra XIII e XIV secolo, si veda G.M. Varanini, *Episcopato, società e ordini mendicanti in Italia settentrionale*, in *Dal pulpito alla cattedra. I vescovi degli ordini mendicanti nel '200 e nel primo '300*, Atti del XXVII Convegno della Società Internazionale di Studi francescani (Assisi, 14-16 ottobre 1999), Spoleto 2000, pp. 93-131 (con una tabella riassuntiva finale). Tra gli inquisitori si segnalano (per difetto): Temidio Spongati a Verona, Alessandro Novello a Belluno-Feltre; Filippo Bonacolsi a Trento e poi a Mantova (tutti tre OFM), Guido da Vicenza OP a Ferrara, Pietro Mancinelli OP a Comacchio, Paolino da Venezia OFM a Pozzuoli, Giordano da Montecucco OP a Bobbio, Pace da Vedano OP a Trieste. Per le Marche (si veda sotto) Lorenzo da Mondaino OFM sarà vescovo di Ragusa e Giovanni d'Ancona OFM vescovo di Senigallia.

¹⁰⁰ Nel 1308 uno dei maggiori accusatori delle malversazioni degli inquisitori veneti di fronte al commissario apostolico Guglielmo di Balait è il loro confratello Ainardo da Ceneda, già guardiano del convento di Treviso, che lamenta lo scandalo tra i fedeli: G. Biscaro, *Eretici e inquisitori nella Marca Trevisana (1280-1308)*, «Archivio veneto», serie V, X (1931), pp. 148-180, qui 170-171; Mariano d'Alatri, *Eretici e inquisitori* cit., I, p. 177. Durante il processo condotto nel 1333-1334 da un commissario papale contro l'inquisitore fiorentino Mino da San Quirico, un frate afferma che, quando Mino era inquisitore a Siena, la comunità locale si era lamentata con il ministro generale Michele da Cesena che la cattiva fama dell'inquisitore stava compromettendo quella del convento; ma la richiesta del ministro generale al ministro provinciale di Toscana di non assegnare cariche a Mino era stata ignorata dal secondo, che aveva anzi "promosso" frate Mino inquisitore a Firenze: Bruschi, *Inquisizione francescana* cit., p. 306; di nuovo, nel 1333 frate Bandino da Prato, di fronte agli eccessi dell'inquisitore Mino, e di nuovo per il timore di una rivolta contro i frati, aveva chiesto al ministro provinciale di rimuoverlo: quest'ultimo, che non lo rimosse, non era altri che frate Pietro dell'Aquila, successore di Mino come inquisitore e poi oggetto, un decennio più tardi, di un analogo processo papale per malversazione: Mariano d'Alatri, *Eretici e inquisitori* cit., II, pp. 67-68.

Non manca una ricca tradizione di studi dedicati agli insediamenti mendicanti, e minoritici in particolare, della Marca di Ancona, per la loro precocità e fitta presenza, e a personalità di rilievo dell'Ordine. A causa della scarsità di fonti sull'inquisizione (comune all'intera Penisola, rispetto alla migliore situazione francese), mancano invece studi di carattere sociologico o prosopografico sui gestori locali del tribunale della fede, che risultano frequentemente dei meri nomi (ammesso pure che siano tutti noti – la pubblicazione delle fonti relative ai singoli insediamenti potrà fornire via via qualche elemento). Non è pensabile rimediare in questa sede. Tuttavia non è possibile nemmeno eludere la domanda se, pur nell'assenza di insediamenti (e di malversazioni) della scala di grandezza sopra accennata, non siano ravvisabili nuclei di inquisitori tra loro legati da qualche solidarietà di potere; né può essere elusa, in secondo luogo, la questione del rapporto tra inquisitori e vertici minoritici marchigiani. Su quest'ultimo punto alcune tensioni rivelatrici si evidenziano nel corso della prima metà del XIV secolo.

Nel 1339 il ministro generale dell'Ordine, Geraldo Ot, aveva sospeso l'inquisitore marchigiano Giovanni da Borgo San Sepolcro, in carica dal 1337, sostituendolo per breve tempo con il suo vicario frate Giacomo d'Ancona e quindi con Simone d'Ancona, in base ad accuse provenienti da alcuni aristocratici locali e da due fraticelli che egli aveva perseguito; tuttavia Benedetto XII prese le parti dell'inquisitore e lo reintegrò¹⁰¹. Questa rimozione punitiva di un inquisitore da parte del vertice del proprio Ordine (le cui cause evidenziano difficili rapporti con il contesto non molto dissimili da quelli oggetto del procedimento del 1346-47) segue cronologicamente un'altra rimozione eseguita però dal vertice locale, ossia ad opera del ministro provinciale frate Todino da Smerillo, in circostanze assai più drammatiche tanto per l'*officium*, quanto per il governo papale della regione. Nel pieno dei processi inquisitoriali per eresia e idolatria promossi da Giovanni XXII contro i ribelli della Marca, e segnatamente contro Federico da Montefeltro e i recanatesi supportati dai "tiranni" ghibellini, tra cui spiccavano Lippaccio e Andrea Gozzolini di Osimo (1319-1321), il ministro provinciale aveva rimosso l'inquisitore Lorenzo da Mondaino, e collocato al suo posto frate Giacomo da Fabriano. I motivi non sono noti, ma (anche senza postulare, come già Bock, un – non documentato – dissenso dei Minori marchigiani rispetto all'uso strumentale della "loro" inquisizione) devono essere ricondotti a contrasti non lievi, nel momento in cui il ministro provinciale, ostacolando gli inquisitori, agiva indirettamente contro la

¹⁰¹ *Bullarium* cit., VI, n. 70, p. 50; n. 114, pp. 71-72; cfr. L. Oligier, *Documenta inedita ad historiam fraticellerorum spectantia*, «Archivum Franciscanum Historicum», VI (1913), pp. 268-69, 274-75; Mariano d'Alatri, *Eretici e inquisitori* cit., II, p. 91 (che, *ibid.*, nota 60, ritiene da Ancona solo Simone); Iocco, *Il caso giudiziario* cit., p. 20 nota 22.

volontà del pontefice; il quale infatti cassò immediatamente il provvedimento del provinciale e il 28 luglio 1320 rimise in carica Lorenzo da Mondaino¹⁰², con il compito di inquisire i due signori osimani ora rafforzato da un mandato papale; entro il 1321 frate Lorenzo pronuncerà tutte le condanne¹⁰³. Questa sarà peraltro la causa indiretta di un successivo processo, esaminato e pubblicato su questa stessa rivista da Paola Iocco e illustrato sul piano procedurale da Mario Conetti e più recentemente da Sylvain Parent con nuova documentazione¹⁰⁴. Infatti nel 1335 l'inquisitore Lorenzo d'Ancona, su richiesta di Lippaccio e Andrea, casserà, in quanto irregolare, la loro condanna pronunciata dal proprio predecessore, reintegrando formalmente i condannati nei loro diritti e beni¹⁰⁵: per tale ragione egli sarà a propria volta, nel 1337, inquisito in curia avignonese¹⁰⁶. Rimane ignoto se la cassazione del

¹⁰² Bock, *I processi di Giovanni XXII* cit., p. 39. Sulla rimozione di Lorenzo da Mondaino e la sua rimessa in carica con la bolla *Coelestis agricolae* del 29 agosto 1320 (in *Bullarium* cit., V, n. 405, pp. 188-189) si veda Mariano d'Alatri, *Eretici e inquisitori* cit., II, pp. 19-20 (che invece ipotizza una pressione degli inquisiti sul ministro provinciale per rimuovere l'inquisitore: nemmeno su questo vi sono tuttavia indizi, se non i toni risentiti della lettera papale); Iocco, *Il caso giudiziario* cit., p. 27; A. Gattucci, *Giovanni XXII e il ghibellinismo italiano: il processo per eresia e idolatria e l'assassinio di Federico da Montefeltro († 1322)*, in *Studi storici in onore di Raffaele Molinelli*, a cura dell'Istituto di storia Fabio Cusin della Università degli studi di Urbino, Urbino 1998, pp. 143-179, in partic. p. 158; F. Pirani, *I processi contro i ribelli della Marca anconitana durante il pontificato di Giovanni XXII*, in *L'età dei processi* cit., pp. 181-209, qui pp. 194-195 (che, non del tutto in dissenso con Bock, evidenzia «motivi di frizione fra la gerarchia dei Minori e il papato» - e dunque l'inquisizione, si può aggiungere); Parent, *Dans les abysses* cit., p. 226. La motivazione dell'atto papale è la maggiore conoscenza dei fatti da parte di Lorenzo da Mondaino, mentre l'inesperienza di frate Giacomo avrebbe potuto pregiudicare il processo.

¹⁰³ Lorenzo da Mondaino il 16 gennaio 1321 condanna Andrea e Lippaccio (per eresia), mentre la condanna dei recanatesi e di Federico di Montefeltro (per eresia e idolatria) è successiva e confermata dal papa l'8 dicembre 1321: Iocco, *Il caso giudiziario* cit., p. 13. Il 10 febbraio 1322 frate Lorenzo (al pari di altri inquisitori attivi nei processi di Giovanni XXII) ottenne la cattedra episcopale, destinato a quella arcivescovile di Ragusa/Dubrovnik, morendo tuttavia già il 31 dicembre 1323: Eubel, *Hierarchia* cit., I, p. 411. Sui processi del 1320-21 condotti da frate Lorenzo si veda Parent, *Dans les abysses* cit., pp. 218-230; su quello ai recanatesi accusati di idolatria, oltre a *ibid.*, pp. 379-388, si veda Mariano d'Alatri, *Gli idolatri recanatesi* cit., con l'edizione parziale degli atti. Sull'intreccio tra motivazioni politiche e accuse di eresia nel complesso dei processi "marchigiani" promossi da Giovanni XXII al tempo del rettore Amelio di Lautrec (1317-1327) cfr. anche Gattucci, *Giovanni XXII e il ghibellinismo* cit.; Pirani, *I processi contro i ribelli* cit.; Parent, *Entre rébellion, hérésie, politique* cit.; più in generale (ma con notevole attenzione alle Marche) Id., *De la rébellion à l'hérésie. Les procédures pontificales contre les rebelles de l'Église en Italie au début du XIVe siècle*, in *Justice et religion. Regards croisés: histoire et droit*, dir. par E. Wenzel, Avignon 2010, pp. 111-124; per la Lombardia M. Benedetti, *La costruzione ideologico-giuridica di una rete di rapporti ereticali in Lombardia all'inizio del Trecento*, in *L'età dei processi* cit., pp. 7-30.

¹⁰⁴ Iocco, *Il caso giudiziario* cit.; M. Conetti, *Note processualistiche e dottrinali al caso di Andrea e Lippaccio da Osimo*, «Picenum Seraphicum», XXII-XXIII (2003-2004), pp. 307-320; S. Parent, *L'annulation d'une sentence*, cit. pp. 191-241.

¹⁰⁵ L'unica parte nota del processo di cassazione è edita da Parent, *L'annulation d'une sentence*, cit. pp. 210-236.

¹⁰⁶ Ed. *ibid.*, pp. 237-241 e in Iocco, *Il caso giudiziario*, cit., pp. 43-65 (cfr. nota 15 sopra).

1335 sia avvenuta per timore o favore nei confronti dei due signori, oppure per un reale scrupolo di coscienza di Lorenzo d'Ancona. Quel che è certo è che, per la seconda volta, i due "tiranni" ghibellini osimani e l'azione contro di loro da parte di Lorenzo da Mondaino sono all'origine del problema, sicché non è assurdo pensare a qualche contatto tra i condannati ed esponenti dell'Ordine o almeno a un'ostilità di alcuni frati di primo piano, dal provinciale del 1320 a Lorenzo d'Ancona, verso le modalità stesse del processo (il secondo riconduce la sua decisione alla scoperta di falsi testi e false accuse). Non a caso nel 1335 l'inquisitore, nel processo di annullamento, può avvalersi come testimoni di almeno sei confratelli, unanimi nel rivelare come il procedimento del 1320 fosse stato "costruito" per ordini "superiori", in particolare del vescovo di Recanati e del rettore della Marca: tra questi frati, apparentemente ostili alla condanna, alcuni rivestono cariche nell'Ordine, come Giacomo *de Monteguidono*, titolare della custodia di Fermo, Giovanni da Montegranaro, guardiano del convento di Fabriano, Matteo di Corraduccio da Fabriano, lettore del convento di Macerata, il quale riferisce non solo che tanto la sentenza quanto le false testimonianze erano state «ordinata et perpetrata» su disposizione di Giovanni di Sinibaldo da Osimo e del vescovo di Recanati, ma che ciò era noto a tutti i Minori di Macerata¹⁰⁷. La posizione dell'inquisitore Lorenzo d'Ancona non appare dunque isolata. Più in generale, questi esempi di atteggiamenti ondivaghi nell'Ordine paiono riconducibili a persistenti contrasti interni (tra frati Minori marchigiani e inquisitori, o anche tra frati e papato)¹⁰⁸. D'altra parte siffatte contrapposizioni sono attestate in altre aree geografiche, non solo durante gli anni tormentati della disputa sulla povertà

¹⁰⁷ Parent, *L'annulation d'une sentence*, cit. pp. 210-236; la testimonianza del lettore di Macerata a p. 234, n. CLI. Gli altri Minori che testimoniano nel 1335 sono i frati Giovanni di Giacobuccio da Morrovalle (*de Murro*), sacerdote, Paolo da Macerata, anch'egli sacerdote, e Corrado da Macerata, il quale aggiunge, *ibid.*: «dicti domini episcopi et Johannes [...] solicitabant inquisitorem predictum et presentialiter permanebant ad interrogandum». Vi sono inoltre religiosi Eremitani e Benedettini, esponenti rilevanti del clero secolare e un buon numero di notai. I sei frati non compaiono altrimenti nella documentazione inquisitoriale; si può solo rilevare la (forse casuale) identica provenienza da Montegranaro (in diocesi di Fermo) di frate Giovanni, guardiano a Fermo, e del notaio che redige il "nostro" processo, Gagliardo di Simone da Montegranaro, ufficiale della curia rettorile *ad officium spiritualium*.

¹⁰⁸ Questa l'interpretazione di Pirani, *I processi contro i ribelli* cit., il quale a ciò riconduce non solo la sostituzione di Lorenzo da Mondaino nel 1320, ma anche la cassazione della sentenza di questi nel 1335 ad opera di Lorenzo d'Ancona. Parent, *L'annulation d'une sentence* cit., p. 209, si limita a riconoscere che «nombreuses incertitudes demeurent quant aux motivations qui ont conduit Lorenzo d'Ancona à engager une nouvelle procédure venant infirmer la précédente – et sa fuite d'Avignon après avoir été auditionné ne plaide pas, d'une certaine manière, en sa faveur»; altrettanto sfuggenti sarebbero «les rapports de force ou, au contraire, de connivence qui se jouent, au niveau local, entre l'inquisiteur et les divers acteurs laïcs et ecclésiastiques impliqués dans le procès» (*ibid.*). Tanto più incerti appaiono i rapporti di forza tra i Minori che sembrano collocarsi su posizioni diverse.

e dello scisma promosso dal suo antipapa Niccolò V, ma anche precedentemente e in seguito, sullo sfondo di legami personali tra singoli frati o gruppi di essi e potentati locali di vario orientamento politico¹⁰⁹: legami non impossibili in un contesto politicamente frammentato come quello marchigiano, ove il numero elevato degli insediamenti minoritici non era inferiore a quello dei signori che governavano su centri demici e ambiti territoriali di dimensioni medio-piccole. Se è forse eccessivo ipotizzare gruppi concorrenti tra i vertici minoritici della Marca, tuttavia l'inquisizione, con la delicatezza del proprio compito e la dirompenza delle proprie decisioni, è uno dei settori in cui siffatte tensioni maggiormente si evidenziano e si scaricano – se non essa stessa un fattore scatenante. Conflittualità invece non si verificano quando si tratta di fronteggiare i “nemici” comuni degli interessi dell'Ordine, come gli Eremitani ascolani e Meco del Sacco, o (di nuovo) gli Eremitani di Morrovalle¹¹⁰: la solidarietà tra Ordine e inquisitori è allora granitica.

Un elemento che da siffatta questione conduce all'interrogativo intorno ad eventuali “cricche” all'interno dell'inquisizione marchigiana è costituito, nel processo in esame, dall'atteggiamento di frate Mariano, guardiano del convento di Penna San Giovanni. Il d'Alatri interpreta la missiva inviata da quello il 26 gennaio 1346, ma datata 20 gennaio (se non si tratta di una retrodatazione), che comunica all'uditore *in spiritualibus* l'avvenuta citazione (il 18 dicembre precedente), come una presa di distanza dall'inquisitore, nei limiti delle proprie concrete possibilità¹¹¹. Non credo che si possa concordare. Il 26 gennaio era avvenuto nel suo convento o poco lontano (le successive consegne in ogni caso avvengono nel convento) un incidente non trascurabile: l'inquisitore aveva aggredito e minacciato il messo della curia maceratese, sottraendogli le lettere che prescrivevano la pubblicazione della

¹⁰⁹ Per la situazione milanese A. Cadili, *I frati Minori e i Visconti nella Milano trecentesca*, «Cristianesimo nella Storia», XXX (2009), pp. 73-98; per un'area più vasta al tempo della discesa del Bavaro: Id., *I frati Minori dell'antipapa Niccolò V*, «Franciscana. Bollettino della Società Internazionale di Studi Francescani», VI (2004), pp. 95-137; per Mantova C. Cenci, *I Gonzaga e i frati Minori dal 1365 al 1430*, «Archivum Franciscanum Historicum», LVIII (1965), pp. 3-47, 201-279; inquadra la questione G.G. Merlo, *Francescanesimo e signorie nell'Italia centro-settentrionale nel Trecento*, in *I francescani nel Trecento*, Atti del XIV Convegno internazionale (Assisi, 16-18 ottobre 1986), Perugia 1988, pp. 101-126 (poi in Id., *Tra eremo e città. Studi su Francesco d'Assisi e sul francescanesimo medievale*, Assisi 1991, pp. 95-112); a livello europeo Könige, *Landesherren und Bettelorden. Konflikt und Kooperation in West- und Mitteleuropa bis zur frühen Neuzeit*, hrsg. von D. Berg, Werl 1998.

¹¹⁰ Anche nel caso della concorrenza tra gli insediamenti dei due Ordini a Morrovalle, intorno al 1333, intervennero pesantemente contro gli Eremitani gli inquisitori francescani Lorenzo d'Ancona e Rinaldo da Offida; la vicenda, ricostruita da Iocco, *Il caso giudiziario* cit., pp. 14-16, rafforza ulteriormente l'idea del contrasto ascolano come un caso di pura concorrenza.

¹¹¹ Mariano d'Alatri, *Eretici e inquisitori* cit., II, pp. 85-86, ove ritiene che il guardiano «non era in alcun modo solidale con l'inquisitore».

scomunica. Evidentemente era stato proprio questo concitato episodio, nonché la notizia stessa della sentenza di scomunica, a spingere il guardiano, al fine di discolparsi da accuse di complicità, a inviare (in data così tardiva) una seconda copia della notifica della citazione del 18 dicembre; infatti la consegna da parte di frate Tommasuccio, inviato a Macerata, avviene proprio il giorno successivo all'incidente, il 27¹¹²: all'uopo i tempi di percorrenza tra la patria dell'inquisitore e la sede rettorile diventano coerenti con l'effettiva distanza. Invece il guardiano, che non poteva ignorare (anche per bocca del messo) che una delle missive giunte il 26 gennaio obbligava anche lui, sotto minaccia di pene spirituali e temporali, alla pubblicazione della scomunica di frate Pietro¹¹³, non aveva inviato a Guido da Rivara la prescritta e assai più importante relazione intorno all'esecuzione di questo compito, che si deve ritenere non eseguito: o perché (ma si tratterebbe di una debole sottigliezza) l'inquisitore non gli aveva effettivamente mostrato la lettera strappata a Domenico, o perché frate Mariano era connivente con l'inquisitore suo compatriota oppure da lui intimorito. Cercando di allontanare le pene previste in caso di mancata pubblicazione della scomunica, e soprattutto quelle di complicità col reo, in caso di condanna (la seconda scomunica in forma aggravata comminerà infatti la scomunica stessa anche per chi aiutasse il contumace)¹¹⁴, tentava di cavarsela con la ormai superflua e innocua comunicazione della citazione avvenuta oltre un mese prima.

Frate Mariano "da Penna" non è solo guardiano del convento di Penna San Giovanni, ma è pure originario di quel luogo, esattamente come l'inquisitore. Soprattutto però, quel borgo di dimensioni ridotte – per quanto illustre per aver dato i natali al beato Giovanni, tra i seguaci di Francesco – è la fucina di almeno tre personaggi al servizio dell'*officium* in pochi anni (1320-1347): due inquisitori e un ufficiale, quantità modesta ma significativa in rapporto al numero ridotto dei giudici della fede operanti nella Marca, due per volta, a quanto sembra, di cui uno coadiutore. A succedere a Lorenzo da Mondaino, rimosso dal provinciale, ma voluto da Giovanni XXII, e al suo *socius* frate Ventura (attestati fino a tutto il 1321)¹¹⁵, furono i frati Giovanni

¹¹² ASV, CA, Coll. 384, c. 9rv.

¹¹³ *Ibid.*, c. 8rv (18 gennaio 1347): «Guido de Riparia, [...] discretis viris .. plebano plebis et cappellanis ipsius, guardiano et fratribus loci Minorum, priori et fratribus loci Heremitarum et aliis ecclesiarum rectoribus terre Penne Sancti Ioannis».

¹¹⁴ *Ibid.*, c. 10v (16 febbraio 1347).

¹¹⁵ Per i processi del 1320-21 e per la rimozione di frate Lorenzo vedi sopra, note 102-107 e testo relativo. Frate Ventura risulta socio dell'inquisitore in un atto dell'istruttoria di frate Lorenzo contro i recanatesi: Mariano d'Alatri, *Eretici e inquisitori* cit., II, p. 37 (26 aprile 1320). L'8 gennaio 1323 Lorenzo da Mondaino, ormai arcivescovo, ma evidentemente rimasto nella Marca, consegna al tesoriere della stessa 30 lire di Ravenna per conto di Benedetto di Pietro *Bonanobia* di Penna San Giovanni, condannato per aver tentato di dare quel castello ai ghibellini *extrinseci*, tra il 1321 e il

d'Ancona e Servodio da Penna San Giovanni, ai quali il papa il 10 giugno 1324 si rivolse, incaricandoli di perseguire i fautori degli idolatri già condannati da Lorenzo da Mondaino e dal vescovo di Ancona¹¹⁶. Probabilmente la loro nomina è conseguente alla promozione vescovile di Lorenzo da Mondaino alla cattedra di Ragusa nel 1322. Entrambi sono in carica fino al 1328, poiché il 26 settembre di quell'anno Giovanni XXII ordina al rettore della Marca di sostenerli (sono gli anni della discesa del Bavaro)¹¹⁷. Quando Giovanni d'Ancona il 7 novembre 1328 (come il suo predecessore) viene promosso vescovo di Senigallia¹¹⁸, Servodio da Penna diviene il principale inquisitore, poiché a lui direttamente il papa scrive nel 1331 per pubblicare i processi contro l'imperatore scomunicato e deposto¹¹⁹. Già prima dell'assunzione della carica da parte di Servodio, nel 1320 è attestato quale notaio e ufficiale dell'inquisizione, al servizio di Lorenzo da Mondaino, Tommaso di Gentile da Penna San Giovanni¹²⁰. In seguito, nel fornire inquisitori, torna a prevalere il convento di Ancona, che è però sede assai più ragguardevole di Penna: dopo la parentesi del 1328-33 emerge la personalità di frate Lorenzo d'Ancona (almeno dal 1333 al 1337), che, come si è visto, cesserà un processo di Lorenzo da Mondaino. Lorenzo è il protagonista dell'inquisizione marchigiana nel quarto decennio del Trecento, fino alla sua disgrazia¹²¹. Inoltre, come si è già osservato, se nel 1337 gli succede Giovanni da Borgo San Sepolcro (già vicario di Lorenzo d'Ancona nel 1336)¹²², nel 1339 il ministro generale tenterà di sostituirlo (dietro proteste locali) con Giacomo e poi con Simone d'Ancona: iniziativa bloccata da Benedetto XII, tanto che Giovanni da Borgo San Sepolcro è ancora in

1329 sono numerosi gli abitanti di Penna che versano al tesoriere ammende in ragione del medesimo tradimento: Parent, *Dans les abysses* cit., pp. 190-192; come altre località, la piccola Penna si mostra una realtà politicamente assai frammentata e fonte di problemi per la curia maceratese; nel 1341 risulterà infine tornata sotto il controllo del rettore mediante un regime popolare: Pirani, *Tiranni e città* cit., pp. 97, 99 (edizione, r. 1389-92, 1481-84).

¹¹⁶ *Velut pecus morbidus* (10 giugno 1324), pubblicata da Mariano d'Alatri, *Eretici e inquisitori* cit., II, pp. 38-40. Il papa si rivolge ad entrambi come *inquisitores*, senza distinzione: è tuttavia probabile che frate Servodio, nominato al secondo posto, fosse *socius*; il 21 agosto 1326 infatti Giovanni XXII si rivolge al solo Giovanni d'Ancona, incaricandolo di inquisire il vescovo di Fano quale fautore degli eretici condannati: *ibid.*, p. 40. Cfr. anche Pirani, *I processi contro i ribelli* cit., pp. 201-202.

¹¹⁷ Mariano d'Alatri, *Eretici e inquisitori* cit., II, p. 9, nota 1.

¹¹⁸ Eubel, *Hierarchia* cit., I, p. 447.

¹¹⁹ Mariano d'Alatri, *Eretici e inquisitori* cit., II, p. 9, nota 2.

¹²⁰ *Ibid.*, p. 37 (26 aprile 1320).

¹²¹ Nei primi anni Trenta, accanto a Lorenzo d'Ancona si sono rilevati, tra gli inquisitori marchigiani, probabilmente con la funzione di *socii* o vicari, i frati Rinaldo da Offida, Rinaldo da Falerone, Giacomo da Osimo o da Montefano, Nicola da Offida, Guglielmo da Massa e Andrea Rusciolo (sicuri sono però solo i primi tre – gli altri dipendono da Luca Wadding): essi ruotano tutti intorno alla figura prevalente di frate Lorenzo, cfr. Iocco, *Il caso giudiziario* cit., pp. 14-17.

¹²² Mariano d'Alatri, *Eretici e inquisitori* cit., II, p. 91.

carica il 10 giugno 1341 durante l'inchiesta di Jean Dépelier nella Marca¹²³ e, in ottobre, risulta delegato del rettore Giovanni da Rivara in vista della restituzione della sede episcopale a Recanati (perduta in seguito alla ribellione e alle conseguenti condanne)¹²⁴. Probabilmente suo vicario fu frate Giovanni da Monteleone, che, anteriormente al 1338, risulta il principale persecutore di Domenico Savi¹²⁵: il toponimico si riferisce a Monteleone di Fermo, località non lontana da Penna San Giovanni, e nella stessa area della valle del Tenna si trova ad esempio la Falerone dell'inquisitore Rinaldo, che nei primi anni Trenta è vicario di Lorenzo d'Ancona¹²⁶: ma questo non è sufficiente per inferire altre forme di contiguità con il gruppo "pennese". Non molto dopo ricorrono i nomi di Giacomo da Orvieto, inquisitore che prosegue i procedimenti contro il Savi ed ha come coadiutore Pietro da Penna San Giovanni, il quale nel 1344 lo sostituisce a pieno titolo, e quello di Giacomo da Montolmo (vicario di Pietro?), citato nel processo del 1346-47 come ex inquisitore¹²⁷.

In sintesi, in circa un quarto di secolo, dal 1320, si hanno così: attorno al 1320 un notaio e ufficiale dell'inquisizione pennese (Tommaso di Gentile); dal 1322 al 1328 un inquisitore anconetano (Giovanni) affiancato da uno pennese (Servodio); dal 1328 al 1332/1333 uno pennese come principale (Servodio); dal 1332/1333 al 1337 uno anconetano (Lorenzo); entro il 1339 un vicario anconetano (Giacomo); nei primi mesi del 1339 la breve meteora di due inquisitori anconetani (lo stesso Giacomo e Simone); da data imprecisata post 1341 al 1344 come coadiutore e poi fino al 1347 come inquisitore principale ancora un pennese (Pietro). In particolare nell'ambito veneto si sono evidenziati gruppi di inquisitori provenienti dalle medesime località o radicati in esse: a uno a guida prevalentemente "mantovana" (con la notevole figura di Filippo Bonacolsi), segue uno prettamente "padovano", che a causa delle solidarietà intessute e della spregiudicata attività finanziaria provocherà nel 1302 la prima delle grandi inchieste papali sugli inquisitori

¹²³ Pirani, *Tiranni e città* cit., p. 86 (edizione, r. 997-99).

¹²⁴ Mariano d'Alatri, *Eretici e inquisitori* cit., II, pp. 91-92.

¹²⁵ Pastori, *Dissertazione* cit., pp. 39-43.

¹²⁶ Iocco, *Il caso giudiziario* cit., p. 14.

¹²⁷ Dubbi permangono sulle funzioni dell'ex inquisitore Giacomo da Montolmo, inquisito nel 1346-47 assieme a Pietro da Penna e al suo vicario Giovanni da Spello per i fatti dal 1343 al 1346 (ASV, CA, Coll. 384, c. 3v): se frate Pietro, al tempo della persecuzione di Meco d'Ascoli, era, sino al 1344, coadiutore di Giacomo da Orvieto, si deve pensare o che Giacomo da Montolmo sia stato solo vicario di Pietro per un breve periodo, antecedentemente a Giovanni da Spello, tra il 1344 e il 1345 (fino al 1344 lo stesso Pietro era vicario), oppure che i due Giacomo abbiano operato contemporaneamente come inquisitori principali, uno (Giacomo da Orvieto) non oltre il 1344, l'altro forse poco oltre (Giacomo da Montolmo): la prima ipotesi pare tuttavia preferibile. Il frate orvietano diverrà in seguito penitenziere minore Mariano d'Alatri, *Eretici e inquisitori* cit., II, p. 91, nota 59.

italiani¹²⁸. Nelle Marche tuttavia la carenza documentaria obbliga a mantenere quanto evidenziato su un piano constatativo oppure debolmente ipotetico: pensare a solidarietà interne legate alla provenienza “anconetana” o “pennese” (contrapposte? Oppure contigue, data la presenza del pennese Servodio come vicario di Giovanni d’Ancona?) in rapporto con l’atteggiamento obiettivamente disinvolto degli inquisitori rimane una suggestione non verificata.

Considerando il periodo 1320-1347, si può solo inferire che la Marca non sembra costituire un’eccezione: in primo luogo, rispetto alla coesistenza di tensioni tra Ordine e inquisitori (le due rimozioni, la cassazione di una sentenza precedente) e di solidarietà tra gli stessi (gli scontri con gli Eremitani e i laici devoti, l’appoggio del guardiano di Penna all’inquisitore); in secondo luogo, rispetto alla confidenza degli inquisitori marchigiani nel proprio potere e a un senso di immunità (venuta meno peraltro, sul piano canonico, con il concilio di Vienne), che li inducono a comportamenti azzardati (Lorenzo d’Ancona), scorretti (la facilità nel comminare pene pecuniarie e ad agire con violenza) e parziali (la posizione assunta due volte contro gli Eremitani).

5. Ad restituendum camere Romane ecclesie: *l’eccezionalità “limitata” dell’inquisizione*

Se tuttavia le istanze ecclesiastiche locali (persino gli stessi ministri dell’Ordine) raramente sono in grado di opporsi allo strapotere inquisitoriale, vi è il papato che, mentre da un lato protegge i giudici della fede dai provvedimenti avversi dei superiori, dall’altro impone loro, anche severamente, la sottomissione immediata all’istanza suprema della Chiesa.

Non è il caso di tornare sul tema della funzionalità dell’inquisizione ai disegni ecclesiologici del papato, in cui nella prima metà del XIV secolo rientra un tentativo di riorganizzazione politica in chiave guelfa della Penisola. I problemi inerenti a un’introduzione stabile dell’inquisizione avevano indotto i papi, Innocenzo IV e i suoi successori, a disegnare per l’Italia un modello che prevedesse il suo appoggio alle province mendicanti e il suo autofinanziamento mediante le confische dei *bona hereticorum* da tripartire tra l’autorità civile (che forniva il supporto legislativo e militare e l’esecuzione di pene e confische), gli ufficiali che coadiuvavano l’inquisitore (il cui salario avrebbe dovuto costituire la principale spesa per il

¹²⁸ Cfr. Mariano d’Alatri, *Inquisitori veneti del Duecento*, «Collectanea franciscana», XXX (1960), pp. 398-452, poi in Id., *Eretici e inquisitori* cit. I, pp. 139-217.

funzionamento dell'*officium*) e una destinazione condivisa tra gli stessi inquisitori e i vescovi (con cui si era obbligati a cooperare, come era stato ribadito da Bonifacio VIII), comunque ai fini della difesa della fede¹²⁹. Le grandi somme rastrellate sullo scorcio del XIII secolo avevano dato il via ad inchieste papali in merito (ad esempio negli anni 1302, 1307-1308, 1317): si è ipotizzato, probabilmente a ragione, che i processi contro i ghibellini affidati da Giovanni XXII agli inquisitori abbiano allentato la severità dei controlli e generato una ripresa del malcostume¹³⁰. Tuttavia il quadro appare complesso e in parte non chiaro. Due aspetti, entrambi emergenti nel processo a Pietro da Penna, sembrano rilevanti: quello disciplinare e quello per così dire fiscale o comunque finanziario.

Rispetto al primo non vi è dubbio che, se l'inquisizione gode dei favori del papato, alla cui azione è necessaria, ciò non implica una deroga al suo controllo disciplinare, che anzi la diretta dipendenza dalla sede apostolica accentua, avocandolo esclusivamente a sé ed eventualmente delegandolo a cardinali legati o a commissioni cardinalizie o miste, oppure più raramente a prelati *in partibus*. Le preoccupazioni del papato a difesa del proprio buon nome di fronte agli eccessi degli inquisitori sono costanti fin dall'intervento di Bonifacio VIII contro quelli veneti (in questa prospettiva vanno letti i successivi provvedimenti del concilio di Vienne)¹³¹. In un certo senso il papato deve ricordare, per primi ai francescani veneti, che l'inquisizione non è cosa esclusiva dell'Ordine, sebbene gli sia delegata, ma fa capo alla curia romana. La conduzione dei processi promossi da Giovanni XXII contro i signori ghibellini conduce molti giudici alla cattedra episcopale (due nella Marca), ma non costituisce un'autorizzazione ad agire più liberamente. Lo strumento inquisitorio deve essere docile ed obbediente alle (mutevoli) esigenze del

¹²⁹ Paolini, *Il modello italiano* cit.; Id., *Le finanze dell'inquisizione* cit., in partic. pp. 221-235. Sulle modalità di finanziamento dell'inquisizione in un diverso contesto si veda L. Albaret, I. Lanoix-Christen, *Le prix de l'hérésie. Essai de synthèse sur le financement de l'Inquisition dans le Midi de la France (XIIIe-XVe siècle)*, «Heresis», XL (2004), pp. 41-67. Per la Francia vi sono rendiconti contabili inquisitoriali anteriori ai primi conservati per l'Italia (fine del XIII secolo): E. Cabie, *Comptes des inquisiteurs des diocèses de Toulouse, d'Albi et de Cahors 1255-1256*, «Revue du Tarn», XXII (1901), pp. 110-133, 215-229; Y. Dossat, *Les crises de l'Inquisition toulousaine au XIII siècle (1233-1273)*, Bordeaux 1959, pp. 89-104.

¹³⁰ In ultimo si veda la sintesi di R. Parmeggiani, *Modi und Folgen der Entscheidungsprozesse der italienischen Inquisition (1252-1334)*, in corso di pubblicazione in «Frühmittelalterliche Studien», LII (2018).

¹³¹ *Clementinae* lib. V, tit. III *De hereticis*, cap. 1-2, in Ae. Friedberg, *Corpus Iuris Canonici* [CIC], I-II, Leipzig 1879-1881 [ND Graz 1959], II, coll. 1181-83. Peraltro gli stessi capitoli generali dei Minori, da quello di Lione del 1272 a quello di Cahors del 1337 (ove era stata approvata la riforma delle costituzioni emanate da Benedetto XII nel 1336: queste in *Bullarium* cit., VI, n. 51, pp. 25-42; n. 61, p. 47), avevano decretato severe norme sulla nomina e la condotta degli inquisitori e in particolare sui rendiconti periodici di entrate e uscite ai capitoli provinciali, con una sorta di sindacato al termine dell'incarico; ma, ad esempio, nella Marca Trevigiana come in Toscana, i vertici provinciali erano conniventi con gli inquisitori e co-beneficiari delle loro entrate.

papato. Le inchieste marchigiane del 1337 e del 1346-47 (parallelamente ad altre in Toscana) lo dimostrano. Lorenzo d'Ancona aveva male interpretato, e comunque oggettivamente contrastato, la nuova politica papale di pacificazione, attivata – in tutta l'Italia centro-settentrionale, Marche comprese – fin dagli ultimi anni del pontificato di Giovanni XXII dopo gli sconvolgimenti culminati con la discesa in Italia del Bavaro. Constatata l'inefficacia delle condanne per eresia dei signori ghibellini italiani e delle successive “crociate”, era stata inaugurata una stagione di conciliazione, in cui dai potenti condannati si accettava una sottomissione formale, previa ammissione delle proprie colpe, concedendo per converso l'assoluzione dalle pene spirituali e il riconoscimento della propria signoria con un titolo legittimo dipendente dalla sede apostolica (in modo diretto nei territori pontifici e in sostituzione dell'impero considerato vacante negli altri)¹³². L'inquisitore aveva invece annullato *tout court* le sentenze, vanificando la prassi consueta della sottomissione. Questo spiega, al di là delle sottigliezze procedurali, la sua disgrazia, tanto che, sottrattosi alla sentenza con la fuga da Avignone, se ne perderanno le tracce¹³³. L'episodio non muta il corso della pacificazione (nonostante la sentenza di Lorenzo da Mondaino torni valida, è stato notato che Benedetto XII non agisce contro i due signori ghibellini resi innocenti da frate Lorenzo d'Ancona, anzi li integra nel nuovo quadro)¹³⁴, ma implica la dura punizione della disobbedienza del frate, comunque essa si spieghi. Clemente VI poi non è affatto accondiscendente con gli inquisitori marchigiani, si tratti di respingere l'attacco interessato a Domenico Savi o di contestare abusi come la creazione di falsi crociati o le estorsioni di denaro da parte di Pietro da Penna.

Vi è tuttavia un aspetto problematico, nelle inchieste papali sugli inquisitori, perfettamente illustrato nel processo contro frate Pietro: consiste nel rapporto tra questo aspetto disciplinare, o anche economico-disciplinare (le malversazioni), e quello fiscale, ossia le pretese in favore della camera apostolica, che apparentemente si sovrappongono all'altro. A proposito dell'inchiesta veneta del 1302, le parti lese che ricorrono a Bonifacio VIII contro gli inquisitori, ossia comune e vescovo, non ottengono soddisfazione

¹³² Cfr. Pirani, *I processi contro i ribelli* cit., pp. 206-209. Lo stesso frate Lorenzo d'Ancona era stato incaricato dal papa nel 1334 di assolvere i frati Minori del regno di Napoli già fautori di Michele da Cesena che si fossero pentiti (non certo di cassare le condanne): Iocco, *Il caso giudiziario* cit., pp. 16-17; tanto più strano risulta quindi che frate Lorenzo per i due signori osimani abbia proceduto a una cassazione della sentenza e non, come in questi casi, a un'assoluzione previo formale pentimento autorizzata dalla sede apostolica, cosa che ai condannati non sarebbe stata di particolare nocimento rispetto alla procedura eseguita.

¹³³ Iocco, *Il caso giudiziario* cit., pp. 22-26.

¹³⁴ Pirani, *I processi contro i ribelli* cit., pp. 208-209, che nota come anzi i due fratelli già nel 1338 si siano riconciliati con la sede apostolica e Lippaccio risulti fiduciario di questa.

finanziaria dal delegato papale¹³⁵, a vantaggio esclusivo invece del papato stesso (in entrambe le inchieste, quella del 1302 e quella del 1308 qualche migliaio di fiorini entra nelle casse della camera apostolica, in misura peraltro minima rispetto alle somme oggetto dei traffici). Anzi Benedetto XI escluderà poi anche formalmente i vescovi dalla divisione delle confische¹³⁶. Già Mariano d'Alatri, tornando una seconda volta, nel 1979, sul procedimento contro Pietro da Penna in seguito al rinvenimento della sentenza di assoluzione del suo vicario Giovanni da Spello, giungeva alla conclusione che l'inchiesta del 1346-47 fosse di natura prettamente finanziaria, in quanto promossa dal procuratore fiscale della Marca e conclusasi, riguardo a frate Giovanni, con un versamento alla camera apostolica mediante la tesoreria locale e, per frate Pietro, con una cospicua multa a favore della medesima¹³⁷. Anche tale spiegazione tuttavia non soddisfa pienamente. In Veneto, poi in Toscana e infine nella Marca gli inquisitori sono effettivamente perseguiti su ordine dei papi, prevalentemente dietro denuncia dei danneggiati, per estorsioni e altre malefatte e per questo anche puniti (con scomuniche, ammende, imprigionamenti e con la perdita di giurisdizione): la stessa lettera del cardinale Bertrando del 28 ottobre 1346 accosta, ma non sovrappone, le malversazioni ai mancati pagamenti alla camera apostolica. Certo è, come si è visto, che a un certo punto l'uditore *in spiritualibus* abbandona le accuse riguardanti i processi pretestuosi, accontentandosi di pronunciare una scomunica per contumacia, e procede invece per il mancato pagamento del terzo dovuto alla camera apostolica, tanto che nella sentenza definitiva destina i 500 fiorini di multa unicamente alla camera stessa, "dimenticando" il risarcimento dei privati danneggiati, per i quali il cardinale aveva invece prescritto la restituzione delle somme estorte; accade dunque come per le inchieste precedenti. D'altra parte, sin dall'inizio del procedimento, a consegnare all'uditore *in spiritualibus* le lettere di Clemente VI e del legato Bertrando sono tre vicetesoriери della Marca¹³⁸, il che significa che essi sono parte in causa e fa supporre che tra le ragioni principali del procedimento vi sia l'interesse finanziario dell'amministrazione pontificia. Questo è del resto esplicito nella lettera del legato: ma – ed è una domanda che non trova risposta – quale funzione hanno le contestuali accuse di estorsione? Esse rivestono un loro autonomo rilievo, parallelo a quello delle altre, oppure sono utilizzate in modo pretestuoso (anche se effettive – beninteso, non si

¹³⁵ Paolini, *Sulla corruzione degli inquisitori* cit., pp. 261-263, 268-269.

¹³⁶ Benedetto XI, *Ex eo quod quedam novella* (2 marzo 1304), in *Extravagantes communes*, lib. V, tit. III *De hereticis*, cap. 1, in Friedberg, *Corpus Iuris Canonici* cit., II, coll. 1190-91.

¹³⁷ Mariano d'Alatri, *Una sentenza assolutoria* cit., pp. 110-112.

¹³⁸ ASV, CA, Coll. 384, c. 1r («discreti et providi viri ser Petrus Palesini de Montichiello, ser Rodulfus magistri Francisci de Fulgineo et ser Contutius Mathey de Macerata, vicethesaurarii Romane ecclesie in dicta provincia generales, presentaverunt et exhibuerunt»).

intende mettere in dubbio che Bertrando e Guido ne avessero sentore e intendessero punirle) al fine reale di costringere l'inquisitore a piegarsi sull'altro versante, quello fiscale, ove la controparte è la camera apostolica? Non è un aspetto secondario né sul piano generale delle inchieste papali sull'inquisizione nel XIV secolo, né su quello particolare della vicenda del 1346-47. A tale domanda è infatti legata quella, altrettanto insoluta, relativa all'origine stessa dell'indagine marchigiana: nata dalla *fama* di Pietro da Penna giunta ad Avignone in connessione al suo coinvolgimento nel "caso" Savi, e solo sfruttata opportunamente dalla tesoreria della Marca; oppure direttamente promossa da quest'ultima (vista l'occasione favorevole della "sconfitta" dell'inquisitore), fornendo il duplice ordine di accuse, le une in funzione delle altre, confluite nella lettera del legato così ottenuta?

La questione è ulteriormente complicata dalle incertezze riguardo alla motivazione del preteso versamento di un terzo degli introiti nelle casse papali. Non si tratta, infatti, di una pena per le avvenute malversazioni né di una "correzione" normativa in conseguenza delle prime inchieste. Già antecedentemente ai primi scandali, dunque non per motivi disciplinari, il papato (interpretando in diverso modo la tripartizione stabilita?), esige per sé una porzione dei proventi, senza che tuttavia seguano espliciti provvedimenti legislativi. La verifica dei conti degli inquisitori e la richiesta di versare addirittura tutti gli avanzi di cassa¹³⁹ (una volta coperte le spese e soddisfatto il comune) risale all'ultimo decennio del XIII secolo, forse introducendo di fatto una simile prassi per necessità finanziarie contingenti¹⁴⁰: certo assai precocemente gli inquisitori sono sottoposti alle contribuzioni papali non diversamente dalle altre istanze ecclesiastiche, regolarmente tassate. Tuttavia successivamente, come nell'inchiesta del 1302, il quadro si confonde tra l'aspetto penale e quello fiscale, che infine prevale¹⁴¹. Più chiare sono le

¹³⁹ Paolini, *Le finanze dell'inquisizione* cit., p. 238.

¹⁴⁰ L'inquisitore Lanfranco da Bergamo, attivo a Pavia dal 1292 al 1305, è richiesto due volte dalla curia di Bonifacio VIII di presentare la propria contabilità e di versare le eccedenze alla camera apostolica; nel 1295 si reca personalmente in curia allo scopo, mentre nel 1296 invia un procuratore: si veda M. Benedetti, *Le finanze dell'inquisitore. L'economia dei conventi dei frati Minori e Predicatori fino alla metà del Trecento*, in *L'economia dei conventi dei frati Minori e Predicatori fino alla metà del Trecento*, Atti del XXXI Convegno internazionale (Assisi, 9-11 ottobre 2003), Spoleto 2004, pp. 363-401, in particolare pp. 374-377, ove ritiene che Bonifacio VIII pensasse inizialmente a un rendiconto annuale, poi tuttavia interrotto (infatti in seguito frate Lanfranco, sino all'inchiesta del 1307-1308, quando l'inquisitore invia i rendiconti che ora costituiscono le cc. 30r-69v di ASV, CA, *Collectoriae*, 133, non effettua altri versamenti). Sul tema si veda pure Ead., *Le parole e le opere di frate Lanfranco (1292-1305)*, in *Le scritture e le opere* cit., pp. 111-182; questi e altri studi sono rielaborati in Ead., *Inquisitori lombardi del Duecento*, Roma 2008, sulle questioni finanziarie (soprattutto sulle scritture finanziarie) in particolare pp. 97-223.

¹⁴¹ Cfr. note 129-131 sopra. A Firenze può accadere addirittura l'inverso: un'inchiesta sulla contabilità dell'inquisizione (avviata nel 1343) diviene (nel 1346), per la volontà del comune di

inchieste avviate su larga scala nell'intera Italia settentrionale nel 1307-1308 e nel 1317: l'iniziativa parte direttamente dalla camera apostolica e i nunzi delegati alla verifica dei conti sono suoi funzionari o comunque esperti di finanze, come Guglielmo di Balait nel 1308¹⁴². Ma per le Marche nel 1346 si tratta addirittura di una deroga implicita a una deroga esplicita: a causa della povertà degli inquisiti, Giovanni XXII aveva esonerato gli inquisitori locali dal (in verità mai formalmente stabilito) versamento di un terzo alla camera (deroga esplicita)¹⁴³; ora, pur non essendo stata formalmente revocata tale deroga, tornava in auge la (mai deliberata) disposizione (deroga implicita). Inoltre dalle iniziali giacenze di cassa si è passati a un terzo.

Un processo umbro del 1319 condotto dal rettore del ducato Spoletano, Renaud de Saint-Arthémie, contro l'ex inquisitore francescano frate Filippo da Montenero sembra aprire uno spiraglio¹⁴⁴. Esso è provocato da un mandato di Giovanni XXII al rettore stesso, che lo incarica di far luce sui lauti proventi degli inquisitori, di cui questi non hanno reso conto alla camera apostolica e di recuperare le relative somme (è presente il tesoriere del ducato – il caso non sembra troppo diverso da quello marchigiano). Il fatto tuttavia che il pontefice scriva di inquisitori domenicani e francescani (nel ducato agivano solo questi ultimi) e accenni a “diverse parti d'Italia” fa ritenere che la bolla sia stata inviata in più copie in diverse regioni, solo mutando il nome del destinatario. In ogni caso, il rettore, rifacendosi alla tripartizione prevista da Innocenzo IV («secundum formam privilegii apostolici»), chiede all'inquisitore se abbia versato il terzo dovuto alle autorità civili (la risposta negativa è motivata dall'esempio dei predecessori, dunque dall'uso); stessa risposta negativa si ha relativamente al secondo terzo destinato agli ufficiali dell'inquisizione (che comunque saranno stati

sostituire un inquisitore sgradito con uno “proprio”, ossia locale e controllabile, un processo per malversazione, violenza ed estorsione contro Pietro dell'Aquila: cfr. nota 95 sopra.

¹⁴² Guglielmo percorre l'intera sua carriera nell'ambito amministrativo-finanziario: da quando risulta collettore delle decime nel 1280 fino alla sua morte nel 1321 come rettore della provincia di Campagna e Marittima, ove si occupa in modo prevalente degli aspetti economici e fiscali: J.R. Wright, *The Church and the English Crown, 1305–1334. A Study Based on the Register of Archbishop Walter Reynolds*, Toronto 1980, pp. 313, 419-422; D. Williman, *The Right of Spoil of the Popes of Avignon, 1316–1415*, Philadelphia 1988, p. 198; M.T. Caciorgna, *Scritture ed ufficiali pontifici nella Campagna e Marittima del primo Trecento*, in *Offices, écrits et papauté (XIIIe–XVIIe siècles)*, éd. par A. Jamme et O. Poncet, Roma 2007, pp. 47-71; M. Del Monte, *Episcopati e monasteri a Penne e in Abruzzo (secc. XII–XIV). Esperienze storiografiche e storiche a confronto*, Casoria (Napoli) 2008, pp. 269-270; K. Hitzbleck, *Die außerordentliche Kollatur von Benefizien im Pontifikat Johannes XXII.*, Tübingen 2009, p. 208. Il tema delle carriere dei commissari papali incaricati di indagare sugli inquisitori è parte del progetto di cui alla nota 1.

¹⁴³ Giovanni XXII, *Ex debito credimus* (6 luglio 1322), in *Bullarium* cit., V, p. 227.

¹⁴⁴ Il processo, conservato in ASV, Instrumenta miscellanea, 648, già edito da L. Fumi, *I registri del ducato di Spoleto (Archivio Segreto Vaticano – Camera Apostolica)*, «Bollettino della Società di storia patria per l'Umbria», VII (1901), pp. 81-92, è stato recentemente studiato e riedito da Parent, *Entre extorsion de fonds* cit., rispettivamente pp. 309-313, 323-329.

stipendiati: sono citati tre giudici, un notaio e altri – in questo caso si tratta probabilmente solo di una modalità diversa, da una quota variabile a un salario fisso). Quanto all'ultimo terzo, l'inquisitore è parzialmente in regola: l'ha depositato in luogo sicuro (presso un mercante) e l'ha poi utilizzato; ma alla domanda se l'abbia speso, in tutto o in parte, in accordo con i vescovi locali, la risposta è negativa: il frate nega persino di sapere che ciò fosse previsto. Appurata l'irregolarità, è proprio questa terza parte che il rettore reclama alla camera apostolica, specificando che solo la mancata consultazione col vescovo ha originato la pretesa della camera apostolica (sul terzo dovuto ai comuni il papa non ha alcun diritto)¹⁴⁵. Invero la lettera di Giovanni XXII parte già dal presupposto che la mancata rendicontazione alla camera apostolica abbia recato pregiudizio a quest'ultima e che vi siano somme ad recuperare, come se invece una quota fosse comunque dovuta: è possibile altresì che tale pretesa derivi dalla notizia delle cospicue entrate e dalla certezza che gli inquisitori disponevano della terza parte in questione in modo difforme da quello previsto, ad esempio a favore proprio e dell'Ordine di appartenenza; ma ciò – allo stato delle conoscenze – non è mai formalizzato in una nuova normativa papali, rispetto a quella innocenziana. Lorenzo Paolini osserva a tale proposito: «poiché i delegati pontifici, una volta fatta la revisione dei conti, pretendevano sempre l'intera eccedenza o residuo, siamo indotti a pensare che il sistema della tripartizione sostanzialmente fosse stato abbandonato e che gli inquisitori tendessero a falsificare i bilanci gonfiando le spese del tribunale per mantenere un certo grado di autonomia finanziaria»¹⁴⁶. L'asserzione dell'abbandono indebito della tripartizione da parte degli inquisitori (non *in toto*: a differenza che in Umbria, il comune di Firenze esige il proprio terzo)¹⁴⁷ è confermato dalle inchieste citate e in particolare da quella umbra del 1319; allo stesso modo il giurista laico riminese Zanchino Ugolini, nel manuale steso intorno al 1330 per gli inquisitori romagnoli, scrive di non aver trovato norme in proposito e di sapere solo dalla viva voce degli inquisitori che la tripartizione è caduta in disuso¹⁴⁸: esattamente come sosteneva frate Filippo da Montenero. L'idea

¹⁴⁵ *Ibid.*, p. 328: «Cum constet nobis quod [...] de ipsis quantitibus tertia pars Romane ecclesie debeatur, ut constat nobis ex tenore privilegii apostolici, nisi appareat dictam tertiam partem vel aliquid ex ea expeditum fuisse cum consilio diocesanorum [...] qui frater Phylippus dixit et confessus fuit coram nobis quod ipse de expendenda dicta tertia parte vel aliqua portione ejusdem nunquam requisivit predictorum diocesanorum consilium nec etiam cum consilio eorundem aliquas expensas fecit tertie partis predictae; nos igitur, attendentes quod predictorum quantitatum tertia pars ecclesie Romane debetur ex integro».

¹⁴⁶ Paolini, *Le finanze dell'inquisizione* cit., p. 238.

¹⁴⁷ Parmeggiani, *L'inquisizione a Firenze* cit., pp. 105-114, attesta la compartecipazione del comune fiorentino alla tripartizione fino al 1321, limite cronologico dello studio, ma essa prosegue oltre, mediante ufficiali *ad hoc*.

¹⁴⁸ Paolini, *Sulla corruzione degli inquisitori* cit., p. 268.

della tripartizione non pare però abbandonata dal papato, sebbene ora in maniera punitiva, ritenendo (ma *a priori*?) di subentrare non genericamente, ma precisamente nella terza parte da spendersi col parere dell'autorità diocesana¹⁴⁹: infatti sia a Filippo da Montenero nel 1319 (che pure l'aveva già spesa – ma forse si sapeva di giacenze), sia a Giovanni da Spello nel 1347 è richiesta la terza parte. Eppure la questione non è risolta. A rimettere in discussione quanto sopra è ancora il manuale dell'Ugolini, il quale aggiunge (sempre sentita la testimonianza degli inquisitori) che ora la camera apostolica pretende la metà degli introiti (l'altra metà restando agli inquisitori)¹⁵⁰: non un terzo, e l'oscillazione pare attestata in Romagna nel quinto decennio del Trecento¹⁵¹, negli stessi anni del processo marchigiano. Di quanto affermato da Zanchino vi è la conferma contabile di un registro di *introitus et exitus* della camera apostolica relativo proprio alla Romagna, esaminato da Parent, che nel 1340-41 segnala che le somme introitate corrispondono alla metà dell'ammontare delle condanne¹⁵². È evidente che in questo ambito, anche su sollecitazione del processo qui edito, siano necessarie ulteriori indagini, non disgiunte dal tema complessivo della fiscalità pontificia tra XIII e XIV secolo, tenendo conto inoltre della natura policentrica dell'inquisizione medievale.

Lasciando, per ora, la situazione a questo punto, sembra di poter concludere che, anche quando avviate dietro pressione locale, le inchieste costituiscano un chiarimento della delega accordata dal papato agli Ordini mendicanti in materia di inquisizione: chiarimento sia sul piano della disciplina, sia rispetto alla gestione economica dell'inquisizione stessa, o meglio rispetto al suo autofinanziamento e al fatto che questo costituisse un vantaggio pecuniario non tanto per l'*officium*, ma per l'Ordine. L'inquisitore rimane, pure in seguito alle inchieste, un delegato del papa anche sul piano finanziario, nel senso che si deve autofinanziare coi proventi dell'ufficio; ma l'Ordine no. Il convento francescano di Venezia nel 1302 si vede richiedere la consegna alla camera apostolica di una cospicua somma donata dall'inquisitore¹⁵³. Una simile distribuzione era entrata nella prassi. Ora invece quel denaro appartiene al papa e gli va restituito. Dato che,

¹⁴⁹ Invece nel 1290 Niccolò IV, nella bolla *Habet vestre devotionis*, pretendeva di subentrare al "secondo" terzo, ossia quello dovuto agli ufficiali dell'inquisizione per il suo funzionamento, nel caso che questi non vi fossero: *ibid.*, nota 29.

¹⁵⁰ *Ibid.* Ma forse si tratta non della metà di tutti i proventi, ma solo di quella del terzo "incriminato" nel processo del 1319? E comunque, come detto, alcuni comuni pretendevano e ottenevano il proprio terzo in pieno Trecento (pur se "limato" dalla contabilità contraffatta e dalle manovre dei giudici della fede).

¹⁵¹ C. Piana, *Chartularium Studii Bononiensis sancti Francisci (saec. XIII-XVI)*, Ad Claras Aquas 1970 (Analecta Franciscana, XI), pp. 371ss.

¹⁵² Parent, *Entre extorsion de fonds* cit., pp. 307-308 e nota c.

¹⁵³ Mariano d'Alatri, *Eretici e inquisitori* cit., I, pp. 233-234.

all'occorrenza, la sede papale è in grado di colpire gli inquisitori con pene non lievi (nel 1302 i frati Pietrobono Brusemini e Boninsegna da Trento sono imprigionati a Roma; Lorenzo d'Ancona nel 1337 fugge da Avignone e scompare; Pietro da Penna non appare certo sereno pur riparato nella sua patria), non è comprensibile perché essa non disponga quasi mai il risarcimento delle vittime, e, quando lo dispone (come fa nel 1346 il legato scrivendo all'uditore *in spiritualibus*), esso non trovi attuazione, né tentativi di attuazione. Anche nella vicenda di Meco del Sacco, del resto, il clero parrocchiale responsabile della devastazione degli edifici è condannato dal tribunale rettorile al risarcimento, mentre non lo sono, da parte del papato, gli inquisitori responsabili delle demolizioni. Una constatazione, più che una spiegazione, è che con l'inquisitore colpevole di eccessi (disobbedienza al papa esclusa), al di là della eventuale pena temporale o spirituale, si ricerca (e a ciò pare finalizzata la pena stessa) una produttiva e ragionevole composizione, che si realizza sul piano finanziario dopo una sottomissione formale, secondo una logica non dissimile da quella con cui, dopo la stagione dei grandi processi, si tratta con gli ex "tiranni".

Né deve ingannare la cifra di 500 fiorini imposti come multa, spropositata rispetto alle possibilità di un inquisitore i cui introiti sono limitati dalla stessa qualità dei suoi inquisiti (senza contare che probabilmente il denaro estorto era già stato in gran parte speso, lecitamente o meno, come evidenzia il parallelo della sentenza assolutoria del confratello). Anche in procedimenti ben più impegnativi promossi dalla sede apostolica nella Marca contro gli avversari ghibellini, l'enormità delle sanzioni pecuniarie non trova poi corrispondenza nei registri contabili alla voce delle entrate, come ha mostrato Parent: si tratterebbe per lo più di cifre dal valore dissuasivo e intimidatorio, anch'esso tuttavia relativamente ridotto; piuttosto esse avrebbero un valore latamente pedagogico, offrendo l'impressione di una giustizia efficiente e attenta¹⁵⁴. Questa circostanza va letta accanto alla reazione scomposta di Pietro da Penna, pur sempre un giudice della fede (ossia un teologo, ma avvezzo alle pratiche giudiziarie), contro il messo che recava a Penna San Giovanni le lettere sulla pubblicazione della sua scomunica, nonché dal disagio creato nel locale convento: il procedimento e la scomunica lasciavano tutt'altro che indifferente l'accusato, per quanto fisicamente al riparo. Alla luce di questi due aspetti, la strategia dell'uditore *in spiritualibus* risulta meno inefficace di quanto il d'Alatri supponga, nella misura in cui si consideri che essa non è diretta a punire con durezza l'inquisitore, ma piuttosto ad indurlo a venire a patti (come avvenuto con Giovanni da Spello

¹⁵⁴ Parent, *Dans les abysses* cit., in particolare pp. 205-206, ove rimanda ad analoghe conclusioni di J. Chiffolleau, *Les justices du pape. Délinquance et criminalité dans la région d'Avignon au XIV siècle*, Paris 1984, p. 224.

a fronte di un moderato pagamento). Le accuse non erano gravissime e in fondo (a differenza del caso di Lorenzo d'Ancona) concernevano mere questioni di denaro, peraltro di modesta entità: occorreva riparare su questo versante (riguardo solamente a quanto dovuto al papato) ed accettare la giurisdizione del tribunale rettorile, che era espressione della sede apostolica ed era stato attivato da una lettera di Clemente VI e da una del suo legato: il suo *contemptus* (mediante la contumacia) pertanto non poteva essere ammesso. Gli stessi termini concilianti della *sententia multe* («volentes ipsum fratrem Petrum inquisitorem benigne tractare et mitius agere cum eodem») definivano quest'ultima come un invito alla composizione: da un lato si richiedevano la sottomissione formale e il versamento effettivo alla tesoreria rettorile non certo dell'intera multa, ma di una somma ragionevole, proporzionale agli introiti dell'*officium* e ulteriormente scontata, dall'altro si offrivano la regolarizzazione di una ormai "scomoda" posizione e non si pretendeva di verificare quanto denaro effettivamente fosse nella disponibilità dell'inquisitore (osservava già Mariano d'Alatri che con Giovanni da Spello non era stato fatto). Se frate Pietro abbia colto presto o tardi l'invito implicito non è dato sapere, poiché il fascicolo inviato ad Avignone termina con la sentenza.

La possibilità data agli inquisitori di rimediare, patteggiando multe e assoluzioni, ad eccessi a cui in fondo si sentivano autorizzati, disponendo di poteri quasi insindacabili, e quella, in più casi, di proseguire le loro carriere nell'Ordine o fino alla cattedra episcopale, non sminuiscono tuttavia la problematicità, rispetto al contesto, intrinseca nelle loro logiche decisionali e nelle relative pratiche, come emerge ripetutamente nel secolo che va dal loro insediamento istituzionalizzato sino alla metà del Trecento. Il processo a Pietro da Penna costituisce una delle più tarde manifestazioni di questo quadro complesso, di cui rivela tutti i principali aspetti purché letto non come fatto isolato né soltanto nella sua esilità informativa.

Edizione del testo

ASV, CA, *Collectoriae* 384, cc. 1r-12r.

Descrizione del manoscritto

Si tratta di un fascicolo membranaceo (300 per 230 mm., riferimento c. 1) composto da 8 bifogli, con cucitura in corda passante tra c. 8v e c. 9r; in tutto conta 16 carte (bianche cc. 12v-16v) con doppia numerazione in numeri arabi presente solo sul *recto*: sul margine superiore destro, a inchiostro, di mano moderna; sul margine inferiore destro, a stampa. Precede il fascicolo un semplice foglio di guardia, non numerato e privo di scrittura.

Il fascicolo è stato almeno in parte rifilato lungo il margine laterale, come è evidente dalle note marginali mutile alle cc. 3v e 8v. In ogni caso esso fa parte di un codice composito di 241 carte (325 per 235 mm.), con coperta in pergamena, interamente cartaceo ad eccezione del fascicolo stesso; sul dorso del codice si trova la dicitura «Miscellanea Cameralia 1346-1354».

La scrittura del fascicolo è di due mani diverse, entrambi di notaio: la mano α , che verga la c. 1rv e le cc. 3r-12r, è di *Galiardus Symonis de Monte Granario* (*signum* e sottoscrizione alle cc. 1v e 12r); la mano β , che verga la sola c. 2rv, è di *Iohannellus de Bartolotis de Clauxano* (*signum* e sottoscrizione alla c. 2v).

Il primo (*Galiardus*) sottoscrive in qualità di notaio *publicus auctoritate imperiali* e come notaio e ufficiale della curia *ad offitium spiritualium*; il secondo (*Iohannellus*), della diocesi di Ivrea, si qualifica come notaio *imperiali auctoritate* e incaricato da Guido de Riparia; nelle sottoscrizioni entrambi specificano «et publicavi» e tracciano il proprio *signum* notarile in forma piuttosto elaborata. La registrazione del *processus* è dunque in forma autentica.

Complessivamente, l'impaginazione è ordinata, con marginatura uniforme e righe diritte e regolari. I capoversi, leggermente sporgenti a sinistra, presentano lettera iniziale calligrafica, di modulo appena ingrandito; in qualche caso l'ingrandimento è più accentuato (*In*, c. 2r riga 1; *Guido*, c. 2r riga 11; *Die*, c. 2v riga 12; *Qui*, c. 2v riga 18; *Die*, c. 2v riga 21; *Hec*, c. 3r riga 15; *Imprimis*, c. 3r riga 35; *Item*, c. 3r riga 39; *In*, c. 7r riga 36; *In*, c. 10v riga 1; *In*, c. 11v riga 9). Ogni capoverso termina con un punto tracciato sulla linea di base della scrittura. Le rubriche, di mano dei due notai (il solo titolo iniziale è di mano moderna), sono poste sempre nel margine sinistro (nell'edizione non si segnala ulteriormente questo dato).

Le forme alfabetiche sono quelle della minuscola cancelleresca italiana. La scrittura di entrambe le mani si presenta piuttosto serrata, diritta e posata, di medio peso e con leggero chiaroscuro (più evidente nella mano β), di modulo piccolo, con regolare ed equilibrato sviluppo delle aste ascendenti e

discendenti, queste ultime più accentuate (come è nella norma). Sono usate maiuscole, quasi sempre in incipit di capoverso o come iniziale di nomi propri. Ricorrono abbreviazioni di tutti i tipi, comprese alcune sigle (s. per *sigillum*, c. 9r riga 5.); sono regolarmente utilizzate le note tironiane per *et* e per *con*; il segno abbreviativo assume forma ondulata generalmente in assenza di liquida.

Si segnalano alcune peculiarità della mano α (*Galiardus*), che non si riscontrano nell'altra mano: la lettera R assume spesso un tracciato particolare, con filetto superiore (*infrascriptas*, c. 9v riga 5; *meruerint*, c. 10 r. 1); il segno abbreviativo tracciato in soprالinea per mancanza di liquida (in genere R) è posposto, così che si trova nettamente più a destra rispetto al punto in cui mancano una o più lettere; in alcuni casi compare segno diacritico sulla lettera I (*mitius*, c. 12r riga 11); un tratto orizzontale allungato in fine riga segnala una parola che continua nella riga successiva.

La mano β (*Iohannellus*) è caratterizzata da particolare cura calligrafica, evidente non solo nei tratti abbreviativi e nelle iniziali di capoverso, ma anche nel tracciato di alcune lettere (quello di U/V, eventualmente precedute o seguite da I, è ben distinto da quello di N/M).

Si riscontrano un eccesso di raddoppiamenti, in particolare della lettera s (es.: *misseratione*) e della l e qualche errore nella trascrizione di documenti (cfr. le differenze tra le due trascrizioni della lettera del legato, rispettivamente alle cc. 1rv e alla c. 2r ad opera dei due notai).

Segni e sigle:

(SN) *signum notarii*

() scioglimento incerto di abbreviazione

[] lacune dovute a guasto meccanico (perdita del supporto, caduta dell'inchiostro, macchie), secondo i modi seguenti:

[abc] lacuna integrata

< > integrazione di *lapsus* (singola lettera o intera parola)

.. *geminipunctus*

Edizione

l c. 1r^a In^b Dei nomine amen. Anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo sexto, indictione XIII, tempore l domini Clementis pape sexti, die ultimo mensis octobris. Comparentes coram venerabili viro domino Guidone l de Riparia, archipresbitero Vercellensi auditore super spiritualibus in Anconitana Marchia generali per sanctam Romanam l ecclesiam deputato, sedente pro tribunali ad solitum bancum iuris spiritualium in domo audentie curie l generalis in civitate Macerate, discreti et providi viri ser Petrus Palesini de Montichiello, ser l Rodulfus magistri Francisci de Fulgineo et ser Contutius Mathey de Macerata, vicethesaurarii l Romane ecclesie in dicta provincia generales, presentaverunt et exhibuerunt dicto domino Guidoni ex parte sanctissimi l in Christo patris et domini domini Clementis pape VI licteras, vera papali bulla plumbea bullatas more l Romane curie pendenti in cordula de canipe, in qua bulla ab una parte sculta erant duo capita l quadam cruce mediante, supra que capita erant lictere sic dicentes «S. Pa S. Pe», et ab alia parte l erant lictere sic dicentes «Clemens papa VI», non abolitas, non cancellatas nec in aliqua sua parte l suspectas, s(ed) omni vitio in suspitione carentes; et quasdam licteras reverendissimi in Christo l patris et domini domini Bertrandi, miseratione divina tituli Sancti Marchi presbiteri cardinalis, l apostolice sedis legati, in terris et provintiis Romane ecclesie in Italia consistentibus reformatoris et l vicarii generalis¹, sigillatas sigillo noto ipsius domini legati pendenti in cordula de sirico l rubeo, quod sigillum ex parte de foris erat de cera alba et intus de cera rubra, in l quo sigillo erat sculta ymago virginis Marie cum filio in brachiis et duo angeli l iuxta eam, et subtus ipsas ymages erant ymages sanctorum Petri et Pauli et ymago l sancti Marchi sedentis in sede cum libro ante eum et unus leo ad pedes eius, et subtus l ipsas ymages erat ymago cuiusdam episcopi genuflessi cum mitra in capite et manibus l iunctis et duo scudirii iuxta eum, lictere sigilli sic legebantur «s. Bertrandi Dei gratia l tituli Sancti Marchi presbiteri cardinalis», non abolitas, non cancellatas nec in aliqua parte sui l suspectas; et petierunt iidem vicethesaurarii cum instantia per dictum dominum Guidonem procedi l ad contenta in infrascriptis licteris sive in formam licterarum ipsarum; quarum licterarum papalium et domini legati l tenores infra proxime describuntur in hac forma: «Clemens episcopus servus l servorum Dei, dilectis filiis .. inquisitoribus heretice pravitatis in Marchia

^a *sul margine sinistro, di mano moderna*: 1346 | Processus contra l inquisitores her(etice) prav(itatis) l in Marchia Ancon(itana)

^b *I iniziale calligrafica, di modulo maggiorato, con tracciato profilante il margine sinistro fino circa alla riga 6*

Anconitana | auctoritate apostolica deputatis, salutem et apostolicam benedictionem. Perductum hiis diebus extitit ad | nostri apostolatus auditum quod vos ex quodam abusu presumpto in diversis terris et locis | Marchie Anconitane interdicto ecclesiastico suppositis, quandoque cruce signatos etiam | ad transferendum nec voluntarios nec potentes facitis, eis quod in locis et terris predictis | eidem interdicto suppositis divinis interesse ac ea possint ibidem audire nichillominus^c | concedendo de facto; ex quibus periculose nimium comptemnitur et dissolvitur metuus | ecclesiastice discipline. Cum autem tallia nullo modo possint aut debeant tollerari, | discretioni vestre per apostolica scripta mandamus et inhibemus expresse quatenus acceptare | talia vel similia nullatenus de cetero presumpmatis. Datum apud Villam Novam, Avinionensis | dyocesis, III idus iunii, pontificatus nostri anno quinto». «Bertrandus, miseratione | divina tituli Sancti Marchi presbiter cardinalis, apostolice sedis legatus et in terris et provintiis | Romane ecclesie in Italia consistentibus reformatore et vicarius, dilecto in | Christo Guidoni de Riparia, archipresbitero Vercellensi, spirituali^d Marchie Anconitane, salutem in | Domino. Frequenti murmuratione sepe sepius ad audientiam nostram pervenit et testimonio fidedignorum percepimus quod in provincia Marchie Anconitane nonnulli inquisitores heretice pravitate, habenas ineffrenate cupiditatis et voraginis | relapsantes^e, ad extorsiones illicitas se extendunt, non heretice pravitate offitium exercentes, s(ed) in cecitatem avaritie miserabiliter dilabuntur, quod | c.1v | grave gerimus et molestum. Quare, cum ex offitio nostri debiti teneamur molestatos ab omni | oppressione defendere, tenore presentium tibi committimus et mandamus quatenus, ex spetiali | commissione domini nostri pape nobis facta per eundem auctoritate apostolica, dictos inquisitores heretice | pravi[tat]is^f Anconitane Marchie, qui pro tempore fuerunt et sunt, compellas et eos, si necesse fuerit, coherceas | remediis oportunis et per censuram ecclesiasticam ad restitutionem omnium iniuste ablatorum per | eos a quibuscumque personis in pecunia vel rebus, et contra eos, auctoritate predicta, audias querelantes | quoscumque et conquerentibus reddas iustitie complementum, ita et taliter quod ceteris aliis inquisitoribus, | qui talia presumpserent attemptare, transeat in exemplum. Volumus etiam quod dictos inquisitores | compellas ad restituendum tertiam partem de hiis que perceperint vigore offitii inquisitionis | predicte et que imposterum percipient

^c così nel testo; non si evidenziano ulteriormente i numerosi raddoppiamenti ll e ss

^d manca forse auditori, oppure spirituali Marchie Anconitane è aggiunta erronea del notaio. Nella trascrizione della lettera fatta dall'altro notaio a c. 2r, spirituali Marchie Anconitane manca

^e nella trascrizione della lettera a c. 2r, più correttamente relaxantes

^f abrasione del supporto scrittoria

camere Romane ecclesie seu thesaurario provincie Marchie | supradicte; committentes tibi in predictis et circa predicta plenarie vices nostras, donec eas ad nos | duxerimus revocandas. Datum Spoleti, v kalendas novembris, pontificatus sanctissimi in | Christo patris et domini nostri domini Clementis pape sexti anno quinto». |

Quas quidem licteras apostolicas et domini legati predicti idem dominus^g Guido humiliter et cum debita | reverentia recepit et, eis receptis et visis, ipsas licteras et contenta in eis in presentia | iudicum curie generalis Marchie Anconitane et advocatorum et procuratorum dicte curie et aliorum | astantium in multitudine copiosa publicavit et per me infrascriptum notarium legi | in publico mandavit et fecit, dicens et offerens se paratum procedere ad omnia | et singula incumbentia iuxta commissionem sibi factam domini legati predicti; et elegit, | nominavit ac etiam deputavit in notarium Iannellum de Bertolotio de Clauxano, | notarium ad scribendum^h omnia et singula acta, processus et scripturas occurrentes | in premissis et aliquo premissorum. Et copiam licterarum eiusdem per me infrascriptum | notarium mandavit affigi in hostio domus audientie curie supradicte. |

Acta fuerunt hec omnia in civitate Macerate, in domo audientie curie generalis | Marchie Anconitane, presente reverendo in Christo patre et domino Symone, Dei gratia | episcopo Humanate(ns)ⁱ², venerabili viro domino Bartolotio, plebano plebis Murri, | vicario super spiritualibus, domino Dominico de Alexandria, iudice super malleficiis in | Anconitana Marchia generalibus, domino Iohanne Cerasii de Sancto Genesio, domino | Dominico Petri de Amandula, domino Boncore de Sancta Victoria, advocatis in curia | generali, et ser Locco magistri Iacobi de Monte Sancte Marie in Cassiano, | notario maceraten(si) | rogato, testibus et aliis pluribus ad predicta. |

(SN) Et ego Galiardus Symonis de Monte Granario, publicus auctoritate imperiali | notarius et nunc notarius et officialis curie generalis ad offitium spiritualium deputatus, | prefatis presentationi, requisitioni, publicationi et aliis predictis interfui et rogatus | a dictis vicethesaurariis et domino Guidone scripsi et subscripsi et publicavi.

| c. 2r |^l In Dei nomine amen. Anno domini M^oCCCXLVI, indictione XIII^o, tempore domini Clementis pape VI, die tercia | novembris. Venerabilis vir

^g s corretta su altra lettera ancora parzialmente visibile

^h e corretta su altra lettera (forse i)

ⁱ segue spazio di circa due righe privo di scrittura

ⁱ segno di paragrafo

dominus Guido de Riparia, auditor super spiritualibus in Anconitana |
 Marchia generalis et commissarius in hac parte per reverendissimum in
 Christo patrem | et dominum dominum Bertrandum, misseratione divina
 tituli Sancti Marchi presbiterum cardinalem, | apostolice sedis legatum et in
 terris et provintiis Romane ecclesie in Ytalia consistentibus | reformatorem
 et vicarium generalem, ad instantiam et petitionem Iohannis de Pisis |
 presentis et petentis, existentis in domibus suis solite habitationis in civitate
 Malzerate, mandavit fieri licteras infrascriptas, presentandas venerabili viro
 domino fratri | Petro de Penna, inquisitori heretice pravitatis in Anconitana
 Marchia; quarum licterarum | tenor talis est: ^k

Citatio fratris | Petri de Penna | inquisitoris

«Guido de Riparia, auditor super spiritualibus in Anconitana Marchia
 generalis, venerabili viro domino | fratri Petro de Penna Sancti Iohannis
 inquisitori heretice pravitatis in provintia supradicta, | salutem in Domino.
 Litteras reverendissimi in Christo patris et domini domini Bertrandi,
 misseratione | divina tituli Sancti Marchi presbiteri cardinalis, apostolice
 sedis legati, in terris et | provintiis Romane ecclesie reformatoris et vicari
 generalis, eius vero et proprio | et sigillo pendenti munitas, nos recepisse
 noviter noveritis in hac^l forma: | “Bertrandus, misseratione divina tituli Sancti
 Marchi presbiter cardinalis, apostolice | sedis legatus et in terris et provintiis
 Romane ecclesie in Ytalia consistentibus reformatore | et vicarius generalis,
 dilecto in Christo Guidoni de Riparia, archiprespitero Vercellensi, | salutem
 in Domino. Frequenti murmuratione sepe et sepius ad audientiam nostram |
 pervenit et testimonio fidedignorum percepimus quod in provintia Marchie
 Anconitane | nonnulli inquisitores heretice pravitatis, habenas irrefrenate^m
 cupiditatis | et voraginis relaxantes, ad extorssiones illicitas se extendunt, non
 heretice | pravitatis offitium exercentes, s(ed) in cecitatem avaritie
 miserabiliter dilabuntur; quod grave | gerimus et molestum. Quare, cum ex
 offitio nostri debiti teneamur molestaltos ab omni oppressione defendere,
 tenore presentium tibi committimus et mandamus quatenus, ex spetiali
 commissione domini nostri pape nobis factaⁿ auctoritate apostolica, dictos |
 inquisitores heretice pravitatis Anconitane Marchie, qui pro tempore fuerunt
 et sunt, compellas, et eos, si necesse fuerit, coerceas remediis oportunis et
 per censuram | ecclesiasticam ad restitutionem omnium iniuste ablatorum

^k segue spazio di circa quattro righe privo di scrittura

^l segue h depennata

^m in tutti gli altri casi: ineffrenate

ⁿ manca per eundem presente nella prima trascrizione della lettera a c. 1v

per eos a quibuscumque personis | in pecunia vel rebus, et contra eos, auctoritate predicta, audias querelantes quoscumque | et conquerentibus reddas iustitie complementum, ita et taliter quod ceteris aliis inquisitoribus, qui talia presummerent attemptare, transeat in exemplum. Volumus etiam quod | dictos inquisitores compellas ad restituendum tertiam partem de hiis que perceperint | vigore officii inquisitionis predictae et que in posterum percipient camere Romane ecclesie | seu thesaurario provintie Marchie supradicte; committentes tibi in predictis et circa predicta | plenarie vices nostras, donec eas ad nos duxerimus revocandas. Datum Spoleti, | v^o kalendas novembris, pontificatus sanctissimi^o in Christo patris et domini nostri domini Clementis | pape VI anno quinto^o. Post receptionem quarum litterarum, Iohannes <de> Pissis, pauper Christi, | c. 2v | coram nostra presentia comparens, nobis exposuit querelando quod vos contra magistrum Bartholum | de Monticulo³, suscepta occasione quod dictum Iohannem receptat, novitates plurimas intulistis | et inferre cotidie non cessatis, eum diversis processibus implicando. Super quibus | idem Iohannes nostrum auxilium humiliter imploravit. Quare^p vos, auctoritate qua in hac parte | fungimur, tenore presentium requirimus et monemus et vobis, sub excommunicationis pena districte | precipiendo, mandamus quatenus hodie, die tertio novembris, de mane hora causarum si nos sedere | contigerit, aliter hora extunc proxime sequenti qua nos ad banchum sedere contingerit, compareatis legitime et | peremptorie coram nobis ad banchum iuris quo sedere consuevimus in civitate Mazerate in audentia | curie generalis, eidem Iohanni super querela predicta et aliis in iudicio de iustitia re(spon)surus | et recepturus iustitie complementum. Alioquin contra vos in premissis procedemus, iustitia mediante. | Datum Mazerate, die III novembris, XIII indictione». |^q

Die III mensis novembris, consitutus coram dicto domino Guidone commissario existente in domibus | sue habitationis in Macerata, Cichus de Fulignio, vocatus Pelura^r, baiulus curie generalis, | delato sibi iuramento per dictum dominum Guidonem iuravit ad sancta Dei evangelia, corporaliter | tactis sacris scripturis, omnes et singulas citationes et ambaxiatas sibi imponendas per | dictum dominum Guidonem facere bona fide, sine fraude, remotis odio, amore, timore, | prece et pretio et relationem facere diligenter.^s

^o s iniziale corretta su altra lettera

^p s cancellata tra qua e re

^q segue spazio di circa due righe privo di scrittura

^r Pelura in soprallinea, in corrispondenza di plenam depennato

^s segue spazio di circa due righe privo di scrittura

Qui dominus Guido commissarius, ad petitionem supradicti Iohannis de Pissis, commissit et mandavit | dicto Cicco nunc iurato, presenti, quatenus iret et litteras suprascriptas portaret et presentaret | dicto fratre Petro inquisitori et eum citaret et requireret secundum formam licterarum suprascriptarum. l'

Die predicto tertio mensis novembris dictus nuntius iuratus retulit dicto domino Guidoni commissario, | sedenti pro tribunali ad banchum iuris in domo audientie curie generalis in Mazerate, se dictas litteras presentasse dicto inquisitori personaliter in Mazerata, et omnia fecisse prout habuit | in mandatis et secundum formam licterarum predictarum. l''

Die tertio novembris comparuit Iohannes de Pissis coram dicto domino Guidoni, sedenti pro tribunali ad banchum iuris in | audientia curie generalis in Mazerata, pauper Christi, <petens>^v quod, cum ipse dominus frater Petrus inquisitor mandaverit magistro | Bartholo de Monticulo quod ipsum Iohannem non deberet hospitare neque^w receptare^x, per ipsum dominum | Guidonem precipiatur domino inquisitori predicto quod a talia molestia desistat. l'

Qui^z dominus inquisitor respondens dixit predicta mandavisse pro eo quia seta de qua ipse Iohannes est, que vocatur seta de | apostolis, est reprobata ab ecclesia et ipsi inquisitori est commissum per summum pontificem quod contra illos de dicta seta | et aliis setis reprobatis procedat; et, ad probationem predictorum, produxit talia privilegia, videlicet quoddam privilegium domini | Benedicti pape^{aa} XII bullatum bulla plumbea papali pendenti in cordula canapis, directum domino Cagnardo | de Sabalano⁴, rectori Marchie Anconitane, quod procederet contra fraticellos de paupere vita et nonnullos alios de | setis hereticalibus⁵. Item produxit copiam quarundam licterarum apostolicarum domini Clementis pape VIⁱⁱ directarum generali et provincialibus ministris ordinis Minorum, quod sollicitent inquisitores in puniendis et corrigendis fraticellis⁶, colpiatam manu fratris

^t segue spazio di circa due righe privo di scrittura

^u segue spazio di circa una riga privo di scrittura, quindi righe 25-38 con scrittura di modulo minore

^v manca un verbo, petens (da petitio sopra usato) o simili, mentre un et quod alla riga sottostante è superfluo. Il notaio inverte forse due righe (coram ... Mazerata doveva precedere comparuit Iohannes de Pissis, pauper Christi, petens) e cerca di adattare la frase

^w segue hospitare depennato

^x segue et quod errato e superfluo

^y segue spazio di circa una riga privo di scrittura

^z q iniziale calligrafica di modulo maggiorato

^{aa} seguono due lettere depennate

Iacobi Bartholi Franzoni de Spello. Item produxit copiam quarundam licterarum Bonifatii pape | VIII directarum inquisitoribus heretice pravitate auctoritate apostolica ubilibet institutis et instituendis contra illos | qui se nominant de ordine apostolorum et aliis ordinibus reprobatis⁷, copiatam manu Andree Iacobi notarii. |^{bb}

(SN) Et ego Iohannellus de Bartolotis de Clauxano Yporiensis dyocesis, imperiali auctoritate notarius | et ad predicta per dictum dominum Guidonem commissarium notarius deputatus, predictis actitatis | coram ipso domino Guidone et per eum interfui et rogatus scribere de ipsius mandato | scripsi et publicavi et signum meum apposui consuetum.

| c. 3r | In^{cc} Dei nomine, amen. Hic est liber sive quaternus continens in se inquisitiones, citationes | et nonnulla alia acta varia et diversa ac scripturas agitata et facta coram venerabili | viro domino Guidone de Riparia, archipresbitero Vercellensi, auditore super spiritualibus | in Anconitana Marchia per sanctam Romanam ecclesiam generali et in hac parte commissario deputato per reverendissimum in Christo patrem et dominum dominum Bertrandum, miseratione divina | tituli Sancti Marchi presbiterum cardinalem, apostolice sedis legatum et in terris et provintiis Romane | ecclesie in Italia consistentibus reformatorem et vicarium generalem, et scripta per | me Galiardum Symonis de Monte Granario, publicum auctoritate imperiali notarium | et nunc notarium et officialem curie generalis Marchie Anconitane ad officium spiritualium | deputatum ac notarium domini Guidonis prefati, sub anno Domini millesimo trecentesimo | quadragessimo sexto, indictione quartadecima, tempore domini Clementis pape | sexti, et sub millesimo trecentesimo quadragessimo septimo, indictione quintadecima, tempore eiusdem domini pape, diebus et mensibus infrascriptis. |

Die secundo mensis decembris. |^{dd}

Inquisitio^{cc}

Hec est inquisitio quam facit et facere intedit venerabilis vir dominus Guido | de Riparia, archipresbiter Vercellensis, auditor super spiritualibus in

^{bb} segue spazio di circa una riga privo di scrittura

^{cc} I iniziale calligrafica, di modulo maggiorato e con tracciato profilante il margine sinistro fino circa alla riga 10

^{dd} scritto al centro della riga con D iniziale calligrafica, preceduto e seguito da una riga priva di scrittura

^{cc} rubrica sul margine sinistro

Anconitana | Marchia per sanctam Romanam ecclesiam generalis ac commissarius deputatus ad | infrascripta per reverendissimum in Christo patrem et dominum dominum Bertrandum, miseratione | divina tituli Sancti Marchi presbiterum cardinalem, apostolice sedis legatum ac in terris et | provintiis Romane ecclesie in Italia consistentibus reformatorem et vicarium generalem, | ex vigore commissionis sibi facte predicte, necnon ad denunciationem, promotionem | et reclamationem sapientis viri domini Detalleve de Ripetransonis, advocati | et procuratoris fissci et camere Romane ecclesie in Marchia Anconitana, contra et adversus ^{ff} honestos et religiosos viros dominos | fratrem Petrum de Penna Sancti Iohannis et | fratrem Iohannem de Spello | ordinis fratrum Minorum sancti | Francisci, inquisitores heretice | pravitatis in dicta provintia Marchie, | qui pro tempore fuerunt et sunt, et ipsorum quemlibet in eo, de eo et super eo quod fama publica, | immo potius infamia precedente et clamosa insinuatione referente, non a malivolis et | suspectis, set personis fidedignis, non semel s(ed) pluries ad notitiam dicti domini cardilnalis legati et ipsius domini Guidonis commissarii pervenit auditum, quod predicti frater | Petrus et frater Iohannes inquisitores, habenas ineffrenate cupiditatis et | voraginis relapsantes, in victuperium eorum offitii et scandalum plurimorum | fecerunt, commiserunt et perpetraverunt in ipsorum offitiis omnia et singula excessus et crimina infrascripta. |

Imprimis, quod predicti frater Petrus et frater Iohannes inquisitores, habenas ineffrenate | cupiditatis et voraginis relapsantes, ad extorsiones illicitas se extenderunt et | extendunt, non heretice pravitatis offitium exercentes, s(ed) in cecitatem avaritie miserabiliter | sunt prolapsi. |

Item, super eo et ex eo quod ipsi et eorum quilibet, animo et intentione extorquendi pecunias, | c. 3v | forma[ve]runt et fecerunt plures et diversos processus et inquisitiones per indirectum et | obliquum contra nonnullas personas ac communitates civitatum, terrarum et locorum provintie | Marchie Anconitane; maxime vero dictus frater Petrus inquisitor contra dominam Ceccham | Monaldi olim de Gualdo et contra ipsum Monaldum et contra Manfredutium Bonilsegne de Macerata; et dictus frater Iohannes contra commune terre Montis Sancte Marie | in Cassiano, Auximane dyocesis, et clericos dicte terre; et etiam ipsi et eorum quilibet contra | nonnullos alios homines, personas et communitates terrarum et locorum provintie supradicte. |

^{ff} *seguono tre righe con scrittura impaginata su due colonne, così che i nomi dei due fratres si trovano a sinistra, evidenziati anche da un segno grafico che va a incorniciarli seguendo la metà della carta lungo le righe 24-26.*

Item, super eo et ex eo quod dictus frater Petrus inquisitor, vigore processuum predictorum, habuit, | accepit et extorsit a predictis Cecca et Monaldo XIII florenos auri, et a predicto Manfrelutio XLII florenos auri et ultra, et a Francischino Iacobi de Ripetransonis | XXI florenos auri solutos occasione processus per ipsum inquisitorem formati | per indirectum contra commune Ripetransonis. |

Item, super eo et ex eo quod ipse frater Iohannes de Spello inquisitor habuit, accepit et | extorsit a predicto communi Montis Sancte Marie in Cassiano XVIII florenos auri, et a predictis | clericis dicte terre X florenos auri et ultra vigore predictorum processuum formatorum contra | ipsos per ipsum fratrem Iohannem inquisitorem. |

Item, super eo et ex eo quod predicti frater Petrus et frater Iohannes, et quilibet ipsorum, | acceperunt et extorserunt a pluribus et diversis ac multis hominibus et personis, | clericis et laycis, necnon communitatibus civitatum, terrarum et locorum dicte provincie | Marchie, multas et diversas pecuniarum summas vigore processuum formatorum | per ipsos per indirectum contra predictos homines, personas et communitates. |

Et predicta omnia et singula fuerunt et sunt nota, notoria et manifesta in dicta provincia, | adeo quod nulla possint tergiversatione celari. Et ea omnia et singula fuerunt | commissa et perpetrata per eos de anno Domini millesimo IIIcentesimo^{sg} XLIII et millesimo IIIcentesimo^{bh} XLIII | et millesimo IIIcentesimoⁱⁱ XLV proxime preteritis et de presenti anno et singulis mensibus ipsorum annorum, | in civitate Macerate, in terra Auximii et aliis civitatibus, terris et locis provincie | memorate. Super quibus idem dominus advocatus et procurator fissci petiit per | dictum dominum Guidonem procedi contra predictos inquisitores et eos puniri et condempnari | secundum ius et commissionem sibi factam et omni modo et iure, quibus melius poterit. Et | iuravit ad sancta Dei evangelia, corporaliter tactis scripturis, coram dicto domino Guidone, | sedente pro tribunali ad solitum bancum iuris in domo audentie curie generalis | in Macerata, predicta vera esse et se credere posse probare et animo calumpnie non denuntiare. |

Super quibus omnibus et singulis et dependentibus et emergentibus ab eisdem ac | connessis et prorsus extraneis dictus dominus Guido commissarius inquit et | inquirere intendit contra predictos inquisitores et quemlibet eorundem et ipsos repertos | culpabiles punire et condempnare secundum ius et formam commissionis sibi facte et omni | modo et iure, quibus melius poterit. |

^{sg} c(entesimo) *in soprilinea*

^{bh} c(entesimo) *in soprilinea*

ⁱⁱ c(entesimo) *in soprilinea*

[I]uramentum nuntii^{jj}

Die secundo mensis decembris, constitutus coram dicto domino Guidone, auditore super l c. 4r l spiritualibus et commissario memorato, sedente pro tribunali ad solitum bancum l iuris spiritualium in domo audientie curie generalis in Macerata, Baldellus de Eugubio, baiulus curie generalis, iuravit, delato sibi iuramento per dictum l dominum Guidonem ad sancta Dei evangelia, corporaliter tactis scripturis, omnes et l singulas ambaxiatas sibi imponendas per dictum dominum commissarium facere l bona fide, sine fraude, remotis hodio, amore, timore, prece et pretio, et relationem l diligenter facere de eisdem. l

Commissio facta l nunctio^{kk}

Die predicto, secundo mensis decembris, prefatus dominus Guido commissarius, sedens pro tribunali l in loco supradicto, commisit, imposuit et mandavit dicto Baldello, baiulo nunctio l iurato ipsius, quatenus iret et licteras infrascriptas portaret et presentaret quibus l diriguntur personaliter vel ad loca solitarum habitationum eorum, et eos citaret et rogaret l secundum formam licterarum infrascriptarum et relationem faceret de eisdem; quarum licterarum l tenore talis est: l

Lictere citationis^{ll}

«Guido de Riparia, archiprespiter Vercellensis, auditor super spiritualibus in Anconitana Marchia l per sanctam Romanam ecclesiam generalis ac ad infrascripta commissarius specialiter deputatus l per reverendissimum in Christo patrem et dominum dominum Bertrandum, miseratione divina l tituli Sancti Marchi presbiterum cardinalem, apostolice sedis legatum, reformatorem et l vicarium generalem in terris et provinciis Romane ecclesie in Italia consistentibus, l honestis viris domino fratri Petro de Penna Sancti Iohannis et domino fratri Iohanni l de Spello, inquisitoribus heretice pravitatis in dicta provincia, salutem in l Domino. Tenore presentium vos et vestrum quemlibet requirimus et citamus, vobis nichillominus l sub excommunicationis pena mandantes quatenus hoc sero, hora causarum qua nos ad bancum l sedere contingerit, compareatis personaliter et peremptorie coram nobis in civitate Macerate, in l audientia curie generalis, nostris et nostri offitii parituri mandatis, et vos excusaturi l et defensuri, si poteritis, ab

^{jj} rubrica sul margine sinistro (la carta è rifilata)

^{kk} rubrica sul margine sinistro

^{ll} rubrica sul margine sinistro

inquisitione quam contra vos facimus et facere intendimus | ex nostro officio et ad denuntiationem et promotionem sapientis viri domini Detalleve de | Ripetransonis advocati et procuratoris fisci et camere Romane ecclesie in eo, de eo et super | eo quod, fama publica precedente et clamosa insinuatione referente, non a malivolis | et suspectis, s(ed) personis fidedignis ad dicti domini cardinalis legati et nostram | pervenit notitiam quod vos et quilibet vestrum fecistis et commisistis in vestris officiis | excessus et crimina infrascripta. Imprimis, quod vos, habenas ineffrenate cupiditatis et voraginis relapsantes, ad extorsiones illicitas extendistis, non | heretice pravitatis officium exercentes, s(ed) in cecitatem avaritie prorumpentes. Item, | super eo et ex eo quod vos et quilibet vestrum, animo et intentione extorquendi pecunias, | formastis et fecistis plures et diversos processus et inquisitiones per indirectum et | obliquum contra nonnullas personas et homines, clericos et laycos, ac communitates civitatum, | terrarum et locorum dicte provincie, et maxime tu, frater Petrus, contra dominam Ceccham | Monaldi olim de Gualdo et contra ipsum Monaldum ac Manfredutium Bonisegne | c. 4v | de Macerata. Item, super eo quod tu, frater Petrus inquisitor, vigore processuum predictorum accepisti et extorsisti | a predictis Cecca et Monaldo XIII florenos auri et a predicto Manfredutio XLII florenos auri. Item, super | eo quod vos accepistis et extorsistis a pluribus et diversis hominibus et personis, clericis et | laycis, ac communitatibus civitatum, terrarum et locorum dicte provincie multas et diversas pecuniarum | summas vigore processuum per vos formatorum contra ipsos. Item, super eo quod tu, frater Iohannes, | habuisti et accepisti ac etiam extorsisti a communi Montis Sancte Marie in Cassiano⁸ XVIII | florenos auri vigore cuiusdam processus per te contra ipsum formati, et ab aliis in dicta | inquisitione contentis. Alioquin contra vos et super predictis procedemus iustitia mediante. | Datum Macerate, die secundo mensis decembris, XIII indictione». |

Relatio nuntii^{mm}

Die predicto, secundo mensis decembris, ante vesperis, Baldellus, baiulus supradictus, retulit dicto domino | Guidoni commissario, sedenti pro tribunali ut supra, et michi notario, se hodie dictas licteras | presentasse dicto domino fratri <Iohanni> personaliter invento in Macerata apud locum fratrum | Minorum, ac etiam ibi ad dictum locum, ubi consuetus est habitare dictus frater Petrus, | citasse et requisisse dictum fratrem Petrum et ibi dictas licteras citationis sue presentasse | et omnia et singula fecisse prout habuit in mandatis et secundum formam dictarum licterarum. |

^{mm} rubrica sul margine sinistro

Aliud iuramentum | nuntii^{mn}

Die quinto mensis decembris, constitutus coram dicto domino Guidone commissario, sedente pro tribunali | ut supra, Antonius Gentilis de Cammerino, baiulus curie generalis, delato eidem | iuramento per eundem commissarium iuravit ad sancta Dei evangelia, corporaliter tactis | scripturis, omnes citationes et ambaxiatas sibi imponendas per dictum commissarium | facere bona fide, sine fraude, et relationem facere de eisdem, remotis hodie, amore, prece, pretio, et timore. |

Die septimo mensis decembris, prefatus dominus Guido commissarius, sedens pro tribunali ad | solitum bancum iuris ut supra, ad petitionem supradicti domini Detalleve, advocati et | procuratoris fissci, mandavit fieri licteras citationis dicti fratris Petri inquisitoris, dirigendas | ad ipsum inquisitorem in hac forma: |

Alia citatio^{oo}

«Guido de Riparia, archiprespiter Vercellensis, auditor super spiritualibus in Anconitana Marchia | generalis et commissarius ad infrascripta spetialiter deputatus per reverendissimum in Christo | patrem et dominum dominum Bertrandum, miseratione divina tituli Sancti Marchi presbiterum cardinalem, apostolice sedis legatum ac in terris et provintiis Romane ecclesie in Italia consilientibus reformatorem et vicarium generalem, reverendo et honesto viro domino | fratri Petro de Penna Sancti Iohannis, inquisitori heretice pravitatis in Anconitana Marchia, | salutem in Domino. Tenore presentium vos requirimus et citamus ac vobis, sub pena | excommunicationis et al(ia) nostro arbitrio infligenda districte percipiendo, mandamus quatenus | octava die post harum presentationem qua nos ad bancum sedere contingerit, aliter die | proxima immediate sequenti qua nos sedere contigerit, compareatis personaliter et preemporie | coram nobis in Macerata, in domo audientie curie generalis, nostris et nostri offitii | paritur(us) mandatis, et vos excusatur(us) et defensur(us), si poteritis, ab inquisitione | quam contra vos facimus et facere intendimus ex nostro offitio et ad promotionem et | denuntiationem sapientis viri domini Detalleve de Ripetransonis, advocati et procuratoris | fissci et camere Romane ecclesie, in eo, de eo et super eo quod, fama publica precedente et | c. 5r | clamosa insinuatione referente, ad notitiam nostram pervenit quod vos, locis et temporibus in dicta inquisitione | contentis, scienter et appensate, in victuperium vestri offitii habenas

^{mn} rubrica sul margine sinistro

^{oo} rubrica sul margine sinistro

ineffrenate cupiditatis et | voraginis relapsantes, ad extorsiones illicitas extendistis et extendistis, non heretice | pravitatis offitium exercentes, s(ed) in cecitatem avaritie estis prolaps(i). Item, super eo et ex eo quod vos, | animo et intentione extorquendi pecunias, formastis et fecistis plures et diversos processus et | inquisitiones per indirectum et obliquum contra nonnullas personas, clericos et laycos, ac communitates | civitatum, terrarum et locorum dicte provintie et maxime contra dominam Ceccham Monaldi olim de Gualdo | et contra ipsum Monaldum et Manfredutum Bonisengne de Macerata, et contra plures homines | et personas et communitates terrarum et locorum provintie memorate. Item, super eo quod, vigore processuum | predictorum, habuistis, accepistis et extorsistis a predictis Ceccha et Monaldo XIII florenos auri, | et a predicto Manfredutio XLII florenos auri et ultra. Item, super eo quod accepistis et extoristis | a Francischino Iacobi de Ripetransonis XXI florenos auri occasione cuiusdam processus per | vos per indirectum formatum contra ipsum et commune Ripetransonis. Item, super eo quod accepistis | et extorsistis a pluribus et diversis personis, clericis et laycis, ac communitatibus civitatum, | terrarum et locorum dicte provintie multas et diversas pecuniarum summas vigore processuum | per vos formatorum contra eos et ab aliis in dicta inquisitione contentis. Alioquin contra vos et | super processu predicto procedemus, iustitia mediante. Solvat bay(ul)o. Datum Macerate, die VII^o mensis decembris, XIII^o indictione». |

Commissio nuntii^{pp}

Die nono mensis decembris, constitutus in iudicio coram dicto domino Guidone iudice commissario | supradicto, sedente pro tribunali ut supra, Dominicus Florite de Monte Ulmi⁹, baiulus curie generalis, | sibi delato iuramento per dictum dominum Guidonem iuravit ad sancta Dei evangelia, corporaliter | tactis scripturis, facere omnes et singulas ambaxiatas sibi imponendas per dictum dominum | Guidonem, commissarium, bona fide, sine fraude, remotis hodie, amore, timore, prece⁹⁹ | et pretio, et relationem diligenter facere de eisdem. Postque idem dominus Guido commissarius, | sedens pro tribunali ut supra, ad petitionem dicti domini Detalleve, advocati et procuratoris fissci, | commisit, imposuit et mandavit dicto Dominico, nuntio iurato predicto, presenti et audienti, quatenus | iret et supradictas licteras citationis dicti fratris Petri presentaret eidem fratri Petro personaliter | vel ad locum sue solite habitationis et eum citaret et requireret, secundum formam licterarum | predictarum, et relationem de presentatione et citatione huiusmodi faceret diligenter. |

^{pp} *rubrica sul margine sinistro*

⁹⁹ *e finale corretta su o*

Die XVIII decembris, prefatus dominus Guido iudex commissarius, sedens pro tribunali ut supra, ad petitionem | supradicti domini Detalleve, advocati et procuratoris fissci, mandavit fieri licteras edicti citationis | dicti fratris Petri super processu predicto, in forma infrascripta, apponendi ad portam domus | audientie curie supradicte^{rr}, cum sic sibi visum sit, maxime quia dominus frater Petrus, | vadens per dictam provintiam, reperiri nequid^{ss} ubi possit fieri citatio de eodem; cuius edicti | citationis tenor talis est:

Alia citatio per | edictum^{tt}

«Guido de Riparia, auditor super spiritualibus in Anconitana Marchia generalis et in hac parte commissarius | a reverendissimo in Christo patre et domino domino Bertrando, miseritatione divina tituli Sancti Marchi | presbitero cardinali, apostolice sedis legato et in terris et provintiis Romane ecclesie in Italia | consistentibus reformatore et vicario generali, religioso viro fratri Petro de Penna Sancti | Iohannis, ordinis Minorum, inquisitori heretice pravitatis in dicta provintia Marchie Anconitane, | c. 5v | salutem in Domino. Tenore presentium te requirimus et citamus ac tibi, sub excommunicationis pena, | mandamus quatenus octava die post presentis edicti affixionem compareas personaliter et | peremptorie coram nobis, nostris et nostri offitii^{uu} pariturus mandatis et te excusaturus | et defensurus, si poteris, ab inquisitione quam contra te facimus et facere intendimus ex nostro | offitio et ad promotionem et denunciationem sapientis viri domini Detalleve de Ripetransonis, advocati | et procuratoris fissci et curie generalis seu camere Romane ecclesie in dicta provintia, in eo et super eo | quod, fama publica precedente et clamosa insinuatione referente, non a malivolis et | suspectis, s(ed) personis fidedignis ad nostram pervenit notitiam et auditum quod tu, habenas | ineffrenate cupiditatis et voraginis relapsans, <te> ad extorsiones illicitas extendisti | et extendis, non heretice pravitatis offitium exercens, s(ed) in cecitatem avaritie es prolapsus. | Item, super eo quod tu, animo et intentione extorquendi pecunias, formasti et fecisti plures et | diversos processus et inquisitiones per indirectum et obliquum contra nonnullas personas ac | communitates civitatum, terrarum et locorum provintie Marchie Anconitane, et maxime contra dominam | Ceccam Monaldi olim de Gualdo et contra ipsum Monaldum et Manfredutium Bonise(n)gne | de Macerata et plures homines et personas et communitates terrarum et locorum provintie supradicte. | Item, super eo quod tu, vigore processuum

^{rr} s iniziale corretta da g

^{ss} così nel testo per nequit o nequivit

^{tt} rubrica sul margine sinistro

^{uu} o corretta da s

predictorum, habuisti et recepisti ac extorsisti a predictis | Cecca et Monaldo XIII florenos auri et a dicto Manfredutio XLII florenos auri. Item, habuisti | et extorsisti a Francischino Iacobi de Ripetransonis XXI florenos et a pluribus et diversis | personis et hominibus, clericis et laycis, multas et diversas pecunias, et ab aliis in dicta inquisitione | contentis. Alioquin contra vos et super dicto processo procedemus, iustitia mediante. Hanc autem | citationem per presens edictum facimus eo quod non reperitur tuum domicilium nec in qua terra | commoraris; quod edictum in portis domus audientie curie generalis apponi facimus, | ut ad tuam valent notitiam pervenire. Datum Macerate, die XVIII mensis decembri<s> XIII indictione. |

Aliud iuramentum | nuntii^{vv}

Die XX^o mensis decembris, constitutus in iuditio coram dicto domino Guidone iudice commissario, | sedente pro tribunali ut supra, dominus Dominicus Angelutii de Sancto Severino, baiulus curie | generalis, delato sibi iuramento per dictum dominum Guidonem iuravit ad sancta Dei evangelia, | corporaliter tactis scripturis, omnes et singulas citationes et ambaxiatas sibi imponendas | per dictum dominum Guidonem facere bona fide, sine fraude, remotis odio, amore, prece, pretio et | timore, et relationem diligenter facere de eisdem. Qui dominus Guido commissarius, sedens | pro tribunali ut supra, commisit, imposuit et mandavit dicto Dominico Angelutii, presenti, quatenus | dictum edictum citationis poneret et affigeret ad portam domus audientie curie supradicte et | ibi affisum dimicteret. Postque dictus Dominicus, yens et rediens, retulit dicto domino | Guidoni iudici commissario, sedenti pro tribunali ut supra, et michi notario, se dicto die dictum edictum | citationis posuisse ad portam domus audientie supradicte et ibi affixum dimixisse et | omnia fecisse prout habuit in mandatis. |

Commissio^{ww}

Eodem die, post predicta, dictus dominus Guido iudex commissarius, sedens pro tribunali ut supra, commisit, | imposuit et mandavit dicto Dominico nuntio iurato, presenti, quatenus iret et licteras infrascriptas portaret et | presentaret domino .. episcopo Firmano et suo vicario, et eis mandaret secundum formam licteratum | c. 6r | infrascriptarum; quarum tenor talis est:

^{vv} rubrica sul margine sinistro

^{ww} rubrica sul margine sinistro

Alia citatio^{xx}

«Guido de Riparia, auditor super spiritualibus in Anconitana Marchia generalis et in hac parte commissarius | a reverendo in Christo patre et domino domino Bertrando, miseritatione divina tituli Sancti Marchi presbitero | cardinali, apostolice sedis legato et in terris et provintiis Romane ecclesie in Italia consistentibus | reformatore et vicario generali, reverendo in Christo patri et domino domino .. episcopo Firmano¹⁰ suoque | vicario generali, salutem in Domino. Cum, ex offitio nostro et ad promotionem sapientis viri | domini Detalleve de Ripetransonis, advocati et procuratoris fissci et camere Romane ecclesie, procedamus | et procedere intendamus adversus et contra religiosum virum fratrem Petrum de Penna Sancti | Iohannis, ordinis Minorum, inquisitorem heretice pravitatis, super eo quod ad extorsiones illicitas se extendit, non heretice pravitatis offitium exercens, s(ed) in cecitatem | avaritie est prolapsus; et quod, animo et intentione extorquendi pecunias, formavit et | fecit plures et diversos processus et inquisitiones per indirectum et obliquum contra | nonnullas personas ac communitates civitatum, terrarum et locorum provincie Marchie Anconitane, | et maxime contra dominam Ceccam Monaldi olim de Gualdo et contra ipsum Monaldum | et Manfredutium Bonisegne de Macerata, et plures homines et personas ac communitates | terrarum et locorum provincie supradicte; et quod, vigore dictorum processuum, habuit et recepit a predictis | Cecca et Monaldo XIII florenos auri, et dicto Manfredutio XLII florenos, et habuit et extorsit | a Francischino Iacobi de Ripetransonis XXI florenos, et a pluribus et diversis personis et hominibus, | clericis et laycis, multas et diversas pecunias, et de aliis in dicta inquisitione contentis; | et <cum>^{yy} ipse frater Petrus per dictam provinciam discurrat nec inveniri possit ubi ad | eum citatio super predictis valeat pervenire, tenore presentium vobis et vestrum cuilibet | insolidum commictimus vobisque domino episcopo sub pena interdicti ingressus ecclesie et, | ubi^{zz} vicario, sub pena excommunicationis, mandamus quatenus, si dictus inquisitor in vestra diocesi | reperitur, eundem ex parte nostra citari procuretis, ut infra sex dies post nostram | citationem ac mandatum compareat personaliter et peremptorie coram nobis, nostris et nostri offitii | pariturus mandatis, et se excusaturus et defensurus ab inquisitione predicta et contentis | in ipsa; alioquin contra eum et super predictis procedetur, iustitia mediante. Quicquid enim | in predictis feceritis, nobis per instrumentum publicum vel vestras licteras infra decem dies | nobis

^{xx} rubrica sul margine sinistro

^{yy} o il notaio erra nell'introdurre il congiuntivo in luogo di un indicativo, oppure omette un elemento che lo regga, probabilmente la preposizione cum

^{zz} così nel testo

intimare curetis; alioquin contra vos, ut iustum fu(erit), procedemus. Datum | Macerate, die vicesimo decembris, XIV indictione». |^{aaa}

Presentatio | procuratoris fisci^{bbb}

Anno Domini millesimo IIIcentesimo^{ccc} XLVII, indictione XV, tempore domini Clementis pape VI, die nona | mensis ianuarii, prima die iuridica in curia generali post ferias nativitatis Domini | nostri Iesu Christi, dominus Detalleve, advocatus et procurator predictus, se presentavit coram dicto domino | Guidone commissario, sedenti pro tribunali ut supra, contra dictum fratrem Petrum inquisitorem, | ipsius contumaciam ricusando, et petens contra eum procedi ut iuris est. |

Relatio nuntii^{ddd}

Dicto die nono mensis ianuarii, Dominicus Angelutii de Sancto Severino, baiulus supradictus | et nuntius iuratus, retulit dicto domino Guidoni commissario, sedenti pro tribunali ut supra, | et michi notario, se die ultimo mensis decembris proxime preteriti supradictas licteras presentasse | dicto episcopo Firmano personaliter in Monte Ulmi et ei mandasse et omnia fecisse secundum | formam licterarum predictarum. |

| c. 6v | Iuramentum delatum | procuratori inquisitoris^{eee}

Eodem die, nono mensis ianuarii, comparente coram dicto domino Guidone commissario, sedente pro tribunali | in loco supradicto ut supra, ser Petro Iacomutii de Serra Sancti Quirici, asserente se procuratorem domini fratris Petri | inquisitoris predicti et dicente se velle producere, procuratorio nomine predicto, quasdam exceptiones in causa | predicta, idem dominus Guido commissarius, ut supra sedens, eidem ser Petro detulit iuramentum et sacramentum, | quod iuraret quod dictas exceptiones non producebat nec producere intendebat animo calumpnie | seu calumpniandi iudicium predictum. Qui ser Petrus respondit nolle iurare, cum non | viderit exceptiones predictas in anima sua. |^{fff}

^{aaa} segue spazio di circa una riga privo di scrittura

^{bbb} rubrica sul margine sinistro

^{ccc} c(entesimo) in sopralinea

^{ddd} rubrica sul margine sinistro

^{eee} rubrica sul margine sinistro

^{fff} segue spazio di circa due righe privo di scrittura

Commissio facta .. | vicario episcopi Firmani^{ggg}

Die decimo mensis ianuarii, dominus Guido, iudex commissarius predictus, sedens pro tribunali ut supra, precepit, | commisit et mandavit venerabili viro domino Iacobo, archipresbitero Firmano, vicario domini episcopi Firmani, | presenti et audienti, quatenus infra tertiam diem, sub pena excommunicationis, deberet in ecclesia cathedrali Firmane | et in aliis ecclesiis civitatis Firmane, per se et clericos earundem, citare et requirere dictum fratrem | Petrum inquisitorem in solemnibus predicationibus, quod, quinta die post citationem predictam, | debeat ipse inquisitor personaliter et peremptorie comparere coram ipso domino Guidone, iudice commissario, | ad se excusandum ab inquisitione predicta et contentis in ipsa; alioquin contra ipsum inquisitorem procedetur, | iustitia mediante; et quod quicquid ipse vicarius faceret in predictis, infra octo dies proxime | secuturos, in scriptis sub suo sigillo intimare curaret domino Guidoni predicto. |

Commissio facta | nuntio^{hhh}

Die undecimo mensis ianuarii, venerabilis vir dominus Guido, iudex commissarius predictus, existens in domo | sue habitationis in civitate Macerate, commisit, imposuit et mandavit Cicco de Fulgineo, | vocato Pelura, baiulo curie generalis et suo nuntio iurato, quatenus iret et licteras infrascriptas | presentaret domino Iacobo, archipresbitero Firmano, vicario domini Firmani episcopi, et ei mandaret | secundum formam licterarum infrascriptarum; quarum tenor talis est:

Lictere directe | vicario episcopi Firmani | quod citaret inquisitoremⁱⁱⁱ

Guido de Riparia, archipresbiter Vercellensis, auditor super spiritualibus in Anconitana Marchia generalis | et in hac parte commissarius a reverendissimo in Christo patre et domino domino Bertrando, miseratione | divina tituli Sancti Marchi presbitero cardinali, apostolice sedis legato et in terris et provinciis Romane | ecclesie in Italia consistentibus reformatore et vicario generali, venerabili viro domino | Iacobo, archipresbitero Firmano, vicario generali domini .. episcopi Firmani, salutem in Domino. Cum, | ex officio nostro et ad denunciationem sapientis viri domini Detalleve de Ripetransonis, advocati | et procuratoris fisci et camere Romane ecclesie in Marchia Anconitana, per viam et modum inquisitionis | processerimus et

^{ggg} rubrica sul margine sinistro

^{hhh} rubrica sul margine sinistro

ⁱⁱⁱ rubrica sul margine sinistro

procedamus contra fratrem Petrum de Penna Sancti Iohannis, inquisitorem | heretice pravitatis, super eo quod ipse, habenas ineffrenate cupiditatis et voraginis | relapsans, ad illicitas extorsiones <se> extendit, non heretice pravitatis offitium exercendo, | s(ed) in cecitatem avaritie prorumpendo, et quod, animo extorquendi pecunias, formavit et | fecit plures et diversos processus et inquisitiones per indirectum et obliquum contra nonnullas | personas et homines, clericos et laycos, ac communitates civitatum, terrarum et locorum dicte provintie, et | maxime contra dominam Ceccam Monaldi olim de Gualdo et contra ipsum Monaldum et | Manfredutium Bonese(n)gne de Macerata, et, vigore dictorum processuum, accepit et extorsit | a dictis Cecca et Monaldo XIII florenos auri et <a> dicto Manfredutio XLII florenos, et a pluribus | aliis hominibus et personis, clericis et laycis, ac communitatibus civitatum, terrarum et locorum dicte provintie | multas et diversas pecuniarum summas, et alia commisit in dicta inquisitione contenta; et <cum> dictus frater Petrus per dictam provintiam discurrat, ne ad eius notitiam nostra citatio | valeat pervenire, tenore presentium te monemus ac tibi, sub excommunicationis et C florenos auri | c. 7r | penis, mandamus quatenus infra tertiam diem post harum presentationem in ecclesia cathedrales et in aliis ecclesiis civitatis Firmane per te et clericos earundem ex parte nostra dictum | fratrem Petrum in solemnibus predicationibus citare procures, et fatias ut quinta die | post citationem huiusmodi coram nobis personaliter et peremptorie in Macerata comparere procuret, | nostris et nostri offitii pariturus mandatis et excusaturus se a dicta inquisitione et contentis | in ipsa; alioquin contra ipsum procedetur, iustitia mediante; quicquid enim in predictis duxeris | fatiendum et diem citationis huiusmodi nobis sub tuo sigillo in scriptis infra VIII^o ⁱⁱⁱ | dies post harum presentationem curetis, alioquin contra te et inobedientes quoslibet procedemus, | iustitia mediante. Datum Macerate, die XI^o mensis ianuarii, XV indictione. |

Relatio nuntii^{-kkk}

Die undecimo mensis ianuarii, Ciccus, vocatus Pelura, bayulus supradictus, retulit dicto domino | Guidoni, iudici commissario, sedenti pro tribunali ad solitum bancum iuris spiritualium, | in domo publice audientie curie generalis in Macerata, et michi notario, se supradictas | proxime licteras presentasse domino Iacobo, vicario episcopi Firmani, personaliter in Macerata, et | ei mandasse, et omnia fecisse prout habuit in mandatis et secundum formam licterarum predictarum. |

ⁱⁱⁱ o finale superfluo, in quanto si legge octo (non octavo)
^{kkk} rubrica sul margine sinistro

Relatio nuntii^{III}

Die sextodecimo mensis ianuarii, Dominicus Florite de Monte Ulmi, nuntius | iuratus supradictus, retulit dicto domino Guidoni, iudici commissario, | sedenti pro tribunali | ad bancum iuris ut supra, et michi notario, se die | vicessimo mensis decembris proxime | preteriti licteras sibi commissas, | presentandas domino fratri Petro inquisitori predicto, presentasse | sibi | personaliter, invento in terra Penne Sancti Iohannis, et eum citasse et | requisivisse, et | omnia et singula fecisse prout habuit in mandatis et | secundum formam licterarum predictarum. |

Presentatio procuratoris fissci^{mmmm}

Die predicto, XVI mensis ianuarii, dominus Detalleve, advocatus et | procurator fissci predictus, se | presentavit coram dicto domino Guidone | commissario, sedente pro tribunali in loco | supradicto, contra ipsum fratrem | Petrum inquisitorem, ipsius contumaciam incusando, | petens contra eum | procedi, ut iuris est. |

Reputatio c(ontumati)eⁿⁿⁿ

Die XVIII^o mensis ianuarii, dictus dominus Guido, iudex et commissarius, | sedens pro tribunali ad | solitum bancum iuris ut supra, de mane, ad | petitionem dicti domini Detalleve, | advocati et procuratoris fissci, visis | omnibus actitatis in causa predicta, reputavit | dictum fratrem Petrum | inquisitorem citatum, non comparentem, contumacem et pronuntiavit | ipsum fore merito contumacem et contra ipsum fore procedendum ad | ulteriora tamquam | contra contumacem; duxit tamen eum expectandum de | benignitate usque ad suum |^{ooo} beneplacitum et mandatum. |

Die XVIII^o ianuarii, de sero, dictus dominus Guido, iudex et commissarius, | sedens pro tribunali | ut supra, revocavit dictum suum beneplacitum et contra | ipsum fratrem Petrum processit | ad excommunicationis sententiam | infrascriptam, ad petitionem domini Detalleve, advocati | et procuratoris | fissci predicti. |^{ppp}

^{III} rubrica sul margine sinistro

^{mmmm} rubrica sul margine sinistro

ⁿⁿⁿ rubrica sul margine sinistro

^{ooo} segue b[2] depennato

^{ppp} segue spazio di circa una riga privo di scrittura

Sententia excommunicationis^{qqq}

«In Dei nomine, amen. Nos Guido de Riparia, auditor super spiritualibus in Anconitana | Marchia generalis et in hac parte iudex commissarius per reverendissum | patrem et dominum dominum Bertrandum, miseratione divina tituli Sancti Marchi | presbiterum cardinalem, apostolice sedis legatum et in terris et provintiis Romane ecclesie | in Italia consistentibus reformatorem et vicarium generalem. Quoniam per nostras | c. 7v | litteras citari fecimus et requiri fratrem Petrum de Penna Sancti Iohannis, inquisitorem | heretice pravitatis in Anconitana Marchia generalem, ut certo termino, iam elapso, | deberet coram nobis personaliter et peremptorie comparere ad se excusandum et defendendum | ab inquisitione contra eum per nos formata, ex nostro officio et ad denunciationem domini | Detalleve de Ripetransonis, advocati et procuratoris fissci et camere Romane ecclesie, | super eo quod ipse frater Petrus, habenas ineffrenate cupiditatis et voraginis | relapsantes^{rrr}, ad extorsiones illicitas se extendit et quod, animo extorquendi | pecunias, formavit et fecit plures processus et inquisitiones per indirectum et obliquum | contra nonnullas personas, homines et communitates civitatum, terrarum et locorum dicte provincie, | et maxime contra dominam Ceccam Monaldi olim de Gualdo, et contra ipsum Monaldum | et Manfredutium Bonnse(n)gne^{sss} de Macerata et plures homines, personas et communitates | terrarum et locorum dicte provincie, et, vigore processuum predictorum, habuit et extorsit a predictis | Cecca et Monaldo XIII florenos auri, et <a> dicto Manfredutio XLII florenos et a Francischino | Iacobi de Ripetransonis XXI florenos, et^{ttt} a pluribus personis et hominibus, clericis et laicis, dicte | provincie multas et diversas pecunias, et alia commisit in dicta inquisitione contenta; | et non comparuit ipse vel alter pro eo qui suam contumaciam excusaret, s(ed) potius contumax | extitit, prout in actis et scripturis inde factis plenius continetur. Idcirco, visis | omnibus actitatis in causa predicta, pro tribunali sedentes ad solitum bancum iuris, | dictum fratrem Petrum inquisitorem, citatum et contumacem, excommunicamus finaliter | in hiis scriptis, et excommunicationis vinculo finaliter innodamus propter suam contumaciam | et contemptum, et ipsum excommunicatum nuntiari mandamus, et ut excommunicatum | ab omnibus evitari, donec nostris et ecclesie venerit pariturus mandatis, et a nobis | absolutionis benefitium meruerit obtinere. Et predicta sententiamus in hiis scriptis omni | modo et iure, quibus melius possumus et debemus». |

^{qqq} rubrica sul margine sinistro^{rrr} così nel testo per relapsans corretto^{sss} così nel testo^{ttt} et in soprilinea

Lata, data, lecta et finaliter promulgata fuit dicta excommunicationis sententia per dictum dominum | Guidonem, iudicem commissarium, sedentem pro tribunali ad solitum bancum iuris in domo | audientie curie generalis in Macerata, sub anno Domini millesimo IIIcentesimo^{uuu} XLVII, indictione | XV, tempore domini Clementis pape sexti, die decimo octavo mensis ianuarii, de sero, presentibus ser Sanctutio domini Symonis de Santo Genesio et ser Torello ser Giraldi | de Sancto Geminiano, notariis testibus, et presente ser Petro Iacomutii de Serra Sancti | Quirici, procuratore dicti fratris Petri inquisitoris predicti, et presente domino Detalleve, avvocato | fissci predicto et petente. |

Mandatum fratri inquisitori | et suo procuratori^{vvv}

Eodem die XVIII ianuarii, post omnia supradicta, dictus dominus Guido, commissarius, sedens | pro tribunali ut supra, precepit et mandavit eidem domino fratri Petro inquisitori, | licet absenti, sub pena mille florenorum auri applicandorum et solvendorum camere | Romane ecclesie, quod, hinc ad decem dies proximos, veniat et compareat personaliter coram | ipso domino Guidone, commissario, in Macerata, ad parendum suis mandatis | super processu predicto; et nichillominus precepit et mandavit dicto ser Petro de Serra, procuratori | suo presenti et audienti, quod, sub pena L florenorum auri, debeat predictam excommunicationis sententiam | et dictum preceptum notificare infra decem dies proximos fratri Petro inquisitori | c. 8r | predicto. Et mandavit fieri licteras denunciationis excommunicationis predictae dicti fratris Petri, dirigendas venerabilibus | patribus dominis episcopis .. Maceratensi¹¹, .. Firmano, .. Esculano¹² et Cammerinensi¹³, ac clericis | et ecclesiarum rectoribus terre Penne Sancti Iohannis in forma infrascripta: |

Lictere excommunicationis^{www}

«Guido de Riparia, auditor super spiritualibus in Anconitana Marchia generalis et in hac parte iudex | delegatus a reverendissimo in Christo patre et domino domino Bertrando, miseratione divina | tituli Sancti Marchi presbitero cardinali, apostolice sedis legato et in terris et provintiis Romane ecclesie | in Italia consistentibus reformatore et vicario generali, reverendo in Christo patri et domino domino | .. episcopo Maceratensi, salutem in Domino. Cum, exigente iustitia, venerabiles viros dominum | fratrem Petrum de Penna Sancti Iohannis, inquisitorem heretice pravitatis in provintia

^{uuu} c(entesimo) *in sopra linea*

^{vvv} *rubrica sul margine sinistro*

^{www} *rubrica sul margine sinistro*

supradicta Marchie, | ac fratrem Iacobum de Monte Ulmi, olim inquisitorem dicte heretice pravitate in provintia | supradicta, excommunicationis vinculo duxerimus innodandos propter ipsorum contumacias et contemptus, | quia, citati per nostras licteras ad comparendum coram nobis, comparere penitus recusarunt, prout | in actis et scripturis inde factis plenius continetur, presentium tenore vobis commictimus | ac requirimus et mandamus quatenus, infra tertiam diem post harum presentationem et successive | singulis diebus dominicis et festivis, in ecclesia cathedrali et in aliis ecclesiis civitatis | et dyocesis vestre, per vestrum vicarium et per alios ecclesiarum rectores et clerum secularem et | religiosum, in missarum solemnibus vel predicationibus, coram populo, campanis pulsatis | et candelis accensis et demum extintis, prefatos fratrem Petrum et fratrem Iacobum | excommunicatos esse publice nuntietis et nuntiari fatiatis, ac mandetis ut excommunicatos ab | omnibus artibus evitari, donec mandatis ecclesie et nostris venerint parituri et a nobis absolutionis | beneficium meruerint obtinere. Diem vero denunciationis huiusmodi et formam et quicquid in predictis | duxeritis fatiendum, per instrumentum publicum vel vestras patentes licteras infra VIII^{o xxx} dies post | harum presentationem, quorum duos vobis pro primo, duos pro secundo et reliquos pro III^o, ultimo et peremptorio | termino et monitione canonica assignamus, nobis intimare curetis. Alioquin, si mandatorum | nostrorum huiusmodi fueritis, quod non credimus, contemptores, vobis ex nunc ingressum | ecclesie interdiciamus per presentem; quod interdictum, si per unam diem post dictos VIII^o dies sequentes | immediate sustinueritis, vos ex nunc suspendimus a divinis; in qua suspensione, | quod absit, si per aliam diem ex tunc immediate sequentem duxeritis, indurato animo | persistendo, vos ex nunc prout ex tunc, canonica monitione premissa, excommunicationis vinculo in | scriptis presentibus finaliter innodamus, et aliter contra vos et inobedientes quoslibet in | predictis procedemus, iustitia mediante. Solvat bayulo. Datum Macerate, die XVIII^o ianuarii, | indictione XV». |

Item similis lictera facta fuit reverendo in Christo patri et domino domino ..
episcopo Firmano. |

Item similis lictera facta fuit reverendo in Christo patri et domino domino ..
episcopo Cammerinensi. |

Item similis lictera facta fuit reverendo in Christo patri et domino domino ..
episcopo Esculano. |

^{xxx} o finale superfluo, in quanto si legge octo (non octavo)

Alie lictere | excommunicationis^{yyy}

«Guido de Riparia, auditor super spiritualibus in Anconitana Marchia generalis et in hac parte | iudex delegatus a reverendissimo in Christo patre et domino domino Bertrando, miseratione | divina tituli Sancti Marchi presbitero cardinali, apostolice sedis legato et in terris et provintiis | Romane ecclesie in Italia consistentibus reformatore et vicario generali, discretis viris | .. plebano plebis et cappellanis ipsius, guardiano et fratribus loci Minorum, priori et | c. 8v | fratribus loci Heremitarum et aliis ecclesiarum rectoribus terre Penne Sancti Ioannis, quibus hec lictere fuerint presentate | et ad quorum notitiam presentes pervenerint, salutem in Domino. Cum, exigente iustitia, venerabilem virum | dominum fratrem Petrum de Penna Sancti Iohannis, inquisitorem heretice pravitatis in dicta provintia Marchie, excommunicationis | vinculo duxerimus innodandum propter ipsius contumaciam et contemptum, quia, citatus per nostras licteras | ad comparandum coram nobis, comparere penitus recusavit, prout in scripturis et actis inde factis plenius | continetur, presentium tenore vobis et vestrum cuilibet insolidum commictimus et, sub excomunucationis pena, mandamus, | et aliter quam excommunicationis sententiam in vos, si secus feceritis, ex nunc prout ex tunc proferrimus finaliter | hiis suprascriptis, canonica monitione premissa, et vos ipsam volumus incurrere ipso facto, quatenus | sequenti die post harum presentationem et successive singulis diebus dominicis et festivis, in ecclesiis vestris | in missarum solemnibus, coram populo, campanis pulsatis et candelis accensis et demum extintis, | prefatum fratrem Petrum excommunicatum esse publice nuntietis et evitetis et mandetis ut | excommunicatum ab omnibus artius evitari, donec mandatis ecclesie et nostris venerint pariturus | et a nobis absolutionis benefitium meruerit optinere. Diem vero denunciationis huiusmodi et formam | et quicquid in predictis duxeritis fatiendum, per instrumentum publicum vel vestras licteras, infra octo | dies post harum presentationem, quorum duos vobis pro primo, duo pro secundo et reliquos pro III^o ultimo | et peremptorio termino et monitione canonica assignamus, nobis intimare curetis. Alioquin | contra vos spiritualiter et temporaliter procedemus, iustitia mediante. Solvat bayulo dictus inquisitor. | Datum Macerate, die XVIII ianurarii, XV indictione». |

^{yyy} rubrica sul margine sinistro

[Com]missiones | [b]aiulorum^{zzz}

Die predicto, XVIII mensis ianuarii, dictus dominus Guido, iudex commissarius, sedens pro tribunali ut supra, | commisit, imposuit et mandavit Antonio Gentilis de Cammerino et Dominico Angelutii | de Sancto Severino, baiulis curie generalis et eiusdem domini Guidonis nunctiis iuratis, presentibus et | audientibus, quatenus irent et licteras suprascriptas portarent et presentarent episcopis Maceratensi et | Esculano et clericis et ecclesiarum rectoribus terre Penne Sancti Iohannis, et eis mandarent secundum | formam licterarum predictarum, et relationem fatiant diligenter. |

Relatio baiuli^{aaaa}

Die predicto, XVIII ianuarii, Antonius de Cammerino, nunctius iuratus predictus, retulit dicto domino | Guidoni, iudici et commissario, sedenti pro tribunali ut supra, et michi notario, se hodie supradictas licteras presentasse | domino episcopo Maceratensi personaliter in Macerata, et omnia fecisse prout habuit in mandatis. |

Die XX^o mensis ianuarii, constitutis in iuditio coram supradicto domino Guidone, iudice commissario, | sedente pro tribunali ut supra, Nello Berardi de Fulgineo et Rubeo de Sancto Genesisio, | baiulis curie generalis, delato eis corporaliter iuramento, iuraverunt ad sancta Dei evangelia, | corporaliter tactis scripturis, omnes et singulas citationes et ambaxiatas sibi imponendas | per ipsum dominum Guidonem facere bona fide, sine fraude, remotis odio, amore, | prece, pretio et timore, et relationem facere diligenter. Qui dominus Guido, commissarius, sedens | pro tribunali ut supra, commisit dictis Rubeo et Nello quatenus supradictas licteras presentarent | episcopis Firmano e Cammerinensi, et eis mandarent secundum formam licteratum predictarum. |

Relatio | clericorum^{bbbb}

Die XXII^o mensis ianuarii, contitutus in iuditio coram dicto domino Guidone, iudice commissario, | sedente pro tribunali ut supra, dominus Paulinus, canonicus Macerat(ensis) et vicarius domini | episcopi Macerat(ensis), retulit dicto domino Guidone se die XX dicti mensis nunctiasse excommunicatum | dictum fratrem Petrum in ecclesia cathedrali, et omnia fecisse secundum formam licteratum predictarum. |

^{zzz} rubrica sul margine sinistro

^{aaaa} rubrica sul margine sinistro

^{bbbb} rubrica sul margine sinistro

Die predicto, constitutus in iudicio coram dicto domino Guidone, iudice et commissario, sedente pro tribunali | ut supra, dompnus Dyonisius, rector ecclesie Sancti Michaelis de Macerata, retulit se die XX^o et | XXI^o dicti mensis nuntiasset excommunicatum dictum fratrem Petrum in dicta ecclesia Sancti Michaelis, et omnia | fecisse secundum formam licteratum predictarum.

| c. 9r | Die XXVII mensis ianuarii, dominus Guido, iudex commissarius predictus, sedens pro tribunali ut supra, mandavit | registrare in presenti processu licteras infrascriptas, sibi assignatas, ut dixit, pro parte | domini episcopi Firmani, sigillatas sigillo cere rubeae longo, in quo sculte erant ymagines | duorum sanctorum sedentium in quadam sede et subtus eis ymago episcopi genuflessi et | duo scudieri, lictere sigilli sic legebantur «s. fratris Iacobi Dei gratia episcopi et principis | Firmani»; quarum licterarum tenor talis est:

Relatio clericorum^{cccc}

«Reverendo viro domino Guidoni de Riparia, archipresbitero Vercellensi, auditori super spiritualibus | in Anconitana Marchia per sanctam Romanam ecclesiam generali ac iudici delegato in hac parte | a reverendissimo in Christo patre et domino domino Bertrando, miseratione divina tituli Sancti | Marchi presbitero cardinali, apostolice sedis legato, frater Iacobus, Dei et apostolice sedis | gratia episcopus et princeps Firmanus, salutem in Domino. Noscat vestra sapientia per presentes | quod nos, secundum formam licterarum vestrarum nobis directarum, religiosos viros fratrem Petrum | de Penna Santi Iohannis, inquisitorem^{dddd}, et fratrem Iacobum de Monte Ulmi, | olim inquisitorem heretice pravitatis in Marchia Anconitana et ordinis Minorum, per ecclesias | seculares et religiosas Montis Ulmi, Firmane nostre dyocesis, dum missarum solemnias | celebrabantur, campanis pulsatis, candelis accensis et demum extinctis ut moris | est, pro parte vestra fecimus die XXV presentis mensis ianuarii publice nuntiari et mandari | quod ut excommunicati ab omnibus evitentur, ipsasque vestras autenticas licteras Firmum | misimus et per universam nostram dyocesim, mandantes omnibus et singulis prelati et | ecclesiarum rectoribus, secularibus et religiosis, quod ipsos fratres Petrum et Iacobum | inquisitores excommunicatos denuntient, ut in ipsis licteris nobis per vos committitur et | mandatur. Datum Monte Ulmi, die XXVI mensis ianuarii, XV indictione. |

^{cccc} rubrica sul margine sinistro

^{dddd} segue heretice pravitatis espunto e depennato

Relatio baiuli^{eeee}

Die XXVII mensis ianuarii, Rubeus de Sancto Genesisio, baiulus supradictus et nuntius iuratus, | retulit dicto domino Guidoni commissario, sedenti pro tribunali ut supra, et michi notario, se die lune | XXII dicti mensis supradictas licteras sibi commissas presentasse domino episcopo Firmano personaliter | in Monte Ulmi, et omnia fecisse prout habuit in mandatis. |

Die predicto, prefatus dominus Guido commissarius, sedens pro tribunali ut supra, mandavit registrari in | presenti processu licteras infrascriptas, presentatas sibi pro parte .. guardiani loci Minorum | terre Penne Sancti Iohannis per fratrem Thomassutium de Monte Granario, ordinis Minorum, | sigillatas quodam sigillo cere rubeae, in quo sigillo sculta erat ymago virginis | Marie cum filio in brachiis et ymago cuiusdam hominis genuflessi; quarum licterarum | tenor talis est: |

Relatio clericorum^{ffff}

Reverendo viro domino Guidoni de Riparia, auditori super spiritualibus in Anconitana Marchia et | commissario a reverendo patre et domino domino Bertrando, miseratione divina tituli Sancti | Marchi <presbitero cardinali>, apostolice sedis legato, reformatore et vicario generali in terris et provintiis | Romane ecclesiae in Italia consistentibus, spetialiter deputato, frater Marinus de Penna, | guardianus loci fratrum Minorum de Penna, reverentiam debitam et devotam. | Quasdam vestras recepi licteras, continentes ut, ex vestra parte, citarem et monerem | fratrem Petrum inquisitorem, ut coram vobis veniret ad excusandum, ut in | ipsis licteris continetur; ego vero, volens vestris mandatis efficaciter obedire, ipsum | citavi et monui personaliter die XVIII mensis decembris, et ei dictas vestras licteras assignando | et cetera alia feci prout in dictis vestris licteris continetur; hanc citationem et ea que feci | c. 9v | sub sigillo mei offitii per Dominicum de Monte Ulmi, latorem presentium, nuntium iuratum, | remisi; immo de novo per fratrem Tomassutium de Monte Granario remitto. Datum | Penne, die XX^o mensis ianuarii, XV indictione. |

Die XXVIII^o mensis ianuarii, dominus Guido, commissarius predictus, existens in scalis palatii communis | Macerate, mandavit registrari in actis et presenti processu licteras infrascriptas, presentatas | sibi pro parte domini Iacobi,

^{eeee} rubrica sul margine sinistro

^{ffff} rubrica sul margine sinistro

vicarii domini episcopi Firmani, sigillatas quodam sigillo cere | viridis rotundo; quarum licterarum tenor talis est: |

Relatio | vicarii episcopi | Firmani^{gggg}

«Recommendatione premissa, noveritis nos die XXV mensis presentis ianuarii in ecclesia | cathedrali Firmana excommunicatos denunciasset et denunciari fecisse in singulis | ecclesiis civitatis venerabiles viros fratrem Petrum de Penna Sancti Iohannis, inquisitorem | heretice pravitatis in provintia Marchie, et fratrem Iacobum de Monte Ulmi, olim inquisitorem | in dicta provintia, secundum tenorem licterarum vestrarum, et demum singulis diebus dominicis et | festivis sequentibus fatiemus eos denunciari et denunciabimus excommunicatos in | predicationibus et alibi ut nobis videbitur, et mandavimus etiam ipsos denunciari per | totam dyocesim Firmanam et districtum. Si qua vultis per nos fieri, rescribatis, paratus | reverenter exequi, ut tenemur. Iacobus, archipresbiter Firmanus, vicarius | domini episcopi Firmani. Scriptum Firmi, die XXVI mensis ianuarii, XV indictione». |

Ex parte de foris dictarum licterarum erant lictere sic dicentes: «Reverendo viro domino | Guidoni de Riparia, archipresbitero Vercellensi, auditori super spiritualibus in Anconitana | Marchia generali». |

Die XXVI mensis ianuarii, Symon de Cammerino, notarius, assignavit et exhibuit dicto | domino Guidoni commissario, in scalis palatii Macerate, ex parte domini .. episcopi Cammerinensi | licteras infrascriptas, sigillatas quodam sigillo cere rubeae, in quo sculte erant | ymago virginis Marie cum filio in brachiis et ymagine trium sanctorum et ymago | cuiusdam hominis genuflessi et duo scudieri, lictere sigilli sic legebantur «s. Francisci | Dei gratia episcopi Cammerinensis»; quarum licterarum tenor talis est: |

Relatio episcopi | Cammerinensis^{hhhh}

«Venerabili viro domino Guidoni de Riparia, auditori super spiritualibus in Anconitana Marchia | generali et in hac parte iudici commissario a reverendo in Christo patre et domino | Bertrando, miseratione divina tituli Sancti Marchi presbitero cardinali, apostolice sedis legato | et in terris et provintiis Romane ecclesie in Italia consistentibus reformatore et vicario | generali, Franciscus, miseratione divina et supradicte sedis gratia Cammerinensis episcopus, salutem | in eo qui est omnium vera salus. In proximo licteras vestras recepimus, continentes in | sententia quod fratrem

^{gggg} rubrica sul margine sinistro; dopo relatio, cle depennato

^{hhhh} rubrica sul margine sinistro

Petrum de Penna Sancti Iohannis, inquisitorem heretice pravitatis in dicta | provintia Marchie, et fratrem Iacobum de Monte Ulmi, olim inquisitorem dicte heretice | pravitatis in provintia supradicta, excommunicatos per vos esse propter ipsorum contumacias et contemptus | in nostra cathedrali ecclesia et aliis ecclesiis civitatis nostre per nostrum vicarium et | per alios ecclesiarum rectores ac clerum secularem et religiosum in missarum | solemniis vel predicationibus, coram populo, campanis pulsatis et candelis | accensis et demum extintis, publice denunciare et denunciari facere deberemus, ac | mandare ut excommunicatos ab omnibus artius evitari donec mandatis ecclesie et vestris | **c. 10r** | venerint parituri, et a vobis absolutionis benefitium meruerint optinere. Quare, volentes mandatis | vestris super huiusmodi factis parere efficaciter, ut tenemur, die martis proxima preterita, que fuit | XXIII huius mensis ianuarii, in predicta nostra ecclesia cathedrali, coram populo ad predicationem | existente et pluribus vocatis in testes, excommunicatos publice nuntiavimus iuxta formam | nobis traditam in vestris licteris antedictis et per dictos rectores, de quibus fit mentio supra, | fieri mandavimus, et vobis tenore presentium nos fecisse referimus, et fatiemus imposterum | ut lictere huiusmodi vestre mandant. Datum Cammerini, in nostro episcopali palatio, die XXV | mensis ianuarii, XV indictione».

Relatio nuntiiⁱⁱⁱⁱ

Die XXX mensis ianuarii, Dominicus de Sancto Severino, nuntius iuratus predictus, retulit dicto domini Guidoni | commissario, existenti et sedenti in scalis palatii comunis Macerate, et michi notario, quod, dum | accessisset ad terram Penne Sancti Iohannis et portaret licteras sibi assignatas per ipsum | dominum Guidonem, que dirigebantur pro parte ipsius domini Guidonis ad dominum episcopum | Esculanum et plebanum et rectores ecclesiarum terre Penne Sancti Iohannis super denunciationem | excommunicationis supradictorum fratrum Petri et Iacobi, et vellet dictas licteras presentare plebano | et clericis terre Penne et demum accedere Esculum et suum offitium sibi commissum exercere, | dictus dominus fraterⁱⁱⁱⁱ Petrus inquisitor, die XXVI dicti mensis, supradictas licteras sibi baiulo, | contra eius voluntatem, accepit et penes se retinuit et dicto Dominico restituere denegavit, | propter quod ipse Dominicus dictas licteras presentare non potuit predictis quibus dirigebantur, | nec offitium sibi commissum exercere, impediendo eum in predictis; et sibi dixit verba iniuriosa, quod | ipse erat falsus et sibi rumperet omnia ossa ipsius. Item retulit quod, dicto die XXVI ianuarii, | presentavit sibi domino

ⁱⁱⁱⁱ *rubrica sul margine sinistro*

ⁱⁱⁱⁱ *f corretta su p*

fratri Petro inquisitori, ex parte ser Petri de Serra, procuratoris sui, | licteras notificationis excommunicationis ipsius et aliorum in mandato facto dicto ser Petro procuratori | contentorum, et ipsas licteras retinuit; et predicta fuerunt in terra Penne, in loco fratrum | Minorum, in cella dicti fratris Petri; et predicta iuravit ad sancta Dei evangelia, corporaliter | tactis scripturis.

Preceptum factum | inquisitori et | suo procuratori^{kkkk}

Die sexto mensis februarii, dominus Guido, commissarius predictus, sedens pro tribunali ad bancum iuris, | in domo audientie curie generalis in Macerata, ad petitionem supradicti domini Detalleve, | advocati et procuratoris fissci, precepit et mandavit dicto fratri Petro inquisitori, licet | absentis, sub pena excommunicationis et aggravationis et carceris, quod infra octo dies | proximos debeat coram ipso domino Guidone personaliter comparere in Macerata, redditurus | ratione camere Romane ecclesie et ipsi domino Guidoni de tertia parte introytuum perceptorum | per eum ratione dicti sui offitii, et ad assignandum et solvendum dicte camere tertiam partem | predictam debitam dicte camere; et hoc ad petitionem et instantiam domini Detalleve de | Ripetransonis, advocati et procuratoris fissci et camere Romane ecclesie presentis et petentis; quorum | octo dies, duos pro primo, duos pro secundo et reliquos pro III^o, ultimo et peremptorio termino | assignavit inquisitori predicto. Et precepit et mandavit ser Petro <de> Serra, procuratori dicti | fratris Petri, presenti et audienti, quatenus dictum mandatum et contenta in eo debeat | notificare inquisitori predicto.

| c. 10v | Sententia | agravationis^{llll}

«In Dei nomine, amen. Nos, Guido de Riparia, auditor super spiritualibus in Anconitana Marchia generalis | et commissarius ad infrascripta per reverendissimum patrem et dominum dominum Bertrandum, miseratione | divina tituli Sancti Marchi presbiterum cardinalem, apostolice sedis legatum et in terris et provintiis Romane | ecclesie in Italia consistentibus reformatorem et vicarium generalem. Quia dominus frater | Petrus de Penna Sancti Iohannis, inquisitor heretice pravitatis in Marchia Anconitana, excommunicationis sententiam | per nos in eum prolatam, suadente iustitia, propter suam contumaciam, inobedientiam et contemptum, | quia, citatus per nostras licteras ut coram nobis compareret ad se excusandum a quadam inquisitione contra | eum formata de extorsionibus illicitis et aliis in dicta

^{kkkk} *rubrica sul margine sinistro*

^{llll} *rubrica sul margine sinistro in corrispondenza delle righe 3-4 seguenti*

inquisitione contentis, comparere | contempsit, substinuit et adhuc substinet animo pertinaci et, cresscente contumacia, | cresscere debeat etiam pena, idcirco, pro tribunali sedentes ad solitum bancum iuris | spiritualium, dictam excommunicationis sententiam et^{mmmm} ipsum fratrem Petrum in hiis scriptis aggravamus | et aggravando iterato eum excommunicationis vinculo innodamus ac inibemus, et expresse | monemusⁿⁿⁿⁿ omnes et singulos clericos^{oooo} seculares et religiosos, nobiles quoque, | iudices, advocatos, notarios, mercatores, sartores, calzolarios, barberios, molendinarios, fornarios, beccarios, officiales et regimina civitatum et terrarum dicte provincie et | omnes et singulos, tam mares quam mulieres in genere, cuiuscumque conditionis et status existant, | pro primo, secundo, III^o, ultimo et peremptorio monitionis edicto, et eis et cuilibet eorum sub excommunicationis | pena mandamus, quam in contrafatientes ex nunc prout ex tunc, canonica monitione | premissa, proferrimus finaliter in hiis suprascriptis et ipsos eam volumus incurrere ipso | facto, quatenus de cetero cum dicto fratre Petro excommunicato in cibo, potu, loquela, emendo, | vendendo, coquendo, ignem, aquam vel alia necessaria dando, barbitonsando, assotiando, | vel aliter quoquo modo nullatenus participare presumant, immo ab omni participatione | et humanitatis solatio cum eodem debeant astinere infra tertiam diem proximam, | quorum eis unum pro primo, unum pro secundo et reliquum pro III^o, ultimo et peremptorio termino assignamus. | Alioquin ipsos, si a participatione ipsa non cessaverint, mandamus inobedientes quoslibet | in premissis unacum dicto fratre Petro excommunicatos publice nuntiari et evitari, donec a participatione | ipsa cum effectu cessaverint et a nobis fuerint absoluti; et predicta sententiamus et mandamus in | hiis suprascriptis omni modo et iure quibus melius possumus et debemus». |

Lata, lecta et data fuit in hiis suprascriptis dicta aggravatio et excommunicationis et aggravationis | sententia per dictum dominum Guidonem commisarium, sedentem pro tribunali ad supradictum bancum iuris, | ad petitionem domini Detalleve, advocati et procuratoris fisci predicti, sub anno Domini millesimo IIIcentesimo^{pppp} | XLVII, indictione XV, tempore domini Clementis pape VI, die XVI mensis februarii, presentibus ser Torello ser | Giraldi de Sancto Geminiano et Sanctutio domini Symonis de Santo Genesis testibus. |

^{mmmm} nel testo et in luogo del più corretto in

ⁿⁿⁿⁿ segue ac mandam(us) espunto e depennato

^{oooo} cl(er)icos in soprilinea

^{pppp} c(entesimo) in soprilinea

Commissiones | baiulorum⁹⁹⁹⁹

Qui dominus Guido commissarius, sedens pro tribunali ut supra^{rrrr}, mandavit fieri licteras aggravationis | infrascriptas, dirigendas dominis .. episcopis Firmano et Maceratensi, et commisit, imposuit | et mandavit Vagnolo de Fulgineo et Rubeo de Sancto Genesio, baiulis curie generalis | et ipsius domini Guidonis nunctiis iuratis, quatenus irent et licteras infrascriptas portarent | et presentarent dominis episcopis infrascriptis, et eis mandarent secundum formam licterarum | infrascriptarum; quarum licterarum tenor talis est:

| c. 11r | Lictere super | agravationem^{ssss}

«Guido de Riparia, auditor super spiritualibus in Anconitana Marchia generalis et in hac parte commissarius | et iudex delegatus a reverendissimo in Christo patre et domino domino Bertrando, miseratione | divina tituli Sancti Marchi presbitero cardinali, apostolice sedis legato et in terris et provintiis Romane | ecclesie in Italia consistentibus reformatore et vicario generali, reverendo in Christo | patri et domino domino .. episcopo Firmano, salutem in Domino. Cum dominus frater Petrus de | Penna Sancti Iohannis, inquisitor heretice pravitatis in dicta provintia, excommunicationis sententiam | latam, suadente iustitia, per nos contra eum propter ipsius inobedientias, contumacias et | contemptus, quia coram nobis comparere contempsit, prout in actis inde confectis | serius continetur, substinuerit iam diu et adhuc sustineat animo pertinaci et, | cresscente contumacia, cresscere debeat etiam pena, presentium tenore vos regimus^{tttt} | et monemus ac vobis, sub pena interdicti ingressus ecclesie et centum florenorum auri | districte precipiendo, mandamus quatenus, infra tertiam diem post harum presentationem, | in ecclesia cathedrali et in ecclesiis vestre civitatis et terre Penne Sancti Iohannis per vestrum | vicarium et per ipsarum ecclesiarum rectores et cappellanos in missarum solemnibus | seu predicationibus coram populo, ex parte nostra moneri fatiatis omnes et singulos | clericos necnon nobiles, iudices, advocatos, notarios, mercatores, sartores, | calzolarios, barberios, molendinarios, fornarios, beccarios, officiales et regimina | dicte civitatis, et omnes, tam mares quam mulieres in genere, cuiuscumque conditionis | et status existant, pro primo, secundo, III^o, ultimo et peremptorio monitionis edicto, et eis | et cuilibet ipsorum mandare fatiatis, sub pena

⁹⁹⁹⁹ rubrica sul margine sinistro

^{rrrr} segue lettera depennata

^{ssss} rubrica sul margine sinistro, in corrispondenza delle righe 2-3 seguenti

^{tttt} così nel testo per un probabile rogamus

excommunicationis, quatenus de cetero post | dictam monitionem et mandatum cum dicto fratre Petro excommunicato in cibo, potu, | loquela, emendo, vendendo, coquendo, ignem vel aquam dando seu alia necessaria, | barbitonsando, assotiano vel aliter quoquo modo nullatenus participare presumant, | immo ab omni participatione et humanitatis solatio cum eodem debent abstinere | infra tertiam diem post monitionem prefatam, quem terminum eis pro primo, secundo, | tertio, ultimo et peremptorio termino assignamus. Si vero predicti sic moniti a participatione | ipsa non cessaverint cum effectu, dictam excommunicationis sententiam in ipsos ex nunc prout | ex tunc, canonica monitione premissa, proferrimus similiter in hiis scriptis et | ipsos eam volumus incurrere ipso facto, et ex tunc in dictis ecclesiis in missarum | solemniis coram populo seu predicationibus singulis diebus dominicis et festivis, | campanis pulsatis et candelis accensis et demum extintis, unacum dicto | fratre Petro excommunicatos publice nuntietis et evitetis, et ut excommunicatos | mandetis ab omnibus artius evitari, donec a participatione ipsa cessaverint et a vobis | fuerint absoluti. Et de predictis monitionibus et denunciatione infra VIII dies post | harum presentationem per instrumentum publicum vel vestras licteras nobis fidem plenariam | fatiatis. Alioquin contra vos spiritualiter et temporaliter procedemus, iustitia mediante. | Datum Macerate, die XVI mensis febraurii, XV indictione. |

^{uuuu} Die XVII mensis februarii, Vagnolus de Fulgineo, baiulus et nuntius supradictus, | retulit dicto domino. Car(ta). |

Item similis lictera directa et missa fuit reverendo in Christo patri et domino domino | .. episcopo Maceratensi.

| c. 11v | Relatio nuntii^{vvvv}

Die XVII mensis februarii, Vagnolus de Fulgineo, baiulus et nuntius supradictus, retulit | dicto domino Guidoni commissario, sedenti pro tribunali ut supra, et michi notario, se ipsa die dictas | licteras presentasse domino .. episcopo Maceratensi personaliter et ei mandasse et omnia et | singula fecisse prout habuit in mandatis et secundum formam dictarum licterarum. |

^{uuuu} *sul margine sinistro: ua. Il resoconto del nunzio, interrotto, è ripreso alla c. 11v*

^{vvvv} *rubrica sul margine sinistro*

Relatio nuntii^{www}

Die XX mensis februarii, Rubeus de Sancto Genesio, baiulus et nunctius supradictus, | retulit dicto domino Guidoni commissario, sedenti pro tribunali ut supra, et michi notario, | se heri, die XVIII dicti mensis, dictas licteras presentasse domino episcopo Firmano personaliter | in Monte Ulmi, et omnia fecisse prout habuit in mandatis. |^{xxxx}

Sententia multe^{yyyy}

«In Dei nomine, amen. Nos, Guido de Riparia, archipresbiter Vercellensis, auditor super | spiritualibus in Anconitana Marchia generalis, et in hac parte commissarius deputatus | per reverendissum in Christo patrem et dominum dominum Bertrandum, miseratione | divina tituli Sancti Marchi presbiterum cardinalem, apostolice sedis legatum et in terris | et provinciis Romane ecclesie in Italia consistentibus reformatorem et vicarium | generalem. Quoniam per nostras licteras pluries citari fecimus et requiri dominum | fratrem Petrum de Penna Sancti Iohannis, inquisitorem heretice pravitatis in Marchia | Anconitana, ac per edictum appositum in porta domus audientie curie generalis et | per reverendum patrem et dominum dominum .. episcopum Firmanum et suum vicarium | citari fecimus ut, certis terminis iam elapsis, deberet coram nobis personaliter | et peremptorie comparere, nostris pariturus mandatis et ad se excusandum et | defendendum a quadam inquisitione per nos contra eum formata ex nostro | officio et ad denunciationem domini Detalleve de Ripetransonis, advocati | et procuratoris fissci et camere Romane ecclesie in Marchia Anconitana, et de extorsionibus | factis per ipsum fratrem Petrum inquisitorem et aliis commissis per eum | in dicto officio, in dicta inquisitione contentis, et in terminis ei prefisis | per se vel alium comparere nullatenus procuraverit ad parendum nostris mandatis | et se excusandum ab inquisitione predicta, immo potius contumax extitit; propter | quod, cum ad petitionem advocati et procuratoris fissci predicti eundem fratrem Petrum | inquisitorem reputavimus contumacem et contra eum pronuntiavimus fore | procedendum ad ulteriora, ut iuris esset, quia etiam coram nobis comparere | nullatenus procuravit, in sua contumacia persistendo, demum, instante | avvocato et procuratore fissci predicto, ipsum fratrem Petrum inquisitorem excommunicationis | vinculo duximus innodandum et mandavimus et fecimus

^{www} rubrica sul margine sinistro

^{xxxx} segue spazio di circa due righe privo di scrittura

^{yyyy} rubrica sul margine sinistro, in corrispondenza della riga 12 (segunte)

per dominos episcopos | Maceratensem, Firmanum et Camerinensem excommunicatum publice nuntiari; ipseque | dominus inquisitor coram nobis comparere etiam non curavit; propter que | ipsum, suadente iustitia, duximus aggravandum, mandans quod nullus | cum eo, velut excommunicato, participare deberet, ac pluries mandavimus | c. 12r | eidem, sub certis penis, quod^{zzzz} coram nobis personaliter comparere deberet ad | reddend(um) rationem de introitibus perceptis per eum in offitio supradicto, et ad | assignand(um) camere Romane ecclesie tertiam partem introituum predictorum; | qui etiam coram nobis comparere penitus non curavit. Ipseque | frater Petrus, in nostrum et nostri offitii contemptum, licteras denuntiationis | excommunicationis eiusdem, que pro nostra parte dirigebantur ad episcopum | Esculanum et clericos terre Penne Sancti Iohannis, baiulo et nuntio nostro, contra | eius voluntatem accepit et sibi restituere noluit, impediendo eum in | offitio sibi commisso, prout hec omnia in actis et scripturis inde confectis | plenius continentur. Unde, visis omnibus supradictis, volentes ipsum fratrem | Petrum inquisitorem benigne tractare et mitius agere cum eodem, | idcirco dictum fratrem Petrum inquisitorem in^{aaaa} quingentis | florenis auri, dandis et solvendis camere Romane ecclesie et | ipsius thesaurariis pro ea recipientibus, in hiis scriptis, pro tribunali | sedentes ad solitum bancum iuris, multamus et nomine multe et | pro multa finaliter condempnamus, omni modo et iure quibus melius possumus | et debemus». |^{bbbb}

Lata, data et lecta fuit dicta multa et sententia multe per dictum dominum | Guidonem commissarium, sedentem pro tribunali ad solitum bancum iuris | spiritualium, in domo audientie curie generalis in civitate Macerate, | sub anno Domini millesimo IIIcentesimo^{cccc} XLVII, indictione XV, tempore domini Clementis | pape VI, die vicesimo mensis februarii, presentibus domino Bartoluto, plebano | plebis Murri, vicario super spiritalibus in dicta provintia Marchia generali, | domino Detisalve Monaldi de Firmo, domino Francisco Guidutii | de Mathelica, domino Boncore de Sancta Victoria, advocatis in curia | generali, ser Sanctutio domini Symonis de Sancto Genesio et ser | Torello domini Giraldi de Sancto Geminiano, notariis, testibus et aliis | ad predicta. |^{dddd}

^{zzzz} segue cora(m) depennato

^{aaaa} segue spazio di circa tre lettere occupato da un tratto di penna orizzontale

^{bbbb} segue spazio di circa una riga privo di scrittura

^{cccc} c(entesimo) in soprilinea

^{dddd} segue spazio di circa due righe privo di scrittura

(SN) Et ego Galiardus Symonis de Monte Granario, publicus | auctoritate imperiali notarius et nunc notarius et offitialis curie generalis | ad offitium spiritualium deputatus in Marchia Anconitana, predictis | actitatis coram dicto domino Guidone commissario et per eum interfui | et, rogatus scribere de mandato dicti domini Guidonis, scripsi et publicavi.

¹ Bertrando di Déaulx, cardinale prete di San Marco, dal 1346 legato nel Regno di Napoli e vicario apostolico e riformatore generale dello Stato pontificio: Eubel, *Hierarchia* cit., I, p. 44; Partner, *Bertrando* cit.

² Simone Marcellini, vescovo di Umana/Numana (dal 19 luglio 1342 a data anteriore al 15 marzo 1363): Eubel, *Hierarchia*, I, p. 249. Nel 1344 era stato uno degli eletti rivali alla sede di Ancona (ove era canonico prima della nomina a Numana), entrambi respinti da Clemente VI in favore di Agostino dal Poggio, *ivi*, p. 87.

³ Montecchio, ora Treia.

⁴ Predecessore del rettore Giovanni da Rivara, in carica nel 1346-47.

⁵ Benedetto XII, *Relatum est nobis* (7 luglio 1337), in *Bullarium Franciscanum* cit., VI, n. 69, p. 50.

⁶ Clemente VI, *Intelleximus displicenter* (24 aprile 1346), *ivi*, n. 361, p. 179.

⁷ Bonifacio VIII, *Ne sub pretextu* (22 settembre 1296), in Ehrle, *Die Spiritualen* cit., II, 1886, p. 157.

⁸ Montecassiano. Nella lega ghibellina nel 1313, assediata poi dalle truppe papali, ancora nel 1331 deve versare 20 fiorini per aver rifiutato di rispondere alle richieste del rettore della Marca.

⁹ Montolmo, ora Corridonia.

¹⁰ Giacomo da Cingoli, frate Predicatore (11 marzo 1334 – gennaio 1348): Eubel, *Hierarchia* cit., I, p. 249.

¹¹ Pietro, frate Minore. Dal 5 novembre 1347 gli succederà lo stesso Guido da Rivara: *ivi*, p. 410.

¹² Dal 1344 al 1353 e di nuovo dal 1356 al 1358 Isacco Bindi, già abate benedettino di San Michele di Candiana in diocesi di Padova: *ivi*, p. 111.

¹³ Dal 1328 Francesco di Monaldo Brancaleoni: *ivi*, p. 161.

La doppia povertà. Una inedita *disputatio* tra Giovanni XXII e Michele da Cesena

Michele Lodone

Abstract

Il contributo propone lo studio e l'edizione critica di un breve dialogo latino, finora ignoto, sulla questione della povertà di Cristo e degli Apostoli. Il testo è trasmesso dal commento all'Antico Testamento composto intorno alla metà del Quattrocento dal maestro senese Pietro de' Rossi, e – sulla base di Rossi – dalle *Historiae senenses* di Sigismondo Tizio. Pur presentando una forma dialogica, in cui prendono la parola frate Michele da Cesena e un portavoce di Giovanni XXII, l'opera è nettamente orientata a favore della posizione 'anti-pauperista' del pontefice, ed è databile intorno al 1340-1350. Costruita, in buona parte, su *auctoritates* bibliche e canonistiche non nuove, essa offre, su una questione dibattuta ormai da decenni, una prospettiva tarda, interessante per la chiarezza dell'esposizione (che poteva sfruttare un arsenale polemico ormai collaudato da entrambe le parti), e per alcuni significativi riferimenti ai frati rigoristi delle Carceri e della Corsica, nonché alla presa di posizione di Ubertino da Casale sulla questione della povertà.

The article provides a study and critical edition of a short latin dialogue on the question of the poverty of Christ and the Apostles. The text, so far unknown, is transmitted by the commentary on the Old Testament written around 1450 by the Sienese *magister* Pietro de' Rossi. Even if it has a dialogical structure, in which both Michael of Cesena and a spokesperson of John XXII present their thesis, the work is clearly favorable to the Pope. The article argues that the text, dating back to about 1340-1350, offers an unusual perspective on the controversy, providing new insights on this stage of the debate. In particular, the dialogue takes advantage of arguments used, contested and sharpened for years during the discussion, and presents several references to the dissident friars living in the Eremo delle Carceri (near Assisi) or in Corsica, and to Ubertino da Casale's opinion on the apostolic poverty controversy.

I. Il dibattito sulla povertà di Cristo e degli apostoli: per una storia della ricezione

Le vicende attraverso le quali Giovanni XXII, che già, nei primi anni del suo pontificato, aveva dichiarata eretica la dissidenza rigorista e ‘spirituale’ interna all’Ordine dei Frati Minori¹, arrivò negli anni Venti del Trecento a condannarne anche le gerarchie istituzionali, quando queste si opposero alle nuove direttive papali in materia di povertà evangelica, sono state ricostruite più volte². Ma nonostante la ricca storiografia sui dibattiti che accompagnarono e seguirono la rottura tra la dirigenza dei frati Minori (con in prima linea il ministro generale Michele da Cesena) e il papato, una discreta parte delle fonti è ancora inedita o attende un’edizione integrale e criticamente fondata, con la conseguenza che anche le opere d’insieme sono state costrette a concentrarsi, per lo più, sugli autori meglio noti e sui testi disponibili³. D’altra parte, è oggi chiara l’importanza storica che il dibattito rivestì, sia per le sue implicazioni ecclesiologiche e politiche, sia per il rilievo

Abbreviazioni: BF = *Bullarium Franciscanum*, I-IV, ed. J.H. Sbaralea, Romae 1759-1768; V-VII, ed. C. Eubel, Romae 1898-1904. CIC = *Corpus Iuris Canonici*, ed. E.A. Friedberg, I: *Decretum magistri Gratiani*, Lipsiae 1879; II: *Decretalium collectiones*, Lipsiae 1881. DBI = *Dizionario biografico degli italiani*, Roma 1960-in corso. PL = *Patrologia latina*, ed. J.-P. Migne, I-CCXXI, Lutetiae Parisiorum, 1844-1864.

Sono grato ad Antonio Montefusco e a Sylvain Piron per aver discusso con me queste pagine.

This paper is part of the project BIFLOW that has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation program (grant agreement N. 637533).



¹ Si veda D. Burr, *The Spiritual Franciscans. From Protest to Persecution in the Century After Saint Francis*, University Park, Pennsylvania State University Press 2001, pp. 191-212.

² Si veda A. Tabarroni, *Paupertas Christi et apostolorum. L'ideale francescano in discussione (1322-24)*, Roma 1990; M. Lambert, *Povertà francescana. La dottrina dell'assoluta povertà di Cristo e degli Apostoli nell'Ordine Francescano (1210-1323)*, trad. it. aggiornata Milano 1995 (ed. originale London 1961), pp. 201-241; e J. Miethke, *Papst Johannes XXII. und der Armutstreit, in Angelo Clareno francescano*, Atti del XXXIV Convegno internazionale (Assisi, 5-7 ottobre 2006), Spoleto 2007, pp. 263-313.

³ Si veda R. Lambertini, *Ubertino contro la Comunità: argomenti e posta in gioco*, in *Ubertino da Casale*, Atti del XLI Convegno internazionale (Assisi, 18-20 ottobre 2013), Spoleto 2014, pp. 299-323; 301-303; Tabarroni, *Paupertas Christi et apostolorum* cit., p. 23. Tra gli studi su singoli autori e le edizioni più recenti si veda P. Nold, *Pope John XXII and his Franciscan Cardinal: Bertrand de la Tour and the Apostolic Poverty Controversy*, New York 2003; A. Emili, *Tra voluntas e necessitas. La dottrina del simplex usus facti nel trattato De statu dispensativo Christi di Enrico del Carretto*, «Franciscana», 7 (2005), pp. 149-208; Ubertino da Casale, *De altissima paupertate Christi et apostolorum eius et virorum apostolicorum*, ed. critica a cura di G.L. Potestà, «Oliviana», 4 (2012), on-line <<http://oliviana.revues.org/478>> (ult. cons. 15-10-2018).

intellettuale dei protagonisti (basti menzionare i nomi di Guglielmo di Ockham e Marsilio da Padova). Ma cosa restò, di tale dibattito, negli anni e nei decenni seguenti?

Dal punto di vista della storia della teologia e delle idee politiche, le discussioni di inizio Trecento sono state definite come una «mancata occasione» per l'elaborazione di «nuovi statuti culturali»⁴. Pur se con forme e finalità in buona parte da ricostruire, il problema della povertà di Cristo e degli apostoli – per tacere degli altri – rimase di fatto scottante per oltre un secolo. Ancora negli anni '60 del Quattrocento, durante il pontificato di Paolo II, tale questione sarebbe riemersa con forza rinnovata dalle polemiche cui la magnifica politica dei papi del Rinascimento prestava da tempo più di un fianco. A quegli anni, infatti, risale un ampio dibattito sulla povertà della Chiesa cui intervennero varie personalità allora influenti in Curia. Il cardinale Jean Jouffroy, i domenicani Jacob Gill, maestro del Sacro Palazzo, e Juan de Torquemada, il castellano di Castel Sant'Angelo, Rodrigo Sánchez de Arevalo, l'agostiniano Niccolò Palmieri, vescovo di Orte e l'umanista e poligrafo Fernando di Cordoba, tutti presero la penna per ribattere all'ideale, evidentemente ancora acceso, di una Chiesa povera⁵.

Non si trattava solo di una discussione teorica: tenendo stretto quell'ideale, si era separata dal papato e dall'istituzione ecclesiastica una tradizione dissidente i cui ultimi esponenti furono processati come «fraticelli de opinione» proprio nel 1466-1467, a Roma (del tribunale che li giudicò facevano parte Gill, Sánchez de Arevalo e Palmieri)⁶. La questione della povertà di Cristo e degli Apostoli ebbe, dunque, una lunga fortuna non solo sul piano delle idee, ma anche dal punto di vista della storia della vita religiosa, di uomini e donne che vissero la loro fede, giudicata eterodossa dalla Chiesa di Roma, in romitori, villaggi e città dell'Italia centrale (tra Toscana, Marche, Umbria e Lazio), e furono perseguitati a più riprese, fino a che i processi del 1466-1467 posero fine alla loro esistenza⁷.

⁴ O. Capitani, *L'Europa del Quattrocento. L'inserimento di Giacomo della Marca nella vicenda storica del '400, tra papi, crisi conciliare, Osservanza, Bernardino da Siena e Giovanni da Capestrano* [1997], in Id., *Figure e motivi del francescanesimo medievale*, Bologna 2000, pp. 125-142; 126.

⁵ Si veda J. Monfasani, *The Fraticelli and Clerical Wealth in Quattrocento Rome*, in *Renaissance Society and Culture: Essays in Honour of E.F. Rice jr.*, a cura di J. Monfasani e R.G. Musto, New York 1991, pp. 177-195 (ristampato in Id., *Language and Learning in Renaissance Italy. Selected Articles*, Aldershot 1994).

⁶ I verbali del processo si leggono in F. Ehrle, *Die Spiritualen, ihr Verhältniss zum Franziskanerorden und zu Fratizellen*, «Archiv für Literatur-und Kirchengeschichte des Mittelalters», 4 (1888), pp. 1-190: 110-138.

⁷ Per un aggiornato quadro d'insieme si veda R. Lambertini, *Spirituali e fraticelli: le molte anime della dissidenza francescana nelle Marche tra XIII e XV secolo*, in *I francescani nelle Marche. Secoli XIII-XVI*, a cura di L. Pellegrini e R. Paciocco, Cinisello Balsamo 2000, pp. 38-53; Id., *In che cosa credevano i fraticelli? Una conversazione sul problema delle fonti*, in *I Fraticelli di Maiolati. Società*

La storia delle idee e la storia della vita religiosa, insomma, mostrano l'interesse di uno studio di lunga durata della questione della povertà dibattuta a inizio Trecento. Le pagine che seguono, tuttavia, nascono da una domanda in parte diversa: in che modo fu percepita, l'importanza di quel dibattito, dalla memoria collettiva e dalla storiografia successiva? La storia della ricezione dello scontro tra Giovanni XXII e la dirigenza dell'Ordine dei Minori è ancora tutta da scrivere. Una possibile pista riguarda le genealogie più o meno 'incredibili' – e variamente funzionali alla sua demonizzazione – dell'eresia dei fraticelli⁸. Ma un primo sondaggio può riservare qualche sorpresa anche in altre direzioni.

La fortunata raccolta di aneddoti compilata negli ultimi anni della sua vita, sulla base della storia antica e più recente, dall'ex doge di Genova Battista Fregoso (morto nel 1504), riporta ad esempio un episodio singolare avvenuto ad Avignone al tempo di Giovanni XXII. Il passo si legge nel capitolo II del VI libro, dedicato ai detti o fatti pronunciati o compiuti «liberamente»:

Né più riguardo gli hebbe Velan provenzale de l'Ordine de frati Minori in Giovanni vigesimo secondo pontefice maximo quando, conducto a lui a Vignone in consistorio per havere predicato contra el pontefice chiamandolo heretico (perché riprovava la setta alhora svegliata de fraticelli detti de l'opinione, che affermavano e sacerdoti essere apostate se non servavano la povertà apostolica), riffermò tutto quello ch'aveva già detto, chiamandolo di nuovo destructore de la vera povertà ecclesiastica et apostolica, et per consequente heretico et apostata. Pel che fu puoi Velan conducto in pregione, sempre perhò affermando quello che prima⁹.

Da dove l'autore traesse questo esempio di parresia, e chi fosse il protagonista (è forse da ipotizzare una corruzione del nome Bertran?) è tutt'altro che chiaro. Certo è che Fregoso, o il copista cui egli affidò la sua opera, si era premurato di informarsi su chi fossero i fraticelli. A margine, nel codice volgare e più autorevole del testo, la stessa mano ha aggiunto infatti in inchiostro rosso una glossa tratta dalla *Quia quorundam mentes*, promulgata

ed eresia nel tardo Medioevo, a cura di R. Grégoire, Maiolati Spontini 2007, pp. 57-68; S. Piron, *Le mouvement clandestin des dissidents franciscains au milieu du XIV^e siècle*, «Oliviana», 3 (2009), on-line <<http://oliviana.revues.org/337?&cid=337>> (ult. cons. 15-10-2018).

⁸ Si veda M. Lodone, *Il sabba dei fraticelli. La demonizzazione degli eretici nel Quattrocento*, «Rivista storica italiana», 129 (2017), pp. 887-907: 901-906.

⁹ Traggio il passo dall'originale volgare, tutt'ora inedito: *De' detti e fatti memorabili*, Londra, British Library, *Harley Mss.* 3878, c. 247v. Il codice è probabilmente idiografo. Per la traduzione latina, stampata più volte nel Cinquecento, si veda B. Fulgosus, *De dictis factisque memorabilibus collectanea a Camillo Gilino latina facta*, Mediolani, Iacobus Ferrarius impressit, 1509, l. VI, cap. II (*De iis quae libere vel facta vel dicta sunt*), c.n.n.: «De Velano provinciae in fratrum Minorum ordinis praefecto». Sulla vita e le opere di Fregoso si veda la voce di G. Brunelli, in *DBI*, 50, 1998, pp. 388-392.

il 10 novembre 1324 da Giovanni XXII, con un cenno alla ferma opposizione al pontefice di un teologo celebre come Ockham¹⁰.

Una ricerca meno estemporanea potrebbe concentrarsi sull'immagine vulgata di Giovanni XXII nella storiografia. Alcuni compendi, ampiamente diffusi e tradotti in più lingue, forniscono un orientamento di massima, in questa direzione: ad esempio il *Fasciculus temporum* (1474) del certosino Werner Rolewinck, o il *Supplementum chronicarum* (1483) dell'eremitano Iacopo Filippo Foresti. Nel primo – tra avvenimenti cui tuttora la storiografia dà grande rilievo (la pubblicazione delle Costituzioni clementine, la riforma dei benefici ecclesiastici), e notizie (come la divisione di alcuni episcopati particolarmente ricchi, o l'assegnazione del monastero di Bonpas all'ordine certosino) che tenderemmo oggi a considerare erudite e non necessarie a ricostruire il profilo biografico di Giovanni XXII¹¹ – si legge appena un rapido cenno alla sua condanna di numerosi, non meglio specificati eretici, e alla presa di posizione contro l'opinione secondo cui Cristo e gli Apostoli non possedevano niente, né in proprio né in comune¹². Più particolareggiato il racconto di Foresti, che allude alla persecuzione di Pietro di Giovanni Olivi e dei suoi seguaci («Multos [...] hereticos damnavit, et presertim glosulam quandam fratris Petri ordinis Minorum qui conventum quondam tertii ordinis ad imitandam Christi paupertatem animaverat, quorum de numero multi damnati et exusti sunt»), allo scontro con Ludovico il Bavaro, dichiarato «ecclesie rebellem et scismaticum», alle straordinarie ricchezze raccolte dal pontefice («anno etatis sue nonagesimo Avinioni moriens, tantam in thesauris suis auris atque argenti vim reliquit, quantam unquam nullus ante pontifex fecerit») e ai suoi sentimenti anti-popolari («Interrogatus hic aliquando qui foret a veritate remotius, respondit: “Vulgi sententia. Nam

¹⁰ Londra, British Library, *Harley Mss.* 3878, c. 247v: «In quadam extravaganti, que incipit *Quia quorundam*, reprobatur heresis quorundam dictorum de paupere vita, dicentium duas esse ecclesias, una carnalis qui vivit in deliciis, cui preest mysticus anticristus papa, alia vero ecclesia spiritualis, que servatur in eis. Secundo quod papa Romanus non potest aliquid facere vel immutare super regulam beati Francisci, nec quod est per alios predecessores determinatum pertinens ad clavem scientie. Tercio quod nullus prelatum habet potestatem super subditos. Quarto quod nullus apostolorum habuit cognitionem de Cristo ante Ascensionem. Quinto quod sacerdos existens in mortali <peccato> non conficit eucharistiam. Sexto quod nullus conservavit Evangelium post Christum et matrem eius et apostolos, nisi beatus Franciscus, et qui secundum eius regulam vivunt et plura alia. In hunc Ioannem vigesimum secundum scripsit Ocham theologus doctissimus, ipsum hereticum appellans, eiusque sectatores Ioannistas».

¹¹ Si veda C. Trottmann, *Giovanni XXII*, in *DBI*, 55, 2001, pp. 611-621.

¹² Si veda *Fasciculus temporum omnes antiquorum cronicas complectens*, [Argenterati 1490 c.], f. LXXXIIIv-LXXXIIIr. Edita per la prima volta nel 1474 a Colonia, dove l'autore risiedeva nel monastero di Santa Barbara, l'opera circolò ampiamente a stampa e manoscritta: si veda L.C. Ward, *Werner Rolewinck and the Fasciculus temporum. Carthusian historiography in the late Middle Ages*, in *Normative Zentrierung / Normative Centering*, ed. by R. Suntrup and J. Veenstra, Frankfurt am Main 2002, pp. 209-230; e la voce dedicata a Rolewinck in *Dictionary of German Biography*, ed. by W. Killy and R. Vierhaus, 8, München 2005, p. 400.

quicquid laudat, vituperio dignum est; quicquid cogitat, vanum; quicquid loquitur, falsum; quod improbat bonum, quod approbat malum est, et quicquid extollit infame”»¹³). Più spazio, alla disputa sulla povertà, è lasciato nel paragrafo seguente, dedicato agli uomini illustri, in cui si leggono alcune righe su Michele da Cesena, sui suoi non meglio noti scritti sopra Ezechiele e sopra le Sentenze, e al suo scontro con Giovanni XXII sulla questione della povertà assoluta di Cristo e dei suoi discepoli¹⁴.

Una rassegna storiografica di questo genere imporrebbe una ricerca paziente, attenta agli obiettivi e al contesto in cui gli autori si trovavano a scrivere, nonché alle deviazioni, omissioni e incrinature rispetto al ripetersi, apparentemente identico, delle medesime fonti. Da una di queste incrinature è emerso il testo, finora ignoto, su cui il presente saggio si concentra.

II. Sigismondo Tizio e Pietro de' Rossi

Le monumentali *Historiae senenses* di Sigismondo Tizio, che nell'autografo conservato nella Biblioteca Apostolica Vaticana occupano oggi dieci grossi volumi in folio¹⁵, sono molto più di una pur documentata storia di Siena. Nate probabilmente negli ultimi tre decenni del Quattrocento su suggerimento del cardinale Francesco Todeschini Piccolomini (futuro papa, per meno di un mese, con il nome di Pio III), e scritte in modo discontinuo nel corso di oltre vent'anni (fino alla morte dell'autore, nel 1528), le

¹³ Iacobus Philippus Bergomensis, *Supplementum chronicarum*, Venetiis 1483, cc.n.n. (l. XIII, *ad annum* 1317). Su autore e opera si veda il profilo di L. Megli Fratini, *Foresti, Giacomo Filippo (Iacobus Philippus Bergomensis)*, in *DBI*, 48, 1997, pp. 801-803; da integrare con A. Krümmel, *Das Supplementum chronicarum des Augustinermonches Jacobus Philippus Foresti von Bergamo. Eine der ältesten Bilderchroniken und ihre Wirkungsgeschichte*, Herzberg 1992.

¹⁴ Iacobus Philippus Bergomensis, *Supplementum chronicarum* cit., cc.n.n. (l. XIII, tra i *viri disciplinis excellentes*): «Michael de Cesena ordinis Minorum Generalis hisdem temporibus, cum super Ezechielem et super Sententiarum librum perpulchre scripsisset, Iohanne pontifice errore quondam notatus, generalatus officio privatus est. Dicunt enim ipsum dixisse Christum et eius discipulos nil privati omnino habuisse, quod certe non multum cum Sacra Scriptura conveniret. Ipse tamen suis scriptis et rationibus innocentem se ab hac calumnia excusat. Et propterea suis scriptis contra Iohannem pontificum plurimum invecus est».

¹⁵ Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Chig. G.I.31-35, G.II.36-40. Prima dell'attuale rilegatura – che ha diviso in due tomi il I, il III e il V – i volumi erano sette. Trattandosi di copie, peraltro tarde, dell'autografo, non sarà necessario, nelle pagine che seguono, fare riferimento agli altri due testimoni delle *Historiae* oggi noti: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. II.V.140 (in 10 voll., più tre di indici); e Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, B.III, 6-15. Il recente progetto di edizione dell'opera, promosso dall'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, si è arrestato dopo tre volumi: si veda Sigismondo Tizio, *Historiae senenses*, I: *Tomo I, parte I*, a cura di M. Doni Garfagnini, Roma 1992; II: *Tomo II, parte I*, a cura di G. Tomasi Stussi, Roma 1995; III: *Tomo IV*, a cura di P. Pertici, Roma 1998.

Historiae – cui l'aggettivo determinativo fu aggiunto solo più tardi¹⁶ – inseriscono eventi e memorie locali in una dimensione europea. Obiettivo dell'autore era proporre un'alternativa alla storiografia umanistica di Leonardo Bruni e Biondo Flavio, fondata sulla critica delle fonti e sulla percezione dei profondi mutamenti che determinano i processi storici: un'alternativa che si presentava, invece, come magisteriale e sacrale, anche per la condizione di religioso di Tizio, e che intendeva salvaguardare l'identità civile e culturale di Siena e di altre cittadine di antica origine (Arezzo, la nativa Castiglion Fiorentino, Chiusi, Volterra), ricomponendo la realtà storica sulla base della continuità ininterrotta della tradizione¹⁷.

In questa prospettiva conservatrice, il discorso di Tizio si sviluppa in modo disorganico, ora seguendo una scansione annalistica, ora lasciando spazio a digressioni su questioni o personaggi di particolare rilievo, mettendo a confronto un gran numero di fonti, talora con sorprendente acume critico. Ad autori antichi e recenti, a leggende e a cronache, nelle *Historiae* sono spesso giustapposti documenti di archivio, riportati, dove possibile, nei loro originali manoscritti e a stampa. È questo il caso delle lettere, dei libelli e dei fogli volanti relativi alla diffusione della Riforma, o dei disegni e degli avvisi riguardanti il ritrovamento di oggetti sacri, più o meno antichi, e altri fatti notevoli¹⁸. In quest'ottica di accumulo documentario si spiega la digressione, che occupa dieci fogli del II volume delle *Historiae*, sulla questione della povertà di Cristo e degli Apostoli.

Registrando la morte di Giovanni XXII (1334), Tizio riporta rapidamente le notizie prosopografiche che già si sono viste ricorrenti nei compendi storici coevi, aggiungendo poi un quadro un po' confuso delle eresie condannate dal pontefice:

Ferunt Iohannis tempore pauperes de Lugduno, qui se de tertio Sancti Francisci ordine faciebant, fuisse damnatos atque combustos. Ex eorum articulis hic fuit unus, Christum videlicet et apostolos nihil in proprio vel comuni habuisse, nullumque ius habuisse in his que Scriptura habuisse illos dicit. In hanc heresim inciderunt fratres multi de Ordine sancti Francisci, etiam ut cum Iohanne eam rem disputarent, quam disputationem cum ad rem pertineat inferius inseremus. Beguardi quoque propter eorundem pauperum de Lugduno heresim damnati sunt et Parisii combusti. Et Michael generalis Minorum qui cum Iohannem disputaverat illis adhesit, et cum eis hereticus declaratus est. Numerus combustorum tam de

¹⁶ Si veda P. Piccolomini, *La vita e l'opera di Sigismondo Tizio (1458-1528)*, Roma 1903, pp. 149-150.

¹⁷ Si veda M. Doni Garfagnini, *Le fonti della storia e delle antichità: Sigismondo Tizio e Annio da Viterbo* [1990], in Ead., *Il teatro della storia fra rappresentazione e realtà. Storiografia e trattatistica fra Quattrocento e Seicento*, Roma 2002, pp. 63-129: 75-82, 99-100.

¹⁸ P. Zambelli, *Il mostro di Sassonia nelle inedite Historiae Senenses di Sigismondo Tizio*, «Interpres. Rivista di studi quattrocenteschi», 7 (1987), pp. 214-218.

Minorum Ordine quam aliorum fuit centum quattuordecim¹⁹. Edicto itaque perpetuo declaratus est per Iohannem, hereticum esse asserere Christum et apostolos²⁰ nihil habuisse in proprio nec in comuni. Item asserere quod in Christo atque apostolis in hiis que illos habuisse Sacra Scriptura testatur nequaquam ius ipsis utendi competierit nec illa donandi aut ex ipsis alia acquirendi erroneum atque hereticum declaravit²¹.

Al di là della sovrapposizione tra le dottrine dei poveri di Lione e dei Begardi, e della non meno improbabile adesione alle idee di questi ultimi da parte di Michele da Cesena (che in verità, nei primi anni di regno di Giovanni XXII, si era associato al pontefice nella repressione dei gruppi dissidenti interni o ai margini dell'ordine dei Minori), l'interesse di Tizio per la materia è evidente. Per questo, dopo aver esplicitato i fondamenti scritturali del problema con due diseguali elenchi di *auctoritates*, volte a dimostrare che i sacerdoti e leviti non dovessero (c. 281v) oppure potessero (cc. 281v-284v) possedere dei beni²², l'autore segnala l'utilità della già anticipata *disputatio* per le sottili argomentazioni con le quali è costruita, e riporta infine il testo con la seguente intitolazione: *Disputatio que fuit inter Papam Iohannem XXII et fratres minores quam ponit Petrus Rossius senensis super Deuteronomio in c. 18 ibi: Non habebunt sacerdotes et levite etc.*

La fonte di Tizio non è difficile da identificare, dal momento che Pietro de' Rossi (1403-1459) era una sorta di mito, per i senesi del tempo²³. Dottore *in artibus et medicina*, Rossi invase clamorosamente il campo dei teologi con un commento all'Antico Testamento, nel quale si propose di dimostrare non tanto la concordia, quanto l'identità di contenuti tra il testo sacro e le dottrine di Aristotele. Ma la fama di Rossi non dipendeva solo dalla sua vasta dottrina: i contemporanei erano affascinati anche dalla profonda conversione interiore che l'aveva indotto a scegliere una forma di vita casta e

¹⁹ Lo stesso numero di condanne al rogo si legge in L. Wadding, *Annales Minorum seu trium Ordinum a S. Francisco institutorum*, 16 voll., ad Claras Aquas 1931-1933³, VI, p. 327 [= 290], che deriva forse la notizia dalle perdute cronache di Mariano da Firenze.

²⁰ apostolos] apostolum Ms.

²¹ Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Chig. G.I.32, c. 281r-v.

²² Ivi, cc. 281v-282r: «Priusquam vero disputationem Iohannis pontificis secundi atque vigesimi cum Michaeli generali Minorum fratrum, ut rectius percipi valeat et fundamentis haud carere videatur, nos quedam ex veteris documenti codicibus sumpta clarius, quam in disputationis prohemio preposita sint (heresim tamen Michaelis abhorrentes), censuimus premittenda: Textus Veteris Testamenti in quibus apparet sacerdotes et levitas non debere aliquid possidere [...]; Que poterant habere et possidere sacerdotes et levite Veteris Testamenti [...]».

²³ Si veda G. Fioravanti, *Pietro de' Rossi. Bibbia ed Aristotele nella Siena del '400*, «Rinascimento», s. II, 20 (1980), pp. 87-159 (anche in Id., *Università e città. Cultura umanistica e cultura scolastica a Siena nel '400*, Firenze 1981, pp. 55-127); I. Gagliardi, *Dibattiti teologici e acculturazione laicale nel tardo Medioevo*, «Rivista di storia e letteratura religiosa», 39 (2003), pp. 23-64: 54-60; P. Pertici, *Siena quattrocentesca. Gli anni del Pellegrinaggio nell'Ospedale di Santa Maria della Scala*, pref. di R. Fubini, con un saggio di M.A. Rovida, Colle di Val d'Elsa 2012, pp. 35-36.

povera, pur senza abbandonare la condizione di laico. E il laico maestro senese, del resto, non nascondeva il proprio sdegno per le condizioni dei vertici stessi della Chiesa. Secondo Tizio, un giorno che egli si trovava a pranzo presso il convento di Sant'Agostino, un ricco cardinale, ospite dei frati, gli chiese meravigliato se egli fosse davvero contento della sua modesta rendita annua. Sdegnato, Rossi si alzò da tavola e se ne andò²⁴.

L'interesse di Rossi per la questione della povertà di Cristo e degli Apostoli si spiega, dunque, alla luce di un ideale religioso, e si accompagna ad una dura polemica contro la corruzione dell'istituzione ecclesiastica – a partire dalla gerarchia fino alle correnti osservanti interne ai principali ordini religiosi, prese a modello del distacco ipocrita tra ideali normativi ed effettiva condotta di vita²⁵. Il testo che qui interessa, come segnalato da Tizio, è riportato a commento di Deuteronomio 18, 1, ed è preceduto da un preambolo di poche righe:

Quia Moyses vult sacerdotes et levitas nil habere proprium in hoc mundo, sed ea tantum que ad victum pertinent et vestitum et hec de sacrificiorum partibus que a populo offeruntur, et Dominus in Evangelio dicit: Nisi abundaverit iustitia vestra plus quam scribarum et phariseorum, non intrabitis in regnum celorum [Mt. 5, 20], videtur sequi si illud quod est ad sacerdotes et levitas nullum proprium de temporalibus pertinet ad iustitiam, multo minus debent habere sacerdotes et levite Novi Testamenti. Et propter hoc ponam in medium quamdam disputationem que fuit inter fratres Minores qui hanc opinionem sectantur et papam Iohannem XXII²⁶.

Di seguito, comincia immediatamente la *disputatio*. Da dove poteva averla tratta, Rossi? Non è facile rispondere. L'ipotesi più plausibile è che il testo fosse conservato in una delle ricche biblioteche mendicanti della propria città, nelle quali il dotto maestro senese poteva peraltro accedere ai documenti dei grandi scontri tra papato e dirigenza minoritica, come anche ad opere e ad autori appartenenti alla tradizione francescana dissidente. Non disponiamo del catalogo della biblioteca allora più importante (e più frequentata da Rossi²⁷), quella del convento di Sant'Agostino, che ospitava uno *Studium generale* di fama internazionale. Ma il coevo catalogo della biblioteca del convento di San Francesco elenca più di mille volumi, tra cui decretali e trattati antifraticelleschi, nonché varie opere di Pietro di Giovanni Olivi e di Ubertino da Casale²⁸.

²⁴ Fioravanti, *Pietro de' Rossi* cit., p. 118.

²⁵ *Ibid.*, pp. 149-153.

²⁶ Pietro de' Rossi, *Commentarium in Sacram Scripturam*, Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, F.III.8, c. 136ra.

²⁷ Si veda Fioravanti, *Pietro de' Rossi* cit., pp. 142-143.

²⁸ Il catalogo, redatto nel 1481, è pubblicato parzialmente da N. Papini, *L'Etruria francescana o vero Raccolta di notizie storiche interessanti l'Ordine de' FF. Minori Conventuali di S. Francesco in Toscana*, I, Siena 1797, pp. 118-164 (si veda in partic. le pp. 125, 135, 142, 160, 162); e

Se la documentazione sulle origini del testo si arresta con Rossi, non sappiamo molto di più neppure sul modo in cui egli leggeva la *disputatio*. Può darsi che il maestro senese fosse interessato alla chiarezza delle argomentazioni, come Tizio dopo di lui. Ma mentre quest'ultimo sottolinea esplicitamente di aborrire l'eresia' di Michele da Cesena²⁹, Rossi si limita a porre il dialogo «in medium», accennando in forma non assertiva («videtur sequi») all'obbligo dei sacerdoti cristiani di confermare e superare la condizione dei leviti dell'Antico Testamento, che non possedevano beni temporali. La premessa, di per sé, non contraddice certo l'ideale di una chiesa assolutamente povera; ma il testo della *disputatio*, seppure in modo dialettico, lascia molto più nettamente emergere le ragioni, opposte, di Giovanni XXII.

III. *Il testo della disputatio*

Priva di un vero e proprio titolo, la *disputatio inter fratres Minores et papam Iohannem XXII* (d'ora in poi, *De duplici paupertate*) comincia lasciando immediatamente la parola a «frater Michael de ordine Minorum», cui risponde di seguito un rappresentante o portavoce del pontefice («ille qui est pro papa Iohanne»). Lo scambio si protrae per un totale di quattordici battute, egualmente (7 + 7) ma non equamente ripartite, dal momento che gli interventi del pontefice – cui è lasciata peraltro l'ultima parola – sono decisamente più lunghi. Venendo ai contenuti, frate Michele comincia citando il punto di riferimento obbligato per tutti i partecipanti al dibattito: la *Exiit qui seminavit* (1279) di Niccolò III (§ 1). All'idea di una duplice via di salvezza tracciata da Cristo per i perfetti (la somma povertà) e per gli imperfetti (la proprietà e il denaro), il portavoce di Giovanni XXII ribatte che non si può giudicare segno di imperfezione la proprietà dei beni in comune, dal momento che secondo tale prospettiva Cristo e gli apostoli, che stando ai Vangeli ebbero sempre beni in comune, sarebbero imperfetti (§ 2). Frate Michele replica che Cristo e gli apostoli avevano, è vero, beni in comune, ma soltanto «iure dispensationis», non «iure proprietatis» (§ 3). Il loro dominio sulle cose, in altre parole, non era «civile atque mundanum»; e poiché l'interlocutore insiste sul fatto che gli apostoli – come i monaci – avevano

integralmente da K.W. Humphreys, *The Library of the Franciscans of Siena in the Late Fifteenth Century*, Amsterdam 1978 (si veda in partic. i nn. 260, 302 e 1212-1214 su Olivi; 497 su Ubertino; 654 su un trattato anti-fraticellesco identificato dal curatore, un po' sbrigativamente, con il *Dialogus contra fraticellos* di Giacomo della Marca).

²⁹ Si veda sopra, nota 22.

proprietà e dominio dei beni in comune (§ 4), Michele conclude che il papa non ha compreso «quod sit proprium» (§ 5). Il rappresentante del pontefice risponde che la proprietà può essere considerata da tre punti di vista: la «mens nostra», lo «ius humanum» e lo «ius celeste et divinum» (§ 6). Quest'ultimo è il caso di Cristo, le cui proprietà erano tali per dono del padre e per diritto celeste. All'obiezione di frate Michele (§ 7), che chiede allora il motivo per cui Cristo «fecit [...] duas paupertates», segue una lunga risposta (§ 8): l'idea di *condescensio pro infirmis* proposta da Niccolò III per spiegare il denaro posseduto da Cristo e dagli Apostoli non è accettabile, in quanto ne seguirebbe che il papa, i vescovi e i patriarchi, nonché tutti i santi che possedettero beni in comune, sarebbero da considerare imperfetti. Esistono, dunque, due generi di povertà «secundum diversa exercitia»: la prima è di coloro che vanno predicando per il mondo, l'altra di quanti vivono stabilmente «in congregationes». Innumerevoli passi del Nuovo Testamento mostrano che Cristo e gli apostoli seguirono ora il primo, ora il secondo modello di perfezione. Entrambi i modelli, peraltro, prevedono non il *dominium* delle cose (che appartiene a Dio), ma il *simplex usus facti*.

Riprendendo la parola, Michele riconosce la bontà di queste argomentazioni, ma sottolinea che Cristo e gli apostoli ebbero con loro il denaro solo in casi eccezionali, perché avrebbero altrimenti trasgredito i precetti di Cristo (§ 9). Il portavoce di Giovanni XXII risponde che tali precetti si devono intendere in modo tutt'altro che assoluto, e certamente non si riferiscono ai beni in comune. D'altronde, la «perfecta paupertas» è di tipo spirituale, e non dipende dalla «carentia rerum» (§ 10). Alla richiesta di chiarire quale sia, dunque, la natura del *dominium* proprio del papa, dei vescovi e dei monaci (§ 11), il rappresentante del papa elenca una serie di *auctoritates* che mostrano come quel dominio si giustifichi solo in quanto il papa, i vescovi e i monaci non sono altro che *dispensatores* dei beni di Dio. Questi ultimi, in particolare, proprio come i frati Minori, si relazionano ai propri beni secondo la modalità di un «simplex usus facti iure nudatus»: per cui i beni che hanno in comune non impediscono che la povertà dei monaci, come quella dei frati, sia perfetta (§ 12). Michele ribatte che, in tal caso, essi non dovrebbero possedere nulla neppure in comune, dal momento che la povertà evangelica impone, «more avium», di procurarsi il necessario giorno per giorno, mendicando (§ 13). Ma il rappresentante del papa spiega che questo vale solo, al limite, per i predicatori, e che la provvidenza, anche rispetto ai beni materiali, non è affatto condannata da Cristo. Per concludere, egli cita con approvazione il parere espresso da Ubertino da Casale, su richiesta del papa, sulla questione della povertà di Cristo e degli apostoli. Ubertino aveva proposto di distinguere Cristo e gli apostoli in quanto prelati e in quanto singole persone. Sulla base di tale distinzione (di origine bonaventuriana), in quanto prelati essi ebbero indubbiamente possesi,

nonché l'autorità di dispensare e distribuire i beni ai poveri o ai semplici sacerdoti (come sostenuto da Giovanni XXII). Considerando invece Cristo e gli apostoli come «persone simplices et singulares homines», ovvero come modelli viventi di perfezione, Ubertino propone di distinguere ulteriormente tra l'esercizio del dominio civile e mondano, che implica il ricorso alla legge per la difesa dei propri beni e cui Cristo e gli apostoli rinunciarono (come sostenuto da Niccolò III), e il possesso secondo il diritto naturale, di cui essi godettero per far fronte alle proprie necessità materiali, senza cedere alle lusinghe della ricchezza e della pompa mondana.

L'evoluzione delle posizioni di Ubertino da Casale sul tema della povertà meriterebbe uno studio a parte, che dall'*Arbor vitae* (1305), attraverso le denunce presentate durante Concilio di Vienne (1311-1312) in occasione della *magna disceptatio* con i rappresentanti della Comunità, giunga fino ad analizzare la 'terza via' proposta dal frate piemontese nel pieno dello scontro tra il papato e i vertici stessi dell'Ordine minoritico. La citazione con cui si conclude il dialogo *De duplici paupertate*, ad ogni modo, è tratta dalla cosiddetta *Responsio parvula*, il primo e più breve dei tre interventi di Ubertino, nel 1322, sulla questione della povertà di Cristo e degli apostoli impugnata da Giovanni XXII³⁰. Per le sue sottili distinzioni, la *Responsio* incontrò nel corso del Trecento una certa fortuna sia all'interno della tradizione dei fraticelli, come il trattato *Veritatem sapientis* o il volgarizzamento fiorentino della cronaca nota sotto il nome di Nicola Minorita, sia in testi polemici nei confronti di tale tradizione, come le lettere di Giovanni dalle Celle e il *Tractatus contra fraticellos* di frate Andrea Richi³¹. Del testo sono note versioni piuttosto diverse, ma non vi è dubbio che l'opinione orale da esso registrata fu espressa da Ubertino da Casale

³⁰ La *Responsio parvula* si legge in E. Baluze, J.D. Mansi, *Miscellanea*, Lucca 1761, II, pp. 279a-280a. Quanto ai due interventi più ampi, del *Tractatus de altissima paupertate Christi et apostolorum eius et virorum apostolicorum* (incipit: «Ego sum via») si veda l'edizione critica curata nel 2012 da G.L. Potestà (Ubertino da Casale, *De altissima paupertate* cit. sopra, nota 3); mentre la sintesi del *Tractatus*, nota dal suo esordio come *Reducendo igitur ad brevitatem*, è stata edita criticamente da C.T. Davis, *Ubertino da Casale and his Conception of altissima paupertas*, «Studi Medievali», III s., 22 (1981), pp. 1-56: 41-56.

³¹ Si veda F. Sedda, *Veritatem sapientis animus non recusat. Testo fraticellesco sulla povertà contro Giovanni XXII. Studio ed edizione critica*, Roma 2008, pp. 129-131; *Tractatus fr. Andreae Richi de Florentia O.F.M. contra Fraticellos*, in L. Oligier, *Documenta inedita ad historiam Fraticellorum spectantia*, «Archivum Franciscanum Historicum», 3 (1910), pp. 267-279, 505-529, 680-699: 274-275; e il volgarizzamento della cronaca di Nicola Minorita in Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Magliab. XXXIV.76, cc. 29r-30r. Sulla fortuna del testo si veda Davis, *Ubertino da Casale* cit., pp. 7-15; G.L. Potestà, *Ubertino da Casale e la altissima paupertas, tra Giovanni XXII e Ludovico il Bavaro*, «Oliviana», 4 (2012), on-line <<https://journals.openedition.org/oliviana/471>> (ult. cons. 15-10-2018), §§ 7-8 e note 12-13.

durante il concistoro del 26 marzo 1322³². Il pontefice che lo invitò a intervenire, dunque, è da identificare con certezza con Giovanni XXII. Non sappiamo per quale motivo, nel *De duplici paupertate*, si legge invece che a richiedere l'opinione di Ubertino, «post papam Iohannem», sia stato papa Benedetto. Questa imprecisione, tuttavia, è particolarmente importante, perché rappresenta uno dei tre elementi che permettono di datare il dialogo, seppur approssimativamente. Grazie alla menzione del successore di Giovanni XXII, infatti, possiamo affermare con certezza che il testo fu composto dopo il 1334 (quando Benedetto XII fu eletto papa).

Gli altri due elementi utili per la datazione della *disputatio* si trovano alla fine del § 2, dove il portavoce del papa fa cenno ai «fratres minores in Corsica et de Carceribus sancti Francisci», i quali, «volentes Christum et apostolos eius in perfectione paupertatis excellere», non posseggono niente, neppure in comune, se non «per uno solo die». I due esempi, geograficamente disparati, fanno riferimento a quanto pare a comunità di frati rigoristi, dediti a una vita povera – intenzionalmente contraria a ogni proprietà, anche comune, che superi la durata effimera di un solo giorno – e, se non dissidenti, certo visti con sospetto dai vertici della gerarchia ecclesiastica. Da altre fonti sappiamo che sia l'eremo delle Carceri, sopra Assisi, sia la Corsica furono sede, fino ai primi anni '50 del Trecento, di comunità del genere. I fraticelli delle Carceri, ben attestati negli anni '30 e '40 del secolo, accolsero in quegli anni i beghini provenzali sopravvissuti alle persecuzioni (che portarono con loro, nell'eremo del monte Subasio, testi volgari di Pietro di Giovanni Olivi), ma intorno al 1354 dovettero abbandonare l'eremo stesso delle Carceri, nel quale subentrò loro l'esperimento proto-osservante ortodosso guidato da Gentile da Spoleto, e subirono per oltre un decennio una dura repressione inquisitoriale³³. Agli anni '50 del Trecento risalgono anche i primi provvedimenti repressivi dell'autorità ecclesiastica contro le comunità di terziari e frati rigoristi che da circa un decennio, o poco più, si erano stabiliti in Corsica, tra Carbini e Aleria, che sopravvissero in qualche modo alla crociata indetta contro di loro, nel 1363, da Urbano V, dal momento che

³² Si veda Tabarroni, *Paupertas Christi et apostolorum* cit., pp. 65-70; L. Duval-Arnould, *Élaboration d'un document pontifical: les travaux préparatoires à la constitution apostolique Cum inter nonnullos (12 novembre 1323)*, in *Aux origines de l'État moderne. Le fonctionnement administratif de la papauté d'Avignon*, Actes de la table ronde d'Avignon (23-24 janvier 1988), Rome 1990, pp. 385-409 – in partic. pp. 407-409 (*Note complémentaire: Ubertin de Casale et le consistoire du 26 Mars 1322*).

³³ Si veda L. Pellegrini, *I luogbi di frate Francesco. Memoria agiografica e realtà storica*, Milano 2010, pp. 208-213; e, per la circolazione delle opere volgari di Olivi, A. Montefusco, *Contestazione e pietà. Stratigrafia di un monumento della diaspora beghina (Assisi, Chiesa nuova, 9)*, «Revue d'histoire des textes», 7 (2012), pp. 251-328: 261, 321-327.

ancora alla fine del secolo si trova, sul loro conto, qualche rara notizia³⁴. Probabilmente, se avesse scritto dopo la metà del secolo, l'autore del dialogo avrebbe fatto riferimento alle pratiche pauperiste dei frati delle Carceri e della Corsica come a un'esperienza del passato, o almeno avrebbe accennato alle condanne dell'autorità ecclesiastica nei loro confronti. Si può dunque ragionevolmente ipotizzare che il *De duplici paupertate* sia stato composto in ambienti vicini al papato, intorno agli anni '40 del Trecento. A quelle date l'incendio provocato dalla discussione sulla povertà di Cristo e degli Apostoli era ormai ampiamente sotto controllo, anche se la questione restava scottante. I principali protagonisti dello scontro erano usciti di scena, e il dialogo ha tutta l'apparenza di un testo tardo, in cui l'arsenale polemico utilizzato dall'una e dall'altra parte, definitivamente fissato³⁵, poteva al limite essere affinato e riproposto con maggior chiarezza.

³⁴ Sui cosiddetti Giovannali corsi esiste un'abbondante storiografia, per lo più ripetitiva e poco affidabile, fatta eccezione per S.B. Casanova, *Histoire de l'Église Corse*, Ajaccio 1931, I, pp. 75-77; F. Guerri, *I Giovannali nella testimonianza di documenti inediti del Trecento*, «Corsica Antica e Moderna», 4 (1935), pp. 42-53 (con l'edizione, alle pp. 46-53, degli atti del processo d'appello della comunità davanti all'arcivescovo di Pisa, tra 1352 e 1354, contro l'interdetto lanciato su di essa dal vescovo di Aleria); L. Carratori, *Una visita in Corsica del nunzio apostolico Giovanni Scarlatti, arcivescovo di Pisa (1359)*, «Bollettino storico pisano», 48 (1979), pp. 15-64: 24-26.

³⁵ Del resto, le *auctoritates* bibliche e canonistiche alla base della discussione tra Giovanni XXII e i vertici dell'Ordine dei Minori erano le stesse già discusse, nella seconda metà del Duecento, da Bonaventura e da Peckham, da Niccolò III e da Olivi.

Appendice

Ratio editionis

L'edizione è condotta sulla base del testo riportato da Pietro de' Rossi, *Commentarium in Sacram Scripturam*, Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, F.III.8, cc. 136ra-137vb [R], da cui dipende Sigismondo Tizio, *Historiae*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Chig. G.I.32, cc. 285r-290v [T]. Le abbreviazioni sono state sciolte, mentre la grafia non è stata normalizzata. Le integrazioni sono inserite tra parentesi ad angolo < >. Le citazioni bibliche, evidenziate in corsivo, sono identificate nel corso del testo tra parentesi quadre []; le altre fonti sono segnalate nelle note a piè di pagina. Il titolo e la numerazione in paragrafi (1-14, egualmente ripartiti tra i sette interventi di Michele da Cesena e gli altrettanti, più ampi, del portavoce di Giovanni XXII) si devono all'editore, e hanno una funzione puramente orientativa. In corsivo, tra parentesi quadre, sono riportate le note marginali (presenti solo in R).

Il breve apparato che segue rende conto delle sole varianti sostanziali:

1. docuit et] et om. R 2. unam pro perfectis] unam perfectis T; renunptiare] renuntiatio T; Iohannis XII] Iohannis VIII RT; Item ad Romanos] segue spazio bianco RT 4. in sua constitutione] a margine Est alia constitutio quam superiore T 6. libro 4°, dist.] segue spazio bianco RT 8. Christus Yhesus] Yhesus Christus T; agens est prestantius] segue quam T; sanctificavit] segue etc. T; Alexander quartus] Alexander quintus T 9. Mathei X] Mathei 4° RT; claret] clareet R; in excusatione] exultatione corr. T 10. similiter et peram] a margine Et Marci c. 6 [6, 8-9]: Et precepit eis ne quid tollerent in via, nisi virgam tantum: non peram, non panem, neque in zona es, sed calceatos sandaliis *interpol.* T; Alexander quartus] Alexander quintus T 11. de dominio] de dominis T 14. ius poli, ad substentationem] ad *esp.* T; quantum ad ius] quantum ad eius RT; comunem usum caritatis] comunis usus caritatis RT

<Disputatio de duplici paupertate>

[*Oppinio fratrum Minorum de paupertate duplici, scilicet perfectorum et infirmorum*]

1. Dicit primo frater Michael de ordine Minorum: «Christus fuit summe pauper et non habuit aliquid proprium nec in spetiali nec in communi, sicut patet in Evangelio: *Vulpes foveas habent et volucres celi nidos, filius autem hominis non habet ubi reclinet caput suum* [Mt. 8, 20; Lc. 9, 58]». Et Nicolaus III papa dicit in decretali que incipit *Exiit qui seminat*, que decretalis inter alia dicit: «abdicatio omnis proprietatis propter Deum meritoria et sancta, quam Christus viam perfectionis ostendens verbo docuit

et exemplo firmavit. Christus, cuius perfecta sunt opera, sic in suis actibus perfectionis viam exercuit ut interdum, infirmorum imperfectionibus condiscendens, viam perfectionis extolleret et infirmorum infirmas semitas non damnaret. Egit Christus et docuit perfectorum opera, egit etiam et infirma, sicut patet in fuga et loculis, sed in utrisque perfecte perfectus existens, perfectis et imperfectis viam salutis ostendit, qui utrosque salvare venerat, itidem mori voluit per utrosque»³⁶.

[*Oppinio papae Iohannis XXII*]

2. Respondit ille qui est pro papa Iohanne, quod decretalis illa Nicolai intendit Christum fecisse duas paupertates [*136va*], unam pro perfectis, aliam pro imperfectis. Paupertas perfectorum est renuntpiare omni proprietati rerum et nihil habere, sed paupertas imperfectorum et infirmorum est habere aliquid in comuni, et non simplicem usum facti, quoniam si diceret Christum in loculis habuisse simplicem usum facti iure nudatum, frustra diceretur in persona infirmorum et imperfectorum habuisse loculos, cum secundum eum perfectis conveniat habere simplicem usum facti. Sed si hoc esset, sequeretur quod apostoli et omnes Christi discipuli essent de numero infirmorum, quod non est verum. Unde Augustinus in *Decretis* XII q. 1 c. *Habebat*, super hoc respondet et dicit: «loculos habebat Dominus a fidelibus obblata conservans in suorum necessitatibus, et aliis indigentibus tribuebat»³⁷. Igitur per verba istius pontificis videtur quod interdum Christus habuit proprium in comuni, de quo iuvabat ipse et discipuli eius.

[*Quod Christus non habuit interdum loculos, sed semper*]

Item dicit iste pontifex quod Christus interdum habuit loculos pro infirmis³⁸: hoc non est verum, quod interdum habuerit loculos et non continue, quia tenuit eos usque ad mortem, et apostoli eius post mortem suam donec steterant in Hierusalem, ut probatur Iohannis XII, ubi dicitur quod Christo existente in Bethania *Maria unxit pedes Iesu et domus repleta est ex odore unguenti. Dixit autem unus de duodecim, qui dicitur Iudas Scarioth: Quare unguentum istud non venit trecentis denariis, et datum est egenis?* Et subdit Evangelium: *Dicebat autem hoc, non quia de egenis pertineret ad eum, sed quia fur erat et latro, <et> loculos habens, ea quae mictabantur, portabat* [Ioh. 12, 1-6]. Item idem evangelista Iohannis X dicit cum dixisset Iesus discipulis suis: *Unus ex vobis tradet me. Respondit Iudas:*

³⁶ Niccolò III, *Exiit qui seminat* (14 ago. 1279), in BF III, p. 407 *passim* (anche in CIC II, coll. 1112-1113 *passim*; e in *Seraphicae legislationis textus originales*, ad Claras Aquas 1897, pp. 191-192 *passim*). Sul concetto di *condescensio infirmorum* si veda Tabarroni, *Paupertas Christi et apostolorum* cit., pp. 26-27 e *ad indicem*.

³⁷ *Decreti secunda pars*, C. XII, q. 1, c. 17 (sulla base di Agostino, *In Iohannem*, 12, 6), in CIC I, col. 683; citato anche da Giovanni XXII, *Quia quorundam mentes* (10 nov. 1324), in *Extravagantes Iohannis XXII*, ed. J. Tarrant, Città del Vaticano 1983, p. 272.

³⁸ Niccolò III, *Exiit qui seminat* cit. (si veda sopra, nota 36).

Numquid ego sum, Rabbi? Respondit Iesus: Tu dixisti [Mt. 26, 25]³⁹. Verum tamen quod facis, fac citius. Nemo autem discumbentium scivit ad quid dixerit ei. Quidam enim putabant, quia loculos habebat Judas, quod dixisset ei Iesus: Summe ea que nobis opus sunt ad diem festum, ut egenis aliquid darent [Ioh. 13, 27-30]. Ergo verba dicta sunt iuxta passionem, et usque ad mortem Christus habuit loculos, et non interdum ut vult pontifex Nicolaus.

Quod autem apostoli eius habuerunt loculos post passionem patet Actuum IV, ubi dicit: *Quotquot enim possessores agrorum aut domorum erant, vendentes afferebant pretia eorum que vendebant, et ponebant ante pedes apostolorum [Act. 4, 34-35].* Dividebatur autem singulis prout cuique opus erat. Item Actuum XI legitur quod cum Agabus propheta in Antiochia in presentia Barnabe et Pauli pronuntiasset per spiritum magnam famem futuram in universo orbe terrarum, que facta est post, sub Claudio imperatore, et discipuli, prout quisque habebat, proposuerunt singuli mictere fratribus habitantibus in Iudaea; quod et fecerunt, mittentes ad seniores per manus Barnabe et Sauli [Act. 11, 27-30]. Ubi non est credendum, ut dicit Augustinus, quod in uno solo die micerent que miserunt. Item hec eadem sententia habetur 2° Corinth. X: *De collectis autem etc. [I Cor. 16, 1].* Item ad Romanos dicitur: *Nunc proficiscar Jerusalem ministrare sanctis [Rom. 15, 25].* Item ad Galatos primo dicitur: *Nunc proficiscar tantum autem ut pauperes essemus quod etiam sollicitus fui hoc ipsum facere [Gal. 2, 10].* Ecce quomodo apostoli habuerunt in comuni existentes in Iudea, et non per uno solo die⁴⁰ ut faciunt fratres minores in Corsica et de Carceribus sancti Francisci, volentes Christum et apostolos eius in perfectione paupertatis excellere⁴¹.

3. Respondit frater Michael. Negare non valeo quod Christus et apostoli habuerunt in comuni: tantis et tot auctoritatibus probasti per Evangelia, epistolas et Actus apostolorum. Sed nullo modo assero quod aliquid habuerunt iure proprietatis, ut vult papa Iohannes. Cogor inde fateri quod habuit loculos, sed iure dispensationis, et quod dominium gubernandi et alienandi et vendendi non erat civile atque mundanum, pro quo datur actio in iudicio⁴². Quero igitur unde papa Iohannes potest probare proprietatem

³⁹ In questo passaggio le citazioni dal Vangelo di Giovanni sono inesatte.

⁴⁰ Si veda oltre, § 13: «qui vult paupertatem evangelicam servare nihil teneat vel habeat, sed more avium eo die quo indiget, mendicando procuret».

⁴¹ Su questo riferimento, che permette di datare il testo intorno al 1350, ai frati rigoristi presenti in Corsica e presso l'Eremo delle Carceri, si veda sopra, p. 103.

⁴² Sul concetto di *dispensatio*, già presente nella *Exiit qui seminat* e, prima ancora, in Bonaventura, si veda Tabarroni, *Paupertas Christi et apostolorum* cit., pp. 38-40. Il riferimento all'«actio in iudicio» ricorda la posizione espressa da Ubertino da Casale (si veda oltre, § 14 e nota 69).

rerum in Christo et suis apostolis fuisse et aliquid [136vb] habuisse iure proprietatis cum nulla Scriptura hoc dicat.

[*Declaratur quod Christus habuit proprium*]

4. Respondet pro papa Iohanne et dicit: Vere papa Iohannes loquutus est potius oppinative quod iure. Credidit nam absque ulla ratione quod monaci haberent proprium in comuni et ideo dixit in sua constitutione. Omnes enim religiones preterquam beati Francisci fatentur habere posse secundum suas regulas tam in res que usu consumuntur quam que non consumuntur, quoad proprietatem et dominium in comuni. Ecce quod loquitur oppinative. Item in eadem decretali dicit: «constat autem quod monaci habent et tenent bona mobilia quoad proprietatem et dominium in comuni», et addit: «quare videtur quod apostoli habuerint vel habere potuerint talia in comuni», et addit: «verum est quod in Iudea non retinuerunt immobilia, quia providebant ad gentes ecclesiam transituram»⁴³. Credidit ergo papa Iohannes quod apostoli et discipuli primitive ecclesie habuerunt proprium in comuni.

5. Respondit frater Michael: Prout mihi videtur papa Iohannes non intellexit quod sit proprium, quia si intellexisset non dixisset quod Christus et apostoli habuerint proprium in comuni, quod est contra altissimam paupertatem Christi.

6. Respondit pro papa Iohanne et dixit: Tria sunt que constituunt et faciunt proprietatem, scilicet mens nostra, ius humanum et ius celeste et divinum. De proprietate mentali dicit beatus Franciscus in *Regula* sua: «Non approprient fratres sibi domos, loca, nec aliquam rem»⁴⁴. Ecce quomodo sanctus Franciscus timuit ne fratres mente curarent damnabile proprium. 2° facit proprium ius humanum, ut patet distinctio VIII, c. *Quo iure*, ubi dicitur quod iure humano dicitur “hec villa mea est”. Tertio constituit proprietatem ius divinum. Unde Mathei ultimo dicit Dominus: *Mihi data est omnis potestas in celo et in terra* [Mt. 28, 18], super que verba Magistri Sententiarum, libro 4°, dist. <XVIII>: Non tunc data est illa potestas, sed manifesta in coniunctione enim verbi habuit [†††]⁴⁵, unde Christus ipse in Psalmo dicit: *Ego autem constitutus sum rex ab eo super Sion, montem sanctum eius* [Ps. 2, 6]. Et beatus Bernardus libro III ad Eugenium papam dicit: Non tu ille de quo propheta dicit: *Et erit omnis terra possessio eius* [Ps. 103, 24], Christus hic est qui possessionem sibi vindicat, et iure rationis et

⁴³ Giovanni XXII, *Quia vir reprobus* (16 nov. 1329), in BF V, p. 420.

⁴⁴ *Regula bullata* 6, 2 (*La letteratura francescana*, I: *Francesco e Chiara d'Assisi*, a cura di C. Leonardi, commento di D. Solvi, Milano 2004, p. 114).

⁴⁵ *Sententiae*, l. IV, dist. XVIII, c. 3 (Petrus Lombardus, *Sententiae in IV libris distinctae. Editio tertia, ad fidem codicum antiquiorum restituta*, II, Grottaferrata 1981, p. 115).

merito redemptionis et dono Patris⁴⁶, de quo Iohannes dicit: *In propria venit, et sui eum non receperunt* [Ioh. 1, 11]. Et de hoc proprio divino debemus credere quod intellexit papa Iohannes. Et sic non est hereticum dicere quod Christus habuit proprium dono Patris et celesti iure.

7. Dixit frater Michael: Postquam tibi non placet quod ait papa Nicolaus, scilicet quod Christus habuit oculos pro infirmis et imperfectis, restat tibi probare pro quibus profectis Christus fecerit istas duas paupertates.

[*Quod Christus non habuit oculos pro infirmis*]

8. Responso pro papa Iohanne. Sicut probavi supra, Christus Yhesus non tenuit oculos pro infirmis, quia sequeretur quod papa, episcopi, patriarche et omnes qui tenent statum apostolorum, habentes oculos, essent in statu imperfecto et infirmorum, quod non est verum, quia tu ipse dixisti quod episcopi tenent et sunt in loco apostolorum. Constat autem quod secundum doctrinam Ecclesie in sacris canonibus traditam, papa qui vicem Christi gerit in terris et episcopi qui loco succedunt apostolorum in pecunia ecclesiastica proprietatem non habent, sed ut Augustinus testatur, XXIII q. VII c. qui ait unde sit questio utrum status episcoporum sit perfectior quam religiosorum, quam questionem solvit beatus Thomas II^a II^{ae}, questione 184, ubi dicit in omni genere «semper agens est prestantius patiente, in genere autem perfectionis episcopi secundum Dionisium se habetur ut perfectiores, religiosi autem ut perfecti: quorum unum pertinet ad actionem, reliquum ad passionem. Unde patet quod status perfectionis potius est in episcopis quam religiosi»⁴⁷. Hec beatus Thomas: ergo non pro infirmis habuit Dominus oculos. Item sequeretur quod sanctus Benedictus, Augustinus et Bernardus fuissent in statu infirmorum, et beatus Maurus de quo dicebat aliquoties beatus [137ra] Benedictus: «Vidimus nostra etate quendam strenuissime nobilitatis iuvenem infra annos adolescentie ita omnis monastice religionis subito arripuisse perfectionem ut alicui ex prioribus similis immo equalis per omnia dignissimus videretur»⁴⁸. Et de beato Benedicto dicit beatus Gregorius *Dialogorum* libro II, c. <8>, quod omnium iustorum spiritu plenus erat⁴⁹. Quid dicemus de multis aliis perfectis sanctis qui habuerunt aliquid in comuni, eruntne in statu infirmorum?

⁴⁶ *De consideratione libri quinque ad Eugenium tertium*, III, 1 (*Sancti Bernardi Opera*, III: *Tractatus et opuscula*, ed. J. Leclercq et H.M. Rochais, Romae 1963, pp. 431-432). Si veda oltre, § 12.

⁴⁷ *Summa theologiae*, IIa IIae, q. 184, art. 7: *Respondeo* (*Sancti Thomae Aquinatis Doctoris Angelici Opera omnia, iussu impensaue Leonis XIII P.M. edita*, X, Romae 1899, p. 461).

⁴⁸ Si veda *Vita sancti Mauri abbatis, auctore sancto Fausto eius aequali*, in *Acta Sanctorum Januarii*, t. II, Parisiis-Romae 1866, p. 323.

⁴⁹ Gregorio Magno, *Dialogi* II, 8, 8 (*Storie di santi e di diavoli*, a cura di S. Pricoco, M. Simonetti, Milano 2005, I, p. 138). Il passo ricorre anche nel dossier anti-fraticellesco di Giovanni dalle Celle, *Lettere*, a cura di F. Giambonini, Firenze 1991, II, p. 451.

[*Duo genera perfectorum, secundum diversa exercitia*]

Duo igitur sunt genera perfectorum, diversa secundum diversa exercitia que habent. Ideoque Christus ordinavit duas perfectas paupertates, diversas et congruentes, diversis exercitiis perfectorum: unam et primam pro illis qui predicaturi essent mundo, 2^{am} pro illis qui fixi essent mansuri in congregationes. Volens autem Christus utramque paupertatem approbare, aliquando tenuit primam, que nihil habet sub celo, aliquando secundam, que aliquid habet in comuni, quas et verbo docuit et exemplo monstravit et sanctificavit. Et quod ista 2^a fuerit perfecta paupertas papa Alexander quartus postquam de perfecta paupertate mendicantium dixit, de monacis iterum dixit quod perfectissime Christo in paupertate altissima famulantur⁵⁰. Tenentibus igitur primam paupertatem dixit Christus: *Ite in mundum universum, predicate evangelium omni creature. Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit* [Mc. 16, 15-16]. De secunda paupertate: *Ubi fuerint duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum* [Mt. 18, 20]. De prima dicitur: *Clama, ne cesses, quasi tuba exalta vocem tuam, et annuntia populo meo scelera eorum, et domui Iacob peccata eorum* [Is. 58, 1]. Tenentibus secundam dicit propheta: *Et erit cultus iustitie silentium* [Is. 32, 17]. De tenentibus primam dicit: *Qui sunt isti qui ut nubes volant, et quasi columbe ad fenestras suas?* [Is. 60, 8]. De 2^a dicitur: *Pinguescent spetiosa deserti, et exultatione colles accingentur* [Ps. 64, 13]. De tenentibus primam dicit: *Quam spetiosi pedes evangelizantium pacem* [Rom. 10, 15]. De 2^a dicit per prophetam Dominus: *Plantabo in solitudine cedrum, spinam, myrtum, olivam, abietem, ulmum et buxum* [Is. 41, 19].

Perfectissimi igitur sunt isti duo status paupertatis, et quilibet habet prerogativam suam. Ambo paupertates habent in rebus simplicem usum facti denudatum omni iure et dominio civili et mundano, pro qua datur actio et iudicio iudicatur. Dominium rerum 2^o paupertatis est Dei, sed usus simplex est ministrorum.

9. Respondet frater Michael: Satis de duabus claret, et lucide disputasti. Sed ideo dicimus papam Iohannem esse hereticum, quia dicit quod Christus precepit apostolis ne portarent pecuniam solum quando misit eos ad predicandum, asserens quod apostoli post reditum a predicatione pecuniam portaverunt. Sed hoc obiciat Sacre Scripture, quod patet Mathei X [Mt. 10, 9], ubi Christus mictens apostolos precepit eis: *Nolite possidere aurum neque argentum neque pecuniam in zonis vestris*, et idem dicit Luce IX et ceteri evangeliste. Unde Augustinus *de mirabilibus Sacre Scripture* dicit: in excusatione culpe et paupertatis professione Petrus dixit paralitico: *Aurum et*

⁵⁰ Alessandro IV, *Non sine multa* (30 mar. 1257), in BF II, pp. 209-210, citato parzialmente da Giovanni XXII, *Quia quorundam* (10 nov. 1324), in BF V, pp. 275-276.

argentum non est mihi [Act. 3, 6]⁵¹, unde glosa ait: «Memor illius precepti, nolite possidere aurum»⁵².

[*Quod preceptum prime paupertatis non fuit perpetuum*]

10. Responso pro papa Iohanne. Consentimus Christum dedisse apostolis illa precepta paupertatis quando misit eos ad predicandum, sed dissentimus in eo, quod ais illa precepta fuisse perpetua. Dicimus enim quod post reversionem a predicatione apostoli habuerunt oculos in quibus erat aurum et argentum, et habuerunt aliquid in comuni. Et probamus sic: si illa precepta fuissent perpetua non habuisset Christus oculos usque ad mortem et similiter post passionem Christi, sicut superius probatum est per evangelistam Iohannem, quod qui negaret esset hereticus. Item si ante predicationem apostoli non habebant aurum in comuni, frustra precepisset: *Nolite portare aurum*; ergo apostoli [137rb] transierunt post reversionem eorum a predicatione de prima paupertate ad secundam, que habet in comuni.

Item quod illa precepta fuerunt temporalia apertissime patet Luce XXII, ubi Dominus apostolis: *Quando misi vos sine sacco et pera et calceamentis numquid aliquid defuit vobis? Et illi dixerunt: Nihil. Et dixit eis: Nunc autem qui habet sacculum tollat similiter et peram* [Lc. 22, 35-36]. Item scribitur in Evangelio quod postquam redierunt a predicatione, convenientes apostolos ad Iesum, dixerunt ei omnia que egerant et docuerant in predicatione, et postquam in eodem c. sequitur miraculum quinque panum et duorum piscium. Unde cum dixisset apostolis: Vos date turbe manducare, responderunt: *Euntes ememus denariis dugentis panes, et dabimus illis manducare* [Mc. 6, 37]. Ergo habebant post reversionem a predicatione panes et pisces et pecuniam, de qua pro tanta turba quanta erat illa poterant emere cibos. Item postquam redierunt a predicatione habuerunt pecuniam, ut habetur Iohannis 4°, ubi dicitur quod Iesu sedente super fonte Iacob, *discipuli eius abierunt in civitatem ut cibos emerent* [Ioh. 4, 8], sicque patet quod pecuniam habebant. Item in Actibus Apostolorum Agabus propheta etc⁵³.

Ad illud vero quod tu dicis quod Petrus apostolus dixit: *Aurum et argentum non est mihi* [Act. 3, 6], dico quod Petrus negavit habere aliquid in singulari, sed non in comuni, quia non dixit: Aurum et argentum non est nobis, quia quando de uno negatur de altero contenditur. Unde Dominus

⁵¹ Agostino Ibernico, *De mirabilibus S. Scripturae*, III, 16 (PL XXXV, col. 2200), cui fa riferimento anche Ubertino da Casale, *De altissima paupertate* cit., § 116. Sull'attribuzione e sulle diverse redazioni di quest'opera si veda L. Castaldi, *A scuola da Manichianus. Il De mirabilibus sacrae Scripturae di Agostino Ibernico e i riflessi manoscritti dell'attività didattica nell'Irlanda del secolo VII*, «Filologia mediolatina», 19 (2012), pp. 45-74.⁵² Glossa marg. ad Act. 3, 6 (anche in Ubertino da Casale, *De altissima paupertate* cit., 131).

⁵² Glossa marg. ad Act. 3, 6 (anche in Ubertino da Casale, *De altissima paupertate* cit., 131).

⁵³ Si veda sopra, § 2 (con riferimento a Act. 11, 27-30).

Genesis IX [9, 4]: *Carnem cum sanguine non commeditis*; ergo sine sanguine comedere poterant. Verum tamen sciendum est quod apostoli non tenuerunt oculos post reversionem a predicatione, nisi illo tempore quo fuerunt cum Christo in carne, et donec manserunt in Hierusalem. Et quando iverunt in dispersionem gentium ad predicandum, tum resumpserunt omnia illa precepta paupertatis que data fuerant eis in illa parva experientia predicationis in Iudea, que fuit quedam figura predicationis in gentibus. Et tunc illa precepta fuerunt eis perpetua, quia predicaverunt usque ad mortem. Ergo distinguendo tempora et loca papa Iohannes dixit verum. Nec negatur Christum et discipulos eius fuisse summe pauperes cum steterunt in Iudea, immo affirmat papa Iohannes in decretali sua quod Christus et apostoli fuerunt summe pauperes, dicens: «Concedo quod perfectio paupertatis in Christo et apostolis perfectissime fuit»⁵⁴. Et addit «perfectio quidem paupertatis evangelice plus consistit in animo, ut scilicet animus <amore> istis temporalibus non inhereat, quam in carentia rerum, quam Christus et apostoli perfectissime habuerunt»⁵⁵.

[*Pro fratribus predicatoribus*]

Item in sua decretali addit quod Gregorius nonus et Alexander quartus dixerunt fratres predicatorum qui habent aliqua in comuni sequuntur Christum pauperem perfectionem evangelicam ampliando.

[*Paupertas perfecta*]

Et re vera negari non potest quod perfecta paupertas consistit plus in animo quod in carentia rerum. Confirmatur quia Seneca *de paupertate* tractatus ait: «Magnus est ille qui in divitiis pauper est»⁵⁶. Item, nemo est adeo dignus nisi qui opes contemnit. Item Augustinus: «Nisi ex toto corde et toto affectu pauperis paupertas ipsa non virtus, sed miseria censenda est»⁵⁷.

⁵⁴ Giovanni XXII, *Quia vir reprobus* cit., p. 421.

⁵⁵ *Ibid.*, ma con alcune varianti: «perfectio siquidem evangelicæ paupertatis magis consistit in animo, ut scilicet animus amore istis temporalibus non adhaereat, quam in carentia temporalium rerum: hanc autem paupertatem perfectissime Christus habuit et post eum apostoli eius».

⁵⁶ Si veda *De paupertate*, in L. Annaeus Seneca, *Opera quae supersunt*, ed. F. Haase, III, Lipsiae 1886², pp. 458-461: 460. L'operetta – un centone di estratti senecani – incontrò nel medioevo, a partire dal sec. XII, un'ampia diffusione: si veda G.G. Meersseman, *Seneca maestro di spiritualità nei suoi opuscoli apocrifi dal XII al XV secolo*, «Italia medioevale e umanistica», 16 (1973), pp. 43-135: 117-121. Tratta da Seneca, *Ad Lucilium Epistolae morales*, 20, ed. L.D. Reynolds, I, Oxonii 1965, p. 55, la sentenza figura anche nella rubrica con la quale l'epistola circolava nella redazione vulgata medioevale delle lettere (*De concordia doctrine cum vita et de inequalitate cavenda et de paupertatis beneficio et quod magnus est qui in divitiis pauper est sed securior qui caret divitiis*): si veda C.M. Monti, *Aspetti mediolatini dell'epistolario di Seneca. Prime ricerche*, in *Seneca e i cristiani*, a cura di A.P. Martina, «Aevum antiquum», 13 (2000), pp. 283-322: 297.

⁵⁷ La sentenza è tratta non da Agostino, ma da Cesario di Arles, *Homiliae*, 6, in PL LXVII, col. 1058.

Et sanctus Bernardus: «Non paupertas virtus reputatur, sed paupertatis amor»⁵⁸.

[*Confirmatur auctoritatibus quod papa, episcopi et monaci non habent proprium in comuni*]

11. Dicit frater Michael: Peto quod probes mihi quod papa et episcopi, monaci et alii non habent proprium in comuni, et de dominio eorum loquere paulisper, ut possim scire quod monaci et alii prelati nil habent sub celo iure proprietatis, et per hoc possim comprehendere quod in rebus usu consumptibilibus habeant simplicem usum facti, sicut tu ipse semper dixisti.

12. Responsio pro papa Iohanne. Adduco in primis sanctum Hieronimum ad episcopum urbis Rome, dicentem: «Iam non sunt tua que possides, dispensatio tibi tradita est»⁵⁹. Et subdit: «Considera ne Christi substantiam imprudenter effundas, idest ne inmoderato iudicio rem pauperum tribuas non pauperibus». [137va] Item ad Demetriadem scribit: «Ex eo tempore quo virginitati perpetue consecrata es, tua non tua sunt, immo vere tua, quia Christi esse ceperunt»⁶⁰. Item sanctus Bernardus ad Eugenium papam libro III: «Ut mihi videtur, dispensatio tibi super illum credita est, non data possessio. Si pergis usurpare, contradicit tibi qui dicit: *Meus est orbis terre et plenitudo eius* [Psal. 49, 12]. Non tu ille de quo propheta: *Et erit omnis terra possessio eius* [Psal. 103, 24]? Christus hic est, qui possessionem sibi vindicat et iure creationis et merito redemptionis et dono Patris. Cui enim alteri dictum est, *Postula a me, et dabo tibi gentes hereditatem tuam, et possessionem tuam terminos terre* [Psal. 2, 8]. Possessionem igitur et dominium cede huic: tu curam ipsius habe. Hec est pars tua: ultra ne extendas manum»⁶¹. Item in *Decretis*: «Sacerdoti cuilibet dispensationis cura commissa est non solum sine cupiditate, sed etiam cum laude pietatis accipit a populo dispensanda et fideliter dispensat, accepta quia omnia sua aut reliquit aut pauperibus distribuit aut ecclesie rebus adiungit, et se in numero pauperum paupertatis amore constituit. Unde pauperibus subministret, unde et ipse tamquam pauper voluntarius vivat»⁶². Item Augustinus ad Bonifatium comitem: «Si autem que sufficiant possidemus non sunt illa nostra sed pauperum, quorum procuracionem quodammodo gerimus, non proprietatem nobis usurpatione damnabili vindicamus»⁶³. Item *Extra, de donationibus* scribit Alexander III ad episcopum parisiensem: «Sic fraternitatem tuam

⁵⁸ Bernardo, *Epistolae*, 100: *Ad episcopum quendam*, in PL CLXXXII, col. 205.

⁵⁹ Girolamo, *Epistolae*, 58: *Ad Paulinum*, 7, in PL XXII, col. 584 (dove si legge però «credita», non «tradita»).

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Bernardo, *De consideratione libri quinque* cit. (si veda sopra, § 6).

⁶² *Decreti secunda pars*, C. I, q. 2, c. 9, in CIC I, col. 410.

⁶³ Augustinus Hipponensis, *Epistulae pars IV*, 185, 9, ed. A. Goldbacher, Vindobonae-Lipsiae-Tempsky-Freytag 1911 (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, 57), p. 32.

credimus non latere quod cum episcopus et quilibet prelatus ecclesiasticarum rerum sit procurator, non dominus, conditionem ecclesie meliorem facere potest, facere vero deteriolem non debet»⁶⁴. Item XII, q. II c. *Sine exceptione*, dicit ibi Leo papa: «Episcopus tanquam commendatus rebus ecclesie non tamquam propriis utatur»⁶⁵. Item in principio XII q. I c. *Expedit*: «Cum propositus factus fuerit ecclesie, omnia que habet ecclesia efficitur dispensator»⁶⁶.

Per has ergo auctoritates lucide propenditur quod religiosi et prelati in rebus ecclesiasticis non habent dominium nisi ad dispensandum, et quod nihil habent sub celo nisi solum usum a Deo deputatum. Quapropter nihil prohibet quod non solum fratres minores, sed etiam monaci non habeant in hiis quibus utuntur nisi simplicem usum facti iure nudatum, quod est pauperum perfectorum. Ergo que tenemus non nostra sunt, nec in comuni nec in particulari.

13. Dicit frater Michael: Quomodo fieri potest quod volentes servare evangelicam paupertatem habeant aliquid in comuni, cum Dominus dicat Mathei quinto: *Ideo dico vobis ne solliciti sitis anime vestre quid manducetis, neque corpori vestro quid induamini* [Mt. 6, 25-26]; et subdit: *Respicite volatilia celi, quoniam non serunt, neque metunt, neque congregant in horrea: et pater vester celestis pascit illa*. Et subdit: *Querite ergo primum regnum Dei, et iustitiam eius: et hec omnia adiicientur vobis. Nolite ergo solliciti esse in crastinum. Crastinus enim dies sollicitus erit sibi ipsi: sufficit diei malitia sua* [Mt. 6, 33-34]; item: *Vulpes foveas habent, et volucres celi nidos; filius autem hominis non habet ubi caput suum reclinet* [Mt. 8, 20; Lc. 9, 58]? Ex quibus patet quod qui vult paupertatem evangelicam servare nihil teneat vel habeat, sed more avium eo die quo indiget, mendicando procuret.

14. Respondetur pro papa Iohanne quod, sicut dictum est, duas perfectas paupertates Christus ordinavit, diversas quidem propter diversa exercitia sanctitatis. Prima est de predicatoribus fidei, de quibus dicitur: *In omnem terram exivit sonus eorum, et in fines orbis terre verba eorum* [Ps. 18, 5]. Et Christus de se dicit in Psalmo secundo: *Ego autem constitutus sum rex ab eo super Syon, montem sanctum eius, predicans preceptum eius* [Ps. 2, 6]. Et ad istam paupertatem pertinent [137vb] verba predicta, scilicet: *Nolite possidere aurum atque argentum* [Mt. 10, 9], et *nolite portare sacculum necque peram* [Lc. 10, 4]. Ideo Christus in monte elevans oculos in discipulos suos quantum potuit sollicitudinem rerum temporalium removit ab eis, ut possent cum eos micteret liberius predicare, et postquam misit eos dicit eis multa verba altissime paupertatis.

⁶⁴ *Decretalium Gregorii IX compilatio*, l. III, tit. 24 (*De donationibus*), c. 2, in CIC II, col. 533.

⁶⁵ *Decreti secunda pars*, C. XII, q. 2, c. 52, in CIC I, col. 704.

⁶⁶ *Decreti secunda pars*, C. XII, q. 1, c. 13, in CIC I, col. 681.

Beatus Augustinus super verba a te allegata aliter intendit, dicens super Iohannem: «ubi intelligeremus quod Christus precepit non cogitandum de crastino, sed ad hoc fuisse preceptum ut nihil pecunie servetur a sanctis, ne Deo pro istis temporalibus servire desistant et ne propter timorem inopie predicatio iustitie deseratur»⁶⁷. Item dicit: «in hoc loco vehementer cavendum est ne, cum viderimus aliquem Dei servum providere ne ista temporalia desunt sibi, vel sibi commissis forte iudicemus eum contra precepta Domini facere. Nam ipse Dominus loculos habere dignatus est cum pecunia»⁶⁸, ne quis in hoc scandalum pateretur. Paulus etiam videtur considerare de crastino, cum dicit: *De collectis autem sicut ordinavi facite* [I Cor. 16, 1]. Ad hanc ergo regulam tantum hoc preceptum dirigitur, ut etiam istorum provisione contra regnum Dei cogitemus. In militia vero regni Dei non ista cogitemus. Itaque non laborum providentia damnatur, sed mentem provocans cura.

Et quia de paupertate Christi nimis sollicitus es, narrabo tibi quod frater Ubertinus de Casali sacre pagine nobilissimus professor Ordinis tui de paupertate Christi disseruit, qui tante scientie fuit quod ecclesia post papam Iohannem consuluit eum, et dato sibi iuramento a papa Benedicto de veritate dicenda circa paupertatem Christi et apostolorum, respondit in consistorio publico et dixit⁶⁹: «Adiuratus affirmative vel negative <respondere>, responsiva premicto duplicem divisionem. Prima est quod Christus et apostoli considerantur in duplici statu, primo ut universales prelati ecclesie Novi Testamenti, et hoc modo habuerunt dispensationis et distributionis auctoritatem dandi pauperibus et ministris ecclesie. Hoc patet Actuum 4^o, et secundum istum sensum Christus et apostoli dicuntur loculos habuisse, et hereticum esset hoc negare, et ad istum sensum trahunt decretales pape Iohannis XXII. 2^o modo consideratur Christus et apostoli ut persone simplices et singulares homines et ut fundamenta perfecte religionis et ut exempla preclara calcantia gloriam mundi, quorum primus est civilis et mundanus, quemadmodum leges sic diffiniunt. Ea in bonis nostris esse dicuntur, in quibus habitum exceptionum et defensionum, et non habitum

⁶⁷ Augustinus Hipponensis, *In Evangelium Ioannis tractatus CXXIV*, LXII, 5, ed. R. Willems, Turnhout, 1954 (Corpus Christianorum Series Latina, 36), p. 486: «ubi intelligeremus quod praecepit non cogitandum esse de crastino, non ad hoc fuisse praeceptum, ut nihil pecuniae servetur a sanctis; sed ne Deo pro ista serviatur, et propter inopiae timorem iustitia deseratur».

⁶⁸ Augustinus Hipponensis, *De sermone Domini in monte libros duos*, XII, 17, ed. A. Mutzenbecher, Turnhout 1967 (Corpus Christianorum Series Latina, 35), p. 150: «Hoc autem loco vehementer cavendum est, ne forte, cum viderimus aliquem servum Dei providere ne ista necessaria desint vel sibi vel eis quorum sibi cura commissa est, iudicemus eum contra praeceptum Domini facere. Nam et ipse Dominus [...] loculos habere dignatus est cum pecunia».

⁶⁹ Si tratta di una versione compendiata della cosiddetta *Responsio parvula*, il breve parere orale espresso da Ubertino da Casale dietro richiesta di Giovanni XXII (non di Benedetto XII), in occasione del concistoro del 26 marzo 1322. Si veda sopra, pp. 102-103.

repetitionum et examinationum habemus. Et isto modo dicere quod Christus et apostoli aliquid habuerunt est hereticum, quia contradicit Evangelio Luce [6, 29-30] c. *Ei qui aufert tibi vestimentum, et tunicam noli prohibere, et qui aufert que tua sunt, ne repetas*; et Mathei V [5, 40]: *Qui vult tecum in iudicio contendere et tunicam tuam tollere, prebe ei et pallium*. Et isto modo dicit papa Nicolaus tertius Christum nil habuisse nec in proprio nec in comuni, et dicere oppositum est hereticum et blasphemum. Alio modo potest haberi res temporales quantum ad ius naturale et comunem usum caritatis. Et isto modo Christus et apostoli <habuerunt> bona temporalia iure temporali, quod a quibusdam dicitur ius poli, ad sustentationem nature, repellentes omnia que divitias saperent vel divitias redolent, vel mundi pompam nutrent. Et isto modo habuerunt Christus et apostoli panes, pisces, vestes et que manibus lucrabantur. Et negare quod Christus et apostoli isto modo nil habuerunt hereticum est». Et hoc modo loquitur papa Iohannes⁷⁰.

⁷⁰ Le *Historiae* di Sigismondo Tizio proseguono: «et sic est finis. Itaque Iohannes ipse post supra recitatam disputationem aliam quoque edidit constitutionem, que post alias vaga est, illaque suam atque communem ecclesie opinionem confirmat, et in eos qui contrarium assereret censuris ecclesiasticis invehitur. Ea enim in sequenti folio scripta est» (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Chig. G.I.32, c. 290v). Segue il testo della *Cum inter nonnullos* promulgata da Giovanni XXII il 12 nov. 1323 (si veda *Extravagantes Iohannis XXII* cit., pp. 255-257), e dello pseudo-agostiniano *De contemptu mundi ad clericos* (si veda PL XL, *Appendix*, coll. 1215-1218).

Per la storia di un Monte di Pietà marchigiano: gli statuti di Recanati del 1507

Alessandra Bartolacci

Abstract

Il contributo prende in esame la seconda redazione statutaria del Monte di Pietà di Recanati contenuta nelle Riformanze del 1507, conservate presso l'Archivio Storico Comunale di Recanati (MC). Per evidenziare l'evoluzione del Monte si premette una breve sintesi del contenuto degli statuti posta poi a confronto con quelli delle origini (presenti nelle Riformanze del 1468). Le novità più rilevanti che emergono riguardano la modalità di elezione dell'ufficiale e il tentativo di migliorare la gestione da parte del Comune il quale si serve del Monte per far fronte ad alcune spese. La redazione delle norme del 1507 ha l'obiettivo di fornire al Monte un assetto più solido, pur non modificando l'elargizione di prestito *sine merito* che lo caratterizza fin dalle origini.

The article analyses the second version of the statutes regulating the Monte di Pietà in Recanati (MC), which are inserted in the Riformanze of 1507, preserved in the city historical archives. In order to highlight the evolution of the Monte, a summary of their contents is provided, comparing them with those of the first version, issued when the Monte had been founded and inserted in the Reformanze of the year 1468. The most relevant innovations concern the procedure of the election of the officers of the Monte and the attempt to improve its management, in front of the danger that the Commune uses its capital for different aims. The statutes of 1507 clearly aim at giving to the Monte a more solid structure, without giving up loans *sine merito*, that characterized the institution in Recanati since its beginnings.

A partire dalla seconda metà del Quattrocento assistiamo in territorio italiano al sorgere dei Monti di Pietà promossi dai predicatori francescani oservanti e realizzati grazie all'intervento dei poteri locali. Tra i più completi studi sui Monti di Pietà in Italia si segnalano in particolare: Maria Giuseppina Muzzarelli, *Il denaro e la salvezza. L'invenzione del Monte di Pietà*¹, e *Monti di Pietà e presenza ebraica in Italia (secoli XV-XVIII)*, a cura di Daniele Montanari².

L'attività assistenziale esercitata dai Monti non consiste in una mera elemosina ma in una concessione di prestiti su pegno. I soggetti che sono spinti a rivolgersi al nuovo organo non sono totalmente indigenti, si tratta piuttosto di coloro che pur avendo bisogno di denaro liquido a scopo di consumo – come artigiani, salariati – svolgono un piccolo lavoro e possiedono qualche modesto bene da impegnare. Per l'accesso al credito è infatti necessario che il pegno sia sufficiente a fungere da garanzia. Queste istituzioni presentano caratteristiche comuni e sono una testimonianza dell'intensa attività di predicazione francescana per fornire uno strumento creditizio accessibile ai ceti più umili e per promuovere la moralità all'interno delle città contro la pratica dell'usura ebraica. Per approfondire la questione del rapporto tra l'economia cristiana e le reti economiche ebraiche si veda il recente contributo di Giacomo Todeschini *La banca e il ghetto. Una storia italiana (secoli XIV-XVI)*³. Tra le varie località marchigiane che ne ospitano una sede vi è anche Recanati; nel presente studio si prende in esame la seconda redazione degli Statuti del Monte di Pietà contenuta nelle Riformanze del 1507, conservate presso l'Archivio Storico Comunale, e qui riportate in appendice. Per evidenziare l'evoluzione del Monte si fornisce di seguito una breve sintesi confrontandola con gli Statuti delle origini, mentre in appendice si pubblica il testo nella sua interezza. La storiografia riguardante il Monte recanatese non si può considerare sufficiente a fornire un quadro completo dell'iniziale periodo di vita dell'istituzione; con il presente contributo si cercherà pertanto di aggiungere una tessera al

¹ M.G. Muzzarelli, *Il denaro e la salvezza. L'invenzione del Monte di Pietà*, Bologna 2001.

² *Monti di Pietà e presenza ebraica in Italia (secoli XV-XVIII)*, a cura di D. Montanari, Roma 1999, con lo scritto specificamente dedicato all'area umbro-marchigiana di V. Bonazzoli, *Banchi ebraici, Monti di Pietà, Monti frumentari in area umbro-marchigiana: un insieme di temi aperti*, pp. 181-214.

³ G. Todeschini, *La banca e il ghetto. Una storia italiana (secoli XIV-XVI)*, Roma-Bari 2016. La questione del rapporto tra Monti di Pietà e banchi ebraici è molto complessa e dibattuta dagli studiosi. Ad esempio Muzzarelli, nel suo contributo *Il denaro e salvezza* cit., sostiene che «l'urgenza di intervenire a sostegno di quanti necessitavano di credito attivando un servizio solidaristico e razionale prescindeva dal fatto che ad anticipare denaro ad interesse fossero cristiani o ebrei. I tassi richiesti non dipendevano, ovviamente, dal credo religioso ma erano fissati dal mercato». In riferimento alla regione Marche si veda V. Bonazzoli, *Il prestito ebraico nelle economie cittadine delle Marche fra '200 e '400*, Ancona 1990.

mosaico di studi precedentemente editi.

Si trova un accenno alla nascita del Monte negli Annali di Recanati di Monaldo Leopardi:

[...] fra Domenico da Gonesse, predicatore francescano dei minori osservanti, e certi altri predicatori, suggerirono che per onore di Dio, e per sollievo dei poveri, si istituisse un Monte, in cui si ricevessero i pegni gratuitamente e venisse intitolato Il Monte di Pietà di Santa Maria di Loreto. Questo era veramente il modo di mettere qualche freno alle usure giudaiche. Perciò il comune aderì prontamente, e decretò l'immediata istituzione di un Monte del capitale di cinque mila ducati, mettendovi subito alcune centinaia di ducati che si trovavano nella cassa, e destinandovi sino al compimento della somma i prodotti della fiera e quelli dei pascoli⁴.

Il contributo più significativo sulla storia del Monte recanatese si deve però a Giacinto Pagnani. Nel suo articolo *Il Monte di Pietà di Fermo e Recanati e la priorità di quello di Ascoli*⁵, offre al lettore un quadro generale del momento storico e dell'ambiente in cui è sorto il Monte ricordando che, tra Quattrocento e Cinquecento, Recanati è sede di una delle più importanti fiere dell'area medio-adriatica, il suo porto è in concorrenza con quello di Ancona e intrattiene proficui rapporti commerciali sia in Italia con Veneto, Toscana, Abruzzo e Puglia, sia lungo la costa orientale dell'Adriatico con Dalmazia, Croazia, Slavonia e Albania. Grazie ai vivaci scambi commerciali e alla favorevole posizione geografica, la città diventa presto meta di una consistente immigrazione. Anche la presenza di un Santuario Mariano nella villa di Loreto contribuisce ad attirare un costante flusso di pellegrini⁶.

Pagnani fornisce poi l'edizione completa degli atti costitutivi e dei capitoli primitivi del Monte così come si leggono nelle *Riformanze* del 1468. Definisce questi capitoli come «i più sobri, concreti ed organici di quanto ci è accaduto finora di leggerne e rispettosi del prestito gratuito su pegno che

⁴ M. Leopardi, *Annali di Recanati con le leggi e i costumi degli antichi recanatesi; inoltre, Memorie di Loreto*, a cura di R. Vuoli, Varese 1945, vol. I, p. 391.

⁵ La mancanza dovuta alla perdita degli Statuti del Monte di Pietà di Ascoli Piceno, fondato da Domenico da Leonessa nel 1458, è supplita dagli Statuti da lui dettati dieci anni dopo per il Monte di Recanati. I capitoli recanatesi furono poi il modello per quelli del Monte di Pietà di Fermo, promosso dallo stesso Domenico l'anno successivo alla fondazione del Monte di Recanati. Anche il Monte di Macerata, istituito solo dodici giorni dopo (24 aprile) quello di Recanati successivamente alla predicazione di Giovanni da Ripacerreta, prende a modello gli Statuti di quest'ultimo. Ai capitoli del Monte di Recanati dettati da Domenico si è ispirato anche fra Francesco di Sant'Elpidio a Mare fondatore del Monte di Ripatransone, prima che su questo agisse Marco da Montegallo. A Domenico da Leonessa è attribuita anche la fondazione del Monte di Urbino nel 1468. G. Pagnani, *Il Monte di Pietà di Fermo e Recanati e la priorità di quello di Ascoli*, «Atti e memorie della deputazione di storia patria per le province delle Marche», 87 (1982), pp. 435-493.

⁶ Nel 1585 Sisto V decide di concedere a Loreto l'autonomia sottraendola alla giurisdizione del Comune di Recanati. M. Moroni, *Sviluppo e declino di una città marchigiana: Recanati tra XV e XVI secolo*, Senigallia 1990.

forma la caratteristica dei Monti di Pietà marchigiani»⁷, descrivendo inoltre come si svolge la seduta in Consiglio e la rapidità con cui i vari consiglieri incaricano una commissione della redazione degli Statuti. Il 3 aprile 1468 si radunano nel Palazzo dei Priori, sede del Comune, appunto i Priori, gli Anziani, i Ventiquattro, il Podestà e il Consiglio dei Duecento per affrontare la discussione di alcune proposte⁸. Tra queste si trova quella relativa all'istituzione del Monte di Pietà i cui capitoli verranno stilati il 12 dello stesso mese.

I consiglieri si occupano della costituzione del capitale assegnando alla nuova istituzione gli introiti della gabella delle carni consumate dai cittadini per l'anno in corso e per i cinque anni seguenti. Successivamente i Priori ed i cittadini designati si riuniscono di nuovo stabilendo la somma di 5000 ducati da elargirsi al Monte. Per il reperimento dei fondi si fa ricorso, per 500 ducati, ai denari depositati presso Pietro de Aleis⁹ per la fabbrica delle mura cittadine e, per il resto, all'introito della fiera, a cui sarà da aggiungere l'introito della gabella delle carni come già deliberata. Una volta costituita questa somma l'intero introito della fiera si destinerà di nuovo alla costruzione delle mura.

Anche lo studioso Bernardino Ghetti, nell'ambito di una trattazione che approfondisce le condizioni della colonia ebraica recanatese nel corso dei secoli XV e XVI, fa riferimento alla fondazione del Monte il 3 aprile 1468 «per persuasione dei frati che in quell'anno predicarono la quaresima» e in particolare di frate Domenico da Leonessa¹⁰, senza dimenticare che ad ispirare la fondazione contribuiscono certamente la predicazione di san Giacomo della Marca¹¹ e la fervente azione del Vescovo Niccolò delle Aste

⁷ Pagnani, *Il Monte di Pietà di Fermo e Recanati* cit., p. 456.

⁸ Il governo popolare del Comune è composto dal Podestà, dal Consiglio dei Duecento o Ordinario e da otto Priori. Tutti i cittadini sono tenuti ad obbedire al Podestà, il cui compito consiste nell'amministrazione della giustizia. Il Consiglio, rappresentando la sovranità del popolo, detiene la maggiore autorità ed il potere legislativo, mentre il potere esecutivo spetta ai Priori, eletti fra i componenti del Consiglio dei Duecento. Il Governo si avvale anche di altri organi come il Consiglio dei Ventiquattro che si occupa di questioni finanziarie, ed il Consiglio degli Anziani che svolge la funzione di controllo ed esame delle proposte dei Priori. Moroni, *Sviluppo e declino* cit., pp. 43-47.

⁹ Nella delibera del 6 aprile 1468 non si fa alcun riferimento all'identità di Pietro de Aleis. Recanati, Archivio Storico Comunale, *Riformanze*, vol. 42, f. 40r.

¹⁰ B. Ghetti, *Gli ebrei e il Monte di Pietà in Recanati nei secoli XV e XVI*, «Atti e memorie della R. deputazione di storia patria per le province delle Marche», 9 (1913), pp. 377-434.

¹¹ San Giacomo della Marca, fondatore del Monte di Pietà de L'Aquila, in più occasioni aveva tenuto prediche a Recanati e Loreto a partire dal 1427. La sua predicazione era incentrata sulla condanna della bestemmia, della superstizione, sul ripudio della vanità femminile, riteneva che la prostituzione dovesse essere relegata in luoghi lontani dalla città e mai vicino alle chiese, difendeva i poveri dall'usura, pretendeva che gli ebrei portassero il segno distintivo e smettessero di esercitare l'usura, predicava un rafforzamento della fede e delle virtù. F. Picciotti, *San Giacomo della Marca a Recanati e Loreto*, «Picenum Seraphicum», 13 (1976), pp. 212-232.

contro l'usura¹². Fornisce poi un breve riassunto dei capitoli quattrocenteschi fino ad accennare alla nuova riforma del 1507 dopo aver preso in esame le cause di decadenza dell'istituzione. Secondo il Ghetti l'entusiasmo che si accompagna alla nascita del Monte non è destinato a durare: il tentativo del Comune di servirsene per altri scopi tocca l'apice nel 1472 quando si limita il capitale a 4000 ducati per destinare fondi alla costruzione del porto. Il Monte, pur essendo promosso dai Minori Osservanti, una volta fondato è a tutti gli effetti un'istituzione cittadina: i capitoli sono discussi ed approvati in Consiglio, i fondi raccolti per mezzo di introiti pubblici ed i suoi ufficiali sono stipendiati dal Comune. Il ricorso al patrimonio del Monte da parte delle autorità comunali non sarebbe di certo dannoso se queste si preoccupassero poi di reintegrare quanto sottratto, per poter permettere all'ente di continuare a svolgere la sua funzione originaria di sostegno ai ceti meno abbienti. Si instaura pertanto un delicato rapporto tra Monte di Pietà ed autorità cittadine che impegna le stesse in una costante sperimentazione di nuove norme e modifica di altre già esistenti con lo scopo di governare rettamente questa nascente istituzione.

Il Monte di Pietà di Recanati nasce dunque per iniziativa del predicatore francescano Domenico da Leonessa nel 1468 e, successivamente alla chiusura del 1501, come segnala Vittorino Meneghin nella sua opera intorno ai primi Monti di Pietà italiani, viene riaperto sei anni dopo con la stesura di nuovi capitoli grazie all'intervento del predicatore fra Lorenzo, Minore osservante¹³.

Prima di giungere alla completa revisione statutaria cinquecentesca, nel corso degli anni successivi alla fondazione, il Comune promuove una serie di provvedimenti volti alla correzione di comportamenti non in linea con lo spirito dell'ente o per realizzare miglioramenti nella gestione. Secondo quanto riporta Monaldo Leopardi nei suoi *Annali*, il Consiglio stabilisce di conservare i pegni non più per un solo semestre, ma per un anno intero. Inoltre, per agevolare i meno abbienti, si decreta la possibilità di elargire in prestito piccole somme anche nei giorni in cui il Monte non è aperto¹⁴.

Successivamente, in data 13 aprile 1472, il Consiglio incarica i Priori di esaminare i capitoli e di ordinare ciò che ritengono più utile per il Monte¹⁵.

¹² Vescovo di Recanati dal 1440, Niccolò delle Aste iniziò una lotta alle usure non solo ebraiche ma anche cristiane, riprendendo l'azione avviata da Giacomo della Marca. Ghetti, *Gli ebrei e il Monte di Pietà in Recanati* cit., p. 384.

¹³ Probabilmente si tratta di Lorenzo da Roccacontrada che nello stesso anno fonda il Monte di Cingoli. V. Meneghin, *I Monti di Pietà in Italia dal 1462 al 1562*, Vicenza 1986.

¹⁴ Leopardi, *Annali di Recanati* cit., p. 399. Questa notizia si trova probabilmente nelle *Riformanze*, vol. 43, ff. 24v-25r, 9 aprile 1469. Ad oggi è rimasta soltanto l'indicazione specificante che la norma si riferisce al Monte di Pietà ma è illeggibile nel suo contenuto.

¹⁵ Recanati, Archivio Storico Comunale (d'ora in poi ASC), *Riformanze*, vol. 46, f. 30r, 13 aprile 1472. Tali norme, che secondo la *Riformanza* del 17 aprile 1472 (vol. 46, f. 31v) *patent in*

Quattro giorni dopo si aggiunge che gli ufficiali sono obbligati a procedere contro coloro che hanno ottenuto un prestito ed i loro eredi, ma non vengono specificate le motivazioni; che nel caso in cui uno prendesse un prestito al Monte a nome di un altro sia reo di falso, il suo delitto non cada in prescrizione e perda il pegno; che se un ammalato necessitasse di denaro, il notaio si rechi presso di lui per averne giuramento; che gli ufficiali svolgessero l'ufficio precedentemente assegnato a colleghi assenti, morti o infermi; che nessuno di essi abbia la facoltà di comprare gli oggetti dati in pegno all'istituzione onde evitare la pena della perdita del reggimento per gli ufficiali, del salario per il cassiere e dell'ufficio per il notaio; che sia necessaria la presenza almeno di un Priore per aprire la cassa del Monte¹⁶. L'intento di queste disposizioni è quello di regolamentare varie situazioni probabilmente verificatesi dopo l'avvio delle attività di prestito su pegno e non previste al momento della stesura dei primi capitoli.

Nell'agosto 1474, giungono lamentele dal Consiglio relative al fatto che nel Monte vi sono troppi pegni insufficienti, che gli ufficiali non provvedono alla loro vendita e che di molti altri non si trovano i padroni. I Priori optano dunque per un riordino dell'ente nella stretta osservanza dei capitoli vigenti¹⁷. Da queste disposizioni emerge la forte necessità di evitare che il Monte perda capitale a causa di debitori insolventi, per questo viene puntualmente segnalato che gli ufficiali dovranno risarcire l'istituzione a proprie spese nel caso in cui ciò si verificasse¹⁸. Nell'aprile del 1483 si pretende dai nuovi ufficiali e dai loro successori l'osservanza delle norme passate, l'obbligo di prestare giuramento e che non si possa concedere in prestito più di quanto indicato dai capitoli¹⁹. Con questa norma si vuole evitare che gli ufficiali abusino della loro posizione e facciano favori a particolari clienti. Nel 1485 viene redatta una serie di disposizioni per timore di un possibile attacco turco e, per quanto riguarda il Monte di Pietà, si pone l'accento sul divieto temporaneo di elargire prestiti ai cittadini e al Comune affinché i denari siano conservati per l'imminente pericolo²⁰. Il fatto che il Comune abbia largamente contribuito alla costituzione del capitale iniziale del Monte consente

capitulis in membranis que sunt apud officiales et Montem predictum, sono presenti nelle *Riformanze* dell'anno 1468. I capitoli in pergamena non ci sono pervenuti.

¹⁶ *Ibid.*, f. 106r.

¹⁷ *Ibid.*, ff. 43v-44r, 17 agosto 1474.

¹⁸ *Ibid.*, ff. 51v-52v, 23 agosto 1474. Le aggiunte fatte dai Priori ai capitoli si trovano anche nel volume del 1468 con il titolo *Additiones Montis 1474* (ff. 10v-107r).

¹⁹ Recanati, ASC, *Riformanze*, vol. 57, f. 22v, 20 aprile 1483.

²⁰ Recanati, ASC, *Riformanze*, vol. 59, ff. 24v-30v, 27 marzo 1485. In questo periodo il Comune si trova a fronteggiare spesso il pericolo turco proveniente dal mare. Visto il costante stato di allarme e il timore che fosse attaccato il Santuario loretoano, si decide di rafforzare le fortificazioni e di aumentare l'artiglieria e le guardie presso la *villa* loretoana, la Torre dell'Aspio, il porto e la città stessa. G.C. Capici, *Recanati justissima civitas*, Spoleto 2008, pp. 51-78.

evidentemente alle autorità recanatesi di agire nei confronti dell'ente come meglio reputano opportuno.

Due anni dopo, però, si prendono provvedimenti per evitare il possibile depauperamento del Monte stabilendo che le somme ad esso lasciate per uso pio e le entrate derivanti dai pegni rivenduti non devono essere sottratte dall'istituzione anche se lo deliberasse il Consiglio. Gli ufficiali, il notaio e il cassiere che non rispettassero tali norme incorrano nella perdita dell'ufficio e non percepiscano il salario²¹. Nel 1499 il Monte sta attraversando momenti di difficoltà se si provvede a deliberare che sia reintegrato, rinnovato e riparato con cura a vantaggio di tutta la cittadinanza; ma stabilire in che modo e da chi, con che capitoli e da dove recuperare le risorse è una decisione che spetta ai Priori presenti e futuri dopo essersi consultati con il Consiglio²².

Le varie modificazioni degli iniziali Statuti messe in atto negli anni successivi alla fondazione non sono servite ad evitare la chiusura del 1501²³; l'istituzione riprende la sua attività nel 1507 quando nel consiglio tenuto il 25 aprile vengono stilati i nuovi capitoli²⁴.

Rispetto agli Statuti quattrocenteschi emergono subito alcune modifiche volte a specificare e ad estendere ulteriormente il campo d'azione dell'ente appena ricostituito. Le novità più consistenti riguardano la modalità di elezione dell'ufficiale e il tentativo di migliorare la gestione da parte del Comune il quale, consapevole del fatto che il Monte sorge con l'apporto dei suoi capitali, si serve di questi per far fronte ad altre spese e non si cura di saldare il debito con l'istituzione. Nel 1468 a capo del Monte vi sono quattro ufficiali, uno per quartiere, provenienti dal Consiglio dei Duecento ed eletti ogni anno dai Priori. Sono affiancati da due notai e stipendiati con un ducato al mese ciascuno. Nel 1507 l'istituzione è sotto il controllo di un solo ufficiale che rimane in carica per un anno e redige le scritture nel libro del capitale del Monte; deve occuparsi anche di annotare in un altro libro contabile l'ammontare dei prestiti ed i pegni impegnati e venduti. Il suo salario conta di 4 ducati al mese ed il Comune gli offre un'abitazione. In entrambe le redazioni statutarie è previsto che gli ufficiali, al termine del loro mandato, siano sottoposti a sindacato per dieci giorni da parte del Podestà e di quattro cittadini appositamente designati.

Diversa è la procedura con cui l'ufficiale viene scelto: non è riservato ai

²¹ Recanati, ASC, *Riformanze*, vol. 61, ff. 20r-20v, 22 aprile 1487.

²² *Ibid.*, vol. 61, f. 27r, 26 marzo 1499.

²³ La notizia relativa alla chiusura si trova in Meneghin, *I Monti di Pietà* cit., p. 62. Non mi è stato possibile consultare il volume contenente le *Riformanze* del 1501 per trovare notizia delle ragioni dell'interruzione delle attività del Monte dal momento che l'Archivio Storico Comunale di Recanati è stato dichiarato inagibile dopo il terremoto del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016.

²⁴ Recanati, ASC, *Riformanze*, vol. 81, ff. 38r-48r, 25 aprile 1507.

Priori il compito di eleggere chi porre a capo dell'istituzione ma, secondo la norma cinquecentesca, i Priori e il Consiglio Ordinario possono solo scegliere le dodici o sedici città da *imbussolare* per l'estrazione a sorte della comunità che dovrà poi nominare un ufficiale da inviare a Recanati. Il cambio della modalità con cui l'ufficiale viene designato indica la preferenza di porre il Monte nelle mani di un forestiero onde evitare che la carica venga assegnata dai consiglieri recanatesi a persone da loro favorite che avrebbero potuto elargire prestiti solo a vantaggio di particolari cittadini o secondo modalità contrarie a quanto stabilito dai capitoli al fine di agevolare determinate persone. Non vengono indicate dai nuovi capitoli le regole con cui la comunità estratta a sorte avrebbe dovuto nominare il suo ufficiale; quello che rivelano è che provenga da una città distante almeno dieci miglia da Recanati²⁵.

Si specificano le qualità che la comunità prescelta individua nel ricercare il nuovo ufficiale: che sia *de bona fama et eta, bono scriptore, et pratico et idoneo ad tale offitio*²⁶. Inoltre, la sua comunità di provenienza deve garantire che tale ufficiale svolga il compito assegnatogli in modo diligente ed onesto, obbligandosi a pagare per lui nel caso in cui fosse negligente o rimanesse debitore del Monte. Infine, viene posto l'accento sul giuramento che l'ufficiale è obbligato a prestare all'inizio del suo incarico: si impegnerà a svolgere fedelmente il lavoro e alla scrupolosa osservazione dei capitoli dell'istituzione. Una così attenta descrizione delle qualità e delle responsabilità dell'ufficiale non è presente nella prima redazione statutaria. Probabilmente si rende necessaria per garantire che svolga il suo compito correttamente e per evitare l'insorgere di comportamenti illegali all'interno del Monte, a tutela del suo capitale.

Anche se l'istituzione è *sine merito et pretio aliquo*, come stabilito nei

²⁵ L'elezione di un ufficiale forestiero è molto diffusa nella regione marchigiana. Ad esempio viene seguita a Montecassiano A. Trubbiani, *Subventio pauperum e divitum utilitas. Aspetti istituzionali del Monte di Pietà di Montecassiano (1474-1593)*, «Picenum Seraphicum», 20 (2001), pp. 192-248; Id., *L'immigrazione a Montecassiano nel XVI secolo secondo i libri contabili del Monte di Pietà*, «Proposte e ricerche», 46 (2001), pp. 172-186; a Macerata L. Zdekauer, *La fondazione del Monte Pio di Macerata ed i primordi della sua gestione*, Torino 1900; a Jesi G. Annibaldi, *I banchi degli ebrei ed il Monte di Pietà di Jesi*, «Picenum Seraphicum», 9 (1972), pp. 89-129; a Osimo F. Grillantini, *Gli Statuti del Monte di Pietà di Osimo*, «Picenum Seraphicum», 9 (1972), pp. 288-296; a Fano G. Mandolini, *I Frati Minori e il Monte di Pietà a Fano nel contesto marchigiano*, Fano 2015; a Fabriano e Ripatransone E. Mercatili Indelicato, *L'attività sociale di Marco da Montegallo*, «Picenum Seraphicum», 13 (1976), pp. 353-414; ad Arcevia S. Anselmi, *Il Monte di Pietà di Arcevia con gli Statuti del 1470, del 1483 e del 1546 e molte notizie sui Monti di Pietà delle Marche*, Foligno 1894; per ulteriori approfondimenti sui Monti di Pietà di Fabriano, Fano, Ripatransone ed Arcevia si veda E. Mercatili Indelicato, *Vita e opere di Marco dal Monte Santa Maria in Gallo (1425-1496)*, Ascoli Piceno 2001, pp. 46-90 e pp. 307-374.

²⁶ Recanati, ASC, *Riformanze*, vol. 81, f. 39v, 25 aprile 1507.

capitoli, il Comune non richiede agli ufficiali di prestare servizio a titolo gratuito, ma fornisce loro uno stipendio al pari degli altri dipendenti comunali. Questo avrebbe incentivato gli ufficiali a lavorare con responsabilità e dimostra la forte volontà della città di dare vita a un Monte funzionante nella pratica, non solo ineccepibile dal punto di vista normativo.

Compreso che, a partire dalla sua fondazione, la non corretta amministrazione avrebbe potuto contribuire largamente alla decadenza del capitale del Monte, nella stesura dei nuovi capitoli si tenta di porre un rimedio con l'aggiunta della norma riguardante il divieto ai Priori ed a qualsiasi altro magistrato della comunità di prelevare somme dall'istituzione. Nel caso in cui ciò accadesse tale atto sia nullo e l'ufficiale non sia obbligato al versamento del denaro. Se la delibera fosse attuata e ne seguisse un danno per l'ente, coloro che l'hanno emanata siano obbligati tutti in solido e si applichi la pena della perdita del reggimento. È interessante notare come gli organi di governo cittadini si autolimitano dando facoltà all'ufficiale del Monte di non rispettare il volere dei magistrati a lui superiori e stabilendo delle pene nei confronti delle autorità che, pur nell'esercizio delle loro facoltà, avessero sottratto il denaro posto al Monte destinato solamente al prestito su pegno per i meno abbienti²⁷.

Sia nel 1468 che nel 1507 il denaro è custodito in una cassa depositata nella torre del Comune. Tale cassa, anteriormente dotata di tre serrature le cui chiavi sono custodite dai Priori, dai quattro cittadini ufficiali del Monte e dai notai, secondo la successiva redazione statutaria deve essere chiusa da due chiavi soltanto sotto il controllo dei Priori e dell'ufficiale. Ma, per offrire maggiore sicurezza, si ricorre ad un più stretto controllo dell'ufficiale aggiungendo che è autorizzato ad aprire la cassa soltanto alla presenza di almeno due dei Priori. Queste misure di sicurezza sono necessarie ad evitare furti, ma anche a rassicurare tutti quei cittadini che temporaneamente depositano somme al Monte o che effettuano lasciti circa l'effettiva tutela del denaro.

Nel 1468 ufficiali e notai possono prestare denaro solamente agli abitanti di Recanati ma non a Slavi e Albanesi non possidenti beni stabili (tale misura viene cassata nel 1471)²⁸. Nel 1507, invece, si stabilisce che si possono

²⁷ Già anteriormente alla stesura degli Statuti del 1507 il Consiglio provvede ad emanare una norma volta ad impedire un uso arbitrario del capitale del Monte. Nel 1485, a causa di un possibile attacco turco, si vieta all'istituzione di elargire prestiti e al Comune di usufruire del suo capitale al fine di conservare il denaro per situazioni di emergenza. Cfr. *supra*, nota 20.

²⁸ Per comprendere i motivi che portano alla modifica della norma bisogna ricordare che i contatti del Comune con la penisola balcanica risalgono al Duecento e nascono a causa dei fitti scambi commerciali. Si consolida dunque la presenza slava e albanese a Recanati: ai mercanti giunti inizialmente, seguono artigiani e contadini attratti dalla possibilità di diventare proprietari di quei terreni recentemente bonificati presso i fiumi Potenza e Musone. Così si inseriscono rapidamente nella società recanatese - anche grazie alle confraternite composte da soli balcanici - ottenendo

concedere mutui anche agli abitanti che risultano risiedere in città da almeno due anni²⁹. In entrambi i casi il prestito è *sine merito et pretio aliquo*³⁰, per un totale di 5 ducati al massimo per ciascun capofamiglia e per un tempo non superiore ai sei mesi. Il Monte di Pietà di Recanati, pur essendo caratterizzato dalla concessione gratuita del prestito, non è certamente un ente caritativo ma di credito e la sua funzione consiste nel prestare denaro reclamandone la restituzione al tempo concordato³¹. Con lo stabilire il limite di denaro da erogare a ciascun richiedente il Monte si prefigge il compito di calmierare, in base alla disponibilità di cassa, l'ammontare della massima cifra mutuabile: questo è coerente con l'intento solidaristico di concedere il credito a quante più persone possibile e con la tutela dell'istituzione attraverso il frazionamento del rischio. Inoltre la concessione del prestito ai soli cittadini recanatesi e a coloro che risiedono in città da tempo, indica la volontà dell'ente di concedere prestiti per il soccorso di coloro che, in prima persona, hanno favorito la crescita del suo capitale attraverso lasciti, donazioni, depositi temporanei e dei loro concittadini meno abbienti. Il Monte sorge proprio a sostegno della comunità locale ed il prestito ai forestieri non è ammesso: essendo più difficile verificare l'origine del pegno, poteva accadere che portassero al Monte dei beni rubati in altri luoghi per ottenere immediatamente il prestito e lasciassero poi il Comune, non preoccupandosi

l'insediamento a pieno titolo nel tessuto comunale. Nel corso del Quattrocento poi, con l'espansione della fiera, si rafforza l'immigrazione; proprio perché florido centro commerciale Recanati sembra piuttosto tollerante ma, specialmente in tempo di peste, aumentano i bandi di espulsione. Moroni, *Sviluppo e declino* cit., pp. 140-148.

²⁹ Generalmente i Monti di Pietà concedono il prestito solo agli abitanti del Comune e a coloro che si stabiliscono nel suo territorio a partire da un determinato periodo di tempo. Ad esempio il Monte di Pietà di Urbino, fondato su iniziativa di Domenico da Leonessa nel medesimo anno di quello recanatese, elargisce il prestito a tutti coloro che risiedono in città da almeno un mese. G. Gheller, *I capitoli del Monte di Pietà di Urbino del 1468 e le loro specificità nell'orizzonte delle coeve fondazioni di Monti Pii*, in *Monti di Pietà fra teoria e prassi. Quattro casi esemplari: Urbino, Cremona, Rovigo e Messina*, a cura di M. Carboni e M.G. Muzzarelli, Bologna 2009, pp. 1-65.

³⁰ Recanati, ASC, *Riformanze*, vol. 42, f. 41r, 12 aprile 1468.

³¹ Fin dalle origini dei primi Monti di Pietà i predicatori francescani si sono chiesti se fosse più opportuno elargire gratuitamente il prestito oppure richiedere un piccolo tasso di interesse per la copertura delle spese di gestione a cui l'istituzione deve far fronte. I sostenitori del tasso d'interesse lo giustificano con la necessità di affrontare le spese necessarie per far funzionare l'istituzione. Non si tratterebbe, a loro modo di vedere, di un interesse fruttifero del denaro, ma di un compenso per i servizi connessi all'erogazione del prestito. Coloro che si schierano a favore del prestito gratuito cercano di coprire le spese di gestione con il ricorso a prestazioni gratuite degli impiegati, offerte di benefattori, richieste di piccole somme caritative ai padroni dei pegni da parte degli ufficiali, impegno del Comune per il pagamento dei salari degli addetti al Monte; tutto ciò per evitare di intaccare il capitale che altrimenti si sarebbe esaurito velocemente. I Monti inizialmente eretti con la norma del prestito gratuito, molto probabilmente, nascono con questa forma perché i rispettivi promotori vogliono evitare che essi vengano impugnati da coloro che ritengono usuraria la prassi contraria. Meneghin, *I Monti di Pietà* cit., p. 28. A proposito della dibattuta questione dell'interesse si veda Muzzarelli, *Il denaro e la salvezza* cit., pp. 145-187.

di restituire il denaro alla scadenza dei pegni di cui si erano appropriati in modo illecito³².

Per ottenere un prestito, il pegno deve essere ritenuto sufficiente da ufficiali e notai ma, nella seconda redazione statutaria, si decreta che il pegno abbia un valore superiore di un terzo in confronto all'entità del prestito. L'aggiunta di questo particolare serve a regolamentare il compito dell'ufficiale e, fermo restando il lavoro di stima un atto soggettivo, a restringere il suo margine di manovra nella valutazione dei pegni. Anche se l'istituzione cerca di tutelarsi dall'eventuale perdita di denaro con l'obbligo di lasciare un pegno di maggior valore rispetto al prestito richiesto, la restituzione del denaro al tempo concordato costituisce parte integrante dell'accordo tra l'ente e il mutuatario ed è fondamentale per il Monte dal momento che, se il pegno non viene riscosso alla scadenza, la garanzia ottenuta con la sua vendita all'asta può avere un carattere fluttuante.

Nei capitoli del 1468 si trovano alcune modalità per il prestito di denari che impediscono la libera distribuzione ai richiedenti: questi devono giurare di averne bisogno per necessità proprie e delle loro famiglie, non per fare spese vane o per il gioco. Anche nel 1507 permane questa funzione moralizzatrice del Monte rivolta a controllare che il denaro prestato venga usato per fini leciti. Coloro che non rispettano tale norma perdono il pegno che viene poi venduto; il ricavato va per un terzo a colui che accusa il padrone del pegno, provando che ha usato i denari per il gioco o per spese vane, per un terzo all'ufficiale e per un terzo al Monte.

Il Comune chiede inoltre al papa di redigere un breve contenente le punizioni da applicare a coloro che cercano di ottenere un prestito a nome di altri e per ragioni non adeguate. Queste infrazioni dovevano essere molto frequenti se il Comune sente la necessità di chiedere l'intervento papale e di obbligare l'ufficiale a ricordare ai clienti dell'istituzione le pene a cui potrebbero andare incontro in caso di comportamenti contrari a quelli indicati nei capitoli.

Nel 1507 compare una norma, assente nella redazione precedente, mirante ad un maggiore controllo delle operazioni di prestito ma sempre rivolta al soccorso di coloro che necessitano di denaro: se il richiedente non potesse recarsi al Monte a causa di un'infermità o perché appartenente al genere femminile, incarichi una persona fidata di portare il pegno

³² Il fatto di non voler concedere il prestito ai forestieri si ricollega alla funzione moralizzatrice del Monte di Pietà il quale, oltre a controllare che il denaro richiesto sia utilizzato per fini leciti e bisogni primari, obbliga chi avesse voluto ricorrervi per motivi meno onesti (ad esempio per il gioco o per liberarsi di oggetti rubati, ricavandone un certo guadagno) a rivolgersi al prestito ebraico ad elevato tasso di interesse e senza riguardi verso gli scopi per cui si effettua la richiesta di denaro. A. Ghinato, *Studi e documenti intorno ai primitivi Monti di Pietà*, vol. IV, Roma 1963.

all'istituzione e l'ufficiale, dopo aver verificato la reale necessità di colui che è impossibilitato a venire personalmente, conceda il prestito a tale persona di fiducia affinché lo consegna al richiedente principale.

I pegni, secondo i capitoli del 1468, devono essere ispezionati a spese del Comune una volta al mese onde evitare guasti, mentre nel 1507 si mostra più flessibilità con l'indicazione di controllare i pegni quando se ne avverte il bisogno e di cambiare loro stanza se nelle condizioni attuali rischiano di subire danni. Allo stesso tempo, si ritiene l'ufficiale responsabile verso il Monte in caso di pegni rovinati nel corso della loro permanenza nell'istituzione o nel caso in cui rendesse ad uno il pegno di un altro. A tutela dell'ufficiale si specifica che questo è tenuto a controllare che i pegni non siano difettosi al momento del loro arrivo al Monte ma, qualora lo fossero, per tali difetti non sia responsabile.

Nel 1507 si indica che la piazza del Palazzo dei Priori è il luogo in cui tenere i bandi per la vendita all'incanto da svolgersi in tre giorni: la prima domenica dopo la scadenza del pegno, il mercoledì seguente e infine la domenica successiva. Se la vendita di un pegno risultasse insufficiente a coprire la somma prestata e non restituita, spetti all'ufficiale risarcire l'ente. Si specifica, inoltre, che il ricavato della vendita ritorni al capitale del Monte per l'ammontare del prestito, mentre il sovrappiù spetti al padrone del pegno o, in sua assenza, all'erede legittimo. Solo se entrambi fossero irrintracciabili la quota vada ad aumentare il fondo dell'istituzione. Nei capitoli del 1468 sono invece previsti quattro bandi da tenersi di domenica in domenica. Se un pegno risultasse invendibile, la responsabilità ricada su coloro che l'hanno accettato e devono risponderne al Monte a proprie spese.

Nel 1468 si prescrive che ogni anno deve celebrarsi un ufficio funebre solenne per i benefattori del Monte da tutti i religiosi della città nella chiesa cattedrale ed il costo di tale ufficio viene coperto dalle elemosine pervenute all'ente. Tale celebrazione religiosa è prevista anche dai capitoli del 1507, con la differenza che, da ora in avanti, la comunità provvede allo stanziamento di 3 ducati per evitare di intaccare il capitale dell'istituzione.

Affinché il Monte prosperi non si fa affidamento soltanto sui capitali ad esso assegnati dal Comune ma anche sul contributo dei cittadini: nei capitoli del 1468 si dice, infatti, che se un privato depositasse per qualche tempo una somma, abbia poi la facoltà di ritirla a suo piacimento ed i Priori e gli ufficiali abbiano l'obbligo di restituirla subito, anche se fossero costretti a prendere denaro *ad costum*, altrimenti sia applicata la pena della privazione del reggimento. Nel 1507 la norma sembra invece ammorbidirsi dal momento che si concedono quindici giorni per reperire il necessario, ma non si devono elargire ulteriori prestiti su pegno finché non viene restituito interamente il deposito. Con questa norma si tutela il depositario e l'impegno a restituire il suo denaro, in caso di carenza di liquidità, è addirittura più

importante delle operazioni di prestito gratuito su pegno che sono lo scopo principale della fondazione del Monte. Si aggiunge, inoltre, il divieto di effettuare depositi per un tempo inferiore a sei mesi affinché l'istituzione possa prestare tale denaro ed abbia poi tutto il tempo di recuperarlo per reintegrare il deposito prima che venga ritirato da colui che lo effettua.

Rispetto alla prima redazione statutaria, nel 1507 il Comune cerca di sollecitare ulteriormente le donazioni dei privati tanto che viene inserita una norma riguardante il dovere del notaio di ricordare al testante di lasciare qualcosa in favore del Monte. Nei capitoli primitivi si indica il sabato come giorno dedicato ai prestiti³³: i due ufficiali e i due notai svolgono la loro attività al Banco della Dogana. Dal momento che, già a partire dall'anno successivo alla fondazione, si concedono prestiti anche nei giorni in cui il Monte dovrebbe essere chiuso³⁴, nel 1507 i giorni stabiliti per le operazioni di prestito sono il lunedì, il mercoledì ed il sabato. Le operazioni si svolgono invece nel Palazzo dei Priori e si vieta di richiedere prestiti attraverso la presentazione di oggetti sacri e libri, pena la perdita del pegno stesso.

A conclusione delle due redazioni si trova la norma che consente ai Priori e al Consiglio Ordinario di modificare i capitoli a patto che mirino sempre alla conservazione e all'aumento del Monte, senza avere altri fini³⁵. Il fatto che questa disposizione, in cui il Comune riconosce la provvisorietà degli Statuti del Monte, si ripeta anche nel Cinquecento dimostra come sia ancora forte il desiderio di far sì che l'istituzione si adatti alla vita sociale del tempo attraverso le dovute modificazioni e aggiunte riguardanti i capitoli.

Se il Monte rimane attivo per ben trentatré anni dal momento della sua fondazione nel 1468 alla chiusura del 1501 e sei anni dopo il Comune si mobilita per riaprire l'istituzione, si può dedurre che questa erogazione di crediti su pegno abbia prodotto benefici così incisivi sul tessuto sociale recanatese tali da giustificare la riattivazione con nuovi capitoli³⁶.

La comunità recanatese ritiene insostituibile la presenza del Monte di Pietà ma nemmeno l'aggiunta di varie norme successivamente alla sua fondazione riescono ad evitarne la chiusura; le modifiche, infatti, si riferiscono a questioni contingenti.

³³ La scelta del sabato è spiegata con il fatto che proprio quel giorno è dedicato alla Madonna a cui fa riferimento il nome stesso dell'istituzione recanatese. Pagnani, *Il Monte di Pietà di Fermo e Recanati* cit., p. 463.

³⁴ Leopardi, *Annali di Recanati* cit., p. 399.

³⁵ Solo tre anni dopo la fondazione del Monte viene già ribadita la necessità di mantenere con diligenza l'istituzione per soccorrere gli abitanti di Recanati. Recanati, ASC, *Riformanze*, vol. 45, f. 37v, 20 aprile 1471.

³⁶ Il funzionamento senza interruzioni del Monte di Recanati per trentatré anni dal momento della sua fondazione rappresenta un evento notevole visto che «in molti casi fondazioni più teoriche che reali furono seguite da mancati funzionamenti fino ad arrivare a nuovi e più avvii dopo lustri o decenni dalla prima e in realtà inautentica nascita». Muzzarelli, *Il denaro e la salvezza* cit., p. 55.

Solamente con la stesura degli Statuti del 1507 si pensa ad una rifondazione in senso stretto comprendendo che il maggior pericolo al corretto funzionamento dell'istituzione sono le minacce provenienti dagli stessi organi di governo comunali. Per risolvere questo problema strutturale si decide di ricorrere ad un ufficiale forestiero e di proibire l'utilizzo del suo capitale per scopi diversi dall'elargizione dei prestiti ai cittadini. Con la redazione di tali norme l'intento è di fornire al Monte un assetto più solido e duraturo, pur non modificando l'elargizione di prestito *sine merito* che lo caratterizza fin dalle origini. Il Comune quindi, attraverso l'azione del Monte, cerca di venire incontro alle esigenze di una società in continua evoluzione senza dover escludere dalla vita economica quella parte di popolazione meno abbiente, ma non indigente, che trae un beneficio consistente dall'erogazione gratuita di prestiti visto che tale denaro avrebbe permesso di soddisfare i bisogni quotidiani e di provvedere al pagamento delle imposte senza ricorrere ad azioni illegali o al prestito ebraico ad elevato tasso di interesse.

Capitoli del Monte di Pietà del comune di Recanati

1507, aprile 25

Originale [A], Recanati, Archivio Storico Comunale, *Riformanze*, vol. 81, ff. 38v-47v.

Fuerunt etiam in dicto consilio post predicta immediate lecti et declarati de verbo ad verbum infrascripti capituli super Monte editi vigore remissionis consilii ut ante apparet tenoris videlicet:

In prima che li denari del Monte se retengano in la torre del comune in la stantia gia ad simile exercitio deputata in una cassa con dui chiave da ritenersi una per li magnifici signori priori che serranno per litempi, laltra per loffitiale che de sotto se dechiarera, con la porta serrata con dui chiave da retenersi come le soprascripte.

Item che li pegni se retengano et conservino pur in la dicta stantia in casse apte et sufficiente sotto chiavi da retenersi per lo infrascripto offitiale. Et quando serra bisogno netarli et scuotarli che non si guasteno, overo che allo dicto offitiale non paresse poterli tenere in tale stantia senza peggioramento. La comunita sia tenuta assignarli unaltra stantia al proposito alle expese de epsa comunita.

Item che li magnifici signori priori una con el consiglio ordinario ll (f. 39r) imbussole XII o XVI lo chi tra citta et terre quale li parera alla comunita de una de le quale sicondo ofrira la sorte, ogne anno delmese de aprile et de ognaltro mese che cadesse bisogno de provvedere per novo offitiale, se mande la elatione da parte de la comunita de Rachanati alle expese de quella per lo prefato offitiale del Monte con salario et patti sicondo inepsi capitoli si contene. La copia de quali per mano del cancellario de epsa comunita o suo sustituto integramente glie se mande con epsa elatione. Et non acceptando luna comunita, se mande allaltra sicondo che per sorte li toccara, fin che se trovava chi accepte et cosi se seguite de tempo intempo. Et finita tutta la bossola per li prefati magnifici signori priori et consiglio danovo se refacia laltra de le medesime citta et terre et daltre sicondo meglio li parera. Et cosi successive de tempo intempo sotto pena de XXV ducati da retenerse per el depositaro del comune del salario de epsi magnifici signori priori che contrafacessero da applicarse al prefato Monte. Dechiarato dicte citta et terre da imbussularse dovere essere lontane da Rachanati almeno X miglia sotto la dicta pena. ll (f. 39v)

Item che lo decto offitiale debbia essere de bona fama et eta, bono scriptore et pratico et idoneo ad tale offitio. Et habbia per suo salario d(ucati) quattro de moneta ad rasion de XL bon(onini) per d(ucato) per ciasfasun mese. Et la casa per sua habitatione de quelle del comune se ce serra se non da togliersi ad nolo con pio vantaggio possibile de quattro cinque fino in sei d(ucati) lanno de nolo et non pio. Qual salario et nolo acio el Monte non togliendo utile alcuno ancor minimo de prestiti non se diminuisca. La comunita de Rachanati per questo anno sia tenuta pagarlo del suo proprio como paga laltri offitiali et salariati.

Item che mandata la elatione al soprascripto modo et acceptata per la comunita allaquale toccara, quella habbia autorita de elegere et nominare dicto offitiale che sia de la qualita et conditione sopra decta. Et cosi al costituito tempo mandandosi personalmente per legitimo offitiale se admeta. Pur che porte con seco, per publico decreto et in forma valida da la sua communita prefata, promessa et obligatione

che epso officiale exercitara dicto offitio bene, diligentemente et senza fraude et reponera bon conto de tutta la sua administratione. Et de quello remanesse debitore per conto de dicto Monte et offitio, ovvero fosse condannato per vigore de capitoli II (f. 40r) negletti o non observati per lui sicondo el suo syndicato, dicta sua comunita se oblighe come ex nunc per vigore de questo capitolo se intenda essere obligata pagare per lui et simelmente in caso che non rendesse dicto conto. Et questo senza exceptione o replicatione o ricorso alcuno infra termine de un mese doppo lo dicto syndicato o caso fra elquale non fatta la debita satisfatione et con effecto al dicto Monte, se intenda ipso iure commesse le rappresaglie contra la dicta comunita et homini et beni de quella o de quelli da exequirse in ogne tempo non obstante qualunque cosa in contrario.

Item che lo decto officiale et sua elatione non dure pio che per un anno et reformare non se possa per qualunque via o modo, sotto pena de privatione de regimento ad chi de magnifici signori priori proponesse, antiani che consentissero et altri che consigliassero tale reforma. Et loffitiale che laceptasse incorra in pena de XX ducati ipso facto da applicarse per la mita al Potesta che con effecto ne farra la executione et per la mita al dicto Monte. Et nientedemeno epsa reforma sia de nisumo valore, ma sempre se debbia per dui mesi de prima mandare la nova elatione al modo de sopra dechiarato. II (f. 40v)

Item che dicto officiale sia tenuto, in presentia de li magnifici signori priori, in la sua venuta iurare inoptima forma de fare loffitio suo fidelmente et de observare tutti capitoli del Monte allui particolarmente spectanti.

Item sia tenuto fare scriptura et confesso de sua mano in lo libro de lo capitale del Monte, che allo infrascripto modo se ordinara da farsi et ritenersi per lo cancellario de la communita, de tutto quello che epso officiale ricevera in principio del suo offitio et successive se aggiongera et consignara de tempo intempo durante loffitio suo. Allaquale scriptura et confesso se dia piena fede et sicondo quello principalmente ultra laltre cose habbia ad rendere conto.

Item che lo dicto officiale sia tenuto fare un libro cartulato da assignarselli per la communita ad expese de quella dove de sua mano netto et senza remessa se annote li denari che se presteranno et ad chi et quanto et ad que tempo. Et simelmente li pegni che se impegnaranno et parimenti quelli che se riscoteranno.

Item sia tenuto fare unaltro libro da assignarselli como de sopra dove habbia ad scrivere li pegni randuti et li bannimenti che se ne farranno et quelli se venderanno et ad chi et quanto et quando et quello se rendera in denari al patrone et quello se remetera inel Monte. Annolltando (f. 41r) oltra de questo in un bastardello da per se le offerte che se farranno de tempo intempo et per chi et de quanto ogne volta che se ne offerisce.

Item sia tenuto ritrovarsi in palazzo de li magnifici signori priori lo lunedì, lo mercoledì et lo sabbato quali di se intendano specialmente deputati allo imprestare. Et volendo alcun cittadino o habitante per dui anni continui in la citta et territorio de Rachanati, da difinirse per li magnifici signori priori el tempo de dui anni quando se ne dubitasse, togliere inprestito con pegno veduto che epso officiale haverà per se o altri periti, lo pegno essere de valore de un terzo de pio de quello ce vole acceptare.

Sia tenuto dicto officiale, sotto pena de perditione del salario de quello mese con la presentia almeno de dui de li prefati magnifici signori priori et non altrimenti, andare alla soprascripta cassa et togliere non pio che quella summa che se po imprestare in lo

pegno et prestare la quantita che nel proximo sequente capitolo se contene et inel modo che de sotto se fa mentione.

Item ad nisumo sia licito acceptare ne officiale predicto dare o prestare pio de d(ucati) cinque de moneta per cisfesuno de ciasfesuna famiglia vivente incommunione. Et per sei mesi solamente et non per pio et premissi li exallmini (f. 41v) et iuramenti che de sotto se contene et con la observantia de quelli, con dare dicto officiale la poliza de sua mano continente lo prestito et lo pegno et lo nome del pignorante et lo di et lo mese registrando el simigliante in lo libro de prestiti desopra dechiarato.

Item che non se possa prestare denaro alcuno se non per lo modo sopradetto. Et che chi ne vorra in prestito debbia iurare in presentia de li predicti ne habbia bisogno per legitima necessita loro et de le loro fameglie et non per fare altra expesa vana ne giocare et che non li voglia per altra persona publica o privata et non haverni havuti pio fra sei mesi. Et chi contrafacesse perda el pegno qual se possa et debbia vendere et de quello avanzasse sopra la sorte principale se ne dia el terzo allo accusatore, el quale sia creduto con un testimonio fidedigno provando tra dui di de poi havesse tolti tali denari quel tale havere iocato o fatta altra expesa vana et superflua, el terzo allo officiale ne farra la executione et laltro terzo al Monte.

Item se per caso accorresse alcuno de sopradecti volenti prestito non potere venire personalmente per infermita evidente o per essere donna, solli possa imprestare inquesto modo et non altrimenti cio es che lo dicto officiale, quando ne serra ricerchato da fidedigna persona con saputa de dicti magnifici signori priori debbia andare personalmente alla habitatione de quello tale infermo o domna. Et trovata ll (f. 42r) la verita et tenuti tutti quelli modi se apertene per vigore de questi capitoli quando se presta allaltri se faccia portare el pegno ad chi se confidara lo dicto infermo o domna. Et al modo che se da allaltri li dia el prestito scrivendo per principale quella tale persona inferma o donna et per mano de chi li es mandati li denari.

Item che lo dicto officiale, pur con la sopradecta presentia, sia tenuto ogne di et volta che volesse scotere pegno chi havesse impegnato, renderlo et togliere li denari et remeterli con dicta presentia incontinenti in la sopradetta cassa laquale non se possa, ne per questa ne per altra casione, aprire senza la presentia de dicti magnifici signori priori o dui almeno de epsi.

Item che lo dicto officiale sia tenuto et obligato ogne volta che se trovasse pegno de tale sorte che vendendosi non se ne potesse recavare lo capitale del Monte, refarlo o resarcirlo del suo proprio. Reservato allui regresso contra lo impegnante o sue herede da farsenelli rasion summaria per lo Potesta de Rachanati sola facti veritate inspecta.

Item dicto officiale ogne volta che rascotendosi pegni se trovasse peggiorati o guasti, refarli et restorarli del suo proprio. Et acio non nasca dubio del peggioramento sia tenuto, quando ll (f. 42v) lo riceve, notare se ha defecto o magagna alcuna et ad quella o quelle che allhora havesse non sia tenuto ma alle superveniente sia tenuto et simelmente sia tenuto quando havesse renduto ad altri lo pegno de uno altro. Et

pero adverta quando lo receve fare et retener poliza applicata al pegno del nome almeno de chi lo impegna alla quale poliza se creda trovandosi. Quando non si trovasse se creda al libro supradecto de li prestiti.

Item che lo dicto officiale de cose tutte del dicto Monte allui spectante de caso violento et de incendio non sia tenuto, ma de ognaltro caso sia tenuto et obligato.

Item che lo dicto offitiale, in lo rendere conto de la sua administratione et in lo rassignare de denari, sia obligato darli et rassignarli boni et rapianti sicondo el commune corso, altrimenti sia tenuto refarli del suo proprio.

Item sia tenuto, passato lo termine de li sei mesi soprascripti sotto pena de XXV d(ucati) et de privatione de offitio ipso facto in presentia de li dicti magnifici signori priori, cavare le liste de li soprascripti libri de tutti li pegni randuti, quali sotto la dicta pena alloffitiale^b non si possano raffermare ne scambiare. Et alli patroni de perditione de epsi da applicarsi al dicto Monte. Et quelli tutti cosi como de sopra renduti senza acceptione de persona con la presentia de dui per dicti magnifici signori priori da deputarsi et da durare per el mese tantummodo de epsi magnifici signori priori che li deputa, in la piazza del palazzo de epsi magnifici signori priori ll (f. 43r) fare bannire et incantare tre di cio es lo primo la prima domenica doppo che es renduto, lo secondo lo mercordi sequente immediate, lo terzo et ultimo laltra domenica immediate sequente, scrivendo in lo soprannotato libro et bastardello lofferite che solli farra in li dicti di et de di in di, per chi et de quanto. Et in lo terzo bannimento predicto sotto la dicta pena trasactare ad chi pio li havera offerito et pigliare li denari del capitale del Monte et lo resto rendere al patrone del pegno. Quale pegno se per caso nonsi sia trasactato se volesse recogerie cum effecto dal patrone se possa, dechiarato che dicti denari del capitale del Monte incontinenti con la presentia de dicti magnifici signori priori se debbiano remetere indicta cassa et parimente et incontinenti quelli avanzasse rendere per epso offitiale al patrone facendosi rendere la poliza soprannotata. Et de quelli non si trovasse el patrone principale se rendano alle herede legitimo. Et quando per caso ne luno ne laltre si trovasse se debbiano mettere indicta cassa del Monte et se ne fatia mentione non solo al decto libro de pegni venduti, ma al libro del capitale del Monte che se retene per el cancellario. Et lo prefato offitiale lhabbia ad confessare come laltro capitale del Monte et appara de chi fa et quanto se ne havera del primo prestito et de lo sopravanzante ad quello ll (f. 43v) acio se cognosca laumento del Monte et ancora se mai si trovasse chi iuridicamente monstresse allui appartenere se glie possa restituire.

Item che de dicti pegni loffitiale preducto, deputati et assistenti prefati non possano per loro et ciasfun de epsi comprare ne far comprare per qualunque modo o alcun quesito colore sotto pena de periurio et de X d(ucati) de facto per ciasfuno et ciasfuna volta da applicarsi al dicto Monte et da exigersi per el Potesta che serra per li tempi con lo guadagno de la quarta parte.

Item che lo dicto offitiale sia obligato ogni volta che per li magnifici signori priori over dui de epsi al pio serra ricerchato monstrare li conti de li denari et de li pegni^c.

Item che chi havera havuto prestito per sei mesi laltri sei mesi immediate sequenti ne lui ne altri de sua famiglia lo possa havere. Ne loffitiale ad darlo possa essere astricto. Et dandosi scienter^d loffitiale cada in pena de XXV d(ucati) de facto da

^a et in lo aggiunto al margine.

^b all'offitiale aggiunto al margine.

^c seguono due parole di difficile lettura.

^d parola aggiunta con inchiostro diverso.

applicarsi et exigersi como de sopra et lo pegno ipso facto se intenda renduto al Monte.

Item per levare ogne contentione et danno del Monte quando chi ha impegnato dicesse havere havuti manfo denari de quello dicesse loffitiale allhora se creda alla bolletta. Ma essendo persa o non se volendo monstrare se creda al libro sopra decto de prestiti come fosse contratto de libro de justitia.

Item che non si possa imprestare sopra cose sacre, ne sopra libri de qualunque faculta, ne sopra veste impellate sotto pena de perdizione de epse da applicarse al Monte. ll (f. 44r)

Item che lodecto offitiale non possa prestare alcuno pegno posto al Monte ad alcuna persona ne operarlo per se o altri sotto pena de cinque d(ucati) per ciasfuna volta da applicarsi per la terza parte allo accusatore creduto con un testimonio fidedigno, la terza al Potesta che ne farra la executione et laltra terza al Monte.

Item che impegnandosi per caso pegni che si trovasse furati lo Monte non perda, ma lo patrone del pegno habbia lo suo interesse et regresso contra lo impegnante et siali administrata razione summaria da qualunque offitiale de la comunita.

Item che nisumo pegno posto al Monte possa essere sequestrato ad instantia de alcuna persona per qualunque casione salvo che non fosse cosa furata de la quale se exequisca lo capitolo immediate precedente.

Item che tutti offitiali, balivi et trombetti de la comunita sotto pena de privatione de offitio et perdizione de loro salarii siano tenuti senza mercede alcuna obbedire alli magnifici signori priori et offitiale del Monte intutto quello serra servitio de epso Monte.

Item che ciasfasuno notario che se roga de testamenti per vinculo de sacramento sia obligato recordare alli testanti che lasseno qualche cosa al dicto Monte. Et lassando ll (f. 44v) subito sia tenuto dicto notario, sotto pena de periurio et privatione de larte, scrivere de sua mano brevemente et sostantialmente in lo libro del capitale del Monte lo nome de lo lassante, la quantita, lo tempo et conditione et testimoni. Et ad tale scriptura sia data piena fede et per vigore de quella sola vista dal Potesta sian constrette lherede o chi se spetta ad pagare ad ogne instantia et petitione de loffitiale del Monte in spetie o altri ad chi se appartenesse. Et se per caso la lasseta et relitto fosse secreto inogne modo lo dicto notario rogato lo annote in decto libro, ma in una carta che copra la scriptura et stia sotto sigillo cio es uno de la comunita, laltro del notario predicto per infin che verra lo tempo da palesarse.

Item acio ogniuno sia pio prompto ad fare dicte lassete et relitti et habbia merito del ben fare, sia per vigore de questo capitolo ordinato ogne anno doverse celebrare

uno offitio in la mensa del vescovato per chi ce lassara o farra bene alcuno al dicto Monte per lo quale offitio se spenda de quello de la comunita propria acio non se diminuisca el Monte d(ucati) tre de moneta.

Item che dicti relitti et lassete lo dicto offitiale subito che li verranno ad notitia et sia gionto el termine ll (f. 45r) sia tenuto et debbia rescotere et con la presentia de li magnifici signori priori et annotatione et confesso al libro del capitale del Monte debbia metere li denari in la cassa del Monte. Et de quelli scotera con effecto et ponera in cassa habbia bol(ognino) uno per d(ucato) quando sia relitti o lassete in denari. Ma quando siano de altre cose mobile o stabile de qualunque sorte, sia obligato dicto offitiale farle vendere ad incanto come es ordinato de sopra doverse vendere li pegni renduti ad chi pio li darra. Adionto et dechiarato che in li relitti o

lassete de cose stabile, li bannimenti et transactationi non si faciano in breve tempo, ma in spatio de un mese dal di se comenzano ad bandire et in cinque bandimenti devariati luno da laltro et in di festivi. Nel ultimo se debbia ad chi pio ce havera offerto trasactare et li denari se mettano in dicta cassa et annote et confesse come de sopra in lo presente capitolo se contene.

Item se alcuno homo o dompna de qualunque stato et conditione se sia overo la comunita o collegio qualunque vorra deponere inel decto Monte alcuna quantita de pecunia con animo de rehavera ma al servitio de li prestiti de epso Monte se debbiano ricevere et usarli imprestarli como laltri. Il (f. 45v) Ma acio se habbia migliore comodita de restituire et el Monte non perda el credito non se possano ne debbiano receive dicti depositi per manfo tempo de sei mesi ma per pio si possa. Qual tempi che per li deponenti serra statuti passati che serranno incontinenti se debbia se ce serranno denari in el Monte restituire. Et non essendosi infra termine de XV di se dia modo de rescotere et curare si che se restituiscano con effecto cessando da lo imprestare intutto per fin che integramente dicti depositi serranno restituiti. Et loffitiale predecto non possa essere astricto ad prestare ne imputato in cosa alcuna fin che non havera restituito dicti depositi.

Item che lo dicto offitiale in fine del suo offitio debbia stare ad syndicato per X di, qual syndicato fatia el Potesta de Rachanati che serra per li tempi et quattro cittadini de la citta da elegersi per la comunita per quella via et modo se elegono li syndicatori del Potesta et non habbiano per questo alcuno salario. Alli quali syndicatori debbia epso offitiale rassignare razione integramente de ogni cosa da lui administrata et de tutto el suo offitio secondo questi capitoli obligato et de ogni cosa ricevuta et data quomodocumque ut qualitercumque. Et se es trovato colpevole sia punito secondo che nelli capitoli se contene et se lo Potesta et dicti Il (f. 46r) syndicatori contrafarranno sieno loro obligati de tanta quantita quanta collui fosse stato obligato da applicarsi al decto Monte, sola facti veritate inspecta.

Item che lo cancellario de la comunita sia obligato in li iuramenti ordinarii che da alli signori dare ancora iuramento che siano sempre intenti alla conservatione, defesa et augmento del Monte per quanto saperanno et poteranno.

Item sia tenuto dicto cancellario fare et retener un libro in cancelleria ordinato del capitale del Monte inelquale habbia ad descrivere de sua mano tutto lo capitale de epso Monte et quello se assignara allofficiali sopradicti de tempo intempo spectanti ad dicto capitale facendoli debitori del Monte como di sopra et simelmente tuttidenari che si deponesse inepso Monte et denari che altrementi sicondo li soprascripti capitoli quomodocumque et qualitercumque de tempo intempo pervenissero in augmento de dicto Monte. Et parimenti quelli che per restitutione de deponenti o altri casi sicondo dicti capitoli andassero ad ofrita de epso Monte Il (f. 46v) da non rehavere inmodo che brevemente et chiaro sempre se vegga ad que quantita et summa ascende el decto Monte et se cresce o decresce. Et simelmente fare copia et spatio indicto libro da per se da potersi scrivere li relitti et lassete sopradicti.

Item per che talvolta se trovavano quelli non manchariano de tentare de confundere le cose ordinate al prefato pio uso del Monte per usarle in cose profane sotto ombra et bisogno de la comunita. Non possa mai epsa comunita per nullo modo, causa o bisogno urgentissimo, iusto o iniusto che li cadesse fare ordinatione o decreto de levare alcuna quantita de denari grande o piccola del dicto Monte ne altrementi ad simile atto devenire, ma attendere sempre augmentarlo. Et quando

pur cadesse fosse tale la presumptione de li magnifici signori o qualunque altro offitio o magistrato perlitempi se ordinasse che se facesse preposta levare denari de epso Monte o altrimenti se tentasse ipso iure senza altra dechiaratione sia nullo. Ne sia obligato dicto offitiale o altri ad chi appartenesse tenerlo ne osservarlo. Et quando per tale proposta et ordine o attentatione ne seguisse alcun danno al ll (f. 47r) Monte siano per vigore de questo capitolo cosi confirmado da li magnifici signori priori antiani consigllii et comune de Rachanati obligati tutti in solido magnifici signori et altri offitii o magistrato quello o quelli cio consigliasse el cancellario che lo scrivesse et altri che publicamente in cio assentisse de lo loro satisfare ogne quantita de denari overo altro danno al dicto Monte. Adionto et dechiarato che per la sola proposta che se facesse per li magnifici signori predicti contra lo presente capitolo et antiani che in qualunque modo lassasse passare in consiglio et altri che ce consigliassero se intenda ultra le sopradicte cadere in pena de privatione de Regimento.

Item sia obligata dicta comunita de Rachanati procurare da la Santita de nostro Signore un breve quanto pio favorevolmente se possa in favore et augmento de dicto Monte con censure et pene gravissime de chi tentasse el contrario. Et ottenuto che serra loffitiale supradicto sia obligato ridurre ad memoria adogno uno che toglie in prestito dal dicto Monte le dicte censure papale prescritta contra colloro che acceptasse per altri et non per se et per casion non licite et intempo de mercato.

Item per che ogne cosa non si po vedere in una volta et le ll (f. 47v) conditioni et qualita de tempi se variano impero occorrendo cosa o caso alcuno iniquali per li soprascripti capitoli non fosse totalmente o bastevolmente proveduto overo omesso, per vigore del presente capitolo habbiano omnimoda potesta, faculta et arbitrio li magnifici signori priori una col consiglio ordinario de la citta adjongere, acrescere et supplire alli sopradecti capitoli per evidente utilita et augmento del Monte et non per altro ne ad altro effecto. Et quando altrimenti se facesse et se ne vedesse el contrario, ipso iure cio che fosse fatto sia de nisumo valore.

Il sale e la marineria picena in età moderna: trasporto, commercio, contrabbando

Maria Ciotti

Abstract

Le saline hanno sempre rappresentato uno dei capisaldi delle entrate erariali dello Stato pontificio e il sale una delle merci più soggette a dazi e gabelle, non di rado motivo di rivolte popolari. Il presente contributo mette in rilievo il ruolo centrale del composito ceto mercantile della costa picena che nel corso del Settecento, nel quadro più generale di una ripresa dei traffici mercantili, salderà i suoi interessi intorno al commercio e al trasporto marittimo del sale, sfociando talora anche nel contrabbando favorito dalla vicinanza con il Regno di Napoli.

Saltworks have always been one of the most important sources of income for the Papal States in Modern Age. Salt was in fact one of the goods more subject to taxation and this has often been cause of popular insurrections. This paper analyses the central role of the merchant class in the coasts of Piceno in the Eighteenth century. In the context of a general economic growth, merchants concentrated their efforts on commerce and maritime transport of salt, that often gave rise to contraband, thanks to the proximity to the Reign of Naples.

L'importanza del sale, bene di prima necessità, nella vita delle popolazioni fu grandissima sin dalla più remota antichità. Regimi alimentari e tecniche produttive, costumi, riti e miti si sono sviluppati, nel tempo, intorno a questo elemento¹. *Salario* era ad esempio la paga in quantità di sale, poi trasformatasi in moneta; *sciapo* era considerato colui che non aveva *sale in zucca*, mentre *salace* era ed è colui che ne ha; istruito e soprattutto saggio era colui che possedeva *il sale della sapienza* e così via.

¹ Si vedano al riguardo J.-F. Bergier, *Una storia del sale*, Venezia 1984; P. Laszlo, *Storia del sale: miti, cammini, saperi*, Roma 2004.

Relativamente all'Adriatico il sale ha creato una identica base culturale ed economica. Nelle città e nei centri della costa tra XIII e XVIII secolo lo stile di vita è pressoché identico: si producono, consumano e vendono, granaglie, sale e olio; si salano carni e pesci, si allevano pecore. In ogni porto sono presenti magazzini del grano, magazzini del sale, pescatori, salinari trasportatori per le vie di terra e di mare, ministri delle gabelle, dazi, frodi, contrabbandi². La fortuna e le glorie di Venezia che sin dal medioevo aveva gelosamente riservato alla propria bandiera il monopolio dei traffici del sale, molto devono a questo genere indispensabile nell'alimentazione umana e largamente impiegato per la conservazione di prodotti altrimenti facilmente deperibili, nei processi industriali per la concia delle pelli, o ancora nell'allevamento del bestiame. Dalla fine del XIII secolo, infatti, il commercio marittimo del sale a Venezia obbediva a un complesso di disposizioni molto restrittive elaborate dalle magistrature cittadine e definite l'*ordo salis*. L'ordinamento sul sale governò per quasi due secoli il commercio marittimo di questo prodotto, obbligando ogni mercante veneziano che lasciava Venezia con un carico di merci a rientrarvi con un carico di sale³. Si può aggiungere che queste leggi furono applicate con maggior severità fin tanto che i veneziani ebbero forze e mezzi efficaci per farle rispettare e se nell'Alto Adriatico nulla sfuggiva al controllo di Venezia, più a sud le relazioni marittime e i commerci tra Ragusa, Ancona, Spalato e la Puglia si tessevano sempre più fittamente sottraendosi di fatto all'occhio non sempre vigile della Repubblica⁴. A partire dal XVI secolo, inoltre, intervengono fattori determinanti per la storia del sale adriatico in epoca moderna: la redistribuzione dei poteri in Italia e la comparsa di un nuovo potere egemonico, rafforzato dalle guerre dell'inizio del secolo, lo Stato pontificio⁵. La vittoria di Agnadello nel 1509 e gli eventi successivi consegnarono di fatto al papa il controllo delle saline a sud del delta del Po, la presa di possesso del

² S. Anselmi, *Il sale nella cultura quotidiana delle genti adriatiche*, «Ravenna studi e ricerche», 6/1 (1999), pp. 145-155.

³ Sull'importanza del sale per i traffici della Repubblica si vedano J.-C. Hocquet, *Le sel et la fortune de Venise*, 2 voll., [Lille] 1978; A. Tenenti, *Il sale nella storia di Venezia*, «Studi veneziani», n.s. 6 (1980), pp. 15-26; V. Petaros Jeromela, *Ordo salis. Produzione, commercio e contrabbando di sale all'epoca della Serenissima Repubblica di Venezia*, San Daniele del Friuli 2014.

⁴ La bibliografia sulle relazioni commerciali tra le due sponde dell'Adriatico è molto ampia, qui basterà citare R. Paci, *La "scala" di Spalato e il commercio veneziano nei Balcani fra Cinque e Seicento*, Venezia 1971; *Ragusa e il Mediterraneo: ruolo e funzioni di una repubblica marinara tra medioevo ed età moderna*, a cura di A. Di Vittorio, Bari 1990; S. Anselmi, *Adriatico. Studi di Storia, secoli XIV-XIX*, Ancona 1991; M. Moroni, *Tra le due sponde dell'Adriatico. Rapporti economici, culturali e devozionali in età moderna*, Napoli 2010; E. Ivetic, *Un confine nel Mediterraneo. L'Adriatico orientale tra Italia e Slavia (1300-1900)*, Roma 2014.

⁵ A. Aubert, *La crisi degli antichi Stati italiani (1492-1521)*, Firenze 2003; M. Pellegrini, *Le guerre d'Italia 1494-1530*, Bologna 2009; P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982.

transito padano, da cui Venezia si trovò allontanata, nonché gli introiti delle gabelle, che fecero della Camera Apostolica un importante commerciante di sale, assumendo in qualche modo una parte dell'eredità veneziana⁶. La produzione delle saline di Cervia e Cesenatico⁷ diventò uno dei capisaldi delle entrate erariali dello Stato⁸ e il sale, una delle merci più soggette a dazi e gabelle⁹, non di rado oggetto di rivolte popolari¹⁰, nonché il genere principe che alimentava un vasto e sommerso commercio di contrabbando¹¹. Il controllo delle saline, dato il basso costo del sale alla produzione, diventò pertanto di importanza vitale per il sistema impositivo degli Stati, poiché era su tale prodotto che lo strumento fiscale faceva leva con più frequenza¹².

Dopo l'acquisizione delle saline di Romagna, la privativa del sale divenne una delle più ambite dello Stato pontificio, detenuta da un ristretto numero di mercanti-banchieri, i quali dietro il pagamento di un lauto canone, si incaricavano della riscossione delle imposte. Il sistema di privativa, largamente utilizzato dal governo pontificio, ha rappresentato nel corso dell'età moderna un utile strumento economico per i governi europei che desideravano incrementare la produzione o il commercio di alcuni generi o che, più direttamente, miravano ad ottenere anticipi sulla riscossione di alcuni cespiti fiscali¹³. Il ricorso alla privativa, da un lato, assicurava allo

⁶ Si veda J.-C. Hocquet, *Monopole et concurrence à la fin du Moyen Age. Venice et les salines de Cervia (XII-XVI siècles)*, «Studi veneziani», 15 (1973), pp. 21-133; Id., *La Camera Apostolica e il sale di Cervia (1327-1330)*, «Studi romagnoli», 22 (1971), pp. 39-56.

⁷ Le saline di Cesenatico furono chiuse a metà Settecento; si veda S. Tassinari, *La soppressione delle saline camerali del Cesenatico nel secolo XVIII*, «Studi romagnoli», 20 (1969), pp. 57-61.

⁸ La percentuale delle entrate che lo Stato pontificio ricavava dai sali di Cervia nel 1517 variava dal 14 al 25% delle entrate totali dello Stato; si veda Hocquet, *Monopole et concurrence* cit., pp. 116-117.

⁹ Si veda S. Anselmi, *La «politica del sale» nei documenti pubblici dello Stato Pontificio*, in *Sale e saline in Adriatico, secoli XV-XX*, a cura di A. Di Vittorio, Napoli 1981, pp. 69-96 (anche in Anselmi, *Adriatico* cit., pp. 395-420).

¹⁰ Si veda al riguardo la rivolta dei perugini nel 1535 in seguito all'aumento del dazio sul sale nello studio di R. Chiacchella, *Per una interpretazione della "guerra del sale" e della costruzione della Rocca Paolina in Perugia*, «Archivio storico italiano», 145, disp. I (1987), pp. 3-60.

¹¹ Si veda Hocquet, *Il sale e il potere* cit., pp. 385-395. Sul commercio di contrabbando nelle Marche meridionali, si vedano A. Silvestro, *Nota sul contrabbando di sale nel basso Piceno durante il XVIII secolo*, «Ravenna studi e ricerche», 6/1 (1999) pp. 207-218; e G. Cavezzi, *Il problema del sale tra la Marca meridionale e il Regno di Napoli (secoli XVI-XIX)*, *ibidem*, pp. 175-206.

¹² Si vedano oltre al già citato Anselmi, *La «politica del sale»*, anche J.-C. Hocquet, *La divisione delle entrate e i profitti della gabella del sale a Venezia nel XVI secolo*, in *Sale e saline* cit., pp. 97-193; infine, sulla valenza politica che, in termini di potere economico, ha rappresentato il commercio del sale nel corso dei secoli si vedano J.-C. Hocquet, *Il sale e il potere. Dall'anno Mille alla Rivoluzione francese*, Genova 1990; C. Manca, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale. Il commercio internazionale del sale*, Milano 1966.

¹³ F. Piola Caselli, *Il Buon governo. Storia della finanza pubblica nell'Europa pre-industriale*, Torino 1997, pp. 284-285. Nello Stato pontificio, ad esempio, veniva appaltata una vasta gamma di prodotti e servizi e fra questi, la produzione di acquavite, di salnitro e polvere da sparo, sapone, carta, cera, nonché lo sfruttamento di minerali come l'allume di Tolfa; a regime di monopolio erano

Stato un'entrata erariale sicura, costante e anticipata, dall'altro permetteva, in caso di necessità, di chiedere all'appaltatore ulteriori servizi o prestiti, la cui restituzione veniva coperta dalle entrate ottenibili dallo stesso ufficio che il banchiere appaltava. Nella specificità dello Stato romano uno dei primi documenti sulla "privativa" del sale è quello di Cola di Rienzo che, scrivendo a papa Clemente VI in Avignone nel 1347, calcola in centomila fiorini la rendita del sale e in trentamila quella delle saline¹⁴; mentre la prima organica normativa pontificia sul sale, con relative imposizioni fiscali, è da attribuirsi a papa Callisto III (1455-1458), come attestano le successive costituzioni pontificie che ad essa fanno riferimento¹⁵.

Nel corso poi del secolo successivo e nel quadro di un processo più generale di rafforzamento degli Stati e di riorganizzazione dell'amministrazione tributaria, si assiste a una serie di interventi volti a garantire la certezza dell'entrata della gabella sul sale, che risulta di facile percezione nonostante il contrabbando e la produzione clandestina. Sul sale, infatti, il governo pontificio attuerà una vera e propria "politica" per assicurarsi gli introiti necessari a sostenere la propria finanza¹⁶. La tassa che gravava su questo prodotto era, infatti, un'imposta indiretta che presentava alcune peculiarità, giacché il consumo del sale era in un certo senso obbligato: ad ogni comunità venivano assegnate quote prefissate che dovevano essere acquistate indipendentemente dalle reali necessità¹⁷. Pertanto, ogni qualvolta lo Stato aveva bisogno di entrate straordinarie, decretava un aumento sul prezzo del sale che diventava una vera e propria imposta generale di un ammontare certo. La riscossione della tassa sul sale era quasi sempre legata alla gestione delle tesorerie provinciali, e quindi appaltata a livello locale con contratti pluriennali che la Camera Apostolica stipulava con mercanti-banchieri. Talora erano i tesoreri di una Provincia ad ottenere, nel medesimo appalto di tesoreria, anche la gestione della Salara locale e/o la riscossione dell'aumento della tassa sul sale¹⁸.

inoltre soggetti il gioco del lotto, la produzione delle carte e la distribuzione del ghiaccio e della neve. Sull'introduzione e funzionamento degli appalti nello Stato pontificio si veda F. Guidi Bruscoli, *Benvenuto Olivieri. I mercatores fiorentini e la Camera Apostolica nella Roma di Paolo III Farnese (1534-1549)*, Firenze 2000, pp. XXI-XXII e p. 160; e più in generale sull'amministrazione tributaria nello Stato pontificio si veda E. Stumpo, *Il capitale finanziario a Roma fra Cinque e Seicento. Contributo alla storia della fiscalità pontificia*, Milano 1985.

¹⁴ Circa la seconda cifra, essa parrebbe limitata non all'entrata da tutto lo Stato ma a quella delle saline prossime a Roma, come puntualizza A. Coppi, *Discorso sopra le finanze di Roma nei secoli di mezzo*, Roma 1847, p. 9.

¹⁵ Anselmi, *La «politica del sale»* cit., p. 71

¹⁶ Si veda al riguardo il già citato Anselmi, *La «politica del sale»*.

¹⁷ Guidi Bruscoli, *Benvenuto Olivieri. I mercatores* cit., p. 180.

¹⁸ Si vedano *ibid.*, p. 190 e E. Stumpo, *La gestione delle tesorerie provinciali nello Stato della Chiesa fra Cinque e Seicento*, in *La Marca e le sue istituzioni al tempo di Sisto V*, Roma 1991, pp. 49-62.

Nella prima metà del Cinquecento la Marca fu monopolio incontrastato dei *mercatores* fiorentini, titolari dei principali uffici dell'amministrazione tributaria¹⁹. Una egemonia che rimase ben salda anche dopo la fine dei pontificati medicei²⁰. La presenza di mercanti fiorentini è certamente da ricondurre alla fitta rete di relazioni che i tesoriere provinciali e/o appaltatori del sale movimentavano, spesso seguiti nell'incarico da una "corte" di fidati *ministri* dislocati nei porti e nei luoghi di approdo della Marca meridionale che, già nel Cinquecento, si configurano come veri e propri crocevia di traffici commerciali, di terra e di mare²¹.

In un'economia prevalentemente rurale come quella delle Marche pontificie, il commercio marittimo dei prodotti agricoli coinvolgeva non solo *élites* mercantili, ma vasti strati sociali, dal mondo articolato delle campagne a tutte le categorie connesse con le attività commerciali: provveditori, magazzinieri, armatori e marinai²². Tra XVI e XVII secolo numerose sono le fonti sugli imbarchi di grano, olio, vino, agrumi dai porti della Marca meridionale, nonché sulle forniture di legname provenienti dal retroterra collinare e destinate agli arsenali di Venezia, Ragusa, Ancona²³. Nel corso del

¹⁹ Il banchiere Luigi Gaddi, ad esempio, ricoprì la carica di tesoriere tra il 1515 e il 1523, negli stessi anni e nei successivi assunse anche l'Appalto della Salara (1515-1526), seguito poi da Pietro del Bene (1526-1529). Nel periodo seguente furono tesoriere Filippo Strozzi e Antonio Ugolini (1532-1538), Bindo Altoviti (1542-1545) e, infine, Pietro Ugolini e Giuliano Ardinghelli (1546-1550): Guidi Bruscoli, *Benvenuto Olivieri. I mercatores* cit., p. 176.

²⁰ Il protagonista indiscusso delle attività mercantili e finanziarie della Marca fu certamente il ricchissimo banchiere fiorentino Bindo Altoviti, il quale oltre a ricoprire in diversi periodi la carica di tesoriere nelle principali città, mantenne saldamente l'appalto della Salara per quasi un ventennio, dal 1536 al 1554. Oltre alla tesoreria della Marca, la provincia più ricca dello Stato pontificio, concessa quasi in monopolio ad Altoviti e compagni, egli fu tesoriere anche a Fermo (1538), ad Ascoli (1548-50) e a Camerino (1539-1540): si veda Guidi Bruscoli, *Benvenuto Olivieri. I mercatores* cit., pp. 176-177.

²¹ I "porti" della Marca meridionale non sono, come è noto, propriamente scali dotati di attrezzature, ma piuttosto basi di approdo e di scambi commerciali, si vedano al riguardo A. Ghisetti Giavarina, *Da Porto Recanati a Porto d'Ascoli*, in *Sopra i Porti di Mare*, IV, *Lo Stato pontificio*, a cura di G. Simoncini, Firenze 1995, pp. 251-262; O. Gobbi, *Porti e commercio marittimo a Marano e Grottammare nei secoli XVI e XVII*, in *Fermo e la sua costa. Mercati, monete, fiere e porti fra tardo medioevo e fine dell'età moderna*, vol. II, Grottammare 2004, pp. 101-131.

²² Si vedano a riguardo gli studi di A. Caracciolo, *Le port franc d'Ancône. Croissant et impasse d'un milieu marchand au XVIII siècle*, Paris 1965 (ora anche in traduzione italiana a cura di C. Vernelli, Quaderni di «Proposte e ricerche», 28 [2002]), in particolare il capitolo sulla mercantizzazione dell'agricoltura marchigiana a pp. 179-209; Id., *L'economia regionale negli anni della costituzione del porto franco di Ancona*, in *Economia e società: le Marche tra XV e XX secolo*, a cura di S. Anselmi, Bologna 1978, pp. 151-165.

²³ Sull'esportazione di legname si veda, in particolare, O. Gobbi, *Dissipazione delle risorse boschive e comportamenti ambientali: un caso nel Piceno del Cinquecento*, «Proposte e ricerche», 34 (1995), pp. 45-68. Sulle tipologie delle merci in entrata e in uscita, soprattutto grano, olio e agrumi, si vedano Gobbi, *Porti e commercio marittimo* cit., pp. 101-131; Ead., *L'agricoltura picena in età moderna*, «Proposte e ricerche», 48 (2002), pp. 49-70; G. Cavezzi, *Gli agrumi e le barche nel Piceno meridionale*, «Cimbas», 23 (2002), pp. 23-50. Infine, sul commercio dei cereali

XVIII secolo, in un rinnovato vigore dei traffici marittimi, piccole realtà costiere come Marano e, soprattutto, Grottammare emergeranno come gli scali commerciali più attivi della costa meridionale²⁴. Il porto di Grottammare, in particolare, concentra gran parte della produzione agricola delle campagne destinata all'esportazione e svolge una funzione importante di snodo per il traffico di merci provenienti dal Regno di Napoli e dirette verso gli scali del Nord Adriatico²⁵. Nei suoi "fondaci" e magazzini si ammassano i raccolti di grano, concentrati dagli incettatori in occasione di vendite propizie²⁶, si immagazzina l'olio degli Abruzzi e delle Puglie, che trovava soprattutto a Trieste il mercato più favorevole²⁷ e si trasportano i sali camerali destinati al consumo della popolazione della Marca e dell'Umbria, secondo le quote annue assegnate alle comunità e relativi prezzi stabiliti dalla Camera Apostolica.

In relazione ai consumi, la documentazione riguardante l'«augumento» del prezzo del sale nello Stato fermano nella prima metà del XVII secolo attesta una fornitura di sali per la «Provincia della Marca, dell'Umbria e Ducato di Spoleto e Fano» pari a 21.700 *sacca* (circa 7.812.000 *libbre*). La quota assegnata a Fermo e al suo territorio ascendeva a 634.560 *libbre*²⁸.

Si tratta di anni particolarmente critici per le finanze dello Stato pontificio, uscite malconce dalle carestie dell'ultimo decennio del Cinquecento; un periodo segnato da una diffusa penuria di frumenti, biade e cereali minori e dalla speculazione dei mercanti di grano, che con incette e

nel XVI secolo, si veda G. Cavezzi, *L'estrazione delle granaglie dai porti adriatici della Marca meridionale alla fine del XVI secolo*, «Cimbas», 6 (1994), pp. 3-17.

²⁴ M. Ciotti, *Economie del mare. Costruzioni navali, commercio, navigazione e pesca nella Marca meridionale in età moderna*, Terni 2012.

²⁵ Ciotti, *Economie del mare* cit., pp. 81-117. Giuseppe Speranza nella sua *Guida di Grottammare* del 1889 (riedita in *Grottammare. Percorsi della memoria*, a cura di M. Rivosecchi, Grottammare 1994, p. 125), così descriveva l'attività portuale in questo centro costiero: «Attivissimo era il commercio che si faceva nel porto. Se n'esportava legname di rovere esistente in vaste selve comunali, principalmente sul colle al di là del Tesino, diradate le quali vi succedevano i pascoli. Di cereali, di oli, di vini si facevano depositi, oltretutto dei vicini paesi, delle Puglie e degli Abruzzi, per trasportarli nell'Illiria e nella Dalmazia, dalle quali poi s'importava il legname d'abete per bottaggio ed edifici, il bestiame equino e altre materie di scambio. Oltre il commercio proprio, le navi grottesi venivano noleggiate il più sovente per il golfo [...]. Spesso si trovano nei libri pubblici questioni per costruzioni di barche, per noleggio, per depredazioni, per arrivi e partenze di Abruzzesi, Anconetani e Veneti».

²⁶ Archivio storico del comune di Grottammare (d'ora in poi ASCG), *Registro delle bollette dal 1762 sino al 1784*, notizie su editti che proibivano l'incetta e l'estrazione dei grani e le "assegnate" si trovano alle cc. 224r-224v: «per altro editto sopra l'ingetto de grani senza licenza; altro editto proibitivo d'ingettare, d'estrarre formentoni», e alle cc. 227r-227v: «per un editto concernente la privativa de grani e granoturchi di potersi estrarre da un luogo all'altro, con una lettera circolare per l'assegnate [...] per altro editto proibitivo l'imbarco di mare».

²⁷ Ciotti, *Economia del mare* cit., p. 84.

²⁸ Archivio di Stato di Fermo (d'ora in poi ASF), Archivio storico del comune di Fermo (d'ora in poi ASCF), *Bandi e ordini (1558-1636)*, vol. 4 (1594-1636), c. 72, cc. 104r-104v e cc. 122v-128v.

accaparramenti alimentano i traffici illegali. Sempre più spesso, quindi, si ricorre alla tassa sul sale; una imposizione che si applica e si toglie nelle circostanze più diverse e che bene si presta a sollevare dalle “angustie” la Camera Apostolica costretta a far fronte a «diverse spese fatte in occasioni de’ passati malori, & in altre occasioni»²⁹.

Per la riscossione dell’«augumento» il procedimento è sempre lo stesso: definita la cifra da esigere, da Roma partono le lettere circolari alla volta dei governatori delle delegazioni e delle province e da queste ripartono, moltiplicate, per le singole comunità, come si evince dalla documentazione fernana.

Nel 1602, ad esempio, una circolare del 27 luglio a firma del «nobile fiorentino» Gino Capponi, appaltatore della tesoreria e delle dogane della provincia della Marca, dell’Umbria, del Ducato di Spoleto, della prefettura di Norcia e della città di Fano, impone l’aumento di un «quatrino per libra» di sale che verrà venduto «nei suddetti luoghi sino alla somma di nove milioni et seicento mila libbre di sale», essendogli stata concessa, dal cardinale Aldobrandini, camerlengo della Camera Apostolica la riscossione dell’imposta. E siccome l’aumento decorre dal primo agosto, si chiede a tutte le comunità l’immediato inventario del sale: «ci contentiamo e desideriamo che dal giorno 31 ante possino li Priori delli luoghi far pesare tutto il sale che si trova nelli magazzeni»³⁰.

E ancora, nel 1607 in relazione al «sussidio delli dieci quattrini per libra di sale» imposto per un non precisato periodo al fine di far fronte ai «bisogni della Reverenda Camera», con una circolare del 29 giugno a firma dello stesso Capponi e del commissario Adriano Adriani da Macerata, si ordina «a tutti li salari» di presentarsi entro un termine di quattro giorni per «saldare li conti del sale che haveranno spacciato dal giorno che fu introdotto fino al tempo che è stato levato, con mostrar fede autentica così di questo come del peso col quale hanno spacciato, et passato detto termine senza haver pagato si verrà all’esecuzione a uso Camerale». Inoltre, al fine di scoraggiare le frodi e ogni forma di violazione e abuso, «s’essortano tutti a portare li loro conti chiari e reali, perché quanto saremo per usare esatta diligenza in mirar giustamente l’Interesse della Reverenda Camera tanto saremo facili et pronti in far loro bene (conforme al giusto) i cali di pesi, et l’essentione dell’elemosine e donativi come havemo fatto per il passato»³¹.

Anche negli anni successivi, nel 1620, 1621 e 1625 sotto la tesoreria di Flaminio Razzanti, come pure nel 1633, 1635 e 1636 sotto la gestione dei

²⁹ Anselmi, *La «politica del sale»* cit. p. 78.

³⁰ ASF, ASCF, *Bandi e ordini* cit., c. 72r.

³¹ ASF, ASCF, *Bandi e ordini* cit., cc. 104r-v.

tesorieri provinciali Tommaso e Giacomo Betti si dispone l'aumento «di un terzo di quatrino per libra di sale» per incamerare varie somme di denaro.

Nel 1621, ad esempio, il tesoriere Razzanti è incaricato di riscuotere dalle comunità, secondo il «ripartimento», l'aumento imposto per ordine di «Nostro Signore, et sua Reverenda Camera», per un totale di scudi 5.607 e baiocchi 57, «cioè scudi 5208 l'augumento di un bolognino per sacco sopra le sacche 21.700 di sale, ch'ella deve avere per l'anno corrente dalle saline di Romagna; scudi 262 baiocchi 80 per l'augumento di un bolognino per sacco pagato da Lei al Thesoriere di Romagna sopra li sacchi 21.700 dell'anno passato; scudi 136:77 per la provisione a lei spettante per la rescossione, et portare a Roma da Macerata li detti denari a ragione di due e mezzo per cento»³².

Le comunità erano quindi autorizzate a «rivalersi de' suddetti denari dalla vendita de' Sali con fare augumentare da salari il prezzo di essi a ragione di un quatrino per libra, secondo li pesi di ciascun luogo, con ordine espresso, che non debbiano vendere i Sali con il detto augumento se non per quanto importa il rimborso delle Comunità, secondo la quantità delle libbre notato nel presente ripartimento». Qualora poi le comunità volessero «per loro sodisfattione ripesare li Sali o fare altre diligenze», i salinari erano tenuti a «lasciarli ripesare et a fare altre diligenze a spese però d'esse Comunità»³³.

Contro le comunità «morose» che non pagavano entro il termine prefissato di quindici giorni, si agiva per «rapresaglie», ovvero attraverso misure coercitive e inviando sul luogo ministri deputati a notificare l'intimazione di pagamento; le spese di viaggio e trasferta erano ovviamente a carico delle comunità «a ragione di due baiocchi per miglio» e «di tre paoli il giorno»³⁴.

Nonostante la «diligenza» usata nei controlli al fine di scoraggiare le frodi e il protratto sforzo del potere centrale di attuare una politica fiscale, talora caotica e approssimativa ma, comunque, in grado di arginare le debolezze strutturali dello Stato, le «furbizie» e le renitenze delle comunità, e di quanti si sentivano ingiustamente colpiti dalle ricorrenti tasse e gabelle, caratterizzano tutta la storia dello Stato ecclesiastico, quasi condannato a minacciare con voce sempre più forte, senza tuttavia riuscire a dar corpo ad alcun avvertimento³⁵.

Ancora nel Settecento, pur nelle solite difficoltà, il sale resta una delle principali entrate erariali, soprattutto dopo la soppressione della privativa del tabacco nel 1757 che, nell'ultimo novennio, aveva garantito un introito pari

³² ASF, ASCF, *Bandi e ordini* cit., cc. 125r, 17 settembre 1621.

³³ ASF, ASCF, *Bandi e ordini* cit., c. 125v.

³⁴ ASF, ASCF, *Bandi e ordini* cit., c. 126r, 24 novembre 1621.

³⁵ Come rileva anche Anselmi, *La «politica del sale»* cit., p. 77.

a 90.000 scudi l'anno³⁶. Si cerca pertanto di recuperare la rendita del tabacco attraverso l'istituzione di una nuova tassa sul sale, pari a 5 quattrini per ogni libbra, da riscuotersi «nelle cinque provincie dello Stato Ecclesiastico, già soggette alla Privativa dell'Appalto del Tabacco»³⁷.

L'approvvigionamento nei territori interni dello Stato pontificio, era assicurato dalle imbarcazioni della costa che si incaricavano del trasporto del sale dalle saline di Romagna ai porti della Marca, ove veniva immagazzinato in apposite «salare-magazzino» e, da queste, trasportato nei depositi camerati dell'interno.

A Grottammare l'esistenza di un magazzino di proprietà della Camera Apostolica utilizzato come deposito dei sali è attestato già nei primi decenni del Cinquecento e ricorrenti sono le informazioni relative a società di *bastasi* che si incaricano di scaricare le merci dalle imbarcazioni sino alla spiaggia. Così accade anche per il sale proveniente da Cervia e diretto, sotto il controllo dei tesoriere generali e doganieri pontifici, ai depositi della costa. Nel 1564, ad esempio, come documenta Olimpia Gobbi, ottengono l'appalto per tale servizio Bartolomeo, Giacomo, Blasio, Silvestro, Silvio e Costanzo di Grottammare, che si impegnano, con appositi accordi, a «discargare» tutto il sale che dovrà pervenire ai magazzini di Civitanova, Fermo (Porto San Giorgio) e Grottammare, e quindi a trasferirlo dalle navi, ormeggiate a largo, alla spiaggia con il loro *grippo*, una tipologia di imbarcazione a fondo piatto adatta alla navigazione lungo i bassi fondali della costa picena³⁸.

Il ricorso a società di *bastasi* per scaricare il sale dalle navi è documentato anche nel corso del secolo successivo che vede ancora in prima linea esponenti di famiglie di banchieri fiorentini assumere l'appalto della tesoreria provinciale. Nel 1671, durante il novennio di Antonio Nerli e Filippo Ubertini e ancora in quello successivo, nel 1680, sotto la tesoreria del marchese Giovanni Leti, nobile spoletino, si stipulano contratti con marinai di Grottammare per «scaricare da libbi e barche solite tutta quella quantità di sale, che per servizio della Salara ogn'anno capiterà in questa spiaggia di Grotte a Mare, e quello condurre, porre e stivare nel solito Magazzino», come pure per «pigliar e levar il sale» dai «Porti di Fermo e Civitanova o altrove» e «condurlo in questa spiaggia per servizio di questa Salara, o Salare de' suddetti luoghi [...] col solito nolo di scudi quattro per il Porto di Fermo,

³⁶ C. Capalbo, *L'economia del vizio. Il tabacco nello Stato pontificio in età moderna fra produzione e consumo*, Napoli 1999, p. 73. Più in generale sul ruolo del tabacco nei sistemi impositivi degli Stati moderni si veda S. Levati, *Storia del tabacco nell'Italia moderna, secoli XVII-XIX*, Roma 2017.

³⁷ Anselmi, *La «politica del sale»* cit., p. 82

³⁸ Gobbi, *Porti e commercio* cit., p. 102 e la tabella I a p. 104: «Strutture portuali. Secolo XVI». Altri contratti per il trasporto del sale sono riportati da G. Cavezzi, *Documenti notarili di Grottammare relativi al XVI secolo*, «Cimbas», 32 (2007), pp. 1-38.

di scudi otto per Civitanova, di scudi dodici per Recanati e di scudi dieciotto per le Case Brusciate»³⁹.

L'edificazione della Salara Camerale a Grottammare⁴⁰, ovvero di un edificio apposito in luogo dei magazzini usati sino ad allora, doveva essere iniziata verso la fine del XVII secolo, sotto la tesoreria di un altro fiorentino, il marchese Giovanni Maria Baldinucci⁴¹. Al 1698, ad esempio, risale la richiesta di Francesco Antonio Matteucci, *ministro* del tesoriere della Marca, alla comunità di Grottammare di «un posto nella Spiaggia della Marina», precisamente «sotto il Giardino della Fratenita di Fermo», per «fabricarvi alcuni Magazzini», di cui però non specifica la destinazione d'uso⁴². Nel 1709 è invece lo stesso tesoriere della Marca Baldinucci a chiedere la concessione di un ulteriore sito per «edificare la Salara»⁴³ e, dunque, per ampliare la precedente o per costruirla *ex novo*⁴⁴. Ministro del tesoriere nei primi anni del Settecento è il fabrianese Bartolomeo Ansuini che si occupa di stipulare i contratti per il trasporto del sale con i *paroni* della costa picena,

³⁹ Archivio di Stato di Ascoli Piceno (d'ora in poi ASAP), *Notarile di Grottammare*, Atti del Notaio Giuseppe Perotti, vol. 149, 9 marzo 1671, c. 1r e sgg; vol. 144, 16 marzo 1680, c. 188v e sgg, pubblicati in G. Cavezzi, *Documenti notarili di Grottammare*, II parte, «Cimbas», 34 (2008), pp. 1-52, citazioni a p. 16 e p. 18.

⁴⁰ A Grottammare la "Salara" doveva situarsi in un edificio, lungo la statale Adriatica, all'altezza dell'attuale via Pontelungo che, fino al 1930, era denominata negli atti catastali via "Salotta" (Silvestro, *Nota sul contrabbando di sale* cit., p. 217). L'ipotesi trova conferma nei documenti d'archivio relativi agli atti consiliari del comune di Grottammare: ASCG, *Parlamenti dal 1759 al 1766*, c. 20r; in merito alla ubicazione di un sito concesso dal comune «per fabrica di casa», si precisa «che detto sito sta in contiguo a due strade pubbliche, cioè una che conduce alla pubblica Salara [l'attuale via Pontelungo], e l'altra verso Sant'Agostino», ovvero l'attuale Viale Sisto V, che anticamente univa il castello alla marina.

⁴¹ Il Baldinucci, già depositario insieme a Giacomo Baldinucci del Monte Ristorato III, era anche appaltatore della paglia, del fieno e del vino dei Castelli romani (R. Masini, *Il debito pubblico pontificio a fine Seicento: i monti camerale*, Città di Castello 2005, p. 144) e detenne l'appalto della tesoreria della Marca dal 1689 al 1721; nel 1699 sposò Maria Antonina dei conti Spada di Terni. Più in generale sui tesoriere citati, si veda D. Fioretti, *Le fatiche della nobilitazione. Il caso di Gio Francesco Morichi tesoriere della Marca*, «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia» dell'Università di Macerata, 29 (2006), pp. 171-188.

⁴² ASF, ASCF, *Firmana Concessionem*, D. Prima Propositione (1767), Summarium, Liber Secundus, Num. 37G; anche in ASF, ASCF, *Firmana Concessionem*, "Pro Ill.ma Civitate Firmi contra Nonnullas Comunitates Status Firmi" (1769), vol. B bis (1763-1770), Summario Num. 78C3, 18 maggio 1698.

⁴³ ASF, ASCF, *Zibaldone*, c. 310r, "Ragioni della Città di Fermo concernenti la giurisdizione che ha nel Lido del Mare Adriatico".

⁴⁴ Queste informazioni trovano conferma in una testimonianza del 1744, sottoscritta da alcuni esponenti dei maggiori casati della nobiltà fermiana, tradizionalmente dediti ai traffici marittimi, Cesare Paccaroni, Carlo Sansoni Raccamadori, Gio. Simone Vinci Gigliucci, i quali attestano «che nella Spiaggia delle Grottammare, vicino la strada consolare, v'è fabricato un Magazzino, nel quale i Ministri del Signor Tesoriere Generale della Marca fanno scaricare e conservano, altresì, li Sali che si sbarcano per conto della Tesoreria della Marca suddetta» (ASF, ASCF, *Firmana Littorum Maris*, Tomo II (1776), "Firmana Reccusum Maris, Pro Ill.mis Communitatibus Cryptarum ad Mare, Marani, Turris Palmarum & Litis", Summarium G, Num. 20, Fermo 20 luglio 1744).

fra cui Pietro Ciucci di Marano, secondo modalità, patti e condizioni che si ripetono costanti negli atti notarili⁴⁵.

Nella seconda metà del Settecento, nel quadro più generale di una ripresa dei traffici mercantili, anche a seguito dell'apertura del porto franco di Ancona nel 1732, si assiste a un incremento delle attività marittime nei centri della costa picena, che richiamano personaggi con interessi diversificati e con risorse finanziarie da mettere a frutto. Uno di questi è certamente Antonio Guerrieri, esponente di una famiglia al vertice delle gerarchie mercantili del territorio, il cui nome ricorre frequentemente nella documentazione notarile⁴⁶. Egli, infatti, appartiene a quel vivace ceto dedito ai traffici marittimi che comincia a emergere nei centri costieri commercialmente più attivi, approfittando della favorevole congiuntura internazionale, che si verifica nel corso del XVIII secolo, con alti prezzi agricoli e quindi a tutto vantaggio dei produttori e, soprattutto, degli esportatori della Marca⁴⁷. Questi personaggi riescono ad accumulare sostanziosi profitti, svolgendo il ruolo di intermediari in attività commerciali o in appalti pubblici detenuti da un nucleo ristretto di *capitalisti*⁴⁸. I nomi delle maggiori case bancarie o mercantili, infatti, ricorrono spesso negli elenchi degli appaltatori delle province o impegnati nelle più alte cariche finanziarie dello Stato. Ad un percorso analogo, nel quale si intrecciano interessi pubblici e iniziative private, è da ricondurre anche la clamorosa ascesa dei banchieri Odorici e Gnudi, ricordata da Alberto Caracciolo e Donatella Fioretti⁴⁹. Essi si associano nel 1765-1766 nella gestione della tesoreria di Bologna; successivamente li troviamo ancora uniti a Fermo (dove a Odorici succederà un possidente locale, il conte Carradori), a Urbino, a Ferrara. Infine, Odorici assumerà per conto proprio la tesoreria di Romagna, mentre Gnudi metterà le mani su altri importanti appalti a Bologna sino all'ultimo scorcio di fine secolo. Costoro, godendo del favore di Roma e servendosi di una fitta rete di agenti dislocati sulla costa -

⁴⁵ Si veda G. Cavezzi, *Fonti notarili di Grottammare del XVIII secolo*, «Cimbas», 36 (2009), pp. 5-7.

⁴⁶ Il padre Giovan Francesco, di Fermo, aveva interessi nel commercio marittimo, in particolare nel commercio oleario (ASAP, *Notarile di Grottammare*, atti del notaio Felice Ottaviani, vol. n. 567, 6 marzo 1747, pp. 41r-42v), come pure lo stesso Antonio, come documentano gli atti di compravendita di imbarcazioni utilizzate per il trasporto dell'olio (ASAP, *Notarile di Grottammare*, Atti del notaio Placido Lancellotti, vol. n. 487, 8 marzo 1763, cc. 138r-140r; ASAP, *Notarile di Grottammare*, Atti del notaio Placido Lancellotti, vol. n. 488, 2 luglio 1764, cc. 37v-39r).

⁴⁷ Si veda Caracciolo, *La storia economica* cit., p. 539: «Dimostrata è ormai anche l'ascesa dei prezzi cerealicoli nelle province adriatiche dello Stato pontificio, nella misura di un terzo tra il 1740 e gli anni Ottanta»; Id., *Le port franc* cit., p. 192, tab. XIII: «Prezzi del grano (1700-1800)».

⁴⁸ R. Paci, *Economia e società nelle Marche di fine Settecento*, «Proposte e ricerche», 47 (2001), pp. 22-44, 31.

⁴⁹ A. Caracciolo, *Governati e governanti: classi sociali, professioni, personalità dei pontefici*, in M. Caravale e A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino 1978, p. 478; Fioretti, *Le fatiche della nobilitazione* cit., p. 175.

come appunto il Guerrieri - riuscivano a ottenere particolari privilegi e a gestire le attività più lucrose, come le *tratte* per l'esportazione dei cereali⁵⁰ e il commercio del sale. Antonio Guerrieri, a sua volta, risulta essere inserito nei circuiti alti del commercio granario della Marca, possiede barche da negozio ed è *ministro*, nel novennio 1754-1762, di Benedetto Costa, "nobile patrizio maceratese", tesoriere e «Appaltatore Generale delle Salare della Provincia della Marca» e, ancora, nel successivo 1763-1771, dei banchieri, appena ricordati, Antonio Odorici e Antonio Gnudi, «patrizij bolognesi», succeduti al Costa nell'appalto della Tesoreria e delle Salare della Marca. E sarà, appunto, il Guerrieri in qualità di *ministro* degli appaltatori a gestire per circa un ventennio il trasporto del sale dalle saline di Cervia ai «porti di sottomonte», stipulando contratti con alcuni proprietari di navigli dei centri piceni, i quali si impegnavano ad andare con la propria imbarcazione «a caricare a Cervia li Sali», per «serviggio della corrente Tesoreria, e portarli a salvamento ne porti e spiagge di sottomonte», con l'obbligo di consegnarli «alli Signori Ministri di detti Tesorieri, che andranno a riceverli nel bastimento colli soliti libbi, in quella quantità che gli sarà consegnato in Cervia dal Ministro di detti Tesorieri»⁵¹. Gli atti sono pressoché identici e contemplano «patti, capitoli e condizioni» da rispettarsi da entrambe le parti.

Innanzitutto il parone era tenuto, prima di portarsi a Cervia, a ricevere dai tesorieri la lettera di carico da consegnare al ministro di Cervia, con espressa la quantità di sale da caricare, «ò a peso ò a scandaglio». Il prezzo del nolo era in relazione non alla quantità trasportata ma a quella che risultava una volta stipata nei magazzini, ed era valutato a sei scudi per ogni 100 «moggia», secondo «quelli soliti esiggere nelle spiagge, dove dovranno seguire li discarichi». Il parone era inoltre obbligato a effettuare tutti quei viaggi che i tesorieri reputavano necessari, entro un periodo di tempo stabilito, cioè da aprile ad ottobre di ogni anno; inoltre egli non aveva la facoltà di vendere il proprio bastimento senza il consenso dei tesorieri. In

⁵⁰ Sul sistema delle assegne o "tratte" si veda L. Dal Pane, *Il commercio dei grani nello Stato Pontificio nei secoli XVII e XVIII*, in Id., *Lo Stato Pontificio e il movimento riformatore del Settecento*, Milano 1959, pp. 559-563 e le tavole alle pp. 564-569; nonché R. Paci, *Rese, commercio ed esportazione dei cereali nella Legazione di Urbino nei secoli XVII e XVIII*, «Quaderni Storici», 28 (1975), pp. 125-124; Id., *L'ascesa della borghesia nella Legazione di Urbino. Dalle riforme alla Restaurazione*, Milano 1966, pp. 6-12.

⁵¹ I contratti stipulati da Guerrieri sono cinque: due per il novennio 1754-1762 con paron Giorgio de Marchetti del Porto di Fermo (ASAP, *Notarile di Grottammare*, Atti del notaio Nicola Angelini, vol. 22, 18 aprile 1754, cc. 68r-70r), paron Andrea Franceschini del Castello di S. Andrea (ASAP, *Notarile di Grottammare*, Atti del notaio Nicola Angelini, vol. 22, 24 marzo 1755, cc. 124r-125v), e tre nel novennio 1763-1772 con i paroni Pasquale Marchetti, Salvatore Marchetti e Antonio Colonna di Grottammare (ASAP, *Notarile di Grottammare*, Atti del notaio Placido Lancellotti, vol. 487, 8 giugno 1762; alle cc. 44r-47v è riportato il contratto stipulato da Guerrieri con Pasquale Marchetti; alle cc. 48r-50v, con Salvatore Marchetti; e, infine, alle cc. 50v-53v, con Antonio Colonna)

caso poi di «totale naufragio, di perdita di barca e di sali», le parti erano esentate dal pretendere reciprocamente qualunque risarcimento, così come nel caso di «danno o perdita di armiggeri, battello ed altro» i tesoreri non erano tenuti a risarcire il parone dei danni subiti. Infine, per scoraggiare abusi e irregolarità erano previste pene molto severe. Il parone, ad esempio, era ritenuto responsabile della «mancanza dolosa» e, accusato di frode, era soggetto al licenziamento. Come pure, per prevenire ogni forma di contrabbando e affinché non si alimentassero traffici di sale al di fuori della pubblica gestione, il parone non poteva pretendere «regalie a sali», né aveva l'arbitrio, trovandosi «carico di Sale, dar questo per minimo comestibile», sotto la pena del licenziamento immediato.

Il rigido controllo sul trasporto, il commercio e il consumo di sali e l'insufficienza delle misure di volta in volta adottate per limitare le frodi e il contrabbando rivelano una realtà in cui alla disonestà, talora imposta dal bisogno, dei paroni si univa la corrutela dei governanti o degli stessi *ministri* dei tesoreri⁵², incaricati di vigilare sulle varie fasi del trasporto del sale, dai luoghi di produzione sino alle salare della costa pontificia e dell'interno, spesso lamentata negli atti ufficiali. Frequenti erano infatti le segnalazioni delle autorità napoletane⁵³ su traffici illeciti esercitati da contrabbandieri che approfittavano dell'opportunità di acquistare il sale necessario per i loro commerci, nei magazzini pontifici prossimi ai confini, come quelli di Grottammare e Ascoli, collegate da una antichissima via di comunicazione, la *via Salaria* che qui ha le sue propaggini terminali⁵⁴.

⁵² Si veda al riguardo Silvestro, *Nota sul contrabbando di sale* cit., che ricostruisce le vicende occorse nella prima metà del Settecento nei territori della diocesi ascolana ed ha per protagonisti i tesoreri Morichi e Pittaluga, il vescovo di Ascoli Tommaso Marana e alcuni paroni della costa in relazione a traffici illeciti perpetrati ai danni degli «arrendatorij de Sali del Regno di Napoli» (citazione a p. 215).

⁵³ Cavezzi, *Il problema del sale tra la Marca meridionale* cit., in particolare l'appendice documentaria alle pp. 185-206.

⁵⁴ In realtà il toponimo nacque in età antica per indicare la via di transito del sale dal Tirreno alla Sabina e successivamente venne esteso anche al tratto verso il Piceno e alla sua propaggine fino all'Adriatico; si vedano al riguardo *La Salaria in età antica*, Atti del convegno di studi (Ascoli Piceno, Offida, Rieti 2-4 ottobre 1997), a cura di E. Catani e G. Paci, Roma 2000; *La Salaria in età tardoantica e altomedievale*, Atti del convegno di studi (Rieti, Cascia, Norcia, Ascoli Piceno, 28-30 settembre 2001), a cura di E. Catani e G. Paci, Roma 2007.

La collezione dei periodici alla Biblioteca storico-francescana e picena di Falconara Marittima

Gioele Marozzi

Abstract

Il contributo prende in esame la collezione periodici della Biblioteca storico-francescana e picena “San Giacomo della Marca” di Falconara Marittima, nella quale sono conservate oltre 80 differenti riviste relative agli studi marchigiani e francescani. Accanto alle più note, numerose delle quali tuttora in vita, la Biblioteca ne possiede molte ormai cessate e di difficile reperimento, costituenti un fondo particolarmente interessante. L'articolo si propone dunque di offrire agli studiosi un elenco dettagliato delle varie testate, complete anche delle rispettive consistenze, per agevolare il loro processo di ricerca.

The article focuses on the periodical collection owned by the storico-francescana e picena “San Giacomo della Marca” Library in Falconara Marittima, that conserves more than 80 different periodical magazines, referring to marchegian and franciscan studies. In addition to the more famous ones, many of which still edited, the Library owns a great number of closed and rare periodical, constituting a very interesting patrimony. The article wants to offer to the research community a detailed index of all this periodical magazines, completed with their precise extension.

Premessa

Nel mondo accademico in particolare, e in quello della ricerca in generale, l'apporto che i periodici possono offrire all'avanzamento delle conoscenze e alla formazione di un'opinione sullo *status quo* di un determinato fenomeno è decisamente importante. L'attributo principale delle riviste scientifiche, infatti, e cioè la loro *periodicità*, si lega a due interessanti caratteristiche,

quali la varietà e l'aggiornamento, che consentono non solo di confrontarsi con punti di vista differenti su uno stesso argomento, ma anche di procurarsi contributi qualificati, "revisionati", e frutto delle ultimissime ricerche in termini di tempo. Risorse siffatte, sicuramente di rilievo e supporto notevoli, dovrebbero costituire il punto di partenza di qualunque lavoro, e si attestano come uno degli strumenti principali all'interno di istituti culturali come le biblioteche, che solitamente offrono agli studiosi un ricco repertorio di testate differenti, garanzia di una "polifonia" che permette alle varie ricerche di svilupparsi su basi solide e plurali¹. Se è vero che queste considerazioni valgono per qualunque ente culturale, è altrettanto vero che esse rivestono un ruolo fondamentale soprattutto in quelli specializzati, com'è il caso della Biblioteca storico-francescana e picena "S. Giacomo della Marca" di Falconara Marittima, istituto di grande interesse, che si propone come centro di riferimento per studi sul francescanesimo e sulla storia marchigiana. Istituita nel 1935 a Falconara Marittima² con l'intenzione di farne l'organo bibliografico e biblioteconomico centrale del Francescanesimo nelle Marche, la Biblioteca si ispira alla figura del santo cui è intitolata e del quale riprende la viva passione bibliotecaria, dal momento che non solo conserva alcuni volumi del nucleo originario costituito da san Giacomo a Monteprandone nel corso del XV secolo³, ma continua anche ad ampliare il proprio posseduto per cercare di mantenere un'offerta sempre ampia e approfondita. Tale missione scientifica si declina, in prima istanza, proprio nell'abbonamento ai periodici, di cui la Biblioteca possiede un ricchissimo patrimonio, "ereditato", almeno in parte, dall'istituzione di cui essa ha raccolto il testimone, e cioè la Biblioteca francescana provinciale di Matelica⁴, di uso riservato ai membri dell'Ordine, presso la quale era conservata una piccola raccolta di 21 testate, tra le quali le storiche e più importanti riviste francescane, come l'*Archivium Franciscanum Historicum* e *Studi Francescani*⁵. Dopo il trasferimento a Falconara e l'apertura, nel 1935⁶, anche al pubblico di studiosi non religiosi, la Biblioteca ha continuato a proporre non solo riviste istituzionali e di grande nome, ma anche un ampio ventaglio di altri periodici, capaci di proporsi come una attenta testimonianza del

¹ Si veda, tra i numerosi altri, S. Neri Serneri, *A chi serve una rivista di storia*, «Contemporanea», 7 (2004) 4, pp. 623-653.

² M. Bocchetta, *La biblioteca storico-francescana e picena "San Giacomo della Marca" di Falconara Marittima*, «Picenum Seraphicum», 29 (2014), pp. 105-131, in particolare p. 108.

³ *Ibid.*, p. 106 e nota 1 per approfondimenti bibliografici.

⁴ Si veda *ibid.*, pp. 109-110.

⁵ L'elenco si legge in Falconara Marittima, Archivio storico della Provincia, *Biblioteca*, ms. *Catalogo della Biblioteca francescana. Matelica. S. Francesco, anno santo 1925*, p. 81. L'elenco è trascritto in appendice.

⁶ Si veda Bocchetta, *La biblioteca storico-francescana* cit., p. 114.

fermento culturale che ha contraddistinto il Novecento francescano. Rispetto al precedente obiettivo perseguito a Matelica, inoltre, nel tempo si è aggiunta una nuova sezione di riviste specificamente marchigiane, legate alla volontà di non ignorare gli studi storici di stampo locale; una decisione che indusse, come conseguenza, l'avvio di un altro progetto di raccolta, che ha coinvolto, e coinvolge tuttora, numerose testate, a partire dal fondamentale *Atti e memorie della regia deputazione di storia patria per le province delle Marche*⁷.

Nel corso del tempo si è venuta, pertanto, formando una cospicua e varia collezione, che ad oggi, dopo un attento riordino, occupa un'intera stanza del piano terra della Biblioteca. Per gli studiosi che accedono all'istituto è disponibile un catalogo cartaceo, ma poiché non è stato ancora ultimato il processo di catalogazione in Opac SBN si è ritenuto utile darne conto in questo contributo.

La collezione dei periodici. Alcune osservazioni

Composta di 87 testate, la collezione dei periodici della Biblioteca si presenta divisa in due macro-sezioni, rispettivamente dedicate al francescanesimo e alla storia marchigiana, cui si aggiunge un altro piccolo gruppo di riviste di argomento genericamente storico e/o ecclesiastico, in cui si segnalano *Archivio della società romana di storia patria*⁸, *Rivista di storia della Chiesa in Italia*⁹, *Studi Medievali*¹⁰ e *Schede Medievali*¹¹.

Con 56 titoli differenti, la collezione dedicata al francescanesimo è anche e di gran lunga la più ricca, sia in termini di offerta, sicuramente variegata e plurale, sia di orientamento e “punto di vista”, dal momento che, in rapporto al totale, ben 16 periodici sono il frutto del lavoro di redazioni internazionali che operano sia in contesto europeo, come in Francia, Germania e Polonia, sia extraeuropeo, come in America del sud. Quanto alle 21 testate presenti

⁷ Con i numerosi cambiamenti di serie che hanno caratterizzato la sua storia, fino alla forma attuale di *Atti e Memorie*. Su uno dei motivi che potrebbero portare, in generale, al passaggio di serie si veda, solo a titolo informativo, Neri Serneri, *A chi serve una rivista di storia* cit., p. 624.

⁸ Consistenza: s. III, 93 (1970) - 124 (2001).

⁹ Consistenza: 1 (1947), n. 1 - 69 (2015), n. 2 [Lacune: 2 (1948); 3 (1949), n. 2; 5 (1951), n. 2; 6 (1952), n. 2; 17 (1963), n. 2/3; 20 (1966), n. 1/2; 22 (1968), n. 1. Dal 19 (1965) cambia periodicità].

¹⁰ Consistenza: 1 (1904/1905) - 4 (1912/1913); 1 (1923) - 3 (1926/1927); n. s.: 1 (1928) - 18 (1952); s. III: 1 (1960)- [Lacune: 12 (1939)]. Comprende anche 1 (1923) - 3 (1926/1927) che si intitolano *Nuovi studi Medievali. Rivista di filologia e di storia*. Sospeso dal 1914 al 1922 e dal 1953 al 1959.

¹¹ Consistenza: 1 (1981) - 46 (2008).

nel catalogo manoscritto redatto nel 1925, invece, ad oggi si può affermare che almeno 14 sono state accolte anche nell'attuale posseduto falconarese, sebbene, purtroppo, non si possa ancora dichiarare, con la dovuta sicurezza, se in esso si conservino o meno proprio gli esemplari un tempo disponibili a Matelica; se è vero, infatti, che la Biblioteca di Falconara è l'erede di quella matelicese, è altrettanto vero che nei volumi esaminati non è stato possibile rinvenire alcun riferimento riconducibile alla provenienza dal precedente istituto, né sotto forma di annotazione manoscritta, né, tanto meno, di timbro o segnatura sul dorso. L'ipotesi che i periodici non venissero timbrati, possibile e realistica, si sposa, in alcuni casi, con la constatazione circa l'esatta corrispondenza tra le consistenze attuali e quelle di Matelica, come è possibile notare nel caso di *Luce e amore. Periodico francescano illustrato di scienze, lettere, storia ed arti*¹². È importante sottolineare, però, che tra i volumi dei periodici oggi disponibili a Falconara, alcuni riportano chiaramente l'esplicitazione della propria provenienza e inaugurano un possibile contesto di studi che allarga di gran lunga gli orizzonti finora considerati; si tratta, infatti, di riviste come *Miscellanea Francescana*, *Oriente serafico* e *L'eco del Serafino d'Assisi*¹³ che sono contrassegnate sia da un cartiglio che attesta la proprietà della Biblioteca Minoritica del SS. Crocifisso di Treia, sia da un timbro a secco che identifica il volume come parte della collezione personale di padre Ciro Ortolani da Pesaro¹⁴. Notizie, queste ultime, di importanza primaria, e che, unite ad altre simili¹⁵, permettono di formulare una nuova ipotesi, e cioè che la Biblioteca di Falconara non si sia ampliata soltanto *motu proprio*, ma abbia svolto anche la funzione di centro propulsore di una raccolta che ha interessato altri nuclei francescani (e non solo) dislocati in tutto il territorio marchigiano. Di questi ed altri elementi si potrà dare maggiore conto in futuro, e in particolare quando sarà ultimato l'importante processo di catalogazione che sta interessando tutto il patrimonio della Biblioteca; tuttavia, considerato che è scopo di questo contributo fornire un punto iniziale di accesso a tale posseduto, si intende proporre ora l'elenco delle riviste con l'annotazione relativa alla consistenza di ciascuna testata. Ogni citazione sarà corredata, ove necessario, da

¹² Per un puntuale confronto si rimanda all'appendice.

¹³ In tutti i casi considerati, le riviste che presentano il cartiglio di della biblioteca di Treia e il timbro di padre Ciro da Pesaro, erano già nella collezione matelicese.

¹⁴ In tutti i casi analizzati, i due elementi sono presenti nelle stesse modalità: il cartiglio di Treia sul contropiatto anteriore e il timbro a secco di padre Ciro da Pesaro sul frontespizio e/o sul recto del foglio di guardia

¹⁵ Si veda il caso di *Archivio storico per le Marche e per l'Umbria*, 1 (1884), n. 4, dove sono stati trovati timbri e segnatura catalografica riconducibili alla Biblioteca comunale di Corinaldo. Questo volume può essere entrato a far parte del patrimonio della Biblioteca attraverso canali abituali come il dono, l'acquisto o lo scambio, molto frequenti tra biblioteche diverse operanti sullo stesso territorio.

opportune specifiche circa lacune, periodicità, sospensioni ed ogni altro elemento ritenuto utile. Quanto ai numeri disponibili, invece, saranno indicanti il giorno di pubblicazione per i periodici quindicinali, e il mese per tutti quelli che hanno cadenza non annuale¹⁶. Rispettando l'articolazione della collezione, infine, l'elenco presenterà prima le riviste francescane (A) e a seguire quelle marchigiane (B).

A. Riviste francescane

1. *Acta ordinis fratrum minorum vel ad Ordinem quoquo modo pertinentia*
1 (1882) - 16 (1897); 17 (1898) - 135 (2016), n. 3
Mensile, poi irregolare, poi bimensile, poi quadrimestrale.
Dal 1898 cambia nome in: *Acta ordinis fratrum minorum vel ad Ordinem quoquo modo pertinentia*.
2. *Acta ordinis minorum vel ad Ordinem quoquo modo pertinentia*
Si veda *Acta ordinis minorum vel ad Ordinem quoquo modo pertinentia*.
3. *Acta Tertii ordinis regularis sancti Francisci de poenitentia*
Si veda *Acta TOR [Tertii ordinis regularis Sancti Francisci]*.
4. *Acta TOR [Tertii ordinis regularis Sancti Francisci]*
1 (1978) - 5 (1983); 40 (2003)
Periodicità non determinata.
Costituisce il supplemento a *Analecta TOR [Tertii ordinis regularis Sancti Francisci]*.
Il titolo varia in: *Acta Tertii ordinis regularis sancti Francisci de poenitentia*.
5. *Alemania franciscana antiqua*
1 (1956) - 19 (1974/1976)
Annuale.
Chiusa. La serie posseduta è completa.
6. *Analecta OFM^{Cap} [ordinis fratrum minorum Capuccinorum]*
1 (1884) - 132 (2016)
Irregolare, poi mensile, poi bimestrale.
Nata come *Analecta ordinis minorum Capuccinorum*, nel 1940 cambia nome in quello attuale.
7. *Analecta ordinis minorum Capuccinorum*
Si veda *Analecta OFM^{Cap} [ordinis fratrum minorum Capuccinorum]*.

¹⁶ Qualora presenti esplicitamente nella pubblicazione.

8. *Analecta Tertii ordinis regularis Sancti Francisci*
Si veda *Analecta TOR*.

9. *Analecta Tertii ordinis regularis Sancti Francisci de poenitentia*
Si veda *Analecta TOR*.

10. *Analecta TOR*
1 (1933), n. 1-
Trimestrale.
La rivista, intitolata *Analecta Tertii ordinis regularis Sancti Francisci*, nasce nel biennio 1913-1914, ma poi interrompe le pubblicazioni fino al 1933.
Dal 1958 al 1967 cambia nome in *Analecta Tertii ordinis regularis Sancti Francisci de poenitentia*, per poi tornare al precedente dal 1968 al 1988. Dal 1989 cambia ulteriormente nome nell'attuale *Analecta TOR*.

11. *Archivo ibero-americano*
s. I: 1 (ene./feb. 1914), n. 1 - 22 (jul./sep. 1935), n. 119; s. II: 1 (ene./jun. 1941), n. 1/2 - 73 (may./dic. 2013), n. 275/276
I numeri 227 e 228 non sono mai usciti e da 57 (ene./dic. 1997), n. 225/226 si passa a 58 (ene./abr. 1998), n. 229.
Bimestrale, poi quadrimestrale.

12. *Archivum Franciscanum historicum*
1 (1908), n. 1-
Trimestrale.

13. *Australia franciscana*
1 (1963) - 6 (1973)
Annuale.
Chiusa. La serie posseduta è completa.

14. *Azione francescana*
Si veda *Azione francescana sociale*.

15. *Azione francescana sociale*
1 (mar. 1911), n. 3 - 13 (dic. 1923), n. 12; 14 (gen. 1924), n. 1 - 17 (nov. 1927), n. 11; 1 (gen. 1932), n. 1 - 6 (apr./giu. 1937), n. 39/40;
s. IV: 1 (gen. 1948), n. 1 - 4 (set./ott. 1951), n. 9/10
Mensile, poi bimestrale, poi nuovamente mensile.
Nata nel 1911 come *Azione francescana*, nel 1924 cambia nome in *Milizia Serafica* [Lacune: 14 (dic. 1924), n. 12; 17 (dic. 1927), n. 12]. Interrotta, con il numero del 1932 cambia nuovamente nome in *Azione francescana* e riparte dall'annata 1. Dal 1948 il titolo cambia in quello attuale.

16. *Biblioteca francescana sarda*
1 (1987), n. 1 - 15 (2012/2013)
Dapprima esce con due numeri all'anno, poi annuale.

17. *Bollettino [ufficio stampa per l'Italia francescana]*
1 (1936) - 6 (1941)
Annuale.
Ogni uscita ha un proprio titolo. Comprende anche l'opuscolo *Nel cinquantesimo di vita religiosa di p. Diomedeo Scaramuzzi*.
Chiusa. La serie posseduta è completa.
18. *Bollettino della società internazionale di Studi francescani*
Si veda *Franciscana*.
19. *Bollettino francescano storico-bibliografico*
Si veda *Bollettino storico-bibliografico francescano*.
20. *Bollettino storico-bibliografico francescano*
1 (1930) - 8 (1936)
Periodicità non determinata.
Nato come *Bollettino francescano storico-bibliografico*, nel 1933 cambia nome in *Bollettino storico-bibliografico francescano*.
Chiusa. La serie posseduta è completa.
21. *Carthaginensia*
1 (1985), n. 0-
Semestrale.
22. *Cenacolo serafico*
s. III: 6 (gen./feb. 1954), n. 1 - 23 (set./dic. 1971), n. 5/6
Bimestrale.
Chiusa.
23. *Collectanea Franciscana*
1 (1931) - 85 (2015)
Lacuna: 85 (2015), 3-4.
Trimestrale.
24. *Collectanea Franciscana. Bibliographia Franciscana*
6 (1938) - 36 (2012)
Biennale, poi irregolare, poi annuale.
Supplemento di *Collectanea Franciscana*.
Le annate 1-5 (1929-1937) sono inserite nelle annate 1931-1942 di *Collectanea Franciscana*.
25. *Commentarium Ordinis fratrum minorum Sancti Francisci conventualium*
5 (1915), vol. 3, n. 1 - 112 (2015), n. 2
Mensile, poi trimestrale, poi quadrimestrale.
Dal 1904 al 1914 esce con il titolo: *Notitiae ex curia generalitia fratrum minorum conventualium*.

Dal 113 (2016) è disponibile online e liberamente consultabile al sito <www.ofmconv.net/commentarium-ordinis/>.

26. *Convivium assisiense*
s. I: 1 (1993) - 6 (1998); s. II: 1 (1999) - 7 (2005), n. 1; 19 (2017), n. 1-
Annuale, poi semestrale.
27. *Doctor Seraphicus*
1 (1954) - 54 (2007); 57 (2010)
Annuale.
28. *Estudios Franciscanos*
65 (sep./oct. 1964), n. 321; 69 (ene./abr. 1968), n. 331 - 113 (sep./dic. 2012), n. 453
Mensile, poi quadrimestrale, dal 2001 esce con due numeri all'anno.
La rivista nasce nel 1907 come *Revista de estudios franciscanos. Publicación mensual*; nel 1912 cambia nome in *Estudios franciscanos*, per poi cambiare il sottotitolo numerose volte fino alla forma attuale nel 99 (1998), n. 423.
Pubblicazione sospesa dal 1937 al 1947.
29. *Estudios Lulianos*
Si veda *Studia Lulliana*.
30. *Études franciscaines*
1 (jan. 1899) - 35 (jui./aou. 1939); n. s.: n. 1 (mar. 1950) - n. 81 (mar. 1977)
Mensile, poi trimestrale, poi bimestrale.
Sospeso dal 1915 al 1920 e dal 1940 al 1949.
Con la nuova serie viene tolta l'indicazione dell'annata; il computo viene dunque effettuato sul numero del fascicolo.
Chiusa. La serie posseduta è completa.
31. *Fra Crispino*
1 (lug. 1911), n. 1 - 11 (lug. 1926)
Mensile.
Le annate 1, 4, 5, 7 e 8 sono complete (l'annata 8, inoltre, viene stampata in questo modo: fasc. 1-3, nel 1922; fasc. 4-6, nel 1923); L'annata 2 si ferma al fasc. 6 di ottobre; l'annata 3 al fasc. 5 di settembre, l'annata 6 al fasc. 10 di ottobre, l'annata 9 al fasc. 4 di aprile, l'annata 10 al fasc. 4 di aprile (più il fasc. di novembre che non è numerato), l'annata 11 al fasc. 1 di luglio.
Dal 1917 al 1920 non è stato stampato.
Chiusa.
32. *France franciscaine*
1 (1912) - 22 (jui./sep. 1939)
Trimestrale.
Gli anni 1914-1920 sono riuniti in un'unica annata, la n. 3.
Chiusa. La serie posseduta è completa.

33. *Franciscan Studies*
 1 (mar. 1941), n. 1-
 Trimestrale, poi annuale.
 La rivista si presenta come una nuova serie, tanto che in 1 (mar. 1941), n. 1 viene riportato anche il numero 22 (sequenziale alla serie precedente); il computo inizia ad essere unico a partire da 6 (mar. 1946), n. 1.
34. *Franciscana*
 1 (gen. 1904), n. 1 - 25 (ott. 1928), n. 10; 30 (apr. 1933), n. 12; 32 (apr. 1935), n. 13; 43 (dic. 1946), n. 14/16; 1 (1999) - 18 (2016)
 Mensile, poi annuale.
 Nata come *Bollettino della società internazionale di Studi francescani*, nel 1999 assume il nome attuale.
 Quanto a *Bollettino della società internazionale di Studi francescani*, un appunto dattiloscritto di padre Bernardino Pulcinelli, incollato in calce al volume 10, ci informa che probabilmente le annate da 26 a 29 non sono mai state pubblicate.
35. *Franciscanum*
 1 (may./ago. 1959), n. 2 - 5 (sep./dic. 1963), n. 15; 8 (ene./abr. 1966), n. 22 - 50 (sep./dic. 2008), n. 150; 53 (jun./dic. 2011), n. 156
 Lacune: 1 (sep./dic. 1959), n. 3.
 Quadrimestrale, poi semestrale.
 Disponibile anche l'edición especial per i 50 anni della rivista (nov. 2009).
36. *Franziskanische Studien*
 1 (1914) - 75 (1993), n. 3/4
 Lacuna: 24 (1937), n. 1; 26 (1939), n. 1/2.
 Trimestrale.
 Dal 1944 al 1948 non è stato stampato.
 Dal 1994 continuata da: *Wissenschaft und Weisheit. Franziskanische Studien zu Theologie, Philosophie und Geschichte*.
37. *Frate Francesco*
 1 (1924), n. 1 - 21 (lug./ago. 1943), n. 4; n. s.: 1 (gen. 1954), n. 1 - 79 (apr. 2013), n. 1
 Lacuna: 72 (2006), n. 2; 73 (2007), n. 1.
 Bimestrale, poi trimestrale, poi due numeri all'anno.
 L'annata 21 è ripetuta nel 1943 e nel 1954.
 Dal 1944 al 1953 non è stato stampato.
38. *Il Crocifisso redentore*
 1 (gen. 1901), n. 1 - 15 (dic. 1915), n. 10
 Mensile.
 Vari numeri anche dell'almanacco: n. 12 dell'anno 7; n. 6 dell'anno 16; senza numero dell'anno 17; n. 1-4 dell'anno 17; n. 6-7, dell'anno 17; n. 10-12 dell'anno 17; senza numero dell'anno 18; n. 5-10 dell'anno 18 (lacunosi); n. 9-12 dell'anno 19; n. 1-6 dell'anno 21; n. 8 dell'anno 23.

39. *Il Giullare*
1 (gen./feb. 1952), n. 1 - 5 (nov./dic. 1956), n. 6
Bimestrale.
Chiusa. La serie posseduta è completa.
40. *Il Santo*
1 (gen./apr. 1961), n. 1 - 14 (set./dic. 1974), n. 3; n. s.: 15 (gen./ago. 1975), n. 1/2-
Quadrimestrale.
41. *Il settimo centenario della nascita di S. Francesco d'Assisi*
1 (lug. 1878), n. 1 - 5 (dic. 1882), n. 6
Mensile.
Chiusa. La serie posseduta è completa.
42. *L'eco del Serafino di Assisi*
1 (gen. 1898), n. 1 - 13 (31 dic. 1910), n. 24
Lacune: molto lacunosa l'annata 7 (1910).
Mensile, poi irregolare, poi quindicinale.
43. *L'eco di San Francesco d'Assisi*
1 (1873) - 21 (15 dic. 1893), n. 23
Lacuna: 16 (1888).
Mensile, poi quindicinale.
44. *L'Italia francescana*
1 (gen./mar. 1926), n. 1 - 67 (1992), n. unico; n. s.: 1 (gen./mar. 1993), n. 1 - 85 (set./dic. 2010), n. 3
Lacuna: 71 (gen./apr. 1996), n. 1.
Trimestrale, poi bimestrale, poi nuovamente trimestrale, quadrimestrale.
Nel 1993 e 1994 esce in edizione bilingue.
Dal 1995 la numerazione dell'annata riprende da 70, in continuità con la serie precedente.
45. *L'Oriente serafico*
1 (1889), n. 1 - 37 (1928), n. 11/12
Mensile, poi bimensile.
29 (1917-1919) è indicato erroneamente come 27-28, ma nell'annata 30 (1920) è presente una *errata corrige*.
L'annata 30 (1920) è stata pubblicata in due anni: inizia nel novembre del 1920 col primo fascicolo e termina nel settembre-ottobre del 1921 con i fascicoli 11 e 12.
Chiusa. La serie posseduta è completa.
46. *La Palestina e le rimanenti missioni francescane*
Si veda *Le missioni francescane in Palestina ed in altre regioni della terra*.
47. *La terra santa*
3 (gen. 1923), n. 1 - 81 (nov./dic. 2005)

- Mensile, poi bimestrale.
Non è stato stampato dal 1941 al 1945.
L'annata 29 non viene pubblicata e dalla 28 (1953) si passa alla 30 (1954).
Dal 2006, continuata da: *Terrasanta*.
48. *Laurentianum*
1 (1960), n. 1 - 57 (2016), n. 1/2
Trimestrale, poi quadrimestrale.
49. *La Verna*
Si veda *Studi Francescani*.
50. *Le missioni francescane in Palestina ed in altre regioni della terra*
1 (1860) - 5 (1865); 1 (gen. 1890), n. 1 - 2 (giu. 1891), n. 6; 1 (lug. 1891), n. 1 - 8 (nov. 1897), n. 11
Annuale, poi mensile.
Nasce come *Operazione dei frati minori circa la propagazione della fede* [lacuna: 6 (1866)]; dal 1890 prosegue come *La Palestina e le rimanenti missioni francescane* e dal 1891 assume il nome attuale [lacune: 4 (1894), 1, 5; 6 (1895), 1, 8; 8 (1897), 2/3, 12. L'annata 5 non viene pubblicata e dalla 4 (1894) si passa alla 6 (1895)].
51. *Le Venezie francescane*
1 (mar. 1932), n. 1 - 33/34 (1966/1967), n. 1/4; n. s.: 1 (gen./giu. 1984), n. 1 - 6 (lug./dic. 1989), n. 2
Trimestrale, poi semestrale.
Sospesa nel 1944 e 1945 e dal 1968 al 1983.
Dal 1933 al giugno 1935 si aggiunge il complemento del titolo: *Bollettino dell'Istituto internazionale di bibliografia francescana*; dal 1946: *Bullettino ufficiale della Associazione Amici di S. Francesco*.
Chiusa. La serie posseduta è completa.
52. *Luce e amore. Periodico francescano illustrato di scienze, lettere storia ed arti*
1 (gen. 1904), n. 1 - 8 (dic. 1911), n. 12
Mensile.
Il sottotitolo varia con l'annata 8 in: *Rivista mensile francescana di cultura*.
Chiusa. La serie posseduta è completa.
53. *Luce e amore. Periodico mensile francescano*
6 (feb. 1933), n. 2 - 14 (nov./dic. 1941), n. 6
Lacune: 6 (1933), nn. 1, 10-12; 7 (1934), nn. 1-4, 7/8; 8 (1935), n. 2; 9 (1936), n. 11; 10 (1937), nn. 2, 4; 12 (1939), n. 2; 13 (1940), n. 5; 14 (1941), nn. 3/4.
Mensile, poi bimestrale.
54. *Luce serafica*
4 (feb. 1928), n. 2 - 7 (feb. 1931), n. 2; 34 (ott. 1961), n. 10 - 41 (feb. 1969), n. 2
Lacune: 4 (1928), nn. 1, 7/8; 6 (1930), nn. 1, 7/8; 34 (1961), nn. 1-9, 12.
Mensile.

55. *Milizia serafica*
Si veda *Azione francescana sociale*.
56. *Miscellanea Franciscana*
1 (gen./feb. 1886), n. 1-
Bimestrale, poi trimestrale.
Nata come *Miscellanea Franciscana di storia, di lettere, di arti*, nel 1936 il nome
cambia in quello attuale.
Dal 1891 al 1894, nel 1900, dal 1903 al 1905 e nel 1923 non viene stampato.
Nel 1901 viene stampata la II edizione dei 3 volumi 1 (1886) - 2 (1888).
57. *Miscellanea Franciscana di storia, di lettere, di arti*
Si veda *Miscellanea Franciscana*.
58. *Miscellanea Franciscana Salentina*
1 (1985), n. 1 - 15 (1999)
Annuale.
59. *Neerlandia Franciscana*
1 (1914), n. 1 - 7 (1924), n. 4
Lacuna: 7 (1924), n. 3.
Trimestrale.
Dal 1915 al 1918 non viene stampato.
Chiusa.
60. *Notitiae ex curia generalitia fratrum minorum conventualium*
Si veda *Commentarium Ordinis fratrum minorum Sancti Francisci conventualium*.
61. *Operazione dei frati minori circa la propagazione della fede*
Si veda *Le missioni francescane in Palestina ed in altre regioni della terra*.
62. *Picenum seraphicum*
1 (1915), n. 1-
Periodicità non determinata.
La rivista esplicita la sua derivazione da *Il crocifisso redentore*, pertanto il primo
numero della serie, oltre all'annata 1, presenta anche la 15 in continuità con l'altro
periodico.
Dal 1920 al 1968 e dal 1988 al 1998 non è stato stampato.
63. *Revista de estudios franciscanos. Publicación mensual*
Si veda *Estudios Franciscanos*.
64. *Revue d'histoire franciscaine*
1 (jan. 1924), n. 1 - 8 (jui./déc. 1931), n. 3/4
Trimestrale.
Chiusa. La serie posseduta è completa.

65. *Rivista storica dei Cappuccini di Napoli*
1 (2006) - 11 (2016)
Annuale.
Dal 2006 è la continuazione di *Studi e ricerche francescane*.
66. *San Francesco d'Assisi*
Si veda *San Francesco patrono d'Italia*.
67. *San Francesco patrono d'Italia*
1 (ott. 1920/1921), n. 1 - 7 (dic. 1927), n. 12; s. II: 8 (gen. 1928), n. 1 - 10 (ott./dic. 1930), n. 10/11/12; 19 (ott. 1939), n. 9/10; 23 (lug./ago. 1943), n. 7/8; 34 (1954), n. 1, 3; 42 (gen. 1962), n. 1 - 84 (dic. 2004), n. 12
Mensile.
La pubblicazione inizia con il nome *San Francesco d'Assisi*, per poi mutare in quello attuale.
Con 4 (gen. 1924), n. 1 le pubblicazioni non iniziano più a ottobre come le precedenti, ma a gennaio.
Con 8 (gen. 1928), n. 1 inizia la serie II, ma il computo delle annate continua.
68. *Selecciones de Franciscanismo*
1 (ene./abr. 1972), n. 1 - 26 (ene./abr. 1997), n. 1; 35 (may./ago. 2006), n. 2 - 41 (sep./dic. 2012), n. 3
Lacune: 39 (ene./abr. 2010), n. 1.
Quadrimestrale.
69. *Spirito e vita. Ritiro mensile per le comunità francescane*
1 (gen. 1959), n. 1 - 11 (dic. 1969), n. 12
Periodicità non determinata.
Chiusa. La serie posseduta è completa.
70. *Studi francescani*
1 (1903), n. 1 - 11 (ago./dic. 1913), n. 2/6; n. s.: 12 (giu./set. 1914), n. 1/2 - 26 (ott./dic. 1928), n. 4; n. s.: 27 (gen./mar. 1929), n. 1-
Lacune: 84 (1987), 91 (1994), n. 1/2.
Mensile, poi bimestrale, poi trimestrale.
Nasce come *La Verna*. La nuova serie *Studi Francescani* (già *La Verna*) inizia nel 1914 e presenta sia il numero dell'annata in continuità con la precedente, sia la nuova numerazione. Le annate 3/6 (1916/1920) sono definite «numero ponte». La nuova serie *Studi Francescani. Rivista Nazionale Italiana* parte nel 1929 e presenta sia il numero dell'annata in continuità con la prima rivista, sia la nuova numerazione.
A partire da 51 (gen./mar. 1954), n. 1 scompare l'indicazione delle serie e delle nuove annate, e si riprende il calcolo da *La Verna*.
71. *Studia Franciszkańskie*
1 (1984) - 9 (1998); 12 (2002) - 19 (2009)
Periodicità non determinata.

72. *Studia Lulliana*
1 (1957), n. 1 - 30 (1990), n. 2; 31 (1991), n. 1 - 48 (2008), 50 (2010)
Quadrimestrale, poi semestrale, poi annuale.
Nata come *Estudios Lulianos*, dal 1991 assume il nome attuale.
73. *Terziari Francescani d'Italia*
1 (feb. 1933), n. 2 - 13 (ott. 1948), n. 10
Lacune: 3 (1935), n. 1; 6 (1938), n. 2; 7 (1939), n. 1; 8 (1940), nn. 5, 10-11; 9 (1941), nn. 1-3, 6-8; 10 (1942), nn. 2-3; 11 (1943), nn. 2-3, 5, 8-12; 12 (1947), nn. 3-8, 10, 12; 13 (1948), nn. 1, 3-4, 6-9, 11-12.
Mensile.
Pubblicazione sospesa dal 1944 al 1946.
Chiusa.
74. *Verdad y vida*
1 (ene./mar. 1943), n. 1 - 72 (ene./jun. 2014), n. 264
Lacuna: 66 (ene./ago. 2008), n. 251/252.
Quadrimestrale, poi irregolare, poi semestrale.

B. Marchigiane

75. *900 percorsi*
1 (primavera 1999), n. 1 - 4 (primavera 2002), n. 1
Periodicità non determinata.
Chiusa.
76. *Ancona e la sua provincia*
4 (1958), n. 1 - 17 (apr./set. 1971), n. 2/3
Trimestrale.
Chiusa.
77. *Ape delle Marche*
1 (1860), distribuzioni 1-7
Chiusa. La serie posseduta è completa.
78. *Archivio storico marchigiano*
Si veda *Archivio storico per le Marche e per l'Umbria*.
79. *Archivio storico per le Marche e per l'Umbria*
1 (gen./mar. 1879), disp. 1 - 1 (1881), disp. 4; 1 (1884), n. 2 - 4 (1889), n. 15/16
Periodicità non determinata.

Nasce come *Archivio storico marchigiano*. Nel 1884 cambia nome. Non pubblicato nel 1887, nel 1888 pubblicato il n. 13/14.

Chiusa. La serie posseduta è completa.

80. *Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Marche*
s. I: 1 (1895) - 6 (1903); s. II: 1 (1904) - 10 (1915); s. III: 1 (1916) - 4 (1923); s. IV: 1 (1924) - 10 (1933); s. V: 1 (1937) - 5 (1942); s. VI: 1 (1943) - 3 (1943); s. VII: 1 (1946) - 12 (1959); s. VIII: 1 (1960) - 10 (1976); s. IX: 83 (1977) - 104 (1999); 107 (2004-2006); 110 (2012) - 112 (2014-2015)
Annuale, poi trimestrale, poi semestrale, poi irregolare, poi nuovamente annuale.
Con il primo numero della serie XI il computo delle annate non ricomincia come nelle altre occasioni, ma tiene conto di tutti i numeri precedentemente usciti.
81. *Bollettino storico monterubbianese*
1 (gen. 1903), n. 1 - 1 (ott. 1904), n. 22
Mensile.
Chiusa. La serie posseduta è completa.
82. *Inter Fratres*
2 (jul. 1951), n. 1-
Annuale, poi semestrale.
83. *La rassegna marchigiana. Bimestrale di cultura*
1 (nov. 1948), n. 1 - 3 (mar. 1950), n. 3
Lacuna: 3 (gen. 1950), n. 1.
Bimestrale, poi mensile.
Chiusa.
84. *La voce della ragione*
1 (31 mag. 1832), n. 1 - 15 (31 dic. 1835), n. 90
Quindicinale.
Chiusa. La serie posseduta è completa.
85. *Le Marche*
2 (gen./feb. 1902), n. 1 - 5 (nov./dic. 1905), n. 6; n. s.: 6 (gen./feb. 1906), n. 1 - 9 (1909), n. 5/6; s. III: 1 (1911), n. 1/2 - 2 (1912), n. 5/6
Bimestrale.
La rivista nasce come *Le Marche illustrate nella storia, nelle lettere, nelle arti* e dal 1906 assume il nome attuale.
Chiusa.
86. *Le Marche illustrate nella storia, nelle lettere, nelle arti*
Si veda *Le Marche*.

87. *Notizie da Palazzo Albani*
13 (1984), n. 1; 16 (1987), n. 2; 21 (1992), n. 1; 22 (1993) - 32 (2003)
Quadrimestrale, poi semestrale, poi annuale.
88. *Nuova rivista misena*
1 (ott. 1888), n. 1 - 6 (dic. 1893), n. 12
Lacuna: 5 (mag. 1892), n. 5.
Mensile.
89. *Nuovi studi fanesi*
1 (1986) - 23 (2009)
Annuale.
Nel 1996 non viene stampato.
90. *Pesaro città e contà*
1 (1991) - 30 (2011)
Annuale.
Dal 2012 è continuata da *Studi pesaresi*.
91. *Piceno. Periodico del centro studi storici ed etnografici del Piceno*
1 (ott. 1977), n. 1 - 14 (dic. 1990), n. 1/2
Lacune: 7 (1983), n. 1; 9 (1985), n. 1.
Irregolare, poi semestrale.
Chiusa.
92. *Picenum. Rivista marchigiana illustrata mensile*
1 (gen./feb. 1906), n. 1/2 - 6 (ott. 1909), n. 10; 7 (gen. 1910), n. 1 - 13 (1916), n. 11/13; 17 (gen. 1920), n. 1 - 19 (lug./set. 1922), n. 7/9
Mensile.
Nata dall'esperienza di *L'esposizione marchigiana. Rivista illustrata*, assume il nome di *Rivista marchigiana illustrata*.
Il bimestre finale del 1909 (nov./dic., n. 11/12) fu sostituito da un numero speciale monografico *Il sodalizio dei Piceni in Roma*, Roma, Tip. Diocleziana, 1910 (cfr. n. 10 ott. 1909, p. 360).
Le annate 2 e 3 sono quelle dell'*Esposizione Marchigiana*, nonostante esse siano precedenti cronologicamente (e cioè rispettivamente del 1904 e del 1905) rispetto alla prima annata di *Rivista marchigiana illustrata*.
Nel 1910 cambia nome in quello attuale. Non pubblicata l'annata 14 (1917).
Cessata nel 1922 (col fasc. lug./set.); l'ultimo fasc. (nov./dic.) fu stampato ma non distribuito, tranne rarissimi esemplari.
Nell'anno 1911 sono stati pubblicati 20 numeri.
Chiusa. La serie posseduta è completa.
93. *Picvs*
1 (1981) - 24 (2004)
Annuale.

94. *Potentia. Archivi di P. Recanati e dintorni*
2 (2001), n. 6-
Lacune: 3 (2002), n. 7; 7 (2007), n. 24; 18 (2017), n. 44.
Periodicità non determinata.
95. *Proposte e ricerche*
1 (1978), n. 1 - 30 (estate/autunno 2007), n. 59; 32 (estate/autunno 2009), n. 63; 33 (estate/autunno 2010), n. 65
Periodicità non determinata, poi semestrale.
96. *Quaderni dell'Archivio storico arcivescovile di Fermo*
1 (1986), n. 1 - 54 (2012), n. 54
Lacune: 7 (1989), 34 (2002).
Escono due numeri all'anno.
97. *Quaderni di resistenza Marche*
Si veda *Storia e problemi contemporanei*.
98. *Rassegna marchigiana per le arti figurative, le bellezze naturali, la musica*
1 (ott. 1922/1923), n. 1 - 12 (dic. 1934), n. 12
Mensile.
L'annata 10 (1932) non parte da ottobre come le precedenti, ma da gen./feb.
Chiusa. La serie posseduta è completa.
99. *Rivista delle Marche e dell'Umbria*
1 (set. 1865), distribuzione 1 - 1 (semestre II 1868), distribuzioni 9-11
Lacune: 1 (1865/1968), distribuzioni 8, 12.
Mensile.
Chiusa.
100. *Rivista marchigiana illustrata*
Si veda *Picenum. Rivista marchigiana illustrata mensile*.
101. *Storia e problemi contemporanei*
1 (mar. 1981) - 5 (dic. 1985); 1 (gen./dic. 1988), n. 1/2 - 19 (set./dic. 2006), n. 43
Lacune: 19 (mag./ago. 2006), n. 42.
Periodicità non determinata.
Nata dall'esperienza di *Resistenza Marche*, assume il nome di *Quaderni di resistenza Marche* e poi, nel 1988, quello attuale.
102. *Studi montefeltrani*
1 (1971) - 34 (2013/2014)
Periodicità non determinata.
Dal 31 (2010) è presente l'indicazione serie III.

103. *Studi umanistici piceni*
1 (1981) - 19 (1999); 23 (2003); 26 (2006) - 27 (2007); 29 (2009); 31 (2011); 35 (2015) in pdf
Annuale.
104. *Studi urbinati*
s. B: 37 (1963), n. 1 - 78/79 (2008/2009)
Lacune: 38 (1964); 41 (1967); 43 (1969) - 44 (1970).
Semestrale, poi trimestrale, poi annuale.
105. *Studia Oliveriana*
1 (1953) - 19/20 (1971/1972); n. s.: 1 (1981) - 20 (2000); n. s.: 1 (2001) - 7/8 (2007/2008)
Annuale.
Sospeso dal 1973 al 1980.
106. *Studia picena*
1 (1925) - 73 (2008)
Lacuna: 28 (1960).
Annuale.
Non pubblicato nel 1937; sospeso dal 1943 al 1947.
107. *Terra picena*
1 (15 giu. 1932), n. 1 - 2 (1 giu. 1933), n. 6
Quindicinale.
Chiusa. La serie posseduta è completa.
108. *Urbinum. Rassegna di cultura*
2 (gen./feb. 1928), n. 1 - 7 (sett./dic. 1933), n. 3/4; 11 (mag./ago.1937), n. 3/4; 13 (gen./mar. 1939), n. 1 - 17 (1942), n. unico
Lacune: 3 (1929), n. 1-4; 4 (1930), n. 3-5; 5 (1931), nn. 3-4, 6; 6 (1932), n. 1-4, 6; 7 (1933), n. 3-4; 13 (1939), n. 2-4.
Bimestrale, poi quadrimestrale, poi mensile.
Le annate 14-16 sono uscite insieme nel 1941.

Appendice

I periodici della Biblioteca francescana di Matelica Trascrizione dal Catalogo del 1925

L'elenco è contenuto a p. 81 del *Catalogo della Biblioteca Francescana* di Matelica, redatto nel 1925. Si presenta suddiviso in 4 colonne: la prima contenente la 'parola chiave' per l'accesso, la seconda il resto del titolo con indicazioni sulla periodicità, quindi luogo e anno di stampa e, infine, la consistenza del posseduto. L'elenco non presenta numerazione propria che si aggiunge per comodità di lettura. In corpo minore, dopo ogni annotazione, si riporta il confronto con il posseduto attuale della Biblioteca di Falconara, corredato da eventuali ulteriori osservazioni.

1. **Annali** / delle Missionarie Franc. di Maria* / Roma 1913 / I
Ad oggi non risultano esemplari presso la Biblioteca. L'asterisco fa riferimento alla nota a piè di pagina: «Missionarie di Maria: ann: diverse mancanti».
2. **Archivium** / Franciscanum hist: dall'anno 1905 in poi / Quaracchi 1908 / XIII
Ad oggi la Biblioteca continua l'abbonamento alla rivista (si veda elenco attuale, n. 12). L'annotazione «dall'anno 1905 in poi» è probabilmente frutto di un errore, come si può notare, peraltro, dall'indicazione corretta che segue subito dopo. I volumi posseduti che corrispondono a quelli già presenti a Matelica riportano soltanto il primo timbro della Biblioteca di Falconara.
3. **Azione** / Francescana: dall'anno 1° 1911 / Pesaro 1911 / I
La Biblioteca ha continuato ad acquistare la rivista (si veda elenco attuale, n. 15). Il volume posseduto che corrisponde a quello già presente a Matelica non risulta timbrato né contrassegnato da altri elementi.
4. **Buralli** / (B. Giovanni) : periodico bimensile / Parma 1888 / I
Ad oggi non risultano esemplari presso la biblioteca.
5. **Crocifisso** / (Il) Redentore: annate 6 / Treia 1901 / VI
La Biblioteca ha continuato ad acquistare la rivista ed ha completato la serie (si veda elenco attuale, n. 38). I volumi posseduti che corrispondono a quelli già presenti a Matelica si dividono in due categorie: alcuni non risultano né timbrati né contrassegnati da altri elementi, mentre altri riportano il cartiglio della Biblioteca Minoritica del SS. Crocifisso di Treia.
6. **Cronaca** / delle Missioni Franc: ann: 6: mancanti: ter / Roma 1860 / I
La Biblioteca ha continuato ad acquistare la rivista (si veda elenco attuale, n. 50). Il volume che corrisponde a quello già presente a Matelica è posseduto in tre copie, ciascuna delle quali presenta un segno particolare: una, il secondo timbro della Biblioteca di Falconara; una, il terzo timbro della stessa; una, la nota di possesso che

riconduce la proprietà del volume (diviso in due tomi) a padre Stefano Troiani da Sassoferrato.

7. **Diarium / Terrae Sanctae: ann: 5: mancanti / Hierosolymis**
Ad oggi non risultano esemplari presso la biblioteca.
8. **Eco (L) / del Serafino d'Assisi: dall'ann: 7^a. alla 9^a: / Genova 1904**
La Biblioteca ha continuato ad acquistare la rivista (si veda elenco attuale, n. 42). I volumi posseduti che corrispondono a quelli già presenti a Matelica si dividono in tre categorie: alcuni non risultano né timbrati né contrassegnati da altri elementi, altri riportano sia il cartiglio della Biblioteca Minoritica del SS. Crocifisso di Treia, sia il timbro a secco di Padre Ciro Ortolani da Pesaro, altri ancora presentano soltanto il terzo timbro della Biblioteca di Falconara.
9. **Eco (L) / di S. Francesco d'Assisi: ann: 11 mancanti / Napoli 1873**
La Biblioteca ha continuato ad acquistare la rivista (si veda elenco attuale, n. 43). I volumi posseduti che corrispondono a quelli già presenti a Matelica si dividono in due categorie: alcuni presentano soltanto il primo timbro della Biblioteca di Falconara, mentre altri riportano un piccolo cartiglio che collega i tomi ad un probabile dono da parte di una non meglio nota Giacinta Maria Michetti.
10. **Luce / ed Amore: annate 8: terminata / Firenze 1904 / VIII**
La collezione, già completa nel 1925, è completa tutt'oggi (si veda elenco attuale, n. 52). I volumi posseduti che corrispondono a quelli già presenti a Matelica riportano soltanto il primo timbro della Biblioteca di Falconara.
11. **Miscellanea / Francescana: dall'anno 1901..... / Foligno 1901**
La Biblioteca ha continuato ad acquistare la rivista (si veda elenco attuale, n. 56). Dal momento che sono disponibili attualmente più volumi della stessa annata, i casi analizzabili circa la provenienza del patrimonio sono molto numerosi. Alcuni non risultano né timbrati né contrassegnati da altri elementi, altri riportano sia il cartiglio della Biblioteca Minoritica del SS. Crocifisso di Treia, sia il timbro a secco di Padre Ciro Ortolani da Pesaro, altri ancora presentano soltanto il primo timbro della Biblioteca di Falconara. Alcuni esibiscono il timbro *Istituti franciscani O.F.M ex libris*, altri quello *Ex libris bibliothecae majoris - coll. S. Antonii de Urbe*, altri quello *Pontificia facultas theologica ord. f.m.conv. in urbe*, altri ancora quello *Pontificia facultas theologica S. Bonaventurae*.
12. **Missioni / (Le) francescane in Palestina ecc. anni 1,2,3,4,6,7,8 m / Firenze 1891**
La Biblioteca ha continuato ad acquistare la rivista (si veda elenco attuale, n. 50). I volumi posseduti che corrispondono a quelli già presenti a Matelica si dividono in due categorie: alcuni non risultano né timbrati né contrassegnati da altri elementi, mentre altri riportano il terzo timbro della Biblioteca di Falconara.
13. **Oriente / (L') Serafico: dall'anno 1899.... / Assisi**
La Biblioteca ha continuato ad acquistare la rivista (si veda elenco attuale, n. 45). I volumi posseduti che corrispondono a quelli già presenti a Matelica si dividono in tre categorie: alcuni riportano il cartiglio della Biblioteca Minoritica del SS. Crocifisso di Treia, altri il timbro a secco di Padre Ciro Ortolani da Pesaro, altri ancora presentano soltanto il primo timbro della Biblioteca di Falconara.

14. **Palestina** / (La) e le rimanenti miss: Franc: anno 1° e p. del 2° / Roma 1890 / I
La Biblioteca ha continuato ad acquistare la rivista (si veda elenco attuale, n. 50). Il volume posseduto che corrisponde a quello già presente a Matelica riporta il terzo timbro della Biblioteca di Falconara.
15. **Picenum** / Seraphicum: dall'anno 1915 e seguenti, incom / Macerata 1915
La Biblioteca ha continuato a conservare la rivista (si veda elenco attuale, n. 62). I volumi posseduti che corrispondono a quelli già presenti a Matelica presentano soltanto il terzo timbro della Biblioteca di Falconara.
16. **Rivista (La)** / Mariana e l'Imm: di Lourdes: ann: terminata / Cagliari 1899 / VII
Ad oggi non risultano esemplari presso la biblioteca
17. **Settimana "** / religiosa: anni 1905-6-7. / I
Ad oggi non risultano esemplari presso la Biblioteca
18. **Sicilia "** / Serafica: annate 5: terminata. / Palermo 1908 / V
Ad oggi non risultano esemplari presso la Biblioteca
19. **Studi (Gli)** / Francescani (già la Verna): ann: 3 . terminato / Arezzo 1914 / II
La Biblioteca ha continuato ad acquistare la rivista (si veda elenco attuale, n. 70). I volumi posseduti che corrispondono a quelli già presenti a Matelica presentano soltanto due timbri riconducibili alla Biblioteca di Falconara.
20. **Verna (La)** / Annate 8: terminato / Rocca S. Casciano 1904 / XI
La collezione, già completa nel 1925, è completa tutt'oggi (si veda elenco attuale, n. 70). I volumi posseduti che corrispondono a quelli già presenti a Matelica si possono dividere in due categorie: quelli che non riportano nessun timbro né risultano contrassegnati da altri elementi, e quelli che presentano soltanto due timbri riconducibili alla Biblioteca di Falconara.
21. **Voce "** / di S. Antonio: dall'anno 1895..... / Assisi 1891
Ad oggi non risultano esemplari presso la Biblioteca.

Indice delle riviste

- 900 percorsi, 75
 Acta ordinis fratrum minorum vel ad
 Ordinem quoquo modo pertinentia, 1
 Acta ordinis minorum vel ad Ordinem
 quoquo modo pertinentia, 1
 Acta Tertii ordinis regularis sancti Francisci
 de poenitentia, 4
 Acta TOR [Tertii ordinis regularis Sancti
 Francisci], 4
 Alemania franciscana antiqua, 5
 Analecta OFM Cap [ordinis fratrum
 minorum Capuccinorum], 6
 Analecta ordinis minorum Capuccinorum, 6
 Analecta Tertii ordinis regularis Sancti
 Francisci, 10
 Analecta Tertii ordinis regularis Sancti
 Francisci de poenitentia, 10
 Analecta TOR, 10
 Ancona e la sua provincia, 76
 Ape delle Marche, 77
 Archivio storico marchigiano, 79
 Archivio storico per le Marche e per
 l'Umbria, 79
 Archivo ibero-americano, 11
 Archivum Franciscanum historicum, 12
 Atti e memorie della Deputazione di storia
 patria per le Marche, 80
 Australia franciscana, 13
 Azione francescana, 15
 Azione francescana sociale, 15
 Biblioteca francescana sarda, 16
 Bollettino [ufficio stampa per l'Italia
 francescana], 17
 Bollettino della società internazionale di
 Studi francescani, 34
 Bollettino francescano storico-bibliografico,
 20
 Bollettino storico monterubbiano, 81
 Bollettino storico-bibliografico francescano,
 20
 Carthaginensia, 21
 Cenacolo serafico, 22
 Collectanea Franciscana, 23
 Collectanea Franciscana. Bibliographia
 Franciscana, 24
 Commentarium Ordinis fratrum minorum
 Sancti Francisci conventualium, 25
 Convivium assisiense, 26
 Doctor Seraphicus, 27
 Estudios Franciscanos, 28
 Estudios Lulianos, 72
 Études franciscaines, 30
 Fra Crispino, 31
 France franciscaine, 32
 Franciscan Studies, 33
 Franciscana, 34
 Franciscanum, 35
 Franziskanische Studien, 36
 Frate Francesco, 37
 Il Crocifisso redentore, 38
 Il Giullare, 39
 Il Santo, 40
 Il settimo centenario della nascita di S.
 Francesco d'Assisi, 41
 Inter Fratres, 82
 L'eco del Serafino di Assisi, 42
 L'eco di San Francesco d'Assisi, 43
 L'Italia francescana, 44
 L'Oriente serafico, 45
 La Palestina e le rimanenti missioni
 francescane, 50
 La rassegna marchigiana. Bimestrale di
 cultura, 83
 La terra santa, 47
 Laurentianum, 48
 La Verna, 70
 La voce della ragione, 84
 Le Marche, 85
 Le Marche illustrate nella storia, nelle
 lettere, nelle arti, 85
 Le missioni francescane in Palestina ed in
 altre regioni della terra, 50
 Le Venezie francescane, 51
 Luce e amore. Periodico francescano
 illustrato di scienze, lettere storia ed arti,
 52
 Luce e amore. Periodico mensile
 francescano, 53
 Luce serafica, 54
 Milizia serafica, 15
 Miscellanea Franciscana, 56
 Miscellanea Franciscana di storia, di lettere,
 di arti, 56
 Miscellanea Franciscana Salentina, 58

- Neerlandia Franciscana, 59
Notitiae ex curia generalitia fratrum
 minorum conventualium, 25
Notizie da Palazzo Albani, 87
Nuova rivista misena, 88
Nuovi studi fanesi, 89
Operazione dei frati minori circa la
 propagazione della fede, 50
Pesaro città e contà, 90
Piceno. Periodico del centro studi storici ed
 etnografici del Piceno, 91
Picenum seraphicum, 62
Picenum. Rivista marchigiana illustrata
 mensile, 92
Picvs, 93
Potentia. Archivi di P. Recanati e dintorni,
 94
Proposte e ricerche, 95
Quaderni dell'Archivio storico arcivescovile
 di Fermo, 96
Quaderni di resistenza Marche, 101
Rassegna marchigiana per le arti figurative,
 le bellezze naturali, la musica, 98
Revista de estudios franciscanos.
 Publicación mensual, 28
Revue d'histoire franciscaine, 64
Rivista delle Marche e dell'Umbria, 99
Rivista marchigiana illustrata, 92
Rivista storica dei Cappuccini di Napoli, 65
San Francesco d'Assisi, 67
San Francesco patrono d'Italia, 67
Selecciones de Franciscanismo, 68
Spirito e vita. Ritiro mensile per le comunità
 francescane, 69
Storia e problemi contemporanei, 101
Studi francescani, 70
Studi montefeltrani, 102
Studi umanistici piceni, 103
Studi urbinati, 104
Studia Franciszkanskie, 71
Studia Lulliana, 72
Studia Oliveriana, 105
Studia picena, 106
Terra picena, 107
Terziari Francescani d'Italia, 73
Urbinum. Rassegna di cultura, 108
Verdad y vida, 74

Note

Un nuovo testimone dell'*Expositio super Regulam* di Pietro di Giovanni Olivi. Il codice 1/85 del collegio di Sant'Isidoro a Roma*

Francesco Carta

La figura di Pietro di Giovanni Olivi si è conquistata ormai un posto di assoluto rilievo fra gli intellettuali mendicanti della seconda metà del XIII secolo. Fecondo autore di commenti biblici, pietra miliare nel delineare un'etica economica cristiana, fondamentale punto di riferimento nel ripensamento spirituale dell'eredità di Francesco d'Assisi, Olivi è un'affascinante figura che ha vissuto gran parte della sua esistenza in bilico tra l'ortodossia e l'eterodossia¹. Senza neanche doversi voltare troppo indietro nel tempo credo che si possa essere concordi nell'affermare che è da imputare a Raoul Manselli una vera e propria riscoperta di Olivi. Grazie ai suoi sforzi e alle sue intuizioni, incarnati nella caparbia importanza data all'opera più controversa del frate del *Midi*, *l'Expositio super Apocalypsim*, negli anni settanta si assistette a un risveglio storiografico di Olivi, suggellato idealmente dal terzo convegno della Società Internazionale degli studi francescani che nel 1975 ospitò una relazione dello stesso Manselli dal titolo *Pietro di Giovanni Olivi spirituale*². In vent'anni gli studi su Olivi si sono moltiplicati fino ad arrivare, idealmente quarant'anni dopo, al XLIII convegno internazionale di Assisi dal titolo *Pietro di Giovanni Olivi frate minore*, quasi un suggello di un percorso di crescita d'importanza del frate di Sérignan e allo stesso tempo un segno della consapevolezza che tanto deve

* Un doveroso ringraziamento va a Filippo Sedda, Angelo Restaino, Attilio Bartoli Langeli e Paolo d'Achille senza i cui consigli questo articolo non avrebbe visto la luce. Resto naturalmente il solo responsabile di quanto scritto.

¹ Il miglior profilo biografico rimane D. Burr, *The persecution of Peter Olivi*, Philadelphia 1976.

² R. Manselli, *Pietro di Giovanni Olivi spirituale*, in *Chi erano gli Spirituali*, Atti del III convegno internazionale (Assisi, 16-18 ottobre 1975), Assisi 1976, pp. 181-204; Id., *La Lectura super Apocalypsim di Pietro di Giovanni Olivi: ricerche sull'escatologismo medievale*, Roma 1955.

essere ancora studiato e scoperto³. In parallelo agli studi è maturato il bisogno di nuove edizioni di opere oliviane. Dagli anni settanta, con una grande accelerazione negli anni duemila, le biblioteche si sono arricchite di nuove opere, finalmente in un'edizione critica a disposizione degli studiosi⁴.

All'interno dell'eterogenea produzione intellettuale oliviana hanno una riconosciuta importanza per studiare la riflessione di Olivi sull'identità minoritica in rapporto alla *societas christiana* soprattutto due opere: *Le questiones de perfectione evangelica*⁵ e il commento alla Regola⁶. È analizzando la tradizione manoscritta dei commenti alla Regola dei frati Minori – tassello importante della mia tesi di dottorato dal titolo *Cultura, linguaggi, teorie nelle Expositiones super Regulam Fratrum Minorum (XIII-XV secolo)* – che mi sono imbattuto nel manoscritto 1/85 della biblioteca Wadding del collegio di Sant'Isidoro a Roma⁷.

Si tratta di un manoscritto francescano miscelaneo di ambiente quasi sicuramente osservante, scritto in una corsiva quattrocentesca di tipo umanistico⁸. La datazione del codice può essere desunta esclusivamente da

³ R. Lambertini, *Conclusioni*, in *Pietro di Giovanni Olivi frate minore*, Atti del XLIII Convegno internazionale (Assisi, 16-18 ottobre 2015), Spoleto 2016, pp. 485-496. Per un inquadramento della storiografia recente su Olivi si veda C. König-Pralong, A. Montefusco, S. Piron, J. Toivanen, *Bibliographie des travaux récents sur Olivi, 2004-2012*, «Oliviana», 4 (2012), <<http://oliviana.revues.org/696>> (ult. cons. 07-2017). Per ulteriori indicazioni storiografiche si rimanda a T. Suarez-Nani, *Il profilo intellettuale di Olivi e il progetto di una "filosofia spirituale"*, in *Pietro di Giovanni Olivi frate minore* cit., pp. 103-130, nello specifico pp. 103-105.

⁴ Una panoramica completa delle opere edite, delle traduzioni e dei repertori su Olivi si può trovare in *Pierre de Jean Olivi - Philosophe et Théologien*, Actes du colloque de Philosophie médiévale (Université de Fribourg, 24-25 ottobre 2008), a cura di C. König-Pralong, O. Ribordy e T. Suarez-Nani, Berlin 2010, pp. 461-474. Per l'edizione critica delle opere oliviane uscite dal 2002 al 2012 si veda König-Pralong, Montefusco, Piron, Toivanen, *Bibliographie des travaux* cit. Per un elenco completo delle edizioni critiche delle opere esegetiche si consulti F. Iozzelli, *Aspetti dell'esegesi biblica di Pietro di Giovanni Olivi*, in *Pietro di Giovanni Olivi frate minore* cit., pp. 133-182, nello specifico pp. 135-138.

⁵ Le *quaestiones* non hanno un'edizione unitaria ma ciascuna ha un'edizione a parte. L'elenco completo in *Pierre de Jean Olivi* cit., pp. 469-470.

⁶ D. Flood, *Peter Olivi's Rule Commentary*, Wiesbaden 1972. Sul commento alla Regola si veda D. Ruiz, *La Règle et l'Ordre chez Pierre de Jean-Olivi*, in *Pietro di Giovanni Olivi frate minore* cit., pp. 213-240 a cui si rimanda per indicazioni bibliografiche più esaustive.

⁷ Sulla biblioteca di Sant'Isidoro si veda J. MacMahon, J. McCafferty, *The Wadding library of Saint Isidore's College Rome, 1622-1700*, «Archivum Franciscanum Historicum», 106 (2013), pp. 97-118 a cui si rimanda per un ulteriore approfondimento. Sui manoscritti molto utile è senz'altro I. Fennessy, *An alphabetical index for some manuscripts in St Isidore's College, Rome*, «Collectanea Hiberica», 43 (2001), pp. 50-85. Dei manoscritti è disponibile online anche un elenco di consistenza completo ma con descrizioni parziali, <<http://www.stisidoresrome.com/files/Manoscritti.pdf>>, (ult. cons. 07-2017). È attualmente in corso la preparazione di un inventario già disponibile online, a cura delle dottoresse Donatella Bellardini e Claudia Costacurta che prevede anche la descrizione completa dei manoscritti, <<http://www.ibisweb.it/Wadding/>> (ult. cons. 07-2017).

⁸ Sul manoscritto francescano si veda: N. Giovè Marchioli, *Note sulle caratteristiche dei codici francescani del Quattrocento*, «Picenum Seraphicum», 27 (2009), pp. 19-53, alle cui note si

una raccolta di privilegi presente nei fogli cartacei del fascicolo 4 che furono aggiunti, probabilmente in fase di confezionamento del codice e forse dalla stessa mano del resto del manoscritto, per completare lo stesso fascicolo a causa di una perdita. Il codice, dunque, sembra essere posteriore al 1500, anno del giubileo, in quanto compare la conferma di un privilegio di Alessandro VI sospeso *prope iubileum* e poi reintegrato⁹. La menzione dell'intervento papale fa parte di una raccolta di privilegi rivolti principalmente alla famiglia osservante e ad alcuni suoi personaggi di spicco il cui ultimo estensore menzionato è proprio Alessandro VI. La sua data di morte, il 18 agosto 1503, potrebbe essere quindi il termine *ante quem* di datazione del manoscritto poiché non compaiono privilegi né di Pio III né di Giulio II. Il codice quindi, nella sua forma finale, sarebbe databile tra il 1501 e il 1503. La provenienza del manoscritto dall'ambiente dell'Osservanza è desumibile dal contenuto del codice. Vi si trovano, infatti, alcune opere complete o parziali prodotte in quell'ambiente come gli Statuti generali di Barcellona del 1451 della famiglia dell'Osservanza ultramontana o quelli di Osimo del 1461 della famiglia cismontana, la *DechiARATIONE della Regola* di Giovanni da Capestrano, la *Serena conscientia* di Alessandro Ariosto, il trattato di Nicolò da Osimo sui comandamenti della Regola e un volgarizzamento delle sue *Declarationes super Regulam*. Inoltre, proprio i privilegi raccolti nel fascicolo 4 sono rivolti a personaggi di spicco dell'osservanza cismontana come Francesco Piazza, Angelo da Bolsena, Ludovico da Vicenza, Angelo da Clvasio e Ludovico della Torre. Altre opere ivi tradite, inoltre, vennero copiate di frequente nei manoscritti prodotti dai frati osservanti come il *Tractatus* di Jacopone da Todi, *l'Expositio Regule* di Olivi e i *Dicta* di Egidio. A completare il quadro si possono citare anche alcuni estratti significativi tratti dal *Liber* di Angela da Foligno, dallo *Speculum perfectionis*, dall'*Arbor Vitae* di Ubertino da Casale¹⁰. L'ambiente

rimanda per ulteriori approfondimenti. Per un primo orientamento si vedano: *Libri, biblioteche e letture dei frati mendicanti (secoli XIII-XIV)*, Atti del XXXII Convegno internazionale (Assisi, 7-9 ottobre 2004), Spoleto 2005 e *Entre stabilité et itinérance. Livres et culture des ordres mendiants*, a cura di N. Bériou, M. Morard e D. Nebbiai, Turnhout 2014.

⁹ Roma, Biblioteca del Collegio di Sant'Isidoro, 1/85, f. 31r: «Quinto confirmavit quod patres venerabilis provinciarum possint committere absolutionem super ingredientes monasteria nostra quia ista gratia erat suspensa prope iubileum quia erat casus papalis».

¹⁰ Il manoscritto trade anche estratti del *De conformitate* di Bartolomeo da Pisa, un volgarizzamento del *Liber de contemptu mundi* di Isaac di Ninive (manca solo il capitolo LI), alcuni estratti dell'*Epistola continens viginti quinque memorialia* di Bonaventura; due opere pseudo-bonaventuriane (*Sex mandata fratri cuidam iuveni tradita*; *Decem gradus perfectae humilitatis*), un *Quidam modus vivendi valde utilis secundum Bonaventuram* (inc.: In pelago tante relaxationis tibi [...]; Expl.: [...] quia usque ad mortem oraverunt et in oratione et salutationem mortuum sunt.); *Varia et brevia documenta pie seu religiose vivendi* dello Pseudo-Bernardo di Clairveaux; *l'Epistola ad Nepotianum comitem* dello Pseudo-Agostino; il cap. XII del *Tractatus de imitatione Christi*; la

di produzione, infine, è probabilmente centroitaliano. Il volgare delle opere ivi tradite, infatti, è senza dubbio di area mediana, con qualche leggera preponderanza di elementi abruzzesi¹¹.

Il codice 1/85 appare importante, dunque, nella storia della tradizione manoscritta di numerose opere francescane. Degno di nota è rilevare, tra le altre, il commento alla Regola di Pietro di Giovanni Olivi di cui il manoscritto isidoriano è un nuovo testimone completo¹². Il codice non compare né fra i testimoni dell'edizione curata da David Flood né nella grande raccolta di manoscritti di opere oliviane curata da Antonio Ciceri¹³. Troviamo il codice citato e sommariamente descritto – ma senza citare l'*Expositio* oliviana – da Sophronius Clasen nel suo monumentale lavoro *Legenda antiqua S. Francisci*¹⁴. Pochi anni dopo e allo stesso modo anche Kajetan Esser e Livarius Oligier utilizzavano il ms. 1/85 nello studio preliminare all'edizione degli *Opuscula* di Francesco d'Assisi¹⁵. Il manoscritto è conosciuto negli stessi anni anche da Ottokar Bonnman che lo segnala fra i testimoni della *Dechiarazione in vulgare dela Regola de Sancto Francisco* di Giovanni da Capestrano¹⁶. Dagli anni '60 dobbiamo fare un salto notevole fino al 2015 quando Enrico Menestò cita il manoscritto 1/85 nella sua edizione critica del *Tractatus* di Jacopone da Todi dandone una descrizione parziale in cui finalmente compare, senza però nessuna nota di rilievo, l'*Expositio Regulae* di Olivi¹⁷.

Il codice 1/85 è dunque un altro manoscritto che va ad arricchire la lista ormai numerosa dei nuovi testimoni del Commento alla Regola di Olivi scoperti dopo l'edizione critica di David Flood¹⁸. Non credo che ci si

profezia gioachimita «Erunt duo viri, unus hinc alius inde»; una seconda raccolta di privilegi papali rivolti all'Ordine dei frati Minori.

¹¹ Jacopone da Todi, *Tractatus utilissimus; Verba*, ed. critica a cura di E. Menestò con contributi di G. Cremascoli e M. Donnini, Spoleto 2015 segnala il manoscritto alle pp. 55-56 ipotizzando che sia di area veneta.

¹² Roma, Biblioteca del Collegio di Sant'Isidoro, 1/85, ff. 142r-215v.

¹³ A. Ciceri, *Petri Iohannis Olivi Opera. Censimento dei manoscritti*, Grottaferrata 1999.

¹⁴ S. Clasen, *Legenda antiqua S. Francisci*, Leiden 1967, p. 139 lo data dopo il 1484.

¹⁵ K. Esser, R. Oligier, *La tradition manuscrite des opuscules de saint François d'Assise. Préliminaires de l'édition critique*, Roma 1972, p. 80. K. Esser, *Die opuscula des Hl. Franziskus von Assisi. Neue textkritische Edition*, 2^a ed., Grottaferrata 1989, p. 33 e pp. 431-447 nelle quali il manoscritto isidoriano viene usato per l'edizione del *Testamentum*.


¹⁶ La notizia in F. Sedda, *Reflections on Two 'Capistranian' Manuscripts in Friedsam Memorial Library at St. Bonaventure University*, «Franciscan Studies», 68 (2010), pp. 199-214, nello specifico p. 200, in cui l'autore afferma di aver trovato l'elenco dei testimoni della *Dechiarazione* di Capestrano nelle carte di Ottokar Bonmann conservate alla St. Bonaventure University.

¹⁷ Jacopone Da Todi, *Tractatus utilissimus; Verba* cit., pp. 55-56.

¹⁸ Barcelona, Biblioteca De Catalunya, 671, cc. 59r-125v; Kórník, Biblioteka Kórnika Polskiej Akademii Nauk, 97, cc. 229-232v; Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka, 20, cc. 76-108; Oxford, Bodleian library, Lat. Th. d. 23, c. 40v-65r; Philadelphia, University of Pennsylvania Library, cod. Lat. 122 (codex 869), cc. 9v-15v; Pesaro, Biblioteca Oliveriana, 1444.

sbilancerà più di tanto se si ritenesse ormai fortemente auspicabile una nuova edizione dell'*Expositio* oliviana arricchita dalle sfide che i nuovi manoscritti sicuramente potranno. A questo proposito già il nostro manoscritto 1/85 (Is) pone dei problemi se tentatissimo di collocarlo nello *stemma codicum* proposto nella preziosa edizione di Flood¹⁹.

Proviamo a riproporlo²⁰:



Il nostro manoscritto Is ha sicuramente una parentela molto forte col ramo destro dello stemma. Con i codici che tradono l'*expositio* completa di Olivi, cioè V1 V2 e P, Is ha, infatti, varianti comuni molto importanti. La parentela sembra comunque essere più stretta con V1 che condivide sia l'inizio del primo capitolo nello stesso punto²¹ sia la divisione della *Conclusio* dal commento al XII capitolo. La parentela si può estendere anche a P che

¹⁹ Tale operazione è alquanto difficile poiché solo il capitolo X dell'edizione di Flood ha un vero e proprio apparato critico. Il lavoro di collocamento di Is nello stemma può dunque basarsi esclusivamente sul confronto con questo capitolo e sugli esempi di errori e varianti che l'editore riporta per giustificare di volta in volta la suddivisione delle famiglie di manoscritti.

²⁰ Flood, *Peter Olivi's Rule Commentary* cit., p. 54. I manoscritti sono:

B: Siena, Biblioteca Comunale, U.V.6

C: Capestrano, Biblioteca del Convento di S. Giovanni, XXVI

F: Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. XXXI, sin. 3

G: Graz, University Library, 1226

M: Marseille, Bibliothèque Municipale, 120

O: Oxford, Bodleian library, Can. misc. 277

P: Pistoia, Biblioteca Forteguerriana, 299

Ph: Oxford, Bodleian library, Lat. Th. D. 23

SFlor: Sankt Florian, Stiftsbibliothek, XI 148

V1: Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 7694

V2: Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. Lat. 480

²¹ *Ibid.*, p. 120, 19.

commette con V1 e Is una serie di errori comuni. La parentela con V1 e P è molto importante in quanto il manoscritto Is costituisce probabilmente un ulteriore tassello utile a comporre il quadro della riscoperta di Olivi da parte dell'Osservanza centroitaliana. I manoscritti V1, P e B, infatti, sono tutti di quell'ambiente.

Molto più difficile appare un'ulteriore specificazione del posto di Is all'interno dello *stemma codicum*. Nei due casi, infatti, in cui Flood ipotizza che manoscritti mancanti come *e* o addirittura *b* facciano errori in base ai quali dà ragione della struttura stessa dello stemma, Is puntualmente non si trova d'accordo con le parentele fin qui ipotizzate. I casi più eclatanti sono due.

Nel primo si dà conto di un errore di *e* comune a P Ph^b e V1²²:

	C G V2 O	P Ph ^b V1	Is
Cap. X (p. 189, 33-34): ...et <i>per perfectam dilectionem</i> non solum amicorum sed etiam...	per <i>perfectam</i> dilectionem	per <i>sanctam</i> dilectionem	per <i>perfectam</i> dilectionem (c. 210 r)

Nel secondo caso è addirittura un errore di *b* a essere sottolineato da Flood²³:

	C Ph ^a G	V2	V1 P	Is
Cap. VIII (p. 182, 28-29): Illud enim regimen etiam secundum...	Illud enim regimen etiam secundum	Illud enim etiam secundum	Illud enim secundum	Illud enim regimen etiam secundum

L'ipotesi di Flood in questo caso è che *b* non scriva *regimen*, V2 lasci *etiam* mentre V1 e P ritengano *etiam* un errore e lo cassino. Is riporta *regimen etiam* in accordo con la parte sinistra dello stemma.

Si deve concludere, insomma, che dal punto di vista filologico il manoscritto 1/85 pone nuove sfide da affrontare in sede di una nuova edizione critica. Non resta, forse, che auspicarne una futura realizzazione.

²² *Ibid.*, p. 48.

²³ *Ibid.*, p. 44.

Petrus Iohannis Olivi. *Bibliographia ethico-* *oeconomica (1953-2017)*

Giuseppe Franco*

Introduzione

Nel 1887 il gesuita Franz Ehrle (1845-1934), allora prefetto della Biblioteca Vaticana, segnalò in uno studio fondamentale sulla vita e le opere di Pietro di Giovanni Olivi (ca. 1248-1298) il *Tractatus emptionum et venditionum et de usura*¹. Si deve successivamente allo studioso francescano Padre Dionisio Pacetti (1894-1976) del Collegio S. Bonaventura di Quaracchi, nel suo lavoro di preparazione per l'*Opera omnia* di S. Bernardino da Siena e nel ricomporre la biblioteca privata del predicatore senese, la individuazione di un codice del *Tractatus de emptione et venditione, de contractibus usurariis et de restitutionibus* di Olivi, che Bernardino utilizzò per la compilazione dei suoi trattati sui contratti, le usure e le restituzioni². In un saggio del 1953³ Pacetti ritornerà sulla questione della identificazione di questo testo e ne dimostrò la paternità oliviana. Nel dibattito storiografico questa opera di Olivi viene indicata comunemente con il titolo *Tractatus de contractibus*, seguendo proprio il titolo annotato da Bernardino in una rubrica da lui apposta all'inizio del suo codice del testo oliviano. A partire da questa "scoperta" l'interesse per il pensiero

*Docente presso la Facoltà di Teologia dell'Università Cattolica di Eichstätt-Ingolstadt e Borsista del Programma Feodor Lynen della Fondazione Alexander von Humboldt presso l'Università del Salento-Lecce.

¹ F. Ehrle, *Petrus Iohannis Olivi, sein Leben und seine Schriften*, «Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters», 3 (1887), pp. 509-552, qui p. 462.

² Cfr. D. Pacetti, *I codici autografi di S. Bernardino da Siena della Vaticana e della Comunale di Siena*, «Archivum Franciscanum Historicum», 29 (1936), pp. 501-537 [su Olivi pp. 523-524; 526].

³ D. Pacetti, *Un trattato sulle usure e le restituzioni di Pietro di Giovanni Olivi, falsamente attribuito a Fr. Gerardo da Siena*, «Archivum Franciscanum Historicum», 46 (1953), pp. 448-457.

filosofico-teologico ed in particolare di quello etico ed economico di Olivi ha ricevuto negli ultimi decenni uno sviluppo particolare, che si esprime in una sempre più crescente attività di edizione e di traduzione delle sue opere che ha prodotto e continua a generare un vivace dibattito storiografico e filologico⁴.

La seguente bibliografia, che non pretende di essere completa ma offrire solo un contributo ed un orientamento per la ricerca, contiene un elenco delle opere di Pietro di Giovanni Olivi e degli studi secondari che si occupano o sono interessanti dal punto di vista del pensiero economico del teologo provenzale. Il pensiero “economico” di Olivi è quasi tutto contenuto nel suo *Tractatus de contractibus* e in alcune questioni “quodlibetali”. Ci sono tuttavia altri scritti di Olivi che tematizzano e rivelano un contenuto etico-economico, come ad esempio alcune *Quaestiones de perfectione evangelica*, i suoi commentari biblici e altri scritti, tra i quali emergono soprattutto il trattato *De usu paupere*, il commento alla regola francescana ed una questione incentrata sul tema del diritto. Dal momento che risulta difficile individuare in questi testi in modo obiettivo – per gli studiosi e i lettori di Olivi – i passi che hanno un contenuto strettamente economico, si è ritenuto opportuno in questa sede riportare in modo integrale queste opere, in cui si ritrovano questioni ed osservazioni di Olivi di natura etica ed economica.

La seguente bibliografia è articolata in due sezioni: “testi” e “studi”. La sezione dei testi comprende innanzitutto le edizioni e le traduzioni del *Tractatus de contractibus* di Olivi come anche le edizioni e le traduzioni di alcune questioni “quodlibetali” su temi ed argomenti economici. Ad esse segue un paragrafo che riporta alcune delle *Quaestiones de perfectione evangelica* insieme ad altri scritti vari. Infine sono elencati diversi commenti biblici di Olivi e le traduzioni disponibili.

⁴ Per un censimento delle opere edite ed inedite di Olivi si veda il seguente volume, che contiene interessanti contributi, in parte ormai da aggiornare, sullo *status quaestionis* della ricerca sul pensiero oliviano: *Pietro di Giovanni Olivi: Opera edita et inedita*, Grottaferrata 1999. Per un orientamento nella sempre più vasta bibliografia su Olivi si possono consultare le seguenti raccolte, qui indicate in ordine cronologico: S. Gieben, *Bibliographia Oliviana (1885-1967)*, «Collectanea Franciscana», 38 (1968), pp. 167-195; Pietro di Giovanni Olivi, *Scritti scelti*, a cura di P. Vian, Roma 1989, pp. 48-61 (per la bibliografia degli anni 1967-1989); *Pierre de Jean Olivi (1248 - 1298). Pensée scolastique, dissidence spirituelle et société*, a cura di A. Boureau e S. Piron, Paris 1999, pp. 389-400 (per la bibliografia degli anni 1989-1998); C. Koenig-Pralong, A. Montefusco, S. Piron, J. Toivanen, *Bibliographie des travaux récents sur Olivi, 2004-2012*, «Oliviana», 4 (2012), <<http://oliviana.revues.org/696>> (ult. cons. 28.02.2016). Utile anche la consultazione dei numeri della rivista elettronica «Oliviana» <<https://oliviana.revues.org/>>, che dedica un ampio spazio alla pubblicazione di testi di Olivi e di studi sul suo pensiero.

La seconda sezione comprende gli studi dedicati al pensiero economico di Olivi ed in particolare al suo *Tractatus de contractibus*, come anche studi al cui interno viene dedicato un confronto significativo o rilevante a questo aspetto del suo pensiero. Questa sezione sulla letteratura secondaria prende avvio dal 1953, l'anno della "scoperta" del *Tractatus de contractibus*. In essa vengono inoltre presi in considerazione alcuni contributi e ricerche che pur non occupandosi in modo esplicito del *pensiero dell'economia* di Olivi, discutono argomenti che all'interno dell'*economia del pensiero* oliviano e da una prospettiva giuridica o filosofico-teologica si riferiscono o ricoprono una particolare rilevanza per questa tematica. Tra questi studi rientrano in modo particolare articoli e saggi riguardanti diversi temi, come ad esempio povertà, libertà, dominio, potere e diritti soggettivi. Vengono infine registrati alcuni studi dedicati alla teoria dell'*impetus* e del movimento in Olivi, che solo di recente si è cercato di mettere a confronto con la sua teoria seminale del capitale⁵.

Per un ulteriore orientamento di questa selezione bibliografica si è preferito in alcuni casi inserire fra parentesi quadre le sezioni e le pagine di un contributo, sia esso un articolo o una monografia, che sono particolarmente relative al pensiero di Olivi. In questa seconda sezione l'articolazione degli scritti segue un criterio cronologico e all'interno dei rispettivi anni viene rispettato un ordine alfabetico con riferimento al cognome degli autori. Se alcuni contributi usciti in un particolare anno sono stati successivamente ripubblicati in opere collettanee o in raccolte di saggi di un particolare autore, viene fornita contestualmente alla prima data di pubblicazione del testo anche la successiva ristampa.

⁵ L'attenzione storiografica sul contributo di Olivi alla teoria dell'*impetus* si ritrova già in alcuni studi precedenti il 1953. Si ritiene pertanto utile indicare alcuni di questi studi: Bernhard Jansen, *Olivi, der älteste scholastische Vertreter des heutigen Bewegungsbegriffes*, «Philosophisches Jahrbuch», 33 (1920), pp. 137-152; Ernst Borchert, *Die Lehre von der Bewegung bei Nicolaus Oresme*, Münster 1934 [su Olivi: pp. 39-41]; Annalise Maier, *Zwei Grundprobleme der scholastischen Naturphilosophie. Das Problem der intensiven Grösse. Die Impetustheorie*, Roma 1951 [su Olivi: pp. 143-153].

I. Testi

I.1 Edizioni del *Tractatus de contractibus*

Petrus Iohannis Olivi, *Tractatus de emptione et venditione*, in: Amleto Spicciati, *La mercatura e la formazione del prezzo nella riflessione teologica medioevale*, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1977 (Memorie-Classse di Scienze morali, storiche e filologiche, serie VIII-Vol. XX, fasc. 3), pp. 253-270.

Petrus Iohannis Olivi, *Tractatus de emptionibus et venditionibus, de usuris, de restitutionibus*, in: Giacomo Todeschini, *Un trattato francescano di economia politica: il "De emptionibus et venditionibus, de usuris, de restitutionibus" di Pietro di Giovanni Olivi*, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Roma 1980, pp. 51-112.

Pierre de Jean Olivi, *Traité des contrats*, présentation, édition critique, traduction et commentaires par Sylvain Piron, Les Belles-Lettres, Paris 2012 (Bibliothèque scolastique 5) [Testo e traduzione: pp. 94-322].

I.2 Traduzioni del *Tractatus de contractibus*

Pietro di Giovanni Olivi, *Trattato sulle compere e sulle vendite*, in: Amleto Spicciati, *La mercatura e la formazione del prezzo nella riflessione teologica medioevale*, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1977 (Memorie-Classse di Scienze morali, storiche e filologiche, serie VIII-Vol. XX, fasc. 3), pp. 271-287.

Pietro di Giovanni Olivi, *Usure, compere e vendite. La scienza economica del XIII secolo*, a cura di Amleto Spicciati, Paolo Vian e Giancarlo Andenna, Europa, Milano 1990, [Testo: pp. 74-170]; ristampa della traduzione in: Maria Caterina Jacobelli, *La povertà francescana e il capitalismo medioevale negli scritti di Pietro di Giovanni Olivi*, Casa Editrice Miscellanea Francescana, Roma 2014, pp. 124-199.

Pedro Joao Olivi, *Tradado sobre as compras e vendas*, traduzione portoghese di Luis Alberto De Boni, «Veritas (Porto Alegre)», 49 (2004), pp. 573-589.

Traduzione giapponese di alcuni passi del *Tractatus de contractibus* e del *Quodlibet I, quaestio 17*, in: Shunji Ooguro, *Le mensonge et la cupidité. L'image du commerce et du marchand dans l'Europe*

- médiévale occidentale* (嘘と貪欲—西欧中世の商業・商人観—), Nagoya, Nagoyadaigakushuppankai 2006.
- Pierre de Jean Olivi, *Traité des contrats*, présentation, édition critique, traduction et commentaires par Sylvain Piron, Les Belles-Lettres, Paris 2012 (Bibliothèque scolastique 5) [Testo e traduzione: pp. 94-322].
- Peter of John Olivi, *A Treatise on Contracts*, Critical Edition and Commentary by Sylvain Piron, translated from the Latin by Ryan Thornton and from the French by Michael Cusato, Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure (NY) 2016 [Traduzione: pp. 1-92].
- Pedro de João Olivi, *Tratado sobre os Contrato*, Seguido de *Sobre Como Devem Ser Folheados os Livros dos Filósofos*, edição do texto latino Sylvain Piron, Ferdinand Delorme, introdução e notas Luis Alberto De Boni, tradução Luis Alberto de Boni, Joice Beatriz da Costa (Imago Mundi. Filosofia em texto e tradução, 11), Edições Afrontamento, Porto 2016.
- Pierre de Jean Olivi, *Tratado de los contratos*, estudio preliminar de Rafael Ramis Barceló, traducción y notas de Pedro Ramis Serra y Rafael Ramis Barceló, Dykinson, Madrid 2017 [Traduzione: pp. 77-171]. On-line: <<https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/25200>> (ult. cons. 09.05.2017).

I.3 Edizioni e traduzioni dei *Quodlibeta*

- Petrus Iohannis Olivi, *Quodlibet* I, 16, in: Amleto Spicciati, *Gli scritti sul capitale e sull'interesse di fra Pietro di Giovanni Olivi. Fonti per la storia del pensiero economico medievale*, «Studi Francescani», 73 (1976), pp. 316-317; ristampato in: Amleto Spicciati, *Capitale e interesse tra mercatura e povertà nei teologi e canonisti dei secoli XIII-XV*, Jouvence, Roma 1990, pp. 244-245 [edizione latina].
- Petrus Iohannis Olivi, *Quodlibet* I, 17, in: Amleto Spicciati, *Gli scritti sul capitale e sull'interesse di fra Pietro di Giovanni Olivi. Fonti per la storia del pensiero economico medievale*, «Studi Francescani», 73 (1976), pp. 317-321, ristampato in: Amleto Spicciati, *Capitale e interesse tra mercatura e povertà nei teologi e canonisti dei secoli XIII-XV*, Jouvence, Roma 1990, 245-249 [edizione latina].
- Petrus Iohannis Olivi, *Quodlibet* I, 16, in: Id., *Quodlibeta quinque*, a cura di Stefano Defraia, Ed. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas, Grottaferrata 2002 (Collectio Oliviana 7), pp. 55-57 [edizione latina]; traduzione francese in: Pierre de Jean Olivi, *Traité des contrats*, présentation, édition critique, traduction et

- commentaires par Sylvain Piron, Les Belles-Lettres, Paris 2012 (Bibliothèque scolastique 5), pp. 393-395; traduzione inglese in: Peter of John Olivi, *A Treatise on Contracts*, Critical Edition and Commentary by Sylvain Piron. Translated from the Latin by Ryan Thornton and from the French by Michael Cusato, Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure (NY) 2016, pp. 137-139.
- Petrus Iohannis Olivi, *Quodlibet* I, 17, in: Id., *Quodlibeta quinque*, a cura di Stefano Defraia, Ed. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas, Grottaferrata 2002 (Collectio Oliviana 7), pp. 58-63 [edizione latina]; traduzione francese in: Pierre de Jean Olivi, *Traité des contrats*, présentation, édition critique, traduction et commentaires par Sylvain Piron, Les Belles-Lettres, Paris 2012 (Bibliothèque scolastique 5), pp. 395-401; traduzione inglese in: Peter of John Olivi, *A Treatise on Contracts*, Critical Edition and Commentary by Sylvain Piron. Translated from the Latin by Ryan Thornton and from the French by Michael Cusato, Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure (NY) 2016, pp. 139-144.
- Petrus Iohannis Olivi, *Quodlibet* IV, 17, in: Id., *Quodlibeta quinque*, a cura di Stefano Defraia, Ed. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas, Grottaferrata 2002 (Collectio Oliviana 7), pp. 262-264 [edizione latina]; traduzione francese in: Pierre de Jean Olivi, *Traité des contrats*, présentation, édition critique, traduction et commentaires par Sylvain Piron, Les Belles-Lettres, Paris 2012 (Bibliothèque scolastique 5), pp. 402-404; traduzione inglese in: Peter of John Olivi, *A Treatise on Contracts*, Critical Edition and Commentary by Sylvain Piron, translated from the Latin by Ryan Thornton and from the French by Michael Cusato, Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure (NY) 2016, pp. 144-147.
- Petrus Iohannis Olivi, *Quodlibet* V, 13, in: Id., *Quodlibeta quinque*, a cura di Stefano Defraia, Ed. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas, Grottaferrata 2002 (Collectio Oliviana 7), p. 327 [edizione latina]; traduzione francese in: Pierre de Jean Olivi, *Traité des contrats*, présentation, édition critique, traduction et commentaires par Sylvain Piron, Les Belles-Lettres, Paris 2012 (Bibliothèque scolastique 5), pp. 404-405; traduzione inglese in: Peter of John Olivi, *A Treatise on Contracts*, Critical Edition and Commentary by Sylvain Piron, Translated from the Latin by Ryan Thornton and from the French by Michael Cusato, Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure (NY) 2016, p. 147.

I. 4 *Quaestiones de perfectione evangelica* e altri scritti

- Petrus Iohannis Olivi, *Quaestio de perfectione evangelica* VIII, in: *Das Heil der Armen und das Verderben der Reichen. Die Frage nach der höchsten Armut*, hrsg. von Johannes Schlageter, Dietrich-Coelde-Verl., Werl/Westfalen 1989 (Franziskanische Forschungen 34), pp. 73-201 [edizione latina].
- Petrus Ioannis Olivi, *Quaestio de perfectione evangelica* IX, in: *De usu paupere. The Quaestio and the Tractatus*, ed. by David Burr, Olschki Editore-University of Western Australia, Firenze-Perth 1992, pp. 3-85 [edizione latina].
- Petrus Iohannis Olivi, *Quaestio de perfectione evangelica* X, in: *Peter Olivi: Quaestio de mendicitate*, ed. by David Flood, «Archivium Franciscanum Historicum», 87 (1994), pp. 287-347 [edizione latina: pp. 299-347].
- Petrus Iohannis Olivi, *Quaestio de perfectione evangelica* XVI, in: *Peter Olivi: On Poverty and Revenue*, ed. by David Burr and David Flood «Franciscan Studies», 40 (1980), pp. 18-58 [edizione latina: pp. 34-58]; traduzione inglese di Jonathan William Robinson in: <http://individual.utoronto.ca/jwrobinson/translations/olivi_qpe16.pdf> (ult. cons. 09.05.2017).
- Petrus Iohannis Olivi, *Expositio super regulam fratrum minorum*, in: *Peter Olivi's Rule Commentary*, ed. by David Flood, Edition and Presentation, Franz Steiner, Wiesbaden 1972 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz. Abteilung Abendländische Religionsgeschichte, 67), pp. 110-196 [testo latino].
- Petrus Iohannis Olivi, *Tractatus de usu paupere*, in: *De usu paupere. The Quaestio and the Tractatus*, ed. by David Burr, Olschki Editore-University of Western Australia, Firenze-Perth 1992, pp. 89-148 [testo latino].
- Petrus Iohannis Olivi, *Question de P.J. Olivi "Quid ponat ius vel dominium" ou encore "De signis voluntariis"*, a cura di Ferdinand Delorme, «Antonianum», 20 (1945), pp. 309-330; nuova edizione in: Petrus Iohannis Olivi, *Quid ponat ius vel dominium*, a cura di Ferdinand Delorme e Sylvain Piron, «Oliviana», 5 (2016), pubblicato on-line il 08.03.2017, <<http://oliviana.revues.org/882>> (ult. consul. 09.05.2017); traduzione francese di Sylvain Piron in: Petrus Iohannis Olivi, *Quelle réalité construit le droit ou le pouvoir?*, «Oliviana», 5 (2016) pubblicato on-line il 31.12.2016, <<http://journals.openedition.org/oliviana/838>> (ult. cons. 12.01.2018)

Petrus Iohannis Olivi, *Lectura in Quartum Librum Sententiarum*, Padova, BU, 637, d. 16, a. 21 (fol. IXr-XR). Edizione latina e commento in: Sylvain Piron, *Les premières leçons d'Olivi sur les restitutions*, «Oliviana», 4 (2012), pubblicato on-line il 14.03.2013, <<http://journals.openedition.org/oliviana/527>> (ult. cons. 12.07.2018). Traduzione inglese in: Peter of John Olivi, *Commentary on the fourth Book of Sentences*, Distinction 16, Article 21, in: Id., *A Treatise on Contracts*, Critical Edition and Commentary by Sylvain Piron, translated from the Latin by Ryan Thornton and from the French by Michael Cusato, Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure (NY) 2016, pp. 147-153.

I. 5 Commentari biblici: edizioni e traduzioni

Peter of John Olivi, *On the Acts of the Apostles*, ed. by David Flood, Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure (NY) 2001 [edizione latina].

Peter of John Olivi's Commentary on the Acts of the Apostles: Thirty Days of Reflections and Prayer, Introduction, Translation and Notes by Robert J. Karris, Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure (NY) 2014.

Peter of John Olivi, *On Genesis*, ed. by David Flood, Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure (NY) 2007 [edizione latina].

Petrus Iohannis Olivi, *Lectura super Genesim*, in: Peter of John Olivi, *On Genesis*, ed. by David Flood, Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure (NY) 2007, pp. 536-537; traduzione francese in: Pierre de Jean Olivi, *Traité des contrats*, présentation, édition critique, traduction et commentaires par Sylvain Piron, Les Belles-Lettres, Paris 2012 (Bibliothèque scolastique 5), p. 412.

Petrus Iohannis Olivi, *Lectura super Lucam et Lectura super Marcum*, a cura di Fortunato Iozzelli, Ed. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas, Grottaferrata 2010 (Collectio Oliviana 5) [edizione latina].

Petrus Iohannis Olivi, *Lectura super Lucam*, a cura di Fortunato Iozzelli, Ed. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas, Grottaferrata 2010 (Collectio Oliviana 5), pp. 336-346; traduzione francese in: Pierre de Jean Olivi, *Traité des contrats*, présentation, édition critique, traduction et commentaires par Sylvain Piron, Les Belles-Lettres, Paris 2012 (Bibliothèque scolastique 5), pp. 405-411.

Peter of John Olivi, *Commentary on the Gospel of Mark*, Introduction, Translation and Notes by Robert J. Karris, Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure (NY) 2011.

Peter of John Olivi, *Commentary on the Gospel of Luke*, Introduction, Translation and Notes by Robert J. Karris, Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure (NY) 2017.

Petrus Iohannis Olivi, *Opera exegetica II: Postilla super Iob*, cura et studio Alain Boureau, Brepols, Turnhout 2015 (Corpus Christianorum – Continuatio Mediaevalis; 275) [edizione latina].

II. Studi

1953

Pacetti, Dionisio: *Un trattato sulle usure e le restituzioni di Pietro di Giovanni Olivi, falsamente attribuito a Fr. Gerardo da Siena*, «Archivum Franciscanum Historicum», 46 (1953), pp. 448-457.

1955

Maier, Annalise: *Metaphysische Hintergründe der spätscholastischen Naturphilosophie* (Studien zur Naturphilosophie der Spätscholastik 4-Storia e Letteratura 52), Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1955 [159-175; 355-362 e passim].

1958

Capitani, Ovidio: *Recensione a: John T. Noonan, The Scholastic Analysis of Usury*, Harvard University Press, Cambridge 1957], «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», (1958), pp. 539-566; ora in Ovidio Capitani, *Sulla questione dell'usura nel Medio Evo in: L'etica economica medievale*, a cura di Id., Il Mulino, Bologna 1974, 23-46 [31].

Maier, Annalise: *Zwischen Philosophie und Mechanik* (Studien zur Naturphilosophie der Spätscholastik 5-Storia e Letteratura 56), Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1958 [287-339].

1960

Stadter, Ernst: *Das Glaubensproblem in seiner Bedeutung für die Ethik bei Petrus Iohannis Olivi O.F.M.*, «Franziskanische Studien», 42/3-4 (1960), pp. 225-297.

1963

Barbieri, Gino: *Il pensiero economico dall'antichità al rinascimento*, Istituto di Storia Economia, Bari 1963 [345].

Mruk, Antonius M.: *Aliquae notae ad controversiam medioaevalem circa honestatem contractus census*, «Gregorianum», 44 (1963), pp. 560-577.

1964

Barbieri, Gino: *Le dottrine economiche medievali*, in *Città, mercanti, dottrine nell'economia europea dal IV al XVII secolo. Saggi in memoria di Gino Luzzato*, a cura di Amintore Fanfani, Giuffrè, Milano 1964, pp. 31-61 [51; 60-61].

Tarello, Giovanni: *Profili giuridici della questione della povertà nel francescanesimo prima di Ockam*, in: *Scritti in memoria di Antonio Falchi*, Giuffrè, Milano 1964, pp. 338-448 [398-403 e passim].

1967

De Roover, Raymond: *San Bernardino of Siena and Sant'Antonio of Florence. The two great economic Thinkers of the Middle Age*, Baker Library, Boston 1967 [19; 30; 41-45].

1968

Hödl, Ludwig: *Universale christliche Ethik und partikulares Kirchliches Ethos im unterschiedlichen Verständnis der scholastischen Theologie von der „Perfectio evangelica“*, in: *Universalismus und Partikularismus im Mittelalter*, hrsg. von Paul Wilpert, Walter De Gruyter § Co, Berlin 1968, pp. 20-41 [36-41].

Taviani, Paolo Emilio: *Il concetto di utilità nella teoria economica. Vol. 1: Da Aristotele alla Nuova Scuola Viennese*, Le Monnier, Firenze 1968 [3, 14-16].

1971

De Roover, Raymond: *La pensée économique des scolastiques. Doctrines et méthodes*, Inst. D'Études Médiévales - Libraire J. Vrin, Mottréal - Paris 1971 [27-29; 48].

1972

Grossi, Paolo: *Usus facti. La nozione della proprietà nella inaugurazione dell'età nuova*, «Quaderni Fiorentini», 1 (1972), pp. 287-355; ora in: *Una economia politica nel Medioevo*, a cura di Ovidio Capitani, Pàtron, Bologna 1986, pp. 1-58 [16; 19-21; 23; 26; 29-30; 33; 38-42; 50; 57].

Spiccianni, Amleto: *Sant'Antonino, San Bernardino e Pier di Giovanni Olivi nel pensiero economico medievale*, «Economia e storia», 19 (1972), pp. 315-341; ora in: *Una economia politica nel Medioevo*, a

cura di Ovidio Capitani, Pàtron, Bologna 1987, pp. 93-120, e come appendice con il titolo *Le fonti del pensiero economico di Sant'Antonino da Firenze* in: Amleto Spicciani, *Capitale e interesse tra mercatura e povertà nei teologi e canonisti dei secoli XIII-XV*, Jouvence, Roma 1990, pp. 167-195 [172-175; 189-195].

1974

Capitani, Ovidio: *Introduzione a: L'etica economica medievale*, a cura di Id., Il Mulino, Bologna 1974, pp. 7-22 [18].

Kirshner, Julius: *Raymond de Roover on Scholastic Economic Thought*, in: Raymond De Roover, *Business, Banking, and Economic Thought in Late Medieval and Early Modern Europe*, ed. by Julius Kirshner, University of Chicago Press, Chicago 1974, pp. 15-36 [23; 28-30].

1975

Gordon, Barry: *Economic analysis before Adam Smith. Hesiod to Lessius*, The Macmillan Press, London 1975 [221-223 e passim].

Kirshner, Julius: *Les travaux de Raymond de Roover sur la pensée économique des scolastiques*, «Annales. Économies, Sociétés, Civilisations», 30/2-3 (1975), pp. 318-338 [323-324; 328-329; 337].

Spicciani, Amleto: *Note su Sant'Antonino economista*, «Economia e storia», 22 (1975), pp. 171-192; ristampato con aggiunte e con il titolo *Note bibliografiche su Sant'Antonino economista* in: Id., *Capitale e interesse tra mercatura e povertà nei teologi e canonisti dei secoli XIII-XV*, Jouvence, Roma 1990, pp. 196-222 [202-203].

1976

Burr, David: *The Persecution of Peter Olivi*, The American Philosophical Society, Philadelphia 1976; traduzione francese: Id., *L'histoire de Pierre Olivi. Franciscain persécuté*, Éditions Universitaires de Fribourg, Fribourg 1997.

Spicciani, Amleto: *Gli scritti sul capitale e sull'interesse di fra' Pietro di Giovanni Olivi. Fonti per la storia del pensiero economico medievale*, «Studi Francescani», 73 (1976), pp. 289-325; ristampato con aggiunte e revisioni in: Id., *Capitale e interesse tra mercatura e povertà nei teologi e canonisti dei secoli XIII-XV*, Jouvence, Roma 1990, pp. 85-96; 223-253.

Spicciani, Amleto: *L'etica economica medievale*, «Rivista Internazionale di Scienze Sociali», 84/1-2 (1974), pp. 195-200 [197-198].

Todeschini, Giacomo: *“Oeconomica franciscana”*. *Proposte di una nuova lettura delle fonti dell’etica economica medievale*, «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa», 12/1 (1976), pp. 15-77 [23-25; 27; 66-67 e passim].

1977

Spicciani, Amleto: *La mercatura e la formazione del prezzo nella riflessione teologica medioevale*, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1977 (Memorie-Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, serie VIII-Vol. XX, fasc. 3).

Todeschini, Giacomo: *“Oeconomica franciscana”*: *Pietro di Giovanni Olivi come fonte per la storia dell’etica-economica medievale*, «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa», 13 (1977), pp. 461-494, ora in: *Una economia politica nel Medioevo*, a cura di Ovidio Capitani, Pàtron, Bologna 1987, pp. 59-91.

1978

Damiata, Marino: *Guglielmo d’Ockham: Povertà e potere*, Edizioni Studi Francescani, Firenze 1978 [232-252 e passim].

Wolff, Michael: *Geschichte der Impetustheorie. Untersuchungen zum Ursprung der klassischen Mechanik*, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1978 [174-191 e passim].

1979

Langholm, Odd: *Price and Value in the Aristotelian tradition. A study in scholastic economic sources*, Univ.Forlaget, Bergen et. al. 1979 [153-158].

Spicciani, Amleto: *La produttività del capitale monetario e la questione dell’interesse nella dottrina teologico-canonistica dei secoli XIII e XIV*, in: *Fonte Avellana nella società dei secoli XII e XIV*, Atti del terzo convegno del Centro di studi avellaniti, Centro di Studi Avellaniti, Fonte Avellana 1979, pp. 325-362; ristampato con aggiunte e revisioni in: Id., *Capitale e interesse tra mercatura e povertà nei teologi e canonisti dei secoli XIII-XV*, Jouvence, Roma 1990, pp. 17-48 [25; 37].

1980

Spicciani, Amleto: *Usura e carestie in un canonista del XIII secolo (Sinibaldo de’ Fieschi, papa Innocenzo IV)*, in: *Istituzioni ecclesiastiche della Toscana medievale*, a cura di Chris Wickham, Congedo, Galatina 1980, pp. 109-141; ristampato con aggiunte in: Amleto Spicciani, *Capitale e interesse tra mercatura e povertà nei*

teologi e canonisti dei secoli XIII-XV, Jouvence, Roma 1990, pp. 49-83 [50; 75-76; 80-81].

Todeschini, Giacomo: *Introduzione a: Id., Un trattato francescano di economia politica: il "De emptionibus et venditionibus, de usuris, de restitutionibus" di Pietro di Giovanni Olivi*, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Roma 1980, pp. 1-49.

1982

Capitani, Ovidio: *San Bernardino e l'etica economica*, in: *Una economia politica nel Medioevo*, a cura di Id., Pàtron, Bologna 1987, pp. 121-142.

1983

Kirshner, Julius: *Storm over the "Monte commune": Genesis of the Moral Controversy over the Public Debt of Florence*, «Archivum Fratrum Praedicatorum», 53 (1983), pp. 219-276 [236-237].

Manselli, Raoul: *Il pensiero economico del Medioevo*, in: *Storia delle idee politiche, economiche e sociali. Vol. 2, Ebraismo e Cristianesimo. Tomo 2: Il Medioevo*, a cura di Luigi Firpo, UTET, Torino 1983, pp. 815-865 [847-848; 852-853; 864-865].

Schlageter, Johannes: *Die Kirchenkritik des Petrus Johannis Olivi OFM und ihre ekklesiologische und soziale Relevanz*, «Franziskanische Studien», 65 (1983), 19-34.

1984

Burr, David: *Apokalyptische Erwartung und die Entstehung der Usus-Pauper-Kontroverse. Zur Geschichte und Theologie des Franziskanerordens bei Petrus Johannis Olivi*, «Wissenschaft und Weisheit», 47 (1984), pp. 84-99.

Kirshner, Julius / Lo Prete, Kimberly: *Peter John Olivi's Treatises on Contracts of Sale, Usury and Restitutions: Minorite Economics or Minor Works?*, «Quaderni fiorentini», 13 (1984), pp. 233-286; traduzione italiana: Id., *I trattati di Pietro di Giovanni Olivi sui contratti di vendita, di usura e di restituzione: "economica" dei minori francescani o opere minori?*, in: *Una economia politica nel Medioevo*, a cura di Ovidio Capitani Pàtron, Bologna 1987, pp. 143-191.

Pasquini, Emilio: *Avarizia e usura nelle prediche di S. Bernardino da Siena*, in: *Alle origini dei Monti di Pietà. I francescani tra etica ed economia nella Società del Tardo Medioevo*. Studi in occasione delle Celebrazioni nel V Centenario della Morte del Beato Michele Carcano (1427-1484), Fondatore del Monte di Pietà di Bologna,

Banca del Monte di Bologna e Ravenna, Bologna 1984, pp. 13-19 (Quaderni del Monte 3) [16].

Prodi, Paolo: *La nascita die Monti di Pietà: tra solidarismo cristiano e logica del profitto*, in: *Alle origini die Monti di Pietà. I francescani tra etica ed economia nella Società del Tardo Medioevo*. Studi in occasione delle Celebrazioni nel V Centenario della Morte del Beato Michele Carcano (1427-1484), Fondatore del Monte di Pietà di Bologna, Banca del Monte di Bologna e Ravenna, Bologna 1984, pp. 5-12 (Quaderni del Monte 3) [9; 11-12].

Schlageter, Johannes: *Die Entwicklung der Kirchenkritik des Petrus Johannis Olivi von der „Quaestio de altissima paupertate“ bis zur „Lectura super Apocalypsim“*, «Wissenschaft und Weisheit», 47 (1984), pp. 100-131.

1985

Bazzichi, Oreste: *La proprietà secondo tre pensatori francescani del Medioevo, Pietro di Giovanni Olivi, Guglielmo Ockam e Alvaro Pelagio: contributo per la storia del pensiero economico medievale*, «Rivista di politica economica», 5 (1985), pp. 569-592 [574-580].

Bazzichi, Oreste: *Valore economico e giusto prezzo nella riflessione teologica medievale*, «Rivista di Politica Economica», 10 (1985), pp. 1055-1086 [1058; 1061; 1067-1073 e passim].

Capitani, Ovidio: *Ipotesi sociali del francescanesimo medioevale: orientamenti e considerazioni*, in: *S. Francesco. Giornata lineea indetta in occasione dell'VIII Centenario della nascita*, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1985, pp. 39-57; ristampato in: *Id., Figure e motivi del francescanesimo medioevale*, Pàtron, Bologna 2000, pp. 11-30 [13-19; 23-30].

1986

Doyle, John P.: *Peter John Olivi on Right, Dominion, and Voluntary Signs*, «Semiotics», 10 (1986), pp. 419-429.

Vereecke, Louis: *De Guillaume d'Ockham à Saint Alphonse de Liguori: études d'histoire de la théologie morale moderne, 1300-1787*, Collegium S. Alfonsi de Urbe, Roma 1986 [80-81; 109; 133; 137; 145].

1987

Bazzichi, Oreste: *Teorie monetarie francescane nel tardo Medioevo*, «Rivista di Politica Economica», 77 (1987), pp. 49-78 [57-58].

Capitani, Ovidio (a cura di): *Una economia politica nel Medioevo*, Pàtron, Bologna 1987.

Capitani, Ovidio: *Introduzione*, in: *Una economia politica nel Medioevo*, a cura di Id., Pàtron, Bologna 1987, pp. IX-XXVI [XIV-XXVI].

Nuccio, Oscar: *Il pensiero economico italiano. Vol. 1, tomo 3: Le fonti (1050-1450). L'etica laica e la formazione dello spirito economico*, Edizione Gallizzi, Sassari 1987 [2587-2588; 2595; 2598-2612; 2616-2618; 2629-2631; 2675-2677; 2683-2684 e passim].

1989

Burr, David: *Olivi and Franciscan Poverty. The Origins of the «Usus Pauper» Controversy*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1989; traduzione italiana: Id., *Olivi e la povertà francescana. Le origini della controversia sull'usus pauper*, Edizioni Biblioteca Francescana, Milano 1992.

Schlageter, Johannes: *Einführung und Inhalt von Olivis Frage nach der höchsten Armut*, in: Petrus Johannis Olivi, *Das Heil der Armen und das Verderben der Reichen: die Frage nach der höchsten Armut*, hrsg. von Johannes Schlageter, Dietrich-Coelde-Verl., Werl/Westfalen 1989 (Franziskanische Forschungen 34), pp. 15-72.

Todeschini, Giacomo: *Il pensiero economico di Pietro di Giovanni Olivi nella recente storiografia*, in: *Pietro di Giovanni Olivi. Verso una nuova età. Chiesa, società, economia*. Studi in occasione delle "Giornate dell'Osservanza" di Bologna, 13-14 Maggio 1989, Zenit-Quaderni, 1989, pp. 23-28 (Supplemento alla Rivista Trimestrale della Banca del Monte di Bologna e Ravenna-Convento dell'Osservanza-IV Trimestre 1989).

1990

Bazzichi, Oreste: *Oltre Weber: lo spirito del capitalismo nel tardo Medioevo*, in: *Nuove frontiere dell'etica economica*, a cura di Settimio Cipriani, AVE, Roma 1990, 41-54 [45-46].

Lambertini, Roberto: *Apologia e crescita dell'identità francescana (1255-1279)*, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 1990 [153-169 e passim].

Marazzi, Luca: *Das iustum pretium im Tractatus de emptionibus et venditionibus des Petrus Ioannis Olivi*, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 1990.

Spicciani, Amleto: *Capitale e interesse tra mercatura e povertà nei teologi e canonisti dei secoli XIII-XV*, Jouvence, Roma 1990.

Spicciani, Amleto: *Pietro di Giovanni Olivi indagatore della razionalità economica medievale*, in: *Pietro di Giovanni Olivi, Usure, compere e vendite. La scienza economica del XIII secolo*, a cura di Amleto

Spicciani, Paolo Vian e Giancarlo Andenna, *Europía*, Milano 1990, pp. 21-72.

Vian, Paolo: *Pietro di Giovanni Olivi nello spiritualismo francescano*, in: *Pietro di Giovanni Olivi, Usure, compere e vendite. La scienza economica del XIII secolo*, a cura di Amleto Spicciani, Paolo Vian e Giancarlo Andenna, *Europía*, Milano 1990, pp. 6-17.

1991

Capitani, Ovidio: *Verso una nuova antropologia e una nuova religiosità*, in: *La conversione alla povertà nell'Italia dei secoli XII-XIV*, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1991, pp. 447-471 [452; 465; 467-470].

1992

Langholm, Odd: *Economics in the medieval schools. Wealth, exchange, value, money and usury according to the Paris theological tradition 1200-1350*, Brill, Leiden et al. 1992 [345-373 e passim].

Todeschini, Giacomo: *Quantum valet? Alle origini di un'economia della povertà*, in: «*Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo*», 98 (1992), pp. 173-234 [177-179; 182-183].

1993

Bartoli, Marco: *Pietro di Giovanni Olivi e il "sacramento del potere"*, in: «*Bullettino dell'Istituto storico italiano*», 99/1 (1993), 91-115 [101-105].

Capitani, Ovidio: *L'etica economica: Considerazioni e riconsiderazioni di un vecchio studioso*, in: *Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo*. Tredicesimo convegno di studi, Pistoia, 10-13 maggio 1991, Centro italiano di studi di storia e d'arte, Pistoia 1993, pp. 475-496 [479-486 e passim].

Fried, Johannes: *Kunst und Kommerz. Über das Zusammenwirken von Wissenschaft und Wirtschaft im Mittelalter vornehmlich am Beispiel der Kaufleute und Handelsmesse*, Stiftung Historisches Kolleg, München 1993 [13].

1994

Andenna, Giancarlo: «*Non remittetur peccatum nisi restitatur ablatum*» (c. 1, C. XIV, q. 6). *Una inedita lettera pastorale relativa all'usura e alla restituzione dopo il secondo concilio di Lione*, in: *Società, Istituzioni, Spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante, vol. 1*, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1994, pp. 93-108 [101-102].

Todeschini, Giacomo: *Il prezzo della salvezza. Lessici medievali del pensiero economico*, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1994 [23; 75; 96-97; 110; 192-199; 205; 208-210; 216-217; 225].

Wolff, Michael: *Mehrwert und Impetus bei Petrus Johannis Olivi. Wissenschaftlicher Paradigmenwechsel im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen im späten Mittelalter*, in: *Sozialer Wandel im Mittelalter. Wahrnehmungsformen, Erklärungsmuster, Regelungsmechanismen*, hrsg. von Jürgen Miethke und Klaus Schreiner, J. Thorbecke, Sigmaringen 1994, pp. 413-423.

1995

Lértora Mendoza, Celina A.: *La cuestión de la usura en el contexto de la proeza voluntaria*, «Veritas», 40 (1995), pp. 583-598 [588; 593-594; 596].

1996

Baeck, Louis: *Il pensiero economico cristiano dall'antichità al basso Medioevo*, in: *Storia dell'economia mondiale. Permanenze e strumenti dall'antichità al medioevo*, a cura di Valerio Castronovo, Laterza, Roma 1996, pp. 531-554 [550-552].

Capitani, Ovidio: *Francescanesimo e società tra Duecento e Quattrocento*, in: *La presenza francescana tra Medioevo e modernità*, a cura di Mario Chessa e Marco Poli, Vallecchi, Firenze 1996, pp. 177-188 [180-188].

Capitani, Ovidio: *Nuove acquisizioni del pensiero etico-economico francescano del basso Medioevo*, in: *La presenza francescana tra Medioevo e modernità*, Vallecchi, a cura di Mario Chessa e Marco Poli, Firenze 1996, pp. 39-51 [42-45; 50-51].

D'Onofrio, Giulio: *Storia della teologia nel Medioevo, vol. 3. La teologia delle scuole*, Piemme, Casale Monferrato 1996 [168-182].

Piron, Sylvain: *Vœu et contrat chez Pierre de Jean Olivi*, «Cahiers du Centre de Recherches Historiques», 16 (1996), pp. 43-56, <<http://ccrh.revues.org/2645>> (ult. cons. 18.02.2016).

Todeschini, Giacomo: *Il pensiero di Pietro Giovanni Olivi nella recente storiografia*, in: *La presenza francescana tra Medioevo e modernità*, a cura di Mario Chessa e Marco Poli, Vallecchi, Firenze 1996, pp. 223-231.

1997

Madigan, Kevin: *Aquinas and Olivi on Evangelical Poverty. A Medieval Debate and its Modern Significance*, «The Thomist», 61/4 (1997), pp. 567-586.

Piron, Sylvain: *Prêtres charitables et opérations capitalistes dans l'éthique franciscaine des contrats monétaires*, in: *Des personnes aux institutions. Réseaux et culture du crédit du XVIe au XXe siècle en Europe*, a cura di Laurence Fontaine et alii, Louvain-la-Neuve, Bruylant 1997, pp. 11-27.

1998

Andenna, Giancarlo: *Riflessioni canonistiche in materia economica dal XII al XV secolo*, in: *Chiesa, usura e debito estero*, a cura di Università Cattolica del Sacro Cuore/Centro di ricerche per lo studio della dottrina sociale della Chiesa, Vita e Pensiero, Milano 1998, pp. 21-41 [32-39].

Evangelisti, Paolo: *Fidenzio da Padova e la letteratura crociata-minoritica: strategie e modelli francescani per il dominio (XIII-XV sec.)*, Il Mulino, Bologna 1998 [131-136 e passim].

Kaufert, Erich: *Spiegelungen wirtschaftlichen Denkens im Mittelalter*, StudienVerlag, Innsbruck 1998 [74; 76-78; 95; 107-111].

Kaye, Joel: *Economy and Nature in the Fourteenth Century. Money, Market Exchange, and the Emergence of Scientific Thought*, Cambridge University Press, Cambridge 1998 [116-133; 141-142; 147-148 e passim].

Langholm, Odd: *The legacy of scholasticism in economic thought. Antecedents of choice and power*, Cambridge University Press, Cambridge 1998 [82-83; 102-107; 110-111; 130-132 e passim].

Piron, Sylvain: *Marchands et confesseurs. Le Traité des contrats d'Olivi dans son contexte (Narbonne, fin XIIIe-début XIVe siècle)*, in: *L'Argent au Moyen Âge. XXVIII Congrès de la SHMESP (Clermont-Ferrand, 1997)*, Publications de la Sorbonne, Paris 1998, pp. 289-308. <http://www.persee.fr/doc/shmes_1261-9078_1998_act_28_1_1729> (ult. cons. 18.02.2016).

1999

Andenna, Giancarlo: *Prestito, interesse e usura in età comunale: riflessioni economiche e canonistiche (XII-XIV secolo)*, in: *Marco da Montegalgo (1425-1496): il tempo, la vita, le opere*, Atti del Convegno di Studio (Ascoli Piceno, 12 ottobre 1996 e Montegalgo 23 agosto 1997), a cura di Silvano Bracci, Centro Studi Antoniani, Padova 1999, pp. 23-41[34-41].

Boureau Alain et Sylvain Piron (ed.par): *Pierre de Jean Olivi (1248 - 1298). Pensée scolastique, dissidence spirituelle et société*, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris 1999.

- Ceccarelli, Giovanni: *Le jeu comme contrat et le risicum*, in: *Pierre de Jean Olivi (1248 - 1298). Pensée scolastique, dissidence spirituelle et société*, ed. par Alain Boureau et Sylvain Piron, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris 1999, pp. 239-250.
- Flood, David: *Poverty as Virtue, Poverty as Warning, and Peter of John Olivi*, in: *Pierre de Jean Olivi (1248-1298). Pensée scolastique, dissidence spirituelle et société*, ed. par Alain Boureau et Sylvain Piron, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris 1999, pp. 157-172.
- Forte, Francesco: *Storia del pensiero dell'economia pubblica, vol. 2. Dal Medioevo al Mercantilismo*, A. Giuffrè Editore, Milano 1999 [129-133].
- Giannoni, Paolo: *La grande teologia a Firenze (2): Pietro Olivi nello studio di S. Croce. Le forme secolari dell'evangelo, «Vivens homo», 10/2 (1999)*, pp. 232-264 [253-256 e passim].
- Lambertini, Roberto: *La difesa dell'ordine francescano di fronte alle critiche dei secolari in Olivi*, in: *Pierre de Jean Olivi (1248 - 1298). Pensée scolastique, dissidence spirituelle et société*, ed. par Alain Boureau et Sylvain Piron, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris 1999, pp. 193-205.
- Langholm, Odd: *The Economic Ethics of the Mendicant Orders*, in: *Etica e politica: le teorie dei frati mendicanti nel due e trecento*, Atti del XXVI Convegno Internazionale di Studi Francescani. Assisi, 15 - 17 ottobre 1998, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1999, pp. 155-172 [164-165; 167].
- Larguier, Gilbert: *Autour de Pierre de Jean Olivi. Narbonne et le Narbonnais, fin XIIIe, début XIVE siècle*, in: *Pierre de Jean Olivi (1248 - 1298). Pensée scolastique, dissidence spirituelle et société*, ed. par Alain Boureau et Sylvain Piron, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris 1999, pp. 265-276.
- Parisoli, Luca: *Volontarismo e diritto soggettivo. La nascita medievale di una teoria dei diritti nella Scolastica francescana*, Istituto Storico dei Cappuccini, Roma 1999 [64-69; 243-249 e passim].
- Piron, Sylvain: *Parcours d'un intellectuel franciscain, d'une théologique vers un pensée scoiale: l'oeuvre de Pierre de Jean Olivi (ca. 1248-1298) et son traité "De contractibus"*, Tesi di Dottorato - Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 1999.
- Tabarroni, Andrea: *Francescanesimo e riflessione politica sino ad Ockam*, in: *Etica e politica: le teorie dei frati mendicanti nel due e trecento*. Atti del XXVI Convegno Internazionale di Studi Francescani. Assisi, 15-17 ottobre 1998, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1999, pp. 203-230 [219-223; 227-228].

Todeschini, Giacomo: *Olivi e il mercator cristiano*, in: *Pierre de Jean Olivi (1248 - 1298). Pensée scolastique, dissidence spirituelle et société*, ed. par Alain Boureau et Sylvain Piron, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris 1999, pp. 217-237.

2000

Capitani, Ovidio: *Figure e motivi del francescanesimo medioevale*, Pàtron, Bologna 2000 [passim].

Llorente Megías, Paloma: *La crítica de Petrus Iohannis Olivi al aristotelismo de su tiempo*, Tesi di Dottorato-Universitat de Barcelona. Departament de Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura 2000. On-line : <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/369560/PLLM_TESIS.pdf?sequence=1> (ult. cons. 09.05.2018) [47-81].

Todeschini, Giacomo: *Valore del tempo consacrato e prezzo del tempo commerciabile: le dialettiche dello scambio nel basso medioevo*, in: *Sentimento del tempo e periodizzazione della storia nel Medioevo*, Atti del XXXVI Convegno Storico Internazionale, a cura di Giuseppe Savoca, Todi, 10-12 ottobre 1999, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 2000, pp. 233-256 [249; 254-255].

2001

Bartoli, Marco: *Vivere il vangelo alla fine dei tempi: le Lecturae super Lucam et super Marcum di Petrus Iohannis Olivi*, «Archivum Franciscanum Historicum», 104/1-2 (2001), pp. 271-283.

Burr, David: *The spiritual Franciscans: from protest to persecution in the century after Saint Francis*, The Pennsylvania State University, University Park 2001 [51-52; 56-62; 142-143 e passim].

Conrad, Susanne: *Franziskanische Armut als Heilsgarantie. Das Zusammenspiel von vita evangelica und Apokalyptik im Armutsverständnis des Petrus Iohannis Olivi*, in: *In proposito paupertatis. Studien zum Armutsverständnis bei den mittelalterlichen Bettelorden*, hrsg. von Gert Melville und Annette Kehnel, LIT, Münster 2001, pp. 89-99.

Muzzarelli, Maria Giuseppina: *Il denaro e la salvezza. L'invenzione del Monte di Pietà*, Il Mulino, Bologna 2001 [16; 247-248].

Piron, Sylvain: *Perfection évangélique et moralité civile. Pierre de Jean Olivi et l'éthique économique franciscaine*, in: *Ideologia del credito fra Tre e Quattrocento: dall'Asteseano ad Angelo da Chivasso*, Atti del convegno internazionale (Asti 2000), a cura di Barbara Molina e

Giulia Scarcia, Centro di studi sui Lombardi e sul credito nel Medioevo, Asti 2001, pp. 103-143.

Todeschini, Giacomo: *La scienza economica francescana e gli ebrei nel Medioevo: da un lessico teologico a un lessico economico*, «Picenum Seraphicum», 20 (2001), pp. 113-135 [120-131].

2002

Freyer, Johannes B.: *Aufbruch in ein neues Millennium. Die Bedeutung der Freiheit für die theologische Geschichtsvorstellung bei dem Franziskaner Petrus Johannis Olivi (1248-1298)*, «Wissenschaft und Weisheit», 65/2 (2002), pp. 197-214.

Todeschini, Giacomo: *Carità e profitto nella dottrina economica francescana da Bonaventura all'Olivi*, in: «Franciscan Studies», 60 (2002), pp. 325-339.

Todeschini, Giacomo: *I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed età moderna*, Il Mulino, Bologna 2002 [114-129; 162-167; 273-277; 339-367 e passim].

Todisco, Orlando: *L'etica francescana e la soggettività moderna*, «Miscellanea francescana», 102 (2002), pp. 84-142 [133-136; 142].

Wood, Diana: *Medieval economic thought*, Cambridge University Press, Cambridge 2002 [137-138; 150; 153; 174; 180; 202; 219; 221].

2003

Ceccarelli, Giovanni: *Il gioco e il peccato. Economia e rischio nel Tardo Medioevo*, Il Mulino, Bologna 2003 [33-39; 188-196; 198; 206-215; 222; 224-225; 227; 229-238; 242-249; 251; 253-255; 261; 265-266; 304-306; 311; 324; 349-351; 371; 373; 387; 412; 417 e passim].

Fladerer, Ludwig: *Gott und das Kapital. Der Traktat des Pietro di Giovanni Olivi (Petrus Johannis Olivi) und sein geistesgeschichtlicher Hintergrund*, «Wissenschaft und Weisheit», 66/1 (2003), pp. 82-106.

Flood, David: *Peter Olivi's Economics Connection with Early Franciscan History*, in: *Ovidio Capitani. Quaranta anni per la storia medievale*, vol. 2, a cura di Maria Consiglia De Matteis, Pátron Editore, Bologna 2003, pp. 73-88.

Gamba, Carlo: «*Licita usura*». *Giuristi e moralisti tra Medioevo ed Età moderna*, Viella, Roma 2003 [125-133].

Langholm, Odd: *The merchant in the confessional. Trade and price in the pre-Reformation penitential handbooks*, Brill, Leiden et alii 2003 [119-121; 163-164; 178-180; 223-224 e passim].

Le Goff, Jacques: *A la recherche du Moyen Âge*, Editions Louis Audibert, Paris 2003 [88-91].

Todeschini, Giacomo: *Cristianesimo e modernità economica*, in: *Le religioni e il mondo moderno*, vol. 1, *Cristianesimo*, a cura di Daniele Menozzi, Einaudi, Torino 2003, pp. 87-108 [95; 99].

2004

Lambertini, Roberto: *Pecunia, possessio, proprietas alle origini di Minori e Predicatori: osservazioni sul filo della terminologia*, in: *L'economia dei conventi dei Frati Minori e Predicatori fino alla metà del Trecento*, Atti del XXXI Convegno internazionale, Assisi, 9-11 ottobre 2003, a cura di Roberto Lambertini et alii, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 2004, pp. 5-42 [31].

Langholm, Odd: Art. *Wirtschaft/Wirtschaftsethik* V. *Kirchengeschichtlich* V/2: *Mittelalter*, in: *Theologische Realenzyklopädie*, Bd. 36, Walter de Gruyter, Berlin-New York 2004, pp. 153-159 [156].

Piron, Sylvain: *L'apparition du resicum en Méditerranée occidentale, XIIe-XIIIe siècles*, in: *Pour une histoire culturelle du risque. Genèse, évolution, actualité du concept dans les sociétés occidentales*, ed. par Emmanuelle Collas-Heddeland et alii, Editions Histoire et Anthropologie, Strasbourg, 2004, pp. 59-76.

Putallaz, François-Xavier: *Petrus Johannis Olivi. Verteidigung der Armut und Kritik der Kirche*, in: *Die Kirchenkritik der Mystiker. Prophetie aus Gotteserfahrung. Vol. 1: Mittelalter*, hrsg. von Mariano Delgado und Gotthard Fuchs, Academic Press, Fribourg, pp. 205-224.

Todeschini, Giacomo: *Ricchezza francescana. Dalla povertà volontaria alla società di mercato*, Il Mulino, Bologna 2004 [90-100; 109-131; 151-154 e passim].

2005

De Boni, Luis Alberto: *Pedro de João Olivi. Um economista medieval*, in: *Anais do VI Encontro Internacional de Estudos Medievais, 2 a 4 de julho de 2003*, vol. 1, ed. by Celia Marques Télles and Risonete Batista Souza, Quarteto, Salvador 2005, pp. 32-44.

Kobusch, Theo: *Petrus Johannis Olivi: ein franziskanischer Querkopf*, in: *Querdenker. Visionäre und Außenseiter in Philosophie und Theologie*, hrsg. von Markus Knapp et alii, Wiss. Buchgesellschaft, Darmstadt 2005, pp. 106-116.

Piron, Sylvain: *Le devoir de gratitude. Émergence et vogue de la notion d'antidora au XIIIe siècle*, in: *Credito e usura fra teologia, diritto e*

- amministrazione. Linguaggi a confronto (sec. XII-XVI)*. Convegno internazionale di Trento, 3-5 settembre 2001, a cura di Diego Quaglioni, Giacomo Todeschini e Gian Maria Varanin, Ecole Française de Rome, Roma 2005, pp. 73-101.
- Todeschini, Giacomo: *La riflessione etica sulle attività economiche*, in: *Economie urbane ed etica economica nell'Italia medievale*, a cura di Roberto Greci, Laterza, Roma-Bari 2005, pp. 151-228 [181; 183; 199-201; 203-207; 212; 214-215; 224].
- Vian, Paolo: *Le letture dei maestri francescani. Tre casi nel secondo Duecento*, in: *Libri, biblioteche e letture dei frati mendicanti (secoli XIII-XIV)*, Atti del XXXII Convegno internazionale, Assisi, 7-9 ottobre 2004. (Atti dei Convegni della Società internazionale di studi francescani e del Centro interuniversitario di studi francescani; N.S. 15), Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 2005, pp. 29-78 [61-78].

2006

- Capitani, Ovidio: *Presentazione a Praeterita facta. Scritti in onore di Amleto Spicciani*, a cura di Alessandro Merlo e Emanuele Pellegrini, ETS, Pisa 2006, 9-19 [13-14].
- Ceccarelli, Giovanni: *Etica economica e Monti di Pietà*, in: *L'Italia alla fine del Medioevo: i caratteri originali nel quadro europeo*, vol. 2, a cura di Federica Cengarle, Firenze University Press, Firenze, pp. 127-166 [132; 136; 138-140; 145; 160].
- Evangelisti, Paolo: *I Francescani e la costruzione di uno Stato. Linguaggi politici, valori identitari, progetti di governo in area catalano-aragonese*, Editrici Francescane, Padova 2006 [20; 107; 178; 240-241; 276; 286].
- Nickl, Peter: *Einleitung*, in: Petrus Johannis Olivi, *Über die menschliche Freiheit/Quaestio an in homine sit liberum arbitrium*, Lateinisch-Deutsch, Übersetzt und eingeleitet von Peter Nickl, Herder, Freiburg i. Br. 2006, pp. 7-25 [15-19].
- Piron, Sylvain: *Franciscan Quodlibeta in Southern Studies and at Paris (1280-1300)*, in: *Theological Quodlibeta in the Middle Ages. The Thirteenth Century*, ed. by Chris Schabel, Brill, Leiden 2006, pp. 403-438. <<http://halshs.ccsd.cnrs.fr/halshs-00088978>> (ult. cons. 18.02.2016).
- Piron, Sylvain: *I paradossi della teoria dell'usura nel medioevo*, Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, Milano 2006.
<http://www.assbb.it/contenuti/news/files/quaderno_etica_11.pdf> (ult. cons. 18.02.2016) [13-19].

Rothbard, Murray N.: *Economic Thought Before Adam Smith. An Austrian Perspective on the History of Economic Thought*, vol. 1, Ludwig von Mises Institut, Auburn 2006 [60-62; 79; 81-82; 88; 510].

2007

Bartoli, Marco: *Pietro di Giovanni Olivi e la "Sanctorum Communio"*. *Riflessione spirituale o modello di economia politica*, «Scintilla: rivista de filosofia e mística medieval», 4/2 (2007), pp. 1-31.

Bukala, Marcin: *Enterprise ethics, "management" ethics, and work ethics. Less examined aspects of oeconomia mediaevalia. Previous research and new questions*, «Studia Antyczne i Mediewistyczne», 40/5 (2007), pp. 185-205 [188-195].

Parisoli, Luca: *Pietro di Giovanni Olivi e la libertà della volontà, tra metafisica e libertà politica*, «Scintilla: rivista de filosofia e mística medieval», 4/2 (2007), pp. 33-74.

Piron, Sylvain: *Le traitement de l'incertitude commerciale dans la scolastique médiévale*, in: «Journal électronique d'histoire des probabilités et de la statistique», 3/1 (2007). <<http://www.jehps.net/juin2007.html>> (ult. cons. 18.02.2016).

Todisco, Orlando: *L'essere come dono e il valore-legame. La prassi francescana del solidarismo*, «Medieval Sophia», 2 (2007), pp. 84-115 [86; 88-90].

2008

Antiseri, Dario: *Motivi di attualità del pensiero francescano*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2008 [26-27; 77; 79-80; 83; 85].

Bazzichi, Oreste: *Dall'usura al giusto profitto. L'etica economica della Scuola francescana*, Effatà Editrice, Cantalupa (To) 2008 [27; 50-51; 53; 60-72; 76-77; 86; 88-90; 93-94; 96; 99; 110; 117; 122-123; 135-136].

Billoret, Jean-Louis: *Pierre Jean Olivi et la perfection théologique de l'économie de marché*, in: *Droit, histoire et société. Mélanges en l'honneur de Christian Dugas de la Boissonny*, ed. by Virginie Lemonnier-Lesage and François Lormant, Nanci 2008, pp. 567-604.

Bruni, Luigino-Smerilli, Alessandra: *Benedetta economia. Benedetto di Norcia e Francesco d'Assisi nella storia economica europea*, Città Nuova, Roma 2008 [13; 71; 74; 78].

Gallotti, Claudio: *Usura ed interesse dal XII al XV secolo. L'usura: forma degenerativa dell'interesse*, «Antonianum», 83/4 (2008), pp. 625-652 [643-649].

Magazzini, Stefano: *San Bernardino da Siena rilegge Olivi: il mercante cristiano*, «Studi francescani», 105 (2008), pp. 127-148.

Todisco, Orlando: *La libertà fondamento della verità. Ermeneutica francescana del pensare occidentale*, Edizioni Messaggero, Padova 2008 [349; 357-360 e passim].

2009

Bartoli, Marco: *Bonaventura, Olivi e le "Quaestiones de perfectione evangelica"*, in: *Religion e doctrinae. Miscellanea di studi offerti a Bernardino de Armellada in occasione del suo 80. compleanno*, a cura di Aleksander Horowski, Istituto Storico dei Cappuccini, Roma 2009, pp. 175-189.

Ceccarelli, Giovanni-Piron, Sylvain: *Gerald Odonis' Economics Treatise*, «Vivarium», 47/2-3 (2009), pp. 164-204 [164-167; 175-178; 182-185 e passim].

Chiffolleau, Jacques: *Conclusion*, in: *Économie et religion. L'expérience des ordres mendiants (XIIe-XVe siècle)*, ed. by Nicole Bériou and Jacques Chiffolleau, Presses Universitaires de Lyon, Lyon 2009, pp. 708-754 [747; 752].

Langholm, Odd: *Martin Luther's Doctrine on Trade and Price in Its Literary Context*, «History of Political Economy», 41/1 (2009), pp. 89-107 [98].

Langholm, Odd: *Olivi to Hutcheson: Tracing an early tradition in value theory*, «Journal of the History of Economic Thought», 31/2 (2009), pp. 131-141 [131-136; 139-141].

Piron, Sylvain: *Un couvent sous influence. Santa Croce autor de 1300*, in: *Économie et religion. L'expérience des ordres mendiants (XIIe-XVe siècle)*, ed. by Nicole Bériou and Jacques Chiffolleau, Presses Universitaires de Lyon, Lyon 2009, pp. 322-355 [322; 329; 339; 355].

Prodi, Paolo: *Settimo non rubare. Furto e mercato nella storia dell'Occidente*, Il Mulino, Bologna 2009 [60; 62; 82-85; 101; 125-126; 133; 142].

Putallaz, François-Xavier: *Figure francescane alla fine del XIII secolo*, in: *Figure del pensiero medievale. Rinnovamento della "Via Antiqua". La creatività tra il XIII e il XIV secolo*, a cura di Inos Biffi e Costante Marabelli, Jaca Book, Città Nuova, Roma - Milano 2009, pp. 323-384 [329-333; 348-355; 359-366; 376-384 e passim].

Schmucki, Albert: *Selbstbesitz und Hingabe. Die Freiheitstheologie des Petrus Johannis Olivi im Dialog mit dem modernen Freiheitsverständnis*, B. Kühlen Verlag, Mönchengladbach 2009.

Veronesi, Marco (2009): *Franziskanische Wirtschaftsethik*, in: *Zwischen Himmel und Erde. Klöster und Pflughöfe in Esslingen*, hrsg. von Kirsten Fast und Joachim J. Halbekann, Petersberg, pp. 42-48 [44; 46-48].

Zamagni, Stefano: *Per una ricostruzione storica del pensiero economico francescano*, in: *Francesco d'Assisi: otto secoli di storia (1209-2009)*, Atti della XXVIII edizione delle "Giornate dell'Osservanza", 9-10 maggio 2009, Convento dell'Osservanza, a cura di Giuseppe Chili, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Bologna 2009, pp. 15-41 [30-34].

2010

Bazzichi, Oreste: *Alle radici del capitalismo. Medioevo e scienza economica*, Effatà Editrice, Cantalupa (To) 2010 [83; 96; 98-107; 113-114; 117; 121-122; 126-128; 132; 134; 139; 145; 153; 160; 162; 169].

Bukala, Marcin: *Oeconomica mediaevalia of Wroclaw Dominicans. Library and Studies of Friars, and Ethical-Economics Ideas. The Example from Silesia*, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 2010 [VIII-X; 78-79; 85-87].

Duffel, Siegfried van: *From Objective Right to Subjective Rights: The Franciscans and the Interest and Will Conceptions of Rights*, in: *The Nature of Rights: Moral and Political Aspects of Rights in Late Medieval and Early Modern Philosophy*, ed. Virpi Mäkinen, The Philosophical Society of Finland, Helsinki 2010, pp. 63-91 [85-86].

Gilomen, Hans-Jörg: *Kredit und Innovation im Spätmittelalter*, in: *Aufbruch im Mittelalter. Innovationen in Gesellschaften der Vormoderne. Studien zu Ehren von Rainer C. Schwinges*, hrsg. von Christian Hesse und Klaus Oschema, Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern 2010, pp. 35-68 [36-37].

Iozzelli, Fortunato: *La parabola del buon Samaritano (Lc 10, 25-37) in Pietro di Giovanni Olivi*, «Studi francescani», 107 (2010), pp. 61-88.

Landi, Marcello: *Uno dei contributi della Scolastica alla scienza economica contemporanea: la questione del giusto prezzo, o del valore delle merci*, «Divus Thomas», 113 (2010), pp. 126-143 [136-138].

Le Goff, Jacques: *Le Moyen Age e l'argent. Essai d'anthropologie historique*, Perrin, Paris 2010 [122-124; 201-202].

Nickl, Peter: *"Libertas proprie non est nisi in voluntate". Libertà e soggettività in Pietro di Giovanni Olivi*, in: *Pierre de Jean Olivi, Philosophe et théologien. Actes du colloque de Philosophie médiévale*, 24-25 octobre 2008, ed. by Catherine König-Pralong,

- Olivier Ribordy and Tiziana Suarez-Nani, Université de Fribourg, De Gruyter, Berlin 2010, pp. 355-368.
- Pignata, Marianna: *La "paupertas" come "libertas dominandi": Pietro di Giovanni Olivi e il "Tractatus de usu pauper"*, in: *Il privilegio dei "proprietari di nulla". Identificazione e risposte alla povertà nella società medievale moderna*. Convegno di studi, a cura di Aurelio Cernigliaro, Napoli 22 - 23 ottobre 2009, Satura, Napoli 2010, pp. 73-88.
- Piron, Sylvain: *Le métier de théologien selon Olivi. Philosophie, théologie, exégèse et pauvreté*, in: *Pierre de Jean Olivi. Philosophe et théologien*, ed. by Catherine König-Pralong, Olivier Ribordy and Tiziana Suarez-Nani, De Gruyter, Berlin 2010, 17-85 (Scriinium Friburgense, 29). <<https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00530925/>> (ult. cons. 18.02.2016).
- Piron, Sylvain: *Albert le Grand et le concept de valeur*, in: *I beni di questo mondo. Teorie etico-economiche nel laboratorio dell'Europa medievale*, a cura di Roberto Lambertini e Leonardo Sileo, FIDEM, Porto 2010, pp. 131-156.
- Schlageter, Johannes: *Die soziologische Grundlegung der spiritualen Armutstheorie bei Petrus Johannis Olivi OMin (1247/1248-1298)*, «Wissenschaft und Weisheit», 73 (2010), pp. 215-236.
- Schlüssler, Rudolf: *Antonino von Florenz als Ökonom. Eine Verteilung*, in: *I beni di questo mondo. Teorie etico-economiche nel laboratorio dell'Europa medievale*, a cura di Roberto Lambertini e Leonardo Sileo, FIDEM, Porto 2010, pp. 281-304 [284-285].
- Todeschini, Giacomo: *Il denaro come fattore di inclusione o di esclusione: da Graziano a Cusano*, in: *I beni di questo mondo. Teorie etico-economiche nel laboratorio dell'Europa medievale*, a cura di Roberto Lambertini e Leonardo Sileo, FIDEM, Porto 2010, pp. 17-36 [27-29].
- Zamagni, Stefano: *Globalization: Guidance from Franciscan Economic Thought and Caritas in veritate*, «Faith & Economics», 56 (2010), pp. 81-109 [94-98].

2011

- Agamben, Giorgio: *Altissima povertà. Regole monastiche e forma di vita*, Neri Pozza Editore, Vicenza 2011 [80; 117; 133; 136; 157; 164-166; 169; 173-175; 177-178].
- Bazzichi, Oreste: *Il paradosso francescano tra povertà e società di mercato. Dai Monti di Pietà alle nuove frontiere etico-sociali del credito*, Effatà Editrice, Cantalupa (To) 2011 [28-30; 60-72 e passim].

- D'Onofrio, Giulio: *Storia del pensiero medievale*, Città Nuova, Roma 2011 [537-545].
- Kobusch, Theo: *Die Philosophie des Hoch- und Spätmittelalters* (Geschichte der Philosophie - vol. 5), Beck, München 2011, pp. 279-293.
- König-Pralong, Catherine: *Le bon usage des savoirs. Scolastique, philosophie et politique culturelle*, Paris, Vrin, 2011 [165-216 e passim].
- Ortelli, Paola: *Riflessioni conclusive su Raymond De Roover, San Bernardino da Siena e Sant'Antonino da Firenze. I due grandi pensatori economici del Medioevo*, «Etica ed economia-Materiali dalla tradizione cristiana» (Supplemento a "La Società: rivista scientifica di Dottrina sociale della Chiesa), 3 (2011), pp. 5-15 [6; 12; 14].
- Todeschini, Giacomo: *Come Giuda*, Il Mulino, Bologna 2011 [163-164, 185; 193; 259; 278].
- Todeschini, Giacomo: *Il denaro e l'esclusione sociale nel pensiero francescano*, in: *I francescani e l'uso del denaro*, a cura di Alvaro Cacciotti e Maria Melli, Edizioni Biblioteca Francescana, Milano 2011, pp. 39-60 [50; 54; 59-60].

2012

- Fleischmann, Christoph: *Kleine Geschichte des Vertrages*, «Le Monde», Febbraio 2012, pp. 12-13.
- Kehnel, Annette: *Not macht erfinderisch. Denkmätschläge zur franziskanischen Armut als Unternehmens- und Wirtschaftsprinzip*, in: *Gelobte Armut. Armutskonzepte der franziskanischen Ordensfamilie vom Mittelalter bis in die Gegenwart*, hrsg. von Heinz-Dieter Heimann, Schöningh, Paderborn 2012, pp. 233-240 [233; 238].
- Lambertini, Roberto: *Povertà volontaria ed economia mendicante nel basso medioevo. Osservazioni sui risultati di recenti indagini*, «Cristianesimo nella storia», 33/2 (2012), pp. 519-540 [536].
- Maifreda, Germano: *From "Oikonomia" to Political Economy. Constructing Economic Knowledge from the Renaissance to the Scientific Revolution*, Ashgate, Farnham 2012 [51-53].
- Miethke, Jürgen: *Der „theoretische Armutstreit“ im 14. Jahrhundert. Papst und Franziskanerorden im Konflikt um die Armut*, in: *Gelobte Armut. Armutskonzepte der franziskanischen Ordensfamilie vom Mittelalter bis in die Gegenwart*, hrsg. von Heinz-Dieter Heimann, Schöningh, Paderborn 2012, pp. 243-283 [254; 267].

- Parisoli, Luca: *Identità antropologica e semantica normativa nel pensiero francescano: il ruolo di Pietro di Giovanni Olivi*, «Divus Thomas», 115 (2012) pp. 229-258.
- Piron, Sylvain: *Avant-propos. Lire la pensée économique des scolastiques*, in: Pierre de Jean Olivi, *Traité des contrats*, présentation, édition critique, traduction et commentaires par Sylvain Piron, Les Belles-Lettres, Paris 2012 (Bibliothèque scolastique 5), pp. 11-26; traduzione inglese: Sylvain Piron, *Foreword. Reading the economic thought of the Scolastics*, in: Peter of John Olivi, *A Treatise on Contracts*. Critical Edition and Commentary by Sylvain Piron. Translated from the Latin by Ryan Thornton and from the French by Michael Cusato, Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure (NY) 2016, pp. VII-XVIII.
- Piron, Sylvain: *Présentation. Contextes intellectuels et sociaux du "Traité des contrats"*, in: Pierre de Jean Olivi, *Traité des contrats*, présentation, édition critique, traduction et commentaires par Sylvain Piron, Les Belles-Lettres, Paris 2012 (Bibliothèque scolastique 5), pp. 27-71; traduzione inglese: Sylvain Piron, *Introduction. The intellectual and social contexts of the "Treatise on contracts"*, in: Peter of John Olivi, *A Treatise on Contracts*. Critical Edition and Commentary by Sylvain Piron. Translated from the Latin by Ryan Thornton and from the French by Michael Cusato, Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure (NY) 2016, pp. XIX-LII.
- Piron, Sylvain: *Les premières leçons d'Olivi sur les restitutions. Une critique des mœurs florentines*, «Oliviana», 4 (2012). <<http://oliviana.revues.org/527>> (ult. cons. il 18.02.2016).
- Tindaro Calabria, Nicola: *L'apporto della Scuola francescana all'economia civile*, in: «Analecta TOR», 187 (2012), pp. 131-145 [134-138; 143].
- Todeschini, Giacomo: *Usury in Christian Middle Ages. A Reconsideration of the Historiographical Tradition (1949-2010)*, in: *Religione e istituzioni religiose nell'economia europea. 1000-1800. Religion and religious institutions in the European economy. 1000-1800*. Atti della Quarantatreesima Settimana di Studi (8-12 maggio 2011), a cura di Francesco Ammannati, Firenze University Press, Firenze 2012, pp. 119-130 [126].
- Toivanen, Juhana: *Peter Olivi on Practical Reasoning*, in: *Universalità della ragione. Pluralità delle filosofie nel Medioevo*, vol. 2, Atti del XII Congresso Internazionale di Filosofia Medievale, Palermo 16-22 settembre 2007, a cura di Alessandro Musco et. al., Officina di Studi Medievali, Palermo 2012, pp. 1033-1048.

2013

- Bazzichi, Oreste: *Economia e Scuola francescana. Attualità del pensiero economico e politico francescano*, Libreriauniversitaria, Padova 2013 [30-40 e passim].
- Lambertini, Roberto: *Ovidio Capitani e le ipotesi sociali degli Ordini mendicanti*, in: *Le storiografie di Ovidio Capitani*, a cura di Isa Lori Sanfilippo, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 2013, pp. 75-85 [77-81].
- Lenoble, Clément: *L'exercice de la pauvreté. Économie et religion chez les franciscains d'Avignon (XIII-XV siècle)*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2013 [45-49; 61; 63; 72; 75.76; 138; 161-163; 2010; 241-243; 250; 252; 266; 270-271; 283; 358].
- Melé, Domènec: *Scholastic Thought and Business Ethics: An Overview*, in: *Handbook of the Philosophical Foundations of Business Ethics*, vol. 1, ed. by Christoph Lütge, Springer, Dordrecht et. al. 2013, 133-158 [135; 137].
- Muzzarelli, Maria Giuseppina: *I Monti di Pietà fra etica economica ed economia politica*, in: *Orientamenti e tematiche della storiografia di Ovidio Capitani*, a cura di Maria Consiglia De Matteis e Pio Berardo, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo (Uomini e mondi medievali 36), Spoleto 2013, pp. 135-147 [136; 147].
- Schlag, Martin: *Economic and Business Ethics in Select Italian Scholastics (ca. 1200-1450)*, in: *Handbook of the Philosophical Foundations of Business Ethics*, vol. 1, ed. by Christoph Lütge, Springer, Dordrecht et. al. 2013, pp. 179-205 [179; 182-191; 196-201 e passim].
- Zabeo, Gian Pietro: *L'economico premoderno: lessici economici e pensiero francescano nel XII secolo*, Tesi di Laurea Anno 2012-2013. Università Cà Foscari Venezia-Corso di Laurea Magistrale in Economia e Gestione delle Aziende <<http://dspace.unive.it/handle/10579/3260>> (ult. cons. 15.12.2013) [passim].

2014

- Jacobelli, Maria Caterina: *La povertà francescana e il capitalismo medioevale negli scritti di Pietro di Giovanni Olivi*, Casa Editrice Miscellanea Francescana, Roma 2014.
- Kaye, Joel: *A history of Balance, 1250-1375. The Emergence of a New Model of Equilibrium and its Impact on Thought*, Cambridge Univ. Press, Cambridge 2014 [56-75; 106-127 e passim].

Núñez, Martín Carbajo: *Economia francescana. Una proposta per uscire dalla crisi*, EDB, Bologna 2014 [8; 13; 61; 77-79; 81; 84-89; 99; 118; 195; 199].

Rode, Christian: *Olivis Ontologie des Rechts und des Sozialen*“, in: *Das Gesetz-The Law-La Loi*, ed. by Andreas Speer and Guy Guldentops, W. de Gruyter, Berlin-New York 2014, pp. 371-382.

2015

Bazzichi, Oreste: *Dall'economia civile francescana all'economia capitalistica moderna. Una via all'umano e al civile dell'economia*, Armando, Roma 2015 [93-100 e passim].

Lambertini, Roberto: *Il mio San Francesco. A proposito di Jacques Le Goff, storico di Francesco d'Assisi*, «Nuova Rivista Storica», 99 (2015), pp. 961-976 [973-974].

Lenoble, Clément: *Monnaie, valeur et citoyenneté chez Olivi et Eiximenis. "Moralisation de l'économie" ou "économie politique" médiévale?*, «Médiévales», 68 (2015), pp. 161-180.

Mancinelli, Chiara: *La influencia del "Tratado sobre contratos" de Olivi en el "Tractat de avaricia" de Eiximenis: un ejemplo de circulación de la moral económica en el mediterráneo*, in: *Tra il Tirreno e Gibilterra. Un Mediterraneo iberico?*, a cura di Luciano Gallinari e Flocel Sabaté i Curull, Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea, Cagliari 2015, pp. 99-135.

Mancinelli, Chiara: *La reflexión ética-económica medieval: una reflexión actual*, in: *Medievalia (México)*, 18 (2015) pp. 199-207.

Muzzarelli, Maria: *Pawn Broking between Theory and Practice in Observant Socio-Economic Thought*, in: *A Companion to Observant Reform in the Late Middle Ages and Beyond*, ed. by James D. Mixon and Bert Roest, Brill, Leiden-Boston 2015, pp. 204-229 [208-209].

Piron, Sylvain: *Historien du temps*, in: *Une autre histoire. Jacques Le Goff (1924-2014)*, ed. by Jacques Revel and Jean-Claude Schmitt, Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, Paris 2015, pp. 71-77 [72].

Rode, Christian: *Zugänge zum Selbst. Innere Erfahrung in Spätmittelalter und Früher Neuzheit*, Aschendorff, Münster 2015 [89-131 e passim].

2016

Ceccarelli, Giovanni: *Il "Tractatus de contractibus" di Olivi nel discorso economico dei frati minori*, in: *Pietro di Giovanni Olivi frate minore*, Atti del XLIII Convegno internazionale Assisi, 16-18

- Ottobre 2015, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 2016, pp. 241-275.
- De Boni, Luis Alberto: *Introdução*: in: Pedro de João Olivi, *Tratado sobre os Contrato*. Edição do texto latino Sylvain Piron e Ferdinand Delorme. Introdução e notas Luis Alberto De Boni. Tradução Luis Alberto de Boni, Joice Beatriz da Costa (Imago Mundi. Filosofia em texto e tradução, 11), Edições Afrontamento, Porto 2016, pp. 21-57.
- Delcorno, Pietro: *Following Francis at the time of the Antichrist: Evangelical poverty and worldly riches in the "Lecturam super Lucam" of Peter of John Olivi*, «Franciscan Studies», 74 (2016), pp. 147-176.
- Evangelisti, Paolo: *Apparato critico e note al testo*, in: Luis de Molina, *Trattato sulla giustizia e il diritto. I contratti di cambio: dispute 396-410*, a cura di Andrea Gariboldi, Edizioni Università di Trieste, Trieste 2016, pp. 115-137 [122-124; 126-129; 131-134].
- Evangelisti, Paolo: *Da Guglielmo Rubió a Joan Bassols. L'eredità di Olivi nei territori iberici*, in: Pietro di Giovanni Olivi frate minore, Atti del XLIII Convegno internazionale Assisi, 16-18 Ottobre 2015, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 2016, pp. 439-481.
- Evangelisti, Paolo: *Il pensiero economico nel Medioevo. Ricchezza, povertà, mercato e moneta*, Carocci editore, Roma 2016 [141-161 e passim].
- Flood, David: *Peter Olivi and Franciscan Poverty*, «Franciscan Studies», 74 (2016), pp. 177-184.
- Hoffarth, Christian: *Urkirche als Utopie. Die Idee der Gütergemeinschaft im späteren Mittelalter von Olivi bis Wyclif*, Franz Steiner, Stuttgart 2016 [63-181 e passim].
- Lambertini, Roberto: *Economia francescana. Momenti del percorso di un concetto storiografico*, «Divus Thomas», 119 (2016), pp. 171-196.
- Masolini, Serena: *Note per una lettura del Tractatus de contractibus di Pietro di Giovanni Olivi*, in: *Ratio practica e ratio civilis. Studi di etica e politica medievali per Giancarlo Garfagnini*, a cura di Anna Rodolfi, Edizioni ETS, Pisa, 2016, pp. 171-188.
- Perpere Viñuales, Alvaro: *Petrus Iohannis Olivi y la valoración económica en su Tractatus de contractibus*, «Cauriensia», 11 (2016), pp. 263-278.
- Rode, Christian: *Die Geburt des Kapitalismus aus dem Geist der franziskanischen Armutsbewegung. Der Kapitalbegriff bei Petrus Iohannis Olivi*, in: *Geistige und körperliche Arbeit im Mittelalter*. Hannoveraner Symposium zur Philosophie des Mittelalters vom 23.

- bis 25. Februar 2010, hrsg. von Günther Mensching und Alia Mensching-Estakhr, Königshausen & Neumann, Würzburg 2016, pp. 107-136.
- Pietro di Giovanni Olivi frate minore*, Atti del XLIII Convegno internazionale Assisi, 16-18 Ottobre 2015, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 2016.
- Speelmann, Willem Marie: *The Franciscan "usus pauper" as the gateway towards an aesthetic economy*, «Franciscan Studies», 74 (2016), pp. 185-205.
- Toivanen, Juhana: *Peter Olivi in Political Power, Will, and Human Agency*, «Vivarium», 54 (2016), pp. 22-45.
- Toivanen, Juhana: *Voluntarist Anthropology in Peter of John Olivi's De contractibus*, «Franciscan Studies», 74 (2016), pp. 41-65.

2017

- Bazzichi, Oreste: *La povertà pensata. Punto d'appoggio del pensiero francescano per una società conviviale*, Europa Edizioni, Roma 2017.
- Gucciardo, Ettore: *L'usura nel medioevo*, ETS, Pisa 2017 [76-85 e passim].
- Lambertini, Roberto: *Ökonomische Lehre*, in: *Grundriss der Geschichte der Philosophie. Die Philosophie des Mittelalters, Bd. 4: 13. Jahrhundert*, hrsg. von Alexander Brungs, Vilem Mudroch und Peter Schulthess, Schwabe Verlag, Basel 2017, pp. 1536-1548; 1576-1578 [1536, 1541-1543, 1546-1547, 1577-1578].
- Ramis Barceló, Rafael: *Estudio Preliminar*, in: Pierre de Jean Olivi, *Tratado de los contratos*, estudio preliminar de Rafael Ramis Barceló, traducción y notas de Pedro Ramis Serra y Rafael Ramis Barceló, Madrid, Dykinson 2017, pp. 15-74. <<https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/25200>> (ult. cons. 09.05.2017).
- Sedda, Filippo: *Olivian Echoes in the Economic Treatises of Bernardin of Siena and John of Capestrano*, «Franciscan Studies», 75 (2017), pp. 385-405.
- Spicciani, Amleto: *Economia politica come azione umana*, presentazione a: Ettore Gucciardo, *L'usura nel medioevo*, ETS, Pisa 2017, pp. 9-24 [11, 14, 15, 22].

4 aprile 1442: san Giacomo della Marca e il convento degli Osservanti a Fermo

Roberto Lamponi

Nel gran novero delle città che conobbero direttamente la predicazione di frate Giacomo della Marca e di conseguenza i suoi effetti, Fermo occupa senza dubbio una posizione rilevante. Il rapporto che legò la città ad una delle figure più importanti dell'Osservanza francescana durò oltre un trentennio ed ebbe un'influenza profonda e determinante per l'intero sviluppo della città sotto diversi punti di vista. L'economia, la vita sociale e i suoi costumi, l'ordinamento politico stesso risentirono enormemente dei frutti della sua predicazione, la quale riuscì al contempo ad infervorare gli animi e a rendere maggiormente coesi i vari strati della popolazione fermana, come si potrà evincere anche dalla bolla papale qui presa in considerazione con la quale si sancì la facoltà di fondare il convento e la chiesa dei Minori Osservanti nella città di Fermo. L'attività omiletica di fra Giacomo, coadiuvata dal prezioso sostegno del cardinale Domenico Capranica, funse da collante nella transizione tra gli ultimi anni del travagliato dominio sforzesco e la seconda metà del XV secolo. L'insistenza con cui egli riuscì dal pulpito a smuovere le coscienze si concretizzò nei provvedimenti economici, politici e sociali che caratterizzarono la vita di questo centro e che molto spesso, almeno ufficialmente, si presentarono come richieste vere e proprie da parte della popolazione in comune accordo con le cariche pubbliche, anziché come pervasive modifiche da parte di un soggetto esterno. Tra di essi vi fu anche la costruzione del convento *extra moenia* degli Osservanti che rappresentò un tassello fondamentale per il definitivo insediamento dell'Ordine, in particolar modo nel Fermano, ma più generalmente nella Marca meridionale. L'ingerenza nella vita politica cittadina che si verificò nel secondo Quattrocento venne facilitata anche da una presenza resa stabile con la costruzione del convento, confermata sin da subito e senza particolari problemi da Eugenio IV. Il pontefice aveva tutto l'interesse a favorire un ordine religioso così dedito alla predicazione apostolica, in modo da recuperare i territori di quella provincia, la Marca Anconitana, smembrati

dall'invasione delle truppe milanesi di Filippo Maria Visconti ma storicamente molto vicini alle politiche e alle richieste che giungevano da Roma. La fonte principale che è in grado di fornirci informazioni circa l'attività predicatoria di Giacomo della Marca sono gli annali della città di Fermo scritti dal notaio, e probabilmente cancelliere della città, Antonio di Nicolò, raccolti in seguito da Gaetano De Minicis nella sua opera fondamentale per tutta la storiografia medievale fermiana.

Gli scritti del Nicolò riportano come l'attività predicatoria del frate osservante cominciò già nel febbraio del 1442 quando si sottolinea il fatto che egli, grazie alla sua instancabile attività di predicazione protrattasi per più giorni, riesce ad infervorare gli animi delle migliaia di persone che giungono in piazza per ascoltare le sue parole, inducendoli alla massima devozione¹. Il numero di tremila o quattromila fedeli riportato dal Nicolò, considerando sempre l'ipotesi di un'eventuale esagerazione, rende bene l'idea di quanto il frate suscitasse ammirazione tra la popolazione della città. Nell'annotazione successiva si passa direttamente al mese di maggio e si fa riferimento sia alla già ottenuta concessione da parte di Eugenio IV di procedere alla costruzione del convento (la bolla è infatti datata al 4 aprile 1442) sia alla grandiosa partecipazione, quasi plebiscitaria, dei Fermiani alla demolizione dell'edificio preesistente:

Dicto millesimo, de mense maii, sub die [...], propter maximam devotionem et fidem dicti fratris Iacobi, commune Firmi obtinuit cum Canonicis Firmanis a Summo Pontifice quod ecclesia a Sancti Martini in Varano de Firmo reactaretur, et ibi fieret bonis [...] Fratrum Minorum Sancti Francisci; et sic quammulti cives, et quasi per populum, accesserunt ad dictam ecclesiam et eam ceperunt dismembrare et reactare².

Questo grande seguito popolare, visibile d'altronde sia dall'affluenza alle prediche di frate Giacomo sia nella ostinata determinazione con cui si danno inizio ai lavori, trova ulteriore conferma grazie proprio a questa fondazione. Infatti «costituito questo primo convento a Fermo, alcuni giovani, anche nobili, come Bonaventura Paccaroni, insieme ad altri dei paesi della Marca, vi entrarono a vivere nella povertà» e «[...] pur rappresentanti della nobiltà, venivano stabilendo, oltre che accordi di pacificazione tra i comuni soggetti,

¹ «Eodem millesimo MCCCCXLII, et die prima mensis februarii, frater Iacobus de Monte Brandono, predicator ordinis fratrum Minorum Sancti Francisci de Firmo, per totam quadragesimam et demum per plures dies predicavit in platea communis, et tam devote predicabat, quod induxit totum populum Firmanum ad maximam devotionem, ita quod, qualibet die et mane sue predicationis, coram eo erant circa tria millia et quatuor millia persone». A. di Nicolò, *Annali della città di Fermo*, ed. critica e annotazioni G. De Minicis, trad. e intr. P. Petruzzi, Fermo 2009, p. 100, trad. p. 201.

² «Il [...] maggio per la grande fede e devozione di frate Giacomo il comune e i canonici fermiani ottennero dal Sommo Pontefice il permesso di riparare la chiesa di San Martino in Varano a Fermo con i beni [...] dei minori di San Francesco. Quasi tutti andarono a restaurare quella chiesa». *Ibid.*

anche norme interne per la tutela delle vedove, dei malati, degli orfani affidando gli interventi al capitano ed al giudice che punivano persino gli sperperi nel vestire lussuosamente»³. Un fattore che fungeva da collante sia tra i membri dei vari ceti cittadini, incentivando quindi una maggiore coesione all'interno delle mura, sia tra il folto elenco di *civitates*, *castella*, *castra*, *villae* e *loci* soggetti alla città di Fermo che negli ultimi anni dell'esperienza sforzesca erano stremati dalla situazione di guerra endemica, con relativi saccheggi e soprusi, e dai gravami economici imposti dallo Sforza⁴. Il Nicolò stesso fu uno dei protagonisti di questa riconciliazione all'interno del tessuto sociale fermano, impegnandosi attivamente per una rinascita collettiva dopo la parentesi sforzesca. Il Talamonti infatti nella sua *Cronistoria dei frati minori della provincia lauretana delle Marche*, basandosi su alcuni documenti dei consigli di cernita, afferma come il notaio fermano facesse parte di una commissione speciale, creata appositamente per ricomporre la pace nelle diverse contrade della città⁵. Una comunione d'intenti che, oltre al tentativo di pacificazione generale, conseguì risultati eccezionali anche a livello politico. La distruzione della rocca del Girfalco venne infatti seguita dal ripudio ufficiale di qualsiasi potere signorile o tirannico, che si concretizzò nella riforma generale degli ordinamenti comunali⁶ e nella modalità di apertura delle varie assemblee dove «da allora i magistrati prima di ogni delibera cominciarono a proclamare di agire “contro la perfidia tirannica” e lo facevano scrivere a verbale» e «il riferimento all'autorità papale era posto a fondamento del libero autogoverno e del

³ C. Tomassini, *La città di Fermo e S. Giacomo della Marca*, «Picenum Seraphicum», 13 (1976), pp. 171-200: 174-175.

⁴ Per la difficile situazione di questi centri, oltre alla cronaca del Nicolò, si veda G. Benadduci, *Della signoria di Francesco Sforza nella Marca e peculiarmente in Tolentino (dicembre 1433 - agosto 1447): narrazione storica con 164. documenti inediti*, Sala Bolognese 1980 e A. Gianandrea, *Della signoria di Francesco Sforza nella Marca secondo le memorie e i documenti dell'Archivio settempedano*, Sala Bolognese 1978.

⁵ Cfr. A. Talamonti, *Cronistoria dei frati minori della provincia lauretana delle Marche. Monografie dei conventi (Fabriano, Falconara M., Fano, Fermo, Gualdo, Loreto, Macerata, Maciano, Matelica)*, III, Sassoferato 1941, pp. 198-199.

⁶ «Il modo del governo fu di eleggere sei Priori, e tre Regolatori e sei Gonfalonieri come si usa al presente, e sei cittadini chiamati Capitani di Arte senza de' quali non si potevano far cernite a Consiglio; le deliberazioni de' quali erano sopra tutte le cose tanto civili che criminali, e si cavavano a ogni due mesi come al presente: le cernite spedivano ogni cosa, il Consiglio approvata detta deliberazione, e quelle che non erano approvate, erano nulle», G.P. Montani, *Annali della città di Fermo dall'anno 1445 sino al 1557* in *Annali della città di Fermo*, Fermo 2009, p. 28; «[...] la città acquistata la libertà se mise a reformare la città e ordinò gli officiali, il potestà, capitano de' Malefittii, sei priori, tre regolatori, sei confalonieri, sei capitani d'Arte che se cavasse ogni doi mesi quali tutti o la più parte se dovesse trovare nelle cernite et consigli, altrimenti non potesse osservare li statuti et legge della città, e che se visse in pace et quiete», Anonimo, *Annali di Fermo d'autore anonimo*, in *ibid.*, p. 53.

potere legislativo di cui godevano»⁷. Inoltre frate Giacomo ottenne una storica pace tra la città di Fermo e quella di Ascoli, pacificando di fatto temporaneamente l'intera area del Piceno e quindi di conseguenza facilitando notevolmente il processo di riconquista della Marca da parte dello Stato della Chiesa⁸. Gli interventi dei frati Minori Osservanti non si limitarono soltanto agli anni quaranta del XV secolo ma si susseguirono anche nei decenni seguenti di pari passo, appunto, con l'ampliamento dell'edificio ottenuto nel 1442, compiuto attraverso numerosi rimaneggiamenti: un lento processo che stette a significare l'accresciuta importanza dell'ordine nel contesto cittadino e al contempo il suo definitivo radicamento.

Nel fondo diplomatico dell'Archivio di Stato di Fermo è conservata la bolla papale⁹ con la quale il pontefice Eugenio IV (1431-1447), al secolo Gabriele Condulmer, dà il proprio consenso ai priori e a tutta la *comunitas Firmana* a procedere alla costruzione del convento e della chiesa dei frati Minori Osservanti. Innanzitutto è necessaria una premessa cronologica. La data riportata nel documento, cioè 4 aprile 1442, risulta essere una decisiva conferma circa la veridicità dei fatti narrati dal Nicolò e allo stesso tempo permette di delineare più chiaramente le dinamiche particolari che stettero dietro la scelta del luogo adatto alla realizzazione del nuovo edificio. Nei passi già citati della *Cronaca* del Nicolò, in data 1° febbraio 1442, si fa riferimento alla fervente predicazione di frate Giacomo che si protrasse per tutta la Quaresima e ancora poi per più giorni. L'ottenimento della conferma del pontefice e l'inizio dei lavori da parte della popolazione sono invece inseriti dal cronista nel mese di maggio, anche se non è possibile affermare con esattezza in quale giorno, dato che è omesso dal De Minicis probabilmente perché illeggibile. La bolla in questione quindi si colloca perfettamente in tale lasso di tempo: una volta ottenuto questo primo assenso della sede apostolica in aprile, nel mese successivo fu possibile operare concretamente. Per quanto riguarda il luogo invece non vi è nessuna precisazione all'interno della bolla, sebbene si faccia riferimento alla petizione che i Fermiani avevano inviato al papa e al suo contenuto, ovvero la richiesta circa la possibilità di costruire una sede per i frati Minori Osservanti nella diocesi di Fermo *pro usu et habitatione e cum ecclesia, campanili, campana et aliis officinis*. La mancata menzione dell'esatta località può essere con tutta probabilità ricondotta al fatto che il passaggio di proprietà della

⁷ C. Tomassini, *Le riforme statutarie a Fermo e San Giacomo della Marca*, Atti del convegno di studi in onore di San Giacomo della Marca, Montepandone 1991, pp. 61-82: 63-64.

⁸ Cfr. G. Pagnani, *Federazione tra Ascoli e Fermo promossa da san Giacomo della Marca*, «Picenum Seraphicum», 7 (1970), pp. 209-221; D. Cecchi, *La posizione giuridica delle Marche davanti alla Sede Apostolica e il tentativo di S. Giacomo della Marca di unire in un solo stato Ascoli e Fermo*, «Picenum Seraphicum», 13 (1976), pp. 155-170.

⁹ Archivio di Stato sez. di Fermo, *Fondo diplomatico*, n. 891.

chiesa di San Martino non era ancora avvenuto nell'aprile del 1442. Il Talamonti riporta come «il piccolo e antico tempio di S. Martino, come osserva l'illustre Mons. Cicconi, doveva far parte delle moltissime chiese dipendenti dal Capitolo del Duomo che estendeva nei bassi tempi il suo dominio sul territorio fermano e in altri luoghi vicini con diritto baronale accresciuto fino al principio del sec. XVI mediante l'aggregazione di soppressi priorati e abbazie monastiche»¹⁰. Il Nicolò d'altronde cita sì il comune di Fermo ma anche i canonici del Capitolo cattedrale come destinatari della conferma papale¹¹. In sostanza con la bolla in questione «si ottenne da quel Pontefice la facoltà di costruire un convento, senza stabilire il luogo» e «avvenuta la cessione di S. Martino in Varano, si ricorse una seconda volta al Papa e col suo permesso si dette principio a riattare la chiesa e l'annesso locale convertito allora in piccolo convento di frati»¹². Nella parte finale della bolla inoltre l'autore inserisce un rimando ad un provvedimento del 1296 voluto da papa Bonifacio VIII¹³ e rivolto proprio agli Ordini mendicanti: con esso si stabilisce che i membri di tali Ordini non possono acquisire nuovi edifici, alienare o modificare quelli già posseduti in qualsiasi *civitas, villa, castrum* o *locus* senza apposita licenza papale. Tale provvedimento comprendeva non soltanto le aree all'interno dei diversi insediamenti ma anche tutti i territori appartenenti a questi centri, come specificato nel *Bullarium Franciscanum*¹⁴, e infatti la chiesa di San Martino in Varano a Fermo si trovava fuori dalle mura della città, seppur a breve distanza. Pertanto nel maggio del 1442 molto probabilmente, nonostante quindi l'ottenuta concessione di poter costruire un convento e la conseguente scelta del luogo, si apportarono soltanto alcune modifiche alla chiesa preesistente. L'espressione utilizzata dal Nicolò, ovvero «dismembrare et reactare» sembra far propendere per l'ipotesi di una riparazione o risistemazione meglio corrispondente a quel «recepta mutare» anziché «de novo recipere» presenti tra le possibilità contemplate all'interno della bolla. Questa teoria trova conferma nelle cronache del Montani e dell'autore anonimo, posteriori a quella del Nicolò, tenendo sempre presente la preziosa guida del Talamonti. Egli dimostra come fosse errata la tradizione che aveva tratto inizio dal *De*

¹⁰ Talamonti, *Cronistoria* cit., pp. 194-195.

¹¹ Anche Giovan Paolo Montani fa menzione dei canonici della Cattedrale. Nell'anno 1462 si legge infatti che «fu cominciato a fare il monastero degli Osservanti di S. Francesco in luogo di S. Martino in Varano, luogo de' Canonici della Cattedrale che lo concessero a fra Giacomo gli anni passati», Montani, *Annali* cit., p. 31.

¹² *Ibid.*, p.196.

¹³ *Corpus iuris canonici*, vol. II *Decretalium collectiones, Sexti Decretales*, lib.V, tit.VI, c.I (De excessibus praelatorum et subditorum), a cura di A. Friedberg, Graz 1959, p. 1082.

¹⁴ *Bullarium Franciscanum*, Roma, Typis Sacrae congregationis de propaganda fide, 1768, t. IV, a. 1296 (CV), p. 424, nota (f).

origine Seraphicae Religionis Franciscanae eiusque progressibus (1587) del vescovo francescano Francesco Gonzaga, che successivamente ha influenzato il Wadding. Il frate irlandese nella sua monumentale opera annota che «si cominciasse sotto il nome dell'Annunciazione della Vergine Maria, come riferisce il Gonzaga, cinquecento piedi dalla città nell'anno 1450 [...]»¹⁵. Infatti le due cronache, nelle rispettive sezioni dedicate all'anno 1450, tacciono circa qualsiasi evento riguardante il convento dell'Annunziata (così sarà chiamato e ancora oggi la via antistante ne riecheggia il nome): «nel 1450 si cominciò, è vero, a parlare di ricostruire la chiesa e il convento di S. Martino, poiché nell'angusto e incomodo locale ridotto a casa religiosa, si poteva collocare un piccolo numero di frati; allora si trattava dunque non di erigere, bensì di ricostruire il convento e la chiesa che vennero riedificati non nel 1450, ma dopo lo spazio di dodici anni»¹⁶. Le fonti principali sono proprio il Montani e l'autore anonimo, i quali concordano quasi completamente circa la lenta trasformazione del convento lungo tutto un quarantennio. Mettendole a confronto si possono ricavare informazioni che risultano essere non solo simili ma a volte complementari come nel caso dell'anno 1462:

[...] Cominciò anco quest'anno a fare la fabbrica del convento dell'Annunziata che fino al detto tempo era stato da pochi frati, per non esserci fabrica, abitato e si seguitò fino alla fine a spese della città¹⁷.

Fu cominciato a fare il monastero degli Osservanti di S. Francesco in luogo di S. Martino di Varano, luogo de' Canonici della Cattedrale che lo concessero a fra Giacomo gli anni passati¹⁸.

Il convento che si era cercato di costruire nel 1442 non era altro che una sistemazione "provvisoria", di modeste dimensioni per il fatto che non venne apportata nessuna modifica per cercare di migliorare o quanto meno estendere questo edificio, come invece si inizia a fare effettivamente proprio vent'anni dopo, cioè nel 1462. Si trattò di un intervento massivo visto che l'anno seguente:

La città fece il condotto nella strada di S. Francesco sino al ponte che va al Crocifisso de Saletto, opera che al dì d'oggi non si farebbe per diecimila ducati,[...] se fabricava anco alle mura et all'Annunziata»¹⁹.

¹⁵ «Inchoasse sub titulo Annunciationis Virginis Mariae refert Gonzaga, D P ab urbe an. MCCCCL[...]». L. Wadding, *Annales Minorum seu trium Ordinum a S. Francisco institutorum*, vol. XI (1437-1447), Firenze 1932, p. 170 (XVIII).

¹⁶ Talamonti, *Cronistoria* cit., p. 204.

¹⁷ Anonimo, *Annali* cit., p. 60.

¹⁸ Montani, *Annali* cit., p. 31.

¹⁹ Anonimo, *Annali* cit., p. 61.

La città faceva e rifaceva il condotto nella strada di S. Francesco, opera che non si saria fatta il dì d'oggi per ottocento scudi. Oltre la sopradetta si attendeva alla fabbrica delle mura della città²⁰.

L'intera area che faceva capo alla chiesa di S. Francesco fu sottoposta ad un'intensa attività di lavori: da miglioramenti come quelli del condotto citato alla riparazione e implementazione di quel tratto di mura della città. In tutto questo il convento dell'Annunziata occupò un posto di rilievo dato che il:

20 aprile 1463 il consiglio stabiliva di sopperire alle spese necessarie per la costruzione del convento. Preso questo grave impegno, con una serie di opportuni provvedimenti e di copiose elemosine promosse e compì lo stipendioso lavoro, poiché il primo giugno dello stesso 1463 decretava che ogni famiglia della città e del contado contribuisse alla costruzione dell'Annunziata. Simili comandi uniti a larghe contribuzioni di danaro troviamo nelle delibere consiliari degli anni seguenti e particolarmente in quelle del 10 aprile e 29 agosto 1464 e nell'altra del 2 settembre 1470 in cui elargì al guardiano la copiosa somma di cento ducati da impiegarsi nei lavori occorrenti al compimento della chiesa che ultimata dopo quasi tre anni, il 25 agosto 1473 fu consacrata dal cardinale vescovo Angelo Capranica²¹.

Il convento venne infine ultimato nel 1484: entrambi i cronisti concordano per quanto concerne la data ma anche circa l'ingente somma spesa dal comune per il completamento dei lavori, ovvero circa sei mila ducati²². Un'ultima precisazione riguarda frate Giacomo, senza il quale la fondazione della chiesa e del convento dell'Annunziata non sarebbe stata possibile. Nel nostro documento egli è definito come *dilecto filio* ma anche come *professor* e *vicario* del suo Ordine nella Marca Anconitana. La provincia della Marca rappresentava infatti una delle aree dove egli riuscì ad operare profondamente e a più riprese. Dopo la parentesi in Bosnia e Ungheria, il suo ritorno in Italia negli anni '40 coincise anche con la ripresa di un'intensa predicazione in alcuni dei maggiori centri della Marca e il suo ruolo in questo contesto accrebbe ulteriormente con la nomina a inquisitore generale nei territori delle attuali Marche da parte del papa nel 1441. Nella bolla il pontefice unisce la fondamentale presenza del frate in questa provincia con la volontà di rinvigorire ed accrescere la *religio* il *cultum* in questa area; per facilitare il processo di supervisione e diffusione si acconsente quindi alla costruzione degli edifici per il tramite dell'autorevolezza che fra Giacomo e le sue prediche avevano ormai assunto

²⁰ Montani, *Annali* cit., p. 32.

²¹ Talamonti, *Cronistoria* cit., p. 204. Un'iscrizione (R. De Minicis, *Le iscrizioni fermane antiche e moderne*, Fermo 1857, p. 54 e Talamonti, *Cronistoria* cit., doc. n. LVI, p. 434) ricorda la consacrazione della chiesa ad opera del vescovo Angelo Capranica nel 1473 «MCCCCLXXIII XXV AUGUSTI SUB VOCABULO ANNUNTIATE ECCLESIA ISTA DEDICATA FUIT». Cfr. anche M. Catalani, *De ecclesia firmana: i vescovi e gli arcivescovi della Chiesa fermana. Commentario secoli III - XVIII*, Fermo 2012, pp. 287-288.

²² Anonimo, *Annali* cit., p. 67 e Montani, *Annali* cit., p. 36.

per i Fermani, i quali appunto avevano addirittura invocato Eugenio IV affinché acconsentisse a rendere fissa la presenza dei Minori Osservanti nella propria città. Il sincero progetto di morigeratezza dei costumi, di profonda devozione religiosa e di una pace generale voluto fortemente dal frate andò quindi bene a coniugarsi con quello politico – amministrativo del papa di ristabilimento della sua autorità, il quale trasse necessariamente vantaggio dal primo.

Nel terzo volume della *Cronistoria*²³, dedicato alle monografie dei conventi di alcune località marchigiane tra cui Fermo, il Talamonti riassume le diverse pubblicazioni della bolla. La trascrizione compiuta dal Wadding negli *Annales* già citati²⁴ è stata riproposta fedelmente nel *Bullarium Franciscanum*²⁵. Il documento preso in considerazione, come opportunamente specificato in entrambi, proviene dal foglio 174 del primo libro *De Regularibus* del Regesto Vaticano e quindi non si tratta della pergamena, catalogata dall'Hubart col numero 891, presente invece nell'Archivio di Stato di Fermo. Essa ricalca sostanzialmente il significato e la forma dell'altro ma con alcune minime differenze per quanto riguarda specifici termini utilizzati. Il Caselli²⁶ inoltre, riferendosi al Wadding, scrive che la bolla è datata al 6 aprile 1442 commettendo però un errore dato che si tratta del *pridie nonas aprilis*, il giorno precedente le none di aprile quindi il quattro e non il sei come invece riportato dall'autore.

²³ Talamonti, *Cronistoria* cit., p. 194, nota 1.

²⁴ Wadding, *Annales Minorum* cit., n. CIX, p. 491.

²⁵ *Bullarium Franciscanum continens constitutiones, epistola, diplomata romanorum pontificum Eugenii IV et Nicolai V ad tres ordines S.P.N. Francisci spectantia*, a cura di U. Huntemann, Ad Claras Aquas (Quaracchi), prope Florentiam 1929, p. 276, n. 587.

²⁶ G. Caselli, *Studi su S. Giacomo della Marca pubblicati in occasione del II centenario della sua canonizzazione*, I, Ascoli Piceno 1926, p. 310.

1442, aprile 4, Firenze

Eugenio IV accoglie le richieste della comunità di Fermo e acconsente alla costruzione nella città della chiesa e del convento dei frati Minori Osservanti sotto la guida del frate Giacomo da Monteprandone.

Originale [A]: Archivio di Stato di Fermo, *Fondo diplomatico*, n. 891.

I nomi *B. Palavicinus* e *Jo. De Cruce* si trovano in calce al testo della bolla, trattasi quindi probabilmente dei due autori materiali incaricati di scriverla. Nella parte esterna vi compare invece il nome di *R. de Arimino*.

Eugenius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis, vexillifero, prioribus et communitati civitatis nostre Firmane, salutem et apostolicam benedictionem. Piis fidelium votis gratum nos decet prestare assensum et ut ea que religionis propagationem divini quoque cultus augmentum respiciunt optatum sortiantur effectum libenter interponimus sollicitudinis nostre partes. Exposita siquidem nobis pro parte vestra petitio continebat vos ad ordinem fratrum Minorum de observantia nuncupatorum singularem gerentes devotionis affectum aliquam pro usu et habitatione aliquorum dicti ordinis fratrum in diocesi Firmana domum erigi et fundari sive etiam aliquam ecclesiam pro usu et habitatione huiusmodi recipi propensius affectatis amplia desuper favoris presidium ferventius prestolantes. Quare pro parte vestra nobis fuit humiliter supplicatum ut dilecto filio dicti ordinis in provincia Marchie Anconitane secundum morem ordinis eiusdem vicario tunc existenti aut Jacobo de Esculo ipsius ordinis professori domum pro eisdem usu et habitatione cum ecclesia, campanili, campana et aliis necessariis officinis in congruo ad id legitime aquirendo loco construendi et edificandi sive construi et errigi faciendi vel ecclesiam predictam ut premittitur necnon fratribus predictis aut eorum aliquibus domum vel ecclesiam huiusmodi pro usu et habitatione premissis acceptandi licentiam concedere ac alias eis super hiis oportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur qui religionem et cultum huiusmodi vigere et etiam adaugeri intensius affectamus huiusmodi supplicationibus inclinati vicario seu Jacobo predictodomum cum ecclesia, campanili, campana et aliis officinis prefatis pro dictis usu et habitatione in loco premissis fundandi et errigendi sive construi et errigi faciendi aut ecclesiam prefatamut prefertur recipiendi necnon fratribus observantie eiusdem domum vel ecclesiam huiusmodi pro dictis usu et habitatione quidque conventualiter Domino famulentur ibidem accipiendi et retinendi dummodo ad id quorum interfuerit accedat assensus auctoritate apostolica tenore presentium elargimur. Non obstantibus felicis recordationis Bonifacii pape VIII predecessoris nostri prohibente ne fratres ordinum mendicantium in aliqua civitate aut villa vel quovis castro seu loco ad habitandum quecunque domos vel loca de novo recipere vel eatenus recepta

mutare presumant absque sedis amplia licentia speciali faciente plenam et expressam de prohibitione huiusmodi mentionem et aliis apostolicis constitutionibus necnon statutis et consuetudinibus dicti ordinis iuramento confirmatione apostolica vel quavis alia firmitate roboratis ceterisque contrariis quibuscunque iure tamen parrochialis ecclesie et cuiuslibet alterius in omnibus semper salvo. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire, si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursum. Datum Florentie, anno incarnationis dominice millesimo quadringentesimo quadragésimo secundo, pridie nonas aprilis, pontificatus nostri anno duodecimo.

Cronaca del Seminario di studio intorno a due recenti pubblicazioni: *Fonti liturgiche francescane* e *Fonti normative francescane*

Laura Calvaresi

Il 22 giugno 2018 si è svolto a Falconara Marittima, presso la sede della Biblioteca storico-francescana e picena “S. Giacomo della Marca”, il *Seminario di studio intorno a due recenti pubblicazioni: Fonti liturgiche francescane* (a cura di M. Bartoli, J. Dalarun, T.J. Johnson e F. Sedda, Padova 2015, 256 pp.) e *Fonti normative francescane* (a cura di R. Lambertini, Padova 2016, 576 pp.).

Il pomeriggio di studio, dopo i saluti introduttivi del Ministro provinciale dei frati Minori delle Marche padre Ferdinando Campana e del direttore della Biblioteca “S. Giacomo della Marca” padre Lorenzo Turchi, è stato presieduto da Marco Bartoli (LUMSA, Roma) ed ha visto gli interventi di Alvaro Cacciotti (Pontificia Università Antonianum) ed Andrea Bartocci (Università degli Studi di Teramo) che, rispettivamente, hanno illustrato i volumi *Fonti liturgiche francescane. L'immagine di san Francesco d'Assisi nei testi liturgici del XIII secolo* e *Fonti normative francescane*.

Secondo l'opinione espressa da Cacciotti, le traduzioni delle *Fonti liturgiche*, assieme a quelle dell'altrettanto recente volume *Franciscus liturgicus. Editio fontium saeculi XIII* (a cura di F. Sedda e J. Dalarun, Padova 2015, 560 pp.) sono venute a colmare un vuoto ancora presente negli studi su Francesco d'Assisi e sull'immagine che di lui è stata tramandata nei secoli successivi alla sua esperienza così radicale. L'idea che è stata alla base di entrambi i lavori è che si debba individuare nella liturgia un profondo mezzo di conoscenza, una vera e propria miniera di spiritualità, preghiera e cultura del periodo in oggetto, cioè il primo secolo della storia francescana.

Assieme, i due volumi contano più di ottocento pagine e comprendono una grande quantità di testi liturgici divisi in due sessioni, a loro volta suddivise in trentanove unità, delle quali ventuno contengono *legendae* e diciotto altri testi di provenienza liturgica.

Per quanto riguarda il volume *Franciscus Liturgicus*, possiamo vedere una divisione in due parti che corrispondono a due diverse esigenze, la prima delle quali può essere individuata nel presentare al lettore i testi usati dai frati all'interno dell'Ordine, la seconda, invece, i testi usati al di fuori dell'Ordine. Ogni parte è divisa in tre sezioni. La prima sessione della prima parte riporta l'ufficio del *dies natalis* di san Francesco (4 ottobre), la seconda l'ufficio della Traslazione di san Francesco (25 maggio) insieme a cinque *legendae*. Nella terza sezione infine sono presentate le messe e le sequenze in onore di san Francesco.

La seconda parte riporta la liturgia presso il clero secolare, la liturgia presso i predicatori ed infine la liturgia che si svolgeva presso i benedettini. L'obiettivo posto e raggiunto in questa seconda parte dell'opera è quello di riprodurre con fedeltà le concrete modalità con cui Francesco d'Assisi veniva presentato nella liturgia presso gli altri ordini religiosi. Secondo lo stesso Cacciotti, in questo volume il lavoro dell'editore è consistito principalmente nell'identificazione del manoscritto di Assisi come opera redatta a Parigi e da qui diramata in tutti i luoghi dell'Ordine.

Mentre nel *Franciscus Liturgicus* è presente una silloge di testi latini, nelle *Fonti Liturgiche* ci troviamo di fronte a traduzioni italiane di una parte dei testi latini pubblicati nel primo volume più ulteriori testi e alcuni saggi che fanno di questo volume una proposta autonoma.

Lo studio, seppure limitato al primo secolo del francescanesimo, presenta moltissimi pregi, ad esempio quello di centralizzare metodologicamente il lavoro privilegiando il manoscritto unico, quello di riportare una indagine sui vari fronti paleografico, codicologico, ecdotico, ma soprattutto quello di dare luogo ad una presa di coscienza delle fonti liturgiche nel loro contesto, indagine in precedenza non svolta appieno. Questa impresa, di notevole importanza e consistenza, riveste i panni di una vera indagine storica, che accosta ai buoni criteri dell'edizione critica, la ricostruzione, operata da Filippo Sedda, del valore formativo delle fonti liturgiche riguardanti l'immagine di Francesco d'Assisi, tenendo conto anche delle novità apportate dalla scoperta della *Vita brevior* per opera di Dalarun.

Sedda ha posto in rilievo il contesto delle leggende, eliminando la visione comune per cui queste derivino dalla *Vita maior*. Seppure nelle leggende liturgiche non vi siano elementi di rilievo rispetto alle *Vitae*, tuttavia esse hanno contribuito a veicolare certi aspetti della complessa figura storica del santo di Assisi in maniera autonoma e originale. Infatti, il «Francesco

pregato»¹ nella liturgia è divenuto a poco a poco la *forma vitae minorum*. È inoltre possibile vedere come sulla fedeltà alla Chiesa e sulla conformità a Cristo sia stata centrata la percezione dei frati in questo periodo.

L'opera *Fonti normative francescane*, su cui è intervenuto Bartocci, è molto ricca e si inserisce in un progetto editoriale di traduzioni che si propone di presentare anche ai lettori non specialisti alcuni problemi della storia francescana. Il volume presenta tredici testi tutti inquadrati nel primo secolo di vita dell'Ordine francescano. Il testo più antico è la Regola *non bullata*, risalente al 1221, mentre il più recente è la bolla di Giovanni XXII del 1322. Il volume, che ha visto la collaborazione di Francesca Bartolacci, Luca Marcelli, Chiara Melatini, Antonio Montefusco, Francesco Mores, Letizia Pellegrini, Angelo Restaino, Damien Ruiz e Filippo Sedda, presenta quattro sezioni. Nella prima sezione si riportano le regole di Francesco, cui seguono, nella seconda sezione, i documenti di integrazione alla Regola (*Quo elongati* 1230, *Ordinem vestrum* 1245, *Exiit qui seminat* 1279, *Exiivi de Paradiso* 1312, *Ad conditorem canonum* 1322). La terza sezione presenta le Costituzioni Narbonensi del 1260, mentre la quarta ed ultima comprende cinque commenti alla Regola o disposizioni dottrinali, ossia quelli dei Quattro Maestri, Ugo di Digne, Giovanni Peckam, Giovanni del Galles.

Punto di partenza è costituito dalle due Regole, che vengono viste come due tappe di una evoluzione all'interno dell'Ordine. Un elemento sul quale viene spontaneo interrogarsi è quali furono i motivi per i quali la *regula bullata* poté suscitare molti dubbi interpretativi che hanno reso a lungo travagliata la storia dell'Ordine. Il primo motivo può essere riconosciuto nell'attribuzione dello *status* normativo all'istanza evangelica che ebbe nella *legenda* francescana un ruolo fondamentale e che comportò, tra le altre cose, la riluttanza a distinguere tra *praecepta* e *consilia*, tipica ad esempio degli spirituali. Benché l'attribuzione dello *status* normativo sull'esempio evangelico non fosse un elemento peculiare della storia di Francesco (anche Graziano aveva già sostenuto, infatti, che il diritto naturale deriva dalla legge e dal vangelo), tuttavia questo aspetto ebbe nell'esperienza francescana un ruolo particolare e assai significativo. Difatti, identificare la propria esperienza di vita con la forma di vita di Cristo significava innalzare i francescani sopra gli altri ordini religiosi, poiché disputare della povertà dei Minori in questo modo equivaleva a parlare della povertà di Cristo. Fu per questo motivo che Giovanni XXII volle definire autorevolmente una netta distinzione tra la *forma vitae* di Francesco e quella di Cristo.

Il secondo elemento di problematicità della Regola può essere riconosciuto nella indeterminatezza e frammentarietà delle norme in essa contenute. Queste potrebbero del resto essere dovute anche al fatto che Francesco non

¹ È un appellativo tratto dal titolo di un paragrafo del volume *Fonti liturgiche francescane* a cura di M. Bartoli *et alii*, Padova 2015, p.34.

fosse stato in possesso della preparazione giuridica necessaria a fissare delle norme precise; si può così vedere come i comportamenti dei frati siano stati spesso espressi con verbi di valenza ambigua che si prestano a discussioni e polemiche.

Un terzo elemento che contribuisce ad aggravare l'incertezza è quello recato dal Testamento (1226), in cui Francesco vietava ai suoi frati richieste di privilegi a Roma ed anche di apporre glosse alla Regola, questa infatti si sarebbe dovuta leggere *sine glossa*.

Da questi tre elementi individuati è facile capire come una Regola così semplice possa essere stata portatrice di una enorme potenzialità polemica. Così, risulta chiaro che fu la stessa configurazione della *regula bullata* a fare sì che le sue disposizioni potessero suscitare tante divisioni.

Leggendo il volume delle *Fonti normative* non si può non restare colpiti dall'elevata qualità delle traduzioni, che spesso hanno richiesto un lavoro complesso poiché alcuni testi hanno una tradizione manoscritta non pacifica; il volume acquista così tutto il merito di rendere fruibili documenti che non sono altrimenti di facile accesso ad un pubblico non specialista.

In conclusione, Bartocci ha voluto poi sottolineare come il ruolo crescente e quasi ossessivo che la povertà nelle discussioni interne all'Ordine ha rivestito mette in luce un'assenza, ossia l'assenza della minorità (riprendendo una felice espressione di Luigi Pellegrini).

Agli interventi è seguita una tavola rotonda che è stata animata da alcuni degli autori, come ad esempio Marco Bartoli, che ha ricordato l'importanza di avere identificato le fonti liturgiche come un genere letterario diverso dalle *legendae minores* e di averle analizzate con il loro contesto, limitando volutamente il periodo analizzato al primo secolo del francescanesimo, e Filippo Sedda che ha sottolineato la necessità di dotarsi di molte competenze, paleografiche, codicologiche, per selezionare i testi su cui basare la tradizione, tutto questo al fine di studiare in che modo l'immagine di Francesco di Assisi che trasmettono queste fonti abbia fatto storia.

Infine, Roberto Lambertini (Università degli Studi di Macerata) ha concluso il pomeriggio facendo notare come le *Fonti normative* si rivelino strada facendo non un semplice studio ma una vera e propria operazione culturale di apertura verso i lettori non specialisti, condividendo in questo senso con le *Fonti liturgiche* un orizzonte comune per quanto riguarda le fonti francescane.

Al termine dell'incontro si è tenuta una visita della biblioteca, con la presentazione dei codici di Giacomo della Marca ivi contenuti, svoltasi a cura di Francesca Bartolacci e Monica Bocchetta (Università degli Studi di Macerata), Francesco Nocco (Università degli Studi di Bari "A. Moro") e padre Gabriele Lazzarini (Vice-Direttore della Biblioteca).

In ricordo di Lucio Tomei

Vermiglio Ricci

Mai e poi mai avrei pensato di dover essere “coinvolto” nel ricordare la figura e l’opera del professore Lucio Tomei. Mai e poi mai avrei pensato di dover utilizzare per questo ricordo quanto egli stesso ebbe a scrivere in memoria del suo maestro, professor Pompilio Bonvicini (1911-1990), nel presentare il suo volume *Iscrizioni Picene*¹. Nel ripercorrere la vita di Bonvicini infatti Tomei parla anche di se stesso e traccia le linee di un quadro autobiografico che altrimenti sarebbe difficile ricostruire. Per questo motivo si è ritenuto opportuno riportare gran parte del ricordo che inizia così:

«E’ non senza profonda emozione che mi accingo a rievocare la figura del professor Bonvicini, e per l’amicizia e la mutua stima e perché questo personaggio è strettamente legato alla mia adolescenza, anzi alla parte più bella della mia adolescenza, quella tra i tredici e i quindici anni, quando, almeno a quell’epoca, più affascinante era la scoperta del mondo e della vita, sostenuta ancora dall’ingenuità, dalla curiosità per tutto ciò che ci circonda, dai segni e dai progetti che sembrano sempre perfettamente realizzabili, dalla fuga dei sentimenti e degli affetti.

Incontrai il professore nell’ormai lontano 1956 o 1957, quando, studente di seconda classe alla Scuola Media di Montefiore dell’Aso, lo ebbi come insegnante di Materie letterarie e di Latino.

Fui conquistato dalle sue lezioni, che esulavano completamente dalla mera ripetizione dei contenuti proposti dai programmi ministeriali, per spaziare ampiamente in tutti i campi dello scibile umano. Ricordo ancora con piacere i suoi commenti ai vari libri dei poemi omerici, che a quell’epoca si leggevano per intero, l’Iliade in seconda e l’Odissea in terza classe, e le sue interpretazioni di carattere archeologico-antropologico a volte, ardite, sempre avvincenti e così casistiche da rimanere incancellabili a distanza di tanti anni.

Il suo rapporto con noi studenti era di carattere ancora molto tradizionalista e tutti temevamo le sue severe verifiche, che quando non andavano per il verso giusto si concludevano con la famigerata “tiratina di

¹ P. Bonvicini, *Iscrizioni picene*, Fermo 2001.

basette”, con la quale il professore puniva la nostra negligenza nello studio o la nostra esposizione approssimativa e sgrammaticata. Egli appena accortosi dell’interesse destato in me seppe con particolare sensibilità assecondarlo ed alimentarlo al punto che decisi, al dire il vero senza un gran entusiasmo da parte dei miei, che mi sarei laureato in Archeologia e che avrei intrapreso la carriera dell’archeologo.

Intanto il professore mi aveva preso sotto le sue ali ed aveva stretto anche amicizia con i miei e sempre più spesso mi portava con se nelle sue frequenti ricognizioni archeologiche nel territorio del paese ed una volta mi portò anche a visitare gli scavi di Monterinaldo e le rovine di *Falerio picenus*; anzi, fu quella la prima volta che misi piede a Falerone, dove in seguito i miei studi mi avrebbero più volte riportato, anche di recente, sempre con il piacevolissimo ricordo di quel primo lontano approccio.

Durante gli anni di Liceo l’amicizia del professore s’intensificò e si approfondì, e io che ero studente ad Ascoli, tornavo spesso al mio paese ed avevo modo di continuare a frequentarlo. In quegli anni m’invitò a partecipare allo scavo delle grotte sepolcrali romane di Massignano, che furono poi oggetto, insieme a quelle di Montefiore, di un suo fondamentale studio. I lavori si svolsero in un caldissimo mese di luglio. Io, che non ero abituato alla fatica fisica, tornavo la sera a casa sfinito e crollavo sull’ultimo boccone della cena, contento, però, di tutto quello che avevo imparato durante la giornata, perché il professore durante lo scavo, spiegava, criticava, commentava i frammenti di ceramica egli altri reperti che venivano riportati alla luce e mi spiegava anche le specie di erbe e di piante presenti sul sito.

In quel periodo di tempo aiutavo, come intervistatore, anche il professore Egidi, suo compaesano, che stava elaborando un *Dizionario dei dialetti tra Aso e Tronto*². Quest’opera fu fonte di continui scontri, spesso vivaci tra i due studiosi a causa del metodo per rendere con la maggiore fedeltà possibile la fonetica dei nostri vernacoli: il professor Bonvicini, che stava in quegli anni scrivendo *Il dialetto di Fermo e del suo circondario*³ con criteri scientifici più moderni di quelli dell’Egidi, sosteneva a spada tratta l’uso dell’alfabeto internazionale; l’Egidi, che pensava, invece di destinare la sua opera ad un più vasto pubblico, aveva elaborato un sistema fonetico basato su quello dell’italiano soltanto con alcune lettere modificate con segni diacritici. Nonostante le diatribe, a volte accanite, l’amicizia tra i due studiosi non venne mai meno, anche perché il professor Bonvicini, nonostante tutto, aveva una specie di religioso rispetto per il suo più anziano e affermato collega: erano due mondi, due culture, due sensibilità diverse a scontrarsi, più che due persone.

² F. Egidi, *Dizionario dei dialetti piceni fra Tronto ed Aso*, Montefiore dell’Aso 1965.

³ P. Bonvicini, *Il dialetto di Fermo e del suo circondario*, Fermo 1861.

Se i miei, soprattutto mio padre, che era un appassionato e sensibilissimo estimatore della cultura, in particolare di quella letterari, musicale e scientifica, mi hanno trasmesso il piacere del sapere, il professor Bonvicini ha inculcato in me due valori fondamentali:

- 1- il piacere della ricerca
- 2- ed il rigore del metodo scientifico.

Poi partii per Milano per andare all'Università e la nostra frequentazione cominciò a diradarsi, anche perché intrapresi studi completamente diversi ed incontrai un altro incomparabile maestro, il professor Giuseppe Billanovich, dal quale rimasi completamente soggiogato ed al quale devo veramente tutto quello che so e che sono.

Dopo la laurea restai ad insegnare in Lombardia e a fare ricerca all'Università per un anno e poi partii per andare ad insegnare all'estero, dove rimasi dal novembre del 1972 fino al giugno del 1978. In quell'anno, al mio rientro, dopo aver letto gli studi dell'amico professor Delio Pacini, mi convertii agli studi di storia locale e cominciai a frequentare abitualmente la Sezione dell'Archivio di Stato di Fermo, dove tornai ad incontrare il professor Bonvicini, che, nel frattempo, si era anche lui volto alla medievistica e conduceva una ricerca sui signori di Falerone, che vide poi parzialmente la luce nelle due pubblicazioni *Il beato Pellegrino da Falerone* ed *Il beato Riccerio da Muccia*⁴ e riallacciammo con intensità i rapporti interrotti per tanti anni: oltre ad incontrare il professore in archivio o presso la Biblioteca comunale di Fermo, frequentavo spesso la sua casa o per accompagnarvi laureandi in Archeologia o per andare a sottoporre al suo autorevolissimo parere i miei punti di vista sugli argomenti di storia e di urbanistica ferma che stavo studiando.

Il professor Bonvicini era un raro, grande conoscitore della realtà documentaria della nostra zona ed un attento, scrupoloso, e perciò lento, elaboratore. Non si pronunciava mai se prima non aveva avuto ripetute conferme e non aveva sottoposto il materiale di studio e le conclusioni a cui era arrivato ad un lungo periodo di decantazione, perché era perfettamente conscio che quello che il cervello riesce a vedere oggi, può essere completamente diverso da quello che, con maggiori informazioni ed in circostanze diverse, può capire domani.

Per lui la ricerca era innanzitutto un piacere e un impegno di carattere etico. Egli ha, perciò, lasciato un gran vuoto e non solo nel campo della ricerca, dove sono sicuro, come sta già succedendo, che gli sviluppi futuri metteranno sempre più in rilievo l'importanza fondamentale dei suoi studi e delle sue tesi, ma anche sul piano umano perché è venuto meno un

⁴ P. Bonvicini, *Il beato Pellegrino da Falerone*, Falerone 1975; Id., *Il beato Riccerio da Muccia*, Fermo 1980.

indimenticabile esempio di serietà professionale, di impegno, di abnegazione, sempre più raro in questa società sempre più connotata solo dal pressapochismo, dalla faciloneria, dal facile successo, dalla fretta e dal danaro».

Un altro tratto del carattere di Tomei, utile per ricostruire la sua personalità, è quello che emerge da quanto scrisse nel ricordare un comune amico, scomparso oltre 20 anni fa: in questa occasione Tomei gli manifestava un'immensa gratitudine e una illimitata stima che rafforzavano la sua convinzione che «ogni essere umano, ed in particolare chi ha tanto arricchito se stesso da poter dare tanto e incessantemente agli altri, è insostituibile, che un solo vero maestro non si può cambiare con mille trattati e la sua scomparsa è una perdita incalcolabile, irreparabile per tutta la comunità».

Molto altro si potrebbe dire di Lucio Tomei. Qui ci limitiamo a dire che non fu certo un “cattedratico”, un docente universitario poco disponibile e poco aperto agli altri, bensì un vero e proprio faro per i tanti studiosi che ricorrevano a lui per la vastissima formazione, per l'estrema chiarezza espositiva orale e scritta, per la profonda professionalità, ricercata e voluta con grande sacrificio, caparbia e ostinazione. Questi elementi, aggiunti ad una sua naturale disponibilità e cortesia, negli anni lo hanno visto al centro di continue richieste da parte di giovani timorosi e studentesse riservate, ma anche di docenti universitari, ricercatori e studiosi in genere. Alle richieste Tomei rispondeva sempre in modo pertinente, puntuale e ricercato, palesando il suo vasto sapere.

Se può avere un senso, noi, che gli siamo stati vicini per circa cinquant'anni con affetto vero e profondo (e non solo “per saperne di più”), auspichiamo di vedere intitolata la Sala Studio dell'Archivio Storico di Fermo alla sua memoria, cioè alla memoria di colui che ha vissuto mezzo secolo di vita “all'interno” di questa stessa istituzione. In questo modo molti, anzi moltissimi altri studi potranno vedere la luce, anche sull'esempio stimolante ed illuminante, e per alcuni aspetti gratificante e coinvolgente, dello studioso fermano.

La bibliografia qui di seguito esposta è stata ricavata da un curriculum redatto dallo stesso Tomei ed arriva fino al 21 luglio 2006. Da quella data, e fino al 2017, la bibliografia e le attività culturali dello studioso sono ricostruite da chi scrive.

Curriculum di Lucio Tomei

Lucio Tomei è nato a Montefiore dell’Aso (AP) il 15 gennaio 1944.

Si è laureato in Lettere latine e greche presso l’Università del S. Cuore di Milano nell’anno accademico 1970-71 discutendo una tesi avente per argomento *La biblioteca degli Sforza signori di Pesaro e la cultura umanistica nelle Marche*, elaborata sotto la guida del ch.mo prof. Giuseppe Billanovich, allora docente di Paleografia e di Filologia medievale ed umanistica.

Dopo la laurea ha lavorato per un anno presso il medesimo ateneo in qualità di ricercatore volontario, durante il quale, insieme con due altre allieve dell’illustre studioso, ha indagato il pregevolissimo materiale codicologico della Biblioteca Capitolare della Collegiata di Monza.

I lavori sono stati successivamente raccolti in un volume dal titolo: A. Belloni, M. Ferrari, L. Tomei, *La Biblioteca Capitolare di Monza*, edito a cura della casa editrice Antenore di Padova (1974), nel quale il sottoscritto ha curato l’analisi dei manoscritti dei secoli XIII-XIV.

Dal 1972 al 1977 ha insegnato in una scuola italiana in Pakistan, onde poter meglio approfondire la conoscenza delle lingue orientali, della cultura e dell’arte islamica ed induista, già coltivate negli anni di permanenza all’Università.

Rientrato in Italia nel 1978 si è dedicato ininterrottamente allo studio della storia della Marca meridionale con particolare attenzione all’economia, alle società e alle istituzioni del comune fermano e dei centri del suo antico contado tra i secoli XI e XV, attività di ricerca concretatasi nel 1989 in un primo intervento intitolato *La Piazza del Popolo tra Romanità, Medioevo e Rinascimento*, pubblicato nel volume *Fermo: la città tra Medioevo e Rinascimento*, Milano, ed. A. Pizzi, 1989, pp. 91-144, in cui è stato anche abbondantemente analizzato sia dal punto di vista documentario che architettonico edilizio l’antico Palazzo dei Priori.

Nel contempo, ha preparato anche una storia sociale ed istituzionale di Montefiore dell’Aso che dovrebbe vedere la luce nei prossimi mesi.

A partire dall’anno 1992 collabora con il prof. Vermiglio Ricci, direttore del Laboratorio Didattico di Ecologia del Quaternario (La. d. E. Q) di Cupra Marittima, alla organizzazione degli annuali Seminari di Studi storici sulla Marca meridionale sotto la guida scientifica del ch.mo prof. Giuliano Pinto dell’Università degli Studi di Firenze.

Nell'ambito dei convegni ha tenuto le seguenti relazioni:

- 1992: *Genesi e primi sviluppi del Comune nella Marca meridionale. Le vicende del comune di Fermo dalle origini alla fine del periodo svevo (1268)*, edito negli Atti del IV Seminario di Studi sulla Marca meridionale intitolato *Società e cultura nella Marca meridionale tra Alto e Basso Medioevo*, Grottammare 1995.
- 1993: *L'esperienza dei governi personali a Fermo tra XV e XVI secolo*.
- 1993: *I Parati ornamentali dell'architettura civile dei secc. XV e XVI nella Marca meridionale*, che vedranno la luce nei relativi Atti.
- 1995: *Genesi e forme della lirica popolare tra Aso e Tronto*.
- 1996: *Società ed economia del Fermano tra i secc. XIV e XV*.
- 1996: *La famiglia del cardinal Gentile da Partino di Montefiore*.
- Le due relazioni appariranno nei relativi Atti aventi per titolo: *Cultura come vita: il personaggio ed il suo tempo. La figura e l'opera del cardinal Gentile da Partino di Montefiore (1250 ca.-1312)*, che saranno entro breve pubblicati a cura del Laboratorio.
- 1998: *Prospero Montani, eminenza grigia del regime personale di Liverotto Eufreducci o vero ispiratore del colpo di stato del gennaio del 1502*, pubblicato nel volume *Caratteri e peculiarità dei secoli XV-XVII nella Marca meridionale* (Atti del 5° Seminario di studi per personale direttivo e docente della Scuola: Cupra Marittima, 25-30 ottobre 1993), Grottammare 1999, pp. 85-244.
- 2000: premessa di carattere storiografico ai secoli XIV e XV per la *Guida del Piceno*, edita a cura dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno.
- 2002: ha curato la relazione delle schede: Fermo, lo sviluppo urbanistico - L'urbanizzazione del pendio occidentale del colle e la costituzione del quartiere di Campolege *intra moenia* (secoli XI-XII) - Il rifacimento dell'intero circuito difensivo nel periodo della dominazione sveva (1241ca-1254) - L'intervento di Giovanni Visconti da Oleggio (1365-1366): La completa esecuzione in laterizi del circuito difensivo - I quartieri urbani ed extraurbani - Il Girfalco o Girone - I castelli di Fermo: Acquaviva Picena - Marano - Massignano - Montefiore - Partino - San Benedetto del Tronto - Sant'Andrea a Mare - Smerillo - Monterubbiano, in M. Mauro *Castelli, rocche, torri, cinte fortificate delle Marche (I castelli dello Stato di Fermo)*, vol. IV, tomo II, a cura dell'Istituto italiano dei castelli, Ravenna 2002.
- 2002: *La costa e le grandi famiglie mercantili fermane*, relazione tenuta al Convegno di Studi di Cupra Marittima sull'argomento Fermo e la sua costa, in via di pubblicazione.
- 2005: *"Il palio dei Corsieri" per la festa dell'Assunta di Fermo dal secolo XIV alla fine dell'Ancien régime*, in *Giochi, tornei e sport dal medioevo all'età contemporanea* (Atti del Convegno nazionale Sport: Archivi e

memorie: Fermo, 2 ottobre 1998-Porto San Giorgio: 3 ottobre 1998), Fermo 2005, pp. 9-161.

2006: *Il fenomeno dell'incastellamento nella Marca meridionale*, Corso di perfezionamento per personale docente e studenti universitari patrocinato dall'Archeoclub d'Italia sede di Cupra Marittima (dicembre-maggio 2006).

2006: *Il messaggio di Buddha. Esperienze di un lavoratore in India*.

2006: *L'arte buddista del Gandhara*.

Dal 2006 al 2017 il professore si è dedicato allo studio de *La coltivazione ed il commercio degli agrumi fermani* programmato ma non completato in due ponderosi tomi, il primo di testo, il secondo di documenti.

Inoltre ha lasciato incompiuti i seguenti lavori:

La costa fermana, frontiera dei grandi casati mercantili fermani del secolo XV.

Merci, manifatture e mercanti a Fermo nel Quattrocento. Una città mercantile tributaria dell'economia veneziana.

Vol I - I quadri generali.

Tomo I - Dentro la città

Tomo II - Brevi profili di alcuni casati magnatizi fermani

Vol II - Mercanti ed artigiani.

Fuori dalla città. Il giro d'orizzonte del commercio fermano nel secolo XV

Gli ultimi Gattopardi. Affreschi di storia fermana del secolo XVI (romanzo storico).

Stornelli e strambotti un tempo cantati nella campagna di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno).

Dizionario ed Atlante toponomastico del territorio dell'ex comitato fermano compreso tra i corsi dei fiumi Tenna e Tronto.

Idioma mio. Osservazioni sul dialetto di Montefiore dell'Aso.

Il Catasto di Monterubbiano del 1303.

Conferenze estive tenute a Cupra Marittima per conto del locale Archeoclub:

2010: *Le retrovie del potere: i rapporti politico-amministrativi tra Fermo ed i paesi del suo contado (secc. XVI-XVIII)*. Marano (Cupra Marittima): un caso esemplare.

2013: *Storie di Santi e veggenti a Fermo nel secolo XV*

2015: *La genesi e lo sviluppo dell'assetto territoriale del Comune di Cupra Marittima: I castelli di Boccabianca e di Sant'Andrea a Mare*.

Gli antefatti: l'Ager Cuprensis-L'incastellamento e la frammentazione dell'Ager.

e per conto dell'Università della terza età di San Benedetto del Tronto:

2016: *Storia e cultura dell'India di Moghul*.

2017: *Ville e Giardini del Piceno* (corso di cultura generale che avrebbe dovuto tenere ma che per le prime inattese difficoltà di salute non tenne).



Lucio Tomei

Schede

Il libro rosso del Comune di Osimo, a cura di Maela Carletti e Francesco Pirani, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 2017, CXVIII pp., 256 pp., 2 c. di tav. (Fonti documentarie della Marca Medievale, 8).

Il libro di Maela Carletti e Francesco Pirani, dedicato all'edizione del Libro Rosso del Comune di Osimo, si aggiunge al pregevole elenco di lavori pubblicati nella collana diretta da Giuseppe Avarucci, tutti caratterizzati da uno studio preliminare decisamente attento e puntuale. Collocato nel solco dell'analisi di altri *Libri iurium* prodotti dai comuni delle Marche, il presente volume si propone di fornire un resoconto storico e codicologico a proposito dell'importante raccolta documentaria osimana, il cui nucleo originario risale al 1208 e che, pertanto, si contraddistingue per essere quella di redazione più antica rispetto alle omologhe, ad oggi pervenute, prodotte da tutti gli altri Comuni marchigiani.

Il testo si presenta diviso in tre parti, di cui la prima dedicata ai saggi introduttivi, la seconda all'edizione del Libro Rosso, e la terza agli indici, rispettivamente "cronologico dei documenti", "dei nomi e delle cose notevoli", e "dei notai", tutti e tre curati da Maela Carletti. Completano la struttura della pubblicazione due carte di tavola, che riproducono alcune fotografie tratte dal documento stesso ed un ricco elenco bibliografico che esplicita le "Fonti manoscritte e le opere a stampa citate in forma abbreviata" nel corso dei due contributi che precedono.

Di essi, il primo è quello scritto da Francesco Pirani, dal titolo *Scrittura documentaria e storia comunale*, di argomento storico e diviso a sua volta in tre lunghi paragrafi: *Agli albori del comune: poteri, istituzioni, società, I conflitti intercittadini fra rivendicazioni imperiali e papali*, e infine *La 'conquista del contado' e gli assetti territoriali*. Aperto da una breve introduzione che descrive la fase di nascita del *cartulario* esaminato e che sottolinea l'importanza del nesso tra il «contesto politico-istituzionale da cui il *liber* scaturisce» (p. XI) e il Libro stesso, nel primo paragrafo il saggio analizza più da vicino la storia del Comune di Osimo tale quale essa emerge dai documenti contenuti proprio nel Libro Rosso, dal quale sembra potersi desumere che l'atto di nascita della municipalità osimana non si è affatto basato su un «evento dirompente» (p. XIII) come si può immaginare, ma, al contrario, su una linea di continuità con le realtà aggregatrici preesistenti nella zona, in particolare l'episcopato, sicuramente composto da personale di alto livello, come si evince da documenti risalenti già al 1118.

Dopo un'accurata disamina circa alcune delle tappe che hanno condotto allo sviluppo del Comune di Osimo, attraverso il riferimento a personalità eminenti, il secondo paragrafo si apre con una retrospettiva di gusto squisitamente storico che tocca uno degli scontri più forti e duraturi che

abbiano caratterizzato il nostro Medioevo, e cioè quello tra papato e impero, contestualizzato, naturalmente, in territorio marchigiano e specificamente osimano e ricostruito grazie ai documenti contenuti, ancora una volta, nel Libro Rosso. Segue, nell'ultimo paragrafo, un'analisi dei rapporti tra la città di Osimo e i territori circostanti, dove, dopo aver dato uno spazio particolare alla «categoria documentaria» (p. XLIII) delle *sottomissioni*, si sottolinea che la città non riuscì mai, stando agli atti esaminati, ad «estendere il [proprio] controllo sull'intera diocesi o sull'antico *comitatus* dell'amministrazione imperiale» (p. XLVI).

Intitolato *Descrizione codicologica e modalità redazionali*, il saggio di Maela Carletti si presenta a sua volta diviso in quattro paragrafi: *Descrizione fisica*, *Fasi redazionali*, *Analisi testuale* e *Criteri di edizione*. Dopo una breve introduzione dedicata alla storia e all'aspetto codicologico del Libro Rosso, di cui viene sottolineata la mancanza di «solennità nell'aspetto esteriore» (p. LXII), unitamente ad alcuni giudizi a proposito dello stile di composizione, il testo prende in considerazione le caratteristiche fisiche dell'esemplare studiato, fornendo un'accurata descrizione delle misure, della numerazione delle carte, della qualità della pergamena, della legatura e delle eventuali annotazioni rinvenute.

Il terzo paragrafo, invece, diviso in due sezioni, offre l'analisi dei due manoscritti, rispettivamente A e B, di cui si compone il Libro. Per entrambi si riportano le date dei vari documenti che essi ospitano unitamente ad alcune considerazioni di carattere storico, desumibili anche da caratteri paratestuali e peritestiuali quali il colore dell'inchiostro o l'organizzazione della *mise en page*, la quale, insieme alle datazioni dei rogiti, permette di ipotizzare che il lavoro di ampliamento sia stato frutto di «inserimenti [...] effettuati in momenti piuttosto ravvicinati, e che, quindi, nella maggior parte dei casi, non sia trascorso molto tempo tra l'*actio* e la registrazione del documento nel *Libro*» (p. LXXVII).

Quanto all'*Analisi testuale* dei documenti, l'autrice concentra la propria attenzione su aspetti quali l'identità dei notai, di cui purtroppo spesso si conosce solo il nome, e la qualità della sintassi con cui sono stati stilati gli atti notarili, che, nel caso di quelli più antichi, risultano essere piuttosto scorretti dal punto di vista lessicale e grammaticale, mentre mostrano un livello formale più curato nelle fasi più recenti.

Attraverso lo studio di questi aspetti, come anche delle formule introduttive impiegate dagli estensori degli atti, si cerca, quindi, di ricostruire la storia umana che si cela dietro i documenti analizzati, non escludendo anche la possibilità che in alcuni casi si tratti di false attestazioni create surrettiziamente dagli stessi notai per avvalorare i diritti acquisiti dal comune. Di tutto ciò, come si è detto, segue un'accurata trascrizione, preceduta da una nota contenuta nelle pagine finali del contributo di Maela

Carletti, in cui l'autrice esplicita i criteri che hanno informato la realizzazione del lavoro di edizione nel suo complesso.

G. Marozzi

Francescani e politica nelle autonomie cittadine dell'Italia basso-medievale. Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XXVI edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, 27-29 novembre 2014), a cura di Isa Lori Sanfilippo e Roberto Lambertini, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 2017, 378 pp.

Il volume raccoglie gli atti del convegno che annualmente organizza l'Istituto superiore di studi medievali "Cecco d'Ascoli". È introdotto da una Premessa, firmata da Roberto Lambertini, e dal *Saluto inaugurale* di Antonio Rigon, che tracciano le coordinate principali del tema centrale del convegno, il mutevole rapporto tra movimento francescano, istituzioni politiche e società nel variegato panorama delle realtà cittadine comunali e signorili in Italia tra XIII e XV secolo.

Il primo contributo porta la firma di Grado Giovanni Merlo, *Francescanesimo, minoritismo e politica*: il saggio, che introduce il convegno e funge da prolusione allo stesso, si apre con una indispensabile, essenziale, contestualizzazione storiografica del tema "Francescani e politica", osservando come esso sia stato sovente declinato in direzione della storia sociale e sottolineando d'altra parte come l'azione pacificatrice di frate Francesco e dei suoi seguaci, rivolta alla società del loro tempo, abbia avuto inevitabili «riflessi politici»: di notevole importanza, in questo senso, la predicazione e le iniziative dei frati del moto dell'Alleluja del 1233. In questo contesto Merlo individua due anime nell'Ordine, non necessariamente disgiunte: il "francescanesimo" di frate Francesco, «fonte originaria» del "minoritismo", una «metamorfosi» necessaria per durare nel tempo, «alla cui genesi concorre - oltre ai legami con il papato, alle pressioni di potenti e gruppi sociali eminenti, alla "dialettica interna" all'Ordine - l'attività intellettuale di non pochi frati Minori "militanti"».

Maria Pia Alberzoni affronta il tema de *I frati Minori nello scontro tra Federico II e il papato*, dedicando lo spazio iniziale del contributo alla figura di frate Elia, centrale nel rapporto tra i Minori e Federico II, recentemente rivalutata dalla storiografia anche grazie alla scoperta da parte di Jacques Dalarun della cosiddetta *Vita brevior* di Francesco d'Assisi, che l'autore Tommaso da Celano correda di una lettera dedicatoria indirizzata proprio a frate Elia. Precisato il fatto che la posizione di frate Elia non fu certamente

isolata, anche se destinata a soccombere, l'autrice passa ad analizzare un altro elemento a suo avviso determinante nella decisione dei Minori di sostenere le posizioni della sede apostolica: l'ampia diffusione dei testi profetici, che si rifacevano all'opera di Gioacchino da Fiore e che offrivano una valida giustificazione e legittimazione alle scelte operate dai massimi vertici dell'Ordine e concorrevano a garantirne l'unità. In particolare si evidenzia il testo elaborato dal vescovo di Tuy intorno al 1234, incentrato sul tema della guerra finale contro l'Anticristo portata avanti da Francesco e Domenico, per la prima volta menzionati in modo esplicito.

Marina Gazzini focalizza la sua attenzione sulla città di Parma, nel contributo *Tra Chiesa e Impero, tra movimenti di pace ed eresia. Il francescano Gerardo Boccabadati da Modena, la Grande Devozione e gli statuti del comune di Parma (1232-1233)*: approfondisce il contesto nel quale maturò il movimento della Grande Devozione e le vicende che videro protagonista Gerardo Boccabadati e il suo passaggio a Parma negli anni 1232-1233, quando, grazie alla fama raggiunta, i parmensi gli conferirono importanti incarichi volti al raggiungimento della concordia cittadina, primo fra tutti, la redazione di statuti. Il frate modenese compilò 43 leggi ispirate ad ideali di pace e giustizia, rivolte «ai *populares*, all'epoca desiderosi di trovare spazi riconosciuti a livello istituzionale nel consesso dei poteri civici», nell'intento «di tentare di scardinare elementi fondamentali della struttura sociale locale, come le parentele, le clientele, le fazioni» tanto che, secondo l'autrice, se Gerardo non può con certezza essere considerato un proto-signore, tuttavia si configura certamente come «un anticipatore di politiche di superamento delle lotte di parte, o addirittura di cancellazione delle *partes* stesse».

Eleonora Lombardo, in *La pragmatica politica nei sermoni minoritici tra Due e Trecento. Due casi di studio*, osservando come i sermoni italiani giunti a noi, risalenti al XIII secolo, forniscano solo pochi dati sulla società contemporanea, poiché il fine principale della loro compilazione era quello didattico di «formare una mentalità piuttosto che riflettere la società», porta due esempi, diversi tra loro, di predicazione fortemente aderente alla realtà cittadina e comunale, cui si rivolgevano nel tentativo di persuasione. Il primo concerne i 57 sermoni attribuiti a frate Sovramonte da Varese, risalenti alla metà del XIII secolo che additano, quali cause del malessere sociale, eresia, usura e corruzione; Sovramonte non ha la facoltà per rivolgersi apertamente alle autorità civili e religiose, tuttavia le sue parole «si rifanno a un sentire comune». Al contrario, chiama in causa direttamente la comunità e i suoi rappresentanti, un anonimo inquisitore i cui sermoni sono stati copiati nel manoscritto 76 della Biblioteca Comunale di Todi, il quale, in virtù della sua posizione rivendica una azione di controllo e censura anche sulle autorità cittadine, nel tentativo di restaurare la pace interna.

Sposta l'attenzione sulla storia dell'arte Furio Cappelli, il quale nel contributo *Tra la Chiesa e il Regno: arte, francescanesimo e società cittadina tra Niccolò IV e Carlo II d'Angiò*, sullo sfondo delle complesse vicende che animarono la fine del XIII secolo, si occupa di committenze artistiche, architettoniche e figurative di primo livello dando rilievo a una serie di «parallelismi di fervore artistico tra le due Italie», che, partendo dalla città di Roma, rintraccia nelle città dello Stato pontificio di Rieti e Ascoli Piceno, in particolare, e in quelle del regno angioino, come L'Aquila, Amatrice, Sulmona; esperienze foriere di «complesse implicazioni politiche e religiose», fortemente connesse al francescanesimo, delle quali l'autore chiarisce i legami con la committenza (curia pontificia e regno angioino) e con la realtà urbana che le accoglie.

Michele Pellegrini firma il testo *Frati minori e istituzioni politiche cittadine nell'Italia comunale*: nell'indagare il rapporto, solo apparentemente in contraddizione, tra particolarismo comunale e universalismo francescano, individua due livelli: il primo concerne le azioni intraprese dal comune nei confronti della comunità francescana, relative alle elemosine, alla costruzione di edifici o alla nomina di procuratori, esito a volte di situazioni conflittuali, maturate in accordo o meno con i vertici ecclesiastici cittadini; il secondo livello vede i frati impegnati in ruoli istituzionali e amministrativi all'interno dell'apparato comunale, in una varietà di forme e gradi che, avvisa l'autore, vanno vagliati nei loro singoli contesti, in relazione alle altre componenti religiose cittadine e senza dimenticare le implicazioni derivanti dal particolare rapporto che legava i Minori al papato. L'autore, quindi, propone alcune riflessioni sul coinvolgimento dei Minori nell'azione promossa dall'istituzione podestarile nella prima metà del Duecento.

Seguono due contributi relativi ai rapporti tra Minori, nobiltà e signorie cittadine. Nel primo, Andrea Tilatti (*Minori e nobiltà. Qualche esempio e qualche riflessione per l'Italia del Due e Trecento*), dopo alcune importanti note preliminari che definiscono l'oggetto della ricerca (il concetto di 'nobiltà' o la non esclusività delle considerazioni espresse), l'autore propone un ventaglio di casi che vedono variamente declinato il rapporto tra Minori e nobiltà, per i quali lo storico può, e deve, far riferimento a un vasto panorama di fonti: dall'appartenenza dei frati a nobili famiglie, alle variegate forme di protezione e appoggio accordati ai Minori dalle nobili casate cittadine o rurali, oppure ai legami di confidenza che hanno spesso legato alcuni frati a intere famiglie o singoli personaggi. Difficile prospettare periodizzazioni, per la varietà di forme in cui si presentano il fenomeno minoritico e la conformazione urbana nelle singole realtà, tuttavia, senza escludere «gli accomodamenti locali, le differenziazioni contingenti, il continuo adeguarsi ai tempi e alle circostanze», l'autore conclude che, per i Minori e la nobiltà, «il carattere nuovo, per entrambi, a partire da Duecento,

è forse la tensione ubiquitaria e la propensione ad autorappresentarsi in modo analogo ovunque fossero presenti».

Jean-Baptiste Delzant nel testo *Signorie cittadine e Frati Minori nel contesto dell'Italia centrale. Appunti per lo studio di una relazione* espone alcune considerazioni generali, derivanti da una ricerca in corso su casi relativi alle attuali regioni di Umbria, Marche e Romagna, attraverso lo studio di fonti diverse (normative, archivi e cronache). A fronte del fatto che i signori si rivelano in più contesti «protettori di prima importanza per tutti gli organismi religiosi che cercano un sostegno materiale» (evidente, ad esempio nei testamenti dove il patrimonio è suddiviso in modo più o meno uguale tra chiese diverse), è palese l'atteggiamento privilegiato nei confronti dei Minori da parte di alcune famiglie, che spesso si palesa anche con la scelta del luogo di sepoltura, che assume forme e una posizione (all'interno, ma anche all'esterno della chiesa) non prive di significato, e che può arrivare a trasformare la cappella o l'intera chiesa in un mausoleo familiare. Per quanto riguarda la partecipazione dei frati nella gestione politica, l'autore porta esempi che evidenziano come nelle regioni prese in esame il signore spesso eredita e non stravolge una situazione, quella comunale, dove i Minori esercitavano da lungo tempo un ruolo primario.

Luca Marcelli con il contributo "*Economia dell'offerta*" e *amministrazioni comunali: il caso dei Minori* riprende il tema storiografico relativo alla dipendenza dell'economia conventuale dall'esterno, indicato, appunto, da Luigi Pellegrini come "economia dell'offerta". In primo luogo rintraccia linee guida nella compartecipazione economica dei governi comunali, a partire dal primo insediamento dei Minori (quando le autorità emanano provvedimenti occasionali atti a finanziare l'acquisto o il completamento delle strutture insediative) al radicamento dei frati nel contesto urbano, contraddistinto da un sostegno annuale, fissato da norme statutarie, alla comunità religiosa, che deve necessariamente rapportarsi con lo *ius particolare* dell'Ordine. Portando una serie di casi specifici, con un particolare approfondimento del *Liber elemosinarum Communis Fabriani* redatto tra il 1339 e il 1340, l'autore conclude che «non sembra rintracciabile nelle pubbliche sovvenzioni alcuna specificità minoritica».

Rosa Maria Dessì (*Astrologie, religion et pouvoirs au Trecento: Cecco d'Ascoli, le prince, le pape et deux frères Mineurs*), illustrando il complesso panorama degli orientamenti in ambito politico e culturale che contraddistinguono la realtà cittadina della Firenze dell'epoca nei confronti dell'insegnamento dell'astrologia, delle sue implicazioni nella dottrina cristiana e nella sfera politica, l'autrice ripercorre i momenti che portarono alla condanna al rogo di Cecco d'Ascoli rilevando il ruolo svolto dai molti protagonisti della vicenda, papa Giovanni XXII, il legato Giovanni Gaetano

Orsini e l'inquisitore Accursio Bonfantini, ma anche di Carlo di Calabria e del suo cancelliere, il francescano Raimondo di Maussac.

Barbara Baldi, nel contributo *Tradizione cittadina e legittimazione imperiale nell'orazione a Milano di Pietro Filargis (1395)*, propone un'analisi approfondita del discorso pronunciato in occasione dell'investitura di Gian Galeazzo Visconti a duca di Milano nel settembre del 1395 dal francescano Pietro Filargis, suo fidato collaboratore, in quel frangente vescovo di Novara e futuro papa Alessandro V, mettendone in evidenza le numerose tematiche evocate dall'oratore al fine di esaltare e giustificare il potere visconteo: la legittimazione imperiale e, per suo tramite, di Dio; la tensione al benessere e all'unità della comunità di Milano, esaltata nella parte finale del discorso; il certo raggiungimento del bene comune poiché il potere, mai rappresentato come autoritario, è affidato dall'imperatore al suo "dominus naturalis".

Marina Benedetti («*Per quisti ribaldi fray se disfa il mondo*»). *Il contrasto tra Bernardino da Siena e Amedeo Landi*), alla luce di testimonianze inedite relative a procedure giudiziarie risalenti al 1337, ripercorre l'iter processuale intentato a più riprese contro il maestro d'abaco Amedeo Landi, di cui erano noti solamente gli atti del 1441 e due denunce del 1445, concomitanti con l'avvio del processo di canonizzazione di frate Bernardino. In particolare l'autrice sperimenta la «possibilità di misurare gli effetti delle parole o, meglio, le azioni conseguenti all'atto persuasivo della parola» verificando come, da una parte, la predicazione di Bernardino avesse indotto moltissimi giovani alla conversione, mentre l'opposta predicazione laica del Landi ne stesse pericolosamente limitando l'efficacia. La forza persuasiva del frate francescano è portata alle estreme conseguenze quando la sua invettiva nei confronti del Landi spinge la comunità a isolarne la famiglia, suggerendo addirittura ad alcuni "vulgares ignorantes" l'idea, fortunatamente non attuata, di ricorrere al rogo.

Infine, Lorenzo Turchi, sulla base dei risultati di alcune ricerche ricenti, approfondisce il *Il tema de pace in Giacomo della Marca*; l'autore analizza nel dettaglio i contenuti di tre sermoni relativi al tema della pace, ai quali aggiunge la predica *De partialitate* sulle opposte fazioni: individuando consigli pratici, descrivendo esempi personali e immagini significative, Giacomo mostra come la pace, che «rappresenta il tesoro più prezioso», vada necessariamente conseguita per il bene della comunità attraverso l'uso di parole sincere e l'attitudine a gesti concreti che possano scongiurare il pericolo derivante dalle discordie tra le opposte fazioni (un esempio è rappresentato dai "giuramenti collettivi"), ma soprattutto, grazie al ricorso al perdono, che può avvenire anche durante la predicazione (così a Camerino nel giugno del 1426), «che diventa in questo modo un momento di regolamentazione politico-sociale della vita cittadina».

Chiude il volume la *lectio magistralis* di Attilio Bartoli Langeli, insignito del Premio internazionale “Ascoli Piceno”; con la consueta maestria ripercorre le tappe fondamentali del suo percorso di ricerca, ricordando momenti, persone, insegnamenti e invitando gli studiosi «a una storiografia empirica, basata sul reale, basata sul visibile».

M. Carletti

Bernardo di Quintavalle e la tradizione dei compagni di Francesco d'Assisi nelle Marche. Atti dell'incontro di studio (Sefro, 11 luglio 2015), Fondazione centro italiano di studi sull'alto medioevo, Spoleto 2016, 76 pp. (Figure e temi francescani, 4).

Dal 2014 la collana «Figure e temi francescani» raccoglie, per i tipi del Cisam, gli atti delle giornate di studio che la Società internazionale e il Centro interuniversitario di studi francescani organizzano, perlopiù nell'ambito dell'ultratrentennale seminario estivo di formazione. Fatta eccezione dei volumi dedicati ai convegni di Assisi e alle prospettive di ricerca per gli studi francescani, i titoli della collana sono frutto di iniziative che riflettono da un lato la capillarità della presenza minoritica, dall'altro il suo radicamento ai territori. Perugia, Cortona, Sefro, Napoli e Assisi, luoghi in cui si sono tenuti i lavori, tracciano così una geografia della memoria francescana, alla quale concorrono, spesso saldandosi, tradizioni, culti ed identità locali.

Il volume degli atti dell'incontro di Sefro, svoltosi nel luglio del 2015 ma fuori dal contesto del seminario estivo, consta idealmente di due parti in cui sono riuniti gli interventi proposti in altrettante sessioni. Solo nella prima sezione - in cui troviamo i saggi di Luigi Pellegrini, Stefano Brufani e Felice Accrocca - l'interesse ruota più nello specifico intorno alla figura di Bernardo di Quintavalle e alla sua declinazione nel primo secolo dell'Ordine tra testi agiografici e storia militante o, per meglio dire, dalla *Vita beati Francisci* di Tommaso da Celano al *Liber chronicarum sive tribulationum Ordinis Minorum* di Angelo Clareno.

Alla primogenitura di Bernardo di Quintavalle tra i frati, rileva Luigi Pellegrini (*La prima fraternitas. A proposito dei 'dodici primi compagni' di Francesco*, pp. 1-11), non fanno accenno né Francesco d'Assisi nel proprio *Testamento* né Tommaso da Celano nella prima delle *legendae* agiografiche. Quest'ultimo che nel *Memoriale in desiderio animae* si riferisce a Bernardo come alla *prima plantula* dell'Ordine minoritico, nella *Vita beati Francisci* ne aveva fatto precedere la conversione da quella di un ignoto abitante d'Assisi.

Nella prima agiografia del Celanese cadono nell'anonimato anche ben otto degli undici frati recatisi da Innocenzo III con Francesco; soltanto tre di quel gruppo, cioè Bernardo, Egidio e Filippo Longo, risultano invece identificabili. Pellegrini evidenzia come alla primogenitura poi riconosciuta a Bernardo, si accompagni nelle *legendae* agiografiche la progressiva identificazione del gruppo dei *primi fratres*; non stupisce dunque che la formulazione dell'elenco in una breve composizione dal titolo *Ista sunt nomina XII primorum fratrum perfectorum imitatorum Christi* venga ripresa nelle compilazioni di metà Trecento. In questo modo infatti il cosiddetto "francescanesimo compilativo" avrebbe risposto non tanto all'urgenza di una narrazione credibile perché esaustiva o necessaria perché esemplare nelle figure trattate, quanto piuttosto al desiderio di sostanziare fin nel dettaglio la piena conformità di Francesco a Cristo, ad esempio introducendo la proiezione dell'Iscaiota Giovanni *de Compello* o ricordando i dodici frati tumulati nella cripta della basilica assisana.

Sulla testimonianza del *De inceptione vel fundamento Ordinis* e sulle discrepanze con la *Vita* di Tommaso da Celano, si concentra nel primo segmento del proprio intervento Stefano Brufani (*Bernardo di Quintavalle*, pp. 13-27), constatando come quanto riportato da tale cronaca sia più congruente con la successione degli eventi riferita da Francesco nel *Testamento*. A differenza della ricostruzione del Celanese, l'esperienza della fraternità viene ivi posta alla radice e non presentata come frutto della scelta evangelico-pauperistica di Francesco, poi tradottasi nella *Regola non bollata*. Nella seconda parte del contributo, dopo aver censito i passaggi delle *legendae* francescane in cui Bernardo viene menzionato, Brufani non manca di rimarcare il peso storiografico della benedizione di Francesco morente ai due frati presenti al suo capezzale, vale a dire Bernardo e, stando almeno alla *Vita beati Francisci*, Elia *Bonusbaro*. Dall'episodio, un calco da più brani dell'Antico Testamento, Elia sarebbe stato espunto a seguito di quella che Filippo Sedda (riecheggiando un fortunato titolo di Jacques Dalarun) ha chiamato "la malavventura" del generale. A partire da tale rielaborazione, Bernardo avrebbe incarnato in cronache e agiografie il duplice ruolo di memoria vivente della prima *fraternitas* (così pure in Salimbene da Parma) e di *alter-ego* del ministro generale, esponente di una gerarchia dell'esempio (o se si preferisce del carisma) a dispetto di una gerarchia dell'istituzione (o della norma). Difficile invece – chiude Brufani, estendendo anch'egli l'indagine al "francescanesimo compilativo" – pronunciarsi in merito all'ipotesi del Di Fonzo circa l'esistenza di una *Vita fratris Bernardi* successiva al *De inceptione* dalla quale sarebbe derivato il medaglione agiografico inserito nella *Chronica XXIV generalium*. In questa complessità entra difatti in gioco il ruolo stesso dei compilatori per cui diventa arduo discernere oggi tra ciò

che è stato recepito o integrato da altre fonti e ciò che è stato sviluppato per amplificazione o invenzione.

Felice Accrocca, nel suo studio a conclusione della prima parte del volume (*In latere monti Sefri. Bernardo di Quintavalle nel Liber chronicarum di Angelo Clareno*, pp. 29-43), indica tra gli obiettivi del *Liber chronicarum* di Angelo Clareno il presentare Bernardo («vir Dei») in antitesi con Elia («omnis boni inimicus»), e lo stabilire un legame diretto tra la sua esperienza religiosa e quella della prima, “tradita” dal ministro generale. Ciononostante l’evidente *vis polemica* non inficerebbe l’attendibilità delle notizie offerte su Bernardo. A parere dell’autore è poco probabile che Clareno, unica fonte a riguardo, abbia del tutto immaginato il ritiro di Bernardo a Sefro tra il 1237 e il 1239; decisamente verosimile appare invece l’ipotesi che egli abbia attinto a memorie orali centroitaliane per la ricostruzione di tali circostanze (pp. 35-36). Nel quadro così definito da Accrocca occorrerebbe però anche tenere maggiormente in considerazione l’eventualità che, volendo dare ai compagni «le ragioni del proprio soffrire» (p. 32), il religioso marchigiano si sia servito del riferimento alla scelta eremitica di Bernardo, soluzione temporanea e abituale soprattutto in Italia centrale, quale specchio ed autolegittimazione della propria vicenda. Dal dualismo tra Elia e Bernardo scaturiva difatti una categoria interpretativa per l’intera storia dell’Ordine nella quale il Clareno aveva bisogno di collocarsi non solo distanziando l’autenticità del carisma francescano dal ministro generale, ma anche sottolineando contiguità ed ascendenze della propria proposta religiosa con quella accolta dal primo frate. L’assunzione di tale prospettiva nulla toglierebbe alla plausibilità della presenza a Sefro di Bernardo, ma offrirebbe una chiave di lettura in più per l’analisi della figura così come viene restituita dal *Liber chronicarum*.

I contributi della seconda parte del volume, a firma di Chiara Mercuri e Maria Giannatiempo López, rientrano in un orizzonte di ricerca più legato al contesto territoriale, occupandosi il primo dei culti che hanno segnato l’area del romitaggio di Bernardo, il secondo dell’iconografia francescana della chiesa di Agolla, nel comune di Sefro. Il saggio della Mercuri, intervenuta in luogo di Mario Sensi, descrive un itinerario anzitutto nella bibliografia dello storico umbro, scomparso a ridosso della giornata di studi. Attraverso i titoli di Sensi sull’area dell’appennino umbro-marchigiano, la Mercuri ricostruisce l’avvicendamento e la stratificazione dei culti di martiri, vescovi e arcangeli, quindi riserva particolare attenzione soprattutto alle devozioni mariane (nello specifico alla Madonna del Soccorso), al ruolo degli Eremiti di Sant’Agostino nella loro diffusione, al legame tra «la morfologia del territorio e le tipologie culturali» (p. 58).

Lo studio di Maria Giannatiempo López (*La prima rappresentazione di San Francesco nelle Marche?*, pp. 59-69) chiude la serie di saggi, corredato di un utile apparato iconografico di sette tavole. Il contributo ha il merito, al di

là delle questioni relative alla suggestiva identificazione con Francesco d'Assisi del santo affrescato nella chiesa di San Tossano di Sefro, di soffermarsi, attraverso l'analisi di un solo caso, sulla pittura del Duecento delle Marche che finora non sarebbe «stata oggetto di indagini sistematiche capaci d'illustrare aspetti e circostanze dell'evoluzione figurativa» (p.60).

Utile, infine, l'*Indice dei nomi* curato da Francesco Dolciemi in cui figurano insieme antroponimi, toponimi e scritti anonimi (pp. 71-76).

Partire da una base documentaria ridotta come sono stati costretti a fare gli autori del volume con Bernardo di Quintavalle, richiede l'abilità di muoversi con equilibrio sulle fonti agiografiche tra dati ed intenti degli agiografi insieme alla capacità di guardare al contesto dalle eminenze monumentali alle memorie culturali. Pertanto, nel complesso, si può dire che il lettore beneficia di un volume che ha valore paradigmatico per qualsiasi indagine da condurre su una delle numerose figure del francescanesimo marchigiano.

L. Marcelli

Chiaro de Florence, *Le livre des cas*; Manfredo da Tortona, *Traité des restitutions et de la diversité des contrats*, éd., trad. et intr. par Alain Boureau, le Belles Lettres, Paris 2017, 402 pp.

Alain Boureau è riconosciuto come uno dei maestri della medievistica, fin dai suoi studi sul mito dello *jus primae noctis* e sulla papessa Giovanna. Fondatore e ispiratore del Groupe d'Anthropologie Scholastique (GAS) dell'Ehess (URL: <http://gas.ehess.fr/>), ha contribuito in modo molto significativo alla conoscenza del pensiero scolastico medievale nelle sue concrete implicazioni antropologiche, etiche e politiche. Lo ha fatto con importanti studi, che non si potrebbero certo elencare qui, ma anche con un paziente lavoro di editore di fonti, tra le quali si può ricordare la raccolta di pareri su magia ed eresia voluta da Giovanni XXII (*Le pape et les sorciers. Une consultation del Jean XXII sur la magie en 1320*, Roma 2004). A lui si deve anche un apporto importante alla conoscenza di Pietro di Giovanni Olivi, di cui ha edito le *Lecturae super Pauli Epistolae* nella prestigiosa serie *Corpus Christianorum. Continuatio medievalis* (Turnhout 2010). Tra i suoi meriti non minori anche la direzione della collana *Bibliothèque scholastique* della casa editrice parigina Les Belles Lettres, dove in edizione bilingue, vale a dire con testo francese a fronte, sono stati pubblicati testi di grande rilievo, tra i quali si ricorderanno le questioni disputate di Riccardo di Mediavilla, alcuni *quodlibeta* del medesimo, editi e tradotti dall'infaticabile Boureau.

Nella stessa collana è uscito anche il famoso *De contractibus* di Olivi, riedito criticamente e tradotto da Sylvain Piron (Paris 2012).

La collana *Bibliothèque scholastique* ospita anche il volume oggetto di questa scheda. Gran parte dello spazio è dedicato al testo *Casus Fratris Clari Ordinis Minorum*. Anche se di questo frate Chiaro (attivo nel pieno XIII secolo) non si sa molto, il testo riveste un notevole interesse, perché, sotto forma di “casi di coscienza”, questa raccolta affronta numerosi aspetti di quella che potremmo chiamare l’“etica teologica applicata”, tra i quali spicca l'attenzione per le questioni di tipo etico economico. Si tratta quindi di una testimonianza cronologicamente assai precoce della riflessione minoritica a proposito di questi temi, in una forma che ricorda i materiali approntati ad uso dei confessori, anche priva di alcuna ambizione di sistematicità. A questo titolo il lavoro aveva meritato un'analisi da parte di Odd Langholm, *The Merchant in the Confessional. Trade and Price in the Pre Reformation Penitential Handbooks*, Leiden – Boston 2013, pp. 108-110. Un ulteriore elemento di interesse è costituito da quella che potremmo definire la “fluidità” del testo: la tradizione manoscritta, relativamente ricca (una dozzina di testimoni), evidenzia sì una sorta di nucleo testuale relativamente stabile, ma anche differenziazioni macroscopiche per la presenza o assenza di alcuni *casus*. Anche l'autorialità del testo risulta “fluida”, soprattutto perché in numerosi passaggi dell'opera si parla di Chiaro alla terza persona. Ciò nonostante, Angelo da Chivasso, nel XV secolo, ricorda Chiaro come una delle fonti della sua *Summa*. Emerge anche qui una peculiarità di alcune trasmissioni medievali di saperi – che sfuggono a un rapporto univoco tra opera e autore – e per le quali Giacomo Todeschini ha insistentemente parlato di “testualità”.

Già i *Casus* attribuiti a Chiaro avrebbero giustificato una pubblicazione di valore a sé stante, ma Boureau ha inteso arricchire il volume con ulteriori testi presenti nei manoscritti utilizzati per ricostituire il testo. Dal ms. Roma, Collegio Sant'Isidoro, 1/133 riproduce, per esempio, un parere (attribuibile a Chiaro) relativo a una donazione *inter vivos* che coinvolge esponenti della nota famiglia toscana Cacciagiacca e un convento di frati minori e apre una prospettiva sull'effettiva prassi economica nei conventi francescani del periodo, seguono venti *Determinationes* (nel senso di soluzioni autorevoli) di questioni canonistiche, delle quali i testimoni manoscritti affermano che Chiaro sarebbe stato presente, o avrebbe partecipato alla loro soluzione insieme con *probi iuristae*. Il testo seguente è la sezione dedicata alle restituzioni nella *Summula nota sex tantum casus*, attribuita a Manfredo di Tortona, frate minore del quale è attestata almeno una missione insieme con Chiaro, nel 1261 ([http://www.treccani.it/enciclopedia/chiaro-da-firenze_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/chiaro-da-firenze_(Dizionario-Biografico))) e che potrebbe anche aver collaborato con lui. Manfredo è stato di recente oggetto dell'impegno editoriale e di ricerca di

Giovanni M. Ceccarelli e Roberta Frigeni, con il contributo, *Un inedito sulle restituzioni di metà Duecento: l'Opusculum di Manfredi da Tortona*, che sta per essere pubblicato in *Male ablata. La restitution des biens mal acquis (XII-XIV siècles)*, a cura di J. L. Gablin e G. Todeschini, Roma 2018. Grazie a Boureau e agli studiosi italiani gli specialisti hanno (o meglio stanno per avere) a disposizione testi fondamentali finora poco studiati, ma importanti per comprendere ancora meglio il tema della restituzione il quale, come ha segnalato ormai da tempo Giacomo Todeschini, è un nodo centrale della peculiarità del discorso medievale sull'etica economica. Se l'ipotesi formulata da Boureau potrà essere confermata, il dossier su Manfredi si potrebbe arricchire di un ulteriore testo sulle usure, edito e tradotto anch'esso in questo volume, il trattato intitolato *De diversitate contractibus quibus committitur peccatum usurae*.

L'ultimo testo trascritto e tradotto da Boureau in questo libro è una *quaestio* che ci proietta in un periodo storico successivo, visto che l'autore è Geraldo Oddone, teologo e ministro generale dei Frati Minori dopo la deposizione di Michele da Cesena. Secondo Boureau si tratta in realtà di un estratto dal suo più ampio *Tractatus de contractibus* (per il quale si veda G. Ceccarelli - S. Piron, *Gerald Odonis' Economics Treatise*, «Vivarium», 47 (2009), pp. 164-204) in cui Geraldo Oddone affronta la questione della vendita dilazionata nel tempo difendendo il fondamentale ruolo sociale dei mercanti. L'inserimento di un brano di Geraldo Oddone in un volume, che come abbiamo visto è incentrato su di un periodo assai precedente, è giustificato da Boureau dal fatto che compare in alcuni manoscritti accanto ai *Casus* di Chiaro.

Il volume è completato da appendici: alcune interpolazioni dei *Casus* di Chiaro tramandate dal ms. Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. Soppr. B. VII 1166, ff. 23rb-28vb; una tavola analitica dell'opera di Chiaro così come è presente in questo manoscritto; tavole (alfabetiche e non) dei *Casus* presenti in tre diversi manoscritti, conservati nella Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena, nella Biblioteca Mediceo-Laurenziana e nella Bibliothèque Royale di Bruxelles. In chiusura, una sinossi consente di confrontare la distribuzione dei materiali dei *Casus*. Sono confrontati 10 dei 12 manoscritti che tramandano i *Casus*: mancano un codice *descriptus* (per la palese ridondanza delle informazioni che contiene) e il manoscritto conservato alla Honnold Library di Claremont (California), che l'autore non ha potuto consultare.

A p. XXXI della sua introduzione Alain Boureau lamenta la «fascination envers la branche rivale des Spirituels» che avrebbe avuto come conseguenza, nella storiografia, una mancanza di attenzione per la «tendance conventuelle». Non so se sia agevole parlare di tendenza conventuale già ai tempi di Chiaro o Manfredi, senza dubbio però questo ricco e articolato

volume, che è come cresciuto attorno ai *Casus* di Chiaro di Firenze, dimostra quanto sia pervasivo, già tra i Frati Minori del XIII secolo, l'interesse per l'etica da proporre agli “operatori economici” oggetto della loro cura pastorale. Un confronto con il *De contractibus* di Olivi – come si è detto pubblicato nella medesima collana – mostra anche che questo interesse è ampiamente trasversale rispetto a contrapposizioni che potevano emergere tra i Frati Minori in relazione all'osservanza del voto francescano di povertà.

R. Lambertini

Antonio Rigon, *Gente d'arme e uomini di Chiesa. I Carraresi tra Stato Pontificio e Regno di Napoli (XIV-XV sec.)*, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma 2017, 398 pp.

Il libro indaga in modo esemplare le vicende biografiche di due esponenti non molto noti della casata dei Da Carrara di Padova: Conte, dapprima chierico, poi condottiero e detentore di vasti poteri territoriali fra la Marca anconetana e l'Abruzzo angioino, e il nipote Stefano, uomo di Chiesa e vescovo. Le due biografie sono accomunate innanzi tutto dai natali, essendo entrambi figli illegittimi: Conte di Francesco il Vecchio, mentre Stefano di Francesco Novello, fratellastro di Conte. L'essere figli illegittimi non costituiva un limite per le rispettive aspirazioni dei due protagonisti del libro: nella dinastia padovana, come in molte altre stirpi signorili del tempo, i figli naturali rappresentavano una risorsa in grado di rafforzare il peso e il potere della famiglia, che li indirizzava preferenzialmente verso l'esercizio militare, scelto da Conte, o la carriera ecclesiastica, seguita da Stefano. Da questi due percorsi scaturisce dunque il binomio che dà il felice e perspicuo titolo al volume: ‘gente d'arme’ e ‘uomini di Chiesa’.

La ricostruzione delle vicende biografiche dei due personaggi è molto accurata e vagliata attraverso un profondo scandaglio delle fonti: sia di quelle cronachistiche, la più ricca delle quali è senz'altro la narrazione di Bartolomeo Gatari, composta in omaggio alla stirpe dei Carraresi, sia di quelle documentarie. Queste ultime risultano peraltro scarse e disperse in molti archivi: fra le sedi di conservazione nelle quali si è svolta la scrupolosa ricerca di Rigon si possono annoverare l'Archivio di Stato di Roma, di Firenze, di Padova, di Perugia, di Ascoli e l'Archivio Segreto Vaticano, per citarne soltanto alcune. L'uso intensivo ed estensivo delle fonti appare come uno dei tanti pregi del volume. Le fonti numismatiche, araldiche e iconografiche sono pienamente valorizzate non soltanto attraverso la fine esegesi, ma anche nel ricco apparato di illustrazioni posto in appendice al

testo (pp. 351-363). Grazie a un solido impianto metodologico, il volume riesce a proporre al lettore un percorso su due piani tangenti: il primo è evidentemente quello della ricostruzione analitica e sorvegliata delle due biografie; il secondo, più ampio, investe le implicazioni politiche, sociali, ecclesiastiche e militari connesse alle vicende dei due carraresi. In questo modo, il campo d'indagine si amplia a dismisura, fino a diventare terreno di un'*histoire totale*, che attraverso le vite di Conte e di Stefano Da Carrara-vite singolari e paradigmatiche al tempo stesso-riesce a cogliere i mutamenti e i travagli di un'intera epoca della storia italiana, quella a cavallo fra il Tre e il Quattrocento.

Il testo si dipana in dodici ariosi capitoli, che seguono con rigore cronologico le vicende dei due protagonisti. Conte da Carrara, la figura di maggior rilievo e meglio documentata, ebbe una vita assai intensa. Figlio del signore di Padova e di Giustina Maconia, esponente di ricca famiglia imparentata con gli Scrovegni, fu avviato alla carriera ecclesiastica nella sua città natale. Diventò ben presto canonico della cattedrale e il padre tentò di ottenere per lui il prestigioso seggio del patriarcato di Aquileia, senza però riuscirvi. Conte maturò intanto una precoce conversione dal mondo ecclesiastico a quello militare: poco più che ventenne abbandonò la veste talare per indossare l'armatura di *miles*. Le sue doti di combattente si misero presto in luce nella battaglia delle Brentelle (1386) e in quella del Castagnaro (1387), ove le milizie carraresi guidate da Giovanni Acuto respinsero gli assalti dell'esercito scaligero. Conte fu in seguito al fianco della sua casata per fronteggiare, con alterni successi, l'espansionismo visconteo nel Veneto.

Una seconda svolta nella vita di Conte si compì nel 1392, allorché decise di abbandonare la sua città per avviare una carriera militare nell'Italia centrale. Entrò dunque nella compagnia di San Giorgio, accanto a Giovanni da Barbiano, al servizio di papa Bonifacio IX, svolgendo il servizio armato nell'area meridionale della Marca d'Ancona. Da quel momento in poi, la sua vita si sarebbe svolta quasi interamente fra le terre della Chiesa e il Regno di Napoli. Soltanto in due occasioni tornò nella Pianura padana: nel 1395, per guidare l'esercito carrarese contro Azzo d'Este, e due anni dopo, ingaggiato dai fiorentini contro i Visconti per la difesa di Mantova: stavolta inflisse ai nemici una dura sconfitta a Governolo e le doti di condottiero dimostrate sul campo lo consacrarono come uno dei più abili condottieri del suo tempo.

Dopo la morte di Bonifacio IX, Conte passò per dieci anni (1404-1414) dalla parte di Ladislao d'Angiò-Durazzo, re di Napoli, allora in conflitto con il nuovo papa Innocenzo VII. La fedeltà a Ladislao gli fece guadagnare la promozione a comandante stabile dell'esercito regio e conseguire la titolarità di alte cariche politico-amministrative, quale quella di viceré degli Abruzzi. Forte di tali prerogative, riuscì nel 1415 a insignorirsi di Ascoli e di alcuni centri minori delle Marche meridionali, così da costituire una dominazione

personale nella zona di confine tra lo Stato della Chiesa e il Regno di Napoli. Dopo la morte di Ladislao, Conte si riavvicinò al papato e riuscì ad ottenere da Martino V il vicariato apostolico su Ascoli, che legittimava così il suo potere, peraltro in controtendenza con la politica del papa, tesa a limitare fortemente la concessione vicariale nello Stato della Chiesa. Gli anni della signoria su Ascoli (1414-1421) rappresentarono l'apice della carriera politica di Conte: Ascoli era infatti una città importante ed economicamente florida. Egli consolidò peraltro la sua posizione nell'area medio-adriatica attraverso un'accorta politica matrimoniale: combinò il matrimonio del figlio Obizzo con Gentilina Migliorati, figlia del signore di Fermo Ludovico Migliorati, mentre l'altro figlio Ardizzone prese in sposa Antonia, figlia di Muzio Attendolo Sforza. Morì ad Ascoli nell'ottobre del 1421 e fu sepolto nella cattedrale. Gli succedettero nel vicariato i figli Obizzo e Ardizzone: il primo ebbe un profilo politico, il secondo fu uomo d'armi. I due figli riuscirono però a conservare il titolo soltanto per pochi anni, fino al 1426, quando furono espulsi dalla città dalle truppe pontificie.

La parabola dell'altro carrarese, Stefano, figlio naturale di Francesco Novello, avvenne negli stessi anni. Avviato alla carriera ecclesiastica, grazie all'appoggio del padre diventò prima canonico della cattedrale, poi amministratore della Chiesa patavina, infine vescovo della città, nel 1402. L'ascesa di Stefano fu possibile grazie alla solidarietà tra la Chiesa cittadina e il potere signorile. Questa osmosi era gravida di implicazioni: da un lato le risorse della diocesi erano messe al servizio della politica carrarese, dall'altro Stefano fu chiamato in prima persona a svolgere missioni diplomatiche e non esitò neppure a partecipare alla difesa armata di Padova contro i Veneziani, nel drammatico epilogo della signoria. Quando, nel 1405, la dinastia carrarese fu abbattuta dalla Serenissima, Stefano fu destituito della sua carica episcopale e seguì il padre in esilio. Qualche anno più tardi, nel 1411 è documentato come vescovo a Teramo, in una sorta di ricongiungimento con l'altro esponente di punta della dinastia carrarese, allora viceré degli Abruzzi. In una sorta di ricomposizione dei vincoli familiari, le vicende di Conte e di Stefano si riannodarono in quest'area medio-adriatica di confine. Anche gli ulteriori sviluppi risultano connessi: all'indomani della morte di Conte e dopo la cacciata da Ascoli di Obizzo e di Ardizzone, anche Stefano cadde in disgrazia; privato della cattedra teramana andò ad occupare modeste sedi diocesane in Basilicata e in Calabria. Finiva così l'avventura dei Carraresi nell'Italia centrale.

Ricostruire con nitore i profili di Conte e di Stefano ha rappresentato per l'autore una sfida ardua, sapientemente padroneggiata. Le vite dei due carraresi si stagliano infatti su uno sfondo torbido e drammatico: la storia italiana non fu mai così instabile nelle alleanze e nei progetti politici, come negli ultimi anni del Trecento e nella prima metà del Quattrocento. Si tratta

per lo storico di un periodo particolarmente sfuggente, che si dipana in un incessante susseguirsi di lotte tra uno Stato e l'altro, in particolare nelle terre della Chiesa dove alla lotta tra Papato e i maggiori potenze territoriali italiane-quali il Regno di Napoli, Firenze, Venezia e i Visconti-si associava una forte rivendicazione di autonomia da parte delle città dello Stato pontificio. Qui la condizione di guerra divenne permanente, tanto qualche studioso ha suggestivamente applicato ad alcune aree più turbolente, come le Marche, la definizione di Guerra di Cento anni. Rigon parla espressamente di «schizofrenia politica» (p. 274) per descrivere il continuo passaggio da un fronte all'altro e il rapido capovolgimento delle alleanze, che riguardava tanto gli Stati, quanto le città, quanto più i condottieri, al soldo del migliore offerente.

In questo contesto le sorti umane di Conte e di Stefano non potevano che essere parimenti volubili. L'uomo d'arme registrò una serie di successi e di trionfi, ma anche di fallimenti e di sconfitte: se vinse a Governolo nel 1397, altre volte venne sconfitto e pure fatto prigioniero, come accadde nel 1411 a Roccasecca ad opera delle truppe di Luigi d'Angiò. L'uomo di Chiesa, una volta conquistata la cattedra patavina, non poté trovare stabilità e si indirizzò verso sedi via via meno prestigiose e più meridionali. Nell'inopinato dipanarsi delle vite dei protagonisti e nel caos permanente della storia italiana, Rigon non si ferma mai sulla soglia della biografia o della storia evenemenziale, ma ricerca costantemente il senso profondo e più generale di ogni cambiamento in atto, superando l'aleatorietà che talvolta sembra dominare le cose. Nel libro le vicende di Conte e Stefano, insieme alle appendici di Obizzo e di Ardizzone, costituiscono insomma la trama di fondo su cui «si delinea in realtà uno spaccato di storia italiana» (p. 12) e attivano al contempo questioni squisitamente storiografiche.

Una di queste attiene al rapporto fra destino individuale e grande storia. Rigon pone in modo molto chiaro la questione fin dalle premesse, proponendosi di indagare, attraverso le vicende dei carraresi, una serie di problemi storici: «il volto familistico del potere, il peso preponderante della famiglia nel determinare i destini individuali, il ruolo dei grandi casati nell'organizzazione sociale e il loro contributo alla creazione di un sistema di valori nel quale si riconoscevano i suoi membri e quanti al casato erano variamente legati da rapporti di amicizia, dipendenza, fedeltà e alleanza» (p. 13). La libertà individuale, perfettamente espressa da Conte nel momento in cui decise di abbandonare la cotta della liturgia per vestire la cotta d'arme, trova nella sinergia familiare sia una spinta propulsiva sia un limite intrinseco. Conte e Stefano raggiunsero l'apice del loro potere nell'area medioadriatica grazie al «permanente vincolo di collaborazione e di solidarietà familiare esistente tra il vescovo di Teramo e suo zio» (p. 261). Ma i destini personali si dimostrarono inevitabilmente connessi sia

nell'ascesa che nel declino: figli e nipoti dovevano spesso scontare le colpe dei padri. Così, nel 1421, Ardizzone fu offerto dal padre in ostaggio a Braccio da Montone, allora al servizio di Giovanna II di Napoli, per garantire la sua fedeltà alla regina angioina, mentre alla morte di Conte ad Ascoli, declinò pure rapidamente l'astro di Stefano nella sede diocesana di Teramo.

Un altro filone di ricerca investe la figura del condottiero, così connotativa della società italiana nel primo Rinascimento. Esaminando il caso di Conte da Carrara, Rigon affronta alcuni snodi, che comprendono sia le condizioni materiali della guerra, sia le coordinate culturali attraverso le quali gli intellettuali del primo Umanesimo guardavano alle virtù militari. Conte è ritratto in un movimento incessante da un territorio all'altro, assillato dalla necessità di trovare le risorse finanziarie per sostenere la compagnia, di reperire le vettovaglie per il mantenimento della truppa, di evitare i pericoli del maltempo e delle epidemie. La sua, come quella degli altri uomini d'arme, è una vita trascorsa nel timore di possibili tradimenti, ma anche nella costante aspirazione a conseguire vantaggi sempre maggiori, passando da una parte all'altra. Se Conte ebbe la fortuna di morire di morte naturale, fu questo un privilegio condiviso da pochi fra coloro che esercitavano il mestiere delle armi. Molti intellettuali furono pronti a esaltare le doti di Conte e quelle dei grandi condottieri, ma non mancarono però isolate voci fuori dal coro: è il caso dell'umanista Giovanni Conversini da Ravenna, cancelliere della signoria carrarese a Padova, celebre per le sue invettive contro la guerra, al quale Rigon dedica un'acuta e appassionata analisi.

Un terzo ambito riguarda la storia della città, un tratto caratteristico dell'Italia medievale in ogni sua fase. Gli ultimi anni della signoria patavina dei Da Carrara e il tentativo di Conte di riprodurre in tono minore una "Ascoli carrarese" (p. 211) dimostrano quanto ampia possa essere la configurazione dei rapporti fra i regimi signorili e le città. Nel caso di Ascoli, una documentazione scritta assai scarsa, postula il ricorso ad altri tipi di fonte. Così, Rigon valorizza due importanti testimonianze materiali: la prima è lo stemma dei da Carrara che Conte fece apporre sul Ponte Maggiore della città picena in occasione del rifacimento degli anni 1417-18, a ricordo dell'impegno profuso dal signore nelle opere pubbliche; la seconda è la coniazione di due bolognini d'argento che recano su una faccia la legenda *Comes de Cararia* e, sull'altro lato, la dedica a Sant'Emidio, patrono della città, unita allo stemma della comunità ascolana. In tal modo Conte cercò di riproporre nel centro piceno quell'integrazione tra signore, città e Chiesa locale che i Carraresi avevano sperimentato per lungo tempo a Padova.

Il libro di Rigon, risultato di un'indagine di profondo spessore, salda dunque con sapiente dosaggio eventi biografici e quadri generali, muovendosi nella feconda intersezione fra storia politico-militare, storia della società e storia della cultura. Ne scaturisce un quadro ricco e articolato, capace di

sussumere efficacemente le figure di Conte e di Stefano come specchio dell'intera società italiana a cavallo fra Tre e Quattrocento.

F. Pirani

Storie di frodi. Intacchi, malversazioni e furti nei Monti di pietà e negli istituti caritatevoli tra medioevo ed Età moderna, a cura di Laura Righi, Il Mulino, Bologna 2017, 359 pp.

Il libro *Storie di frodi*, curato da Laura Righi, offre un'ampia raccolta di contributi sul problema dei furti e degli illeciti ai danni del patrimonio dei Monti di Pietà e di altri enti benefico-assistenziali presenti in tutta Italia tra il XIII e il XIX secolo.

I saggi presenti riguardano contesti, periodi ed aree geografiche diverse, ma sono sempre concentrati sull'esame degli illeciti messi in atto e sul tentativo di risolvere o quantomeno di arginare il problema da parte dei promotori e amministratori degli enti. Tali riflessioni permettono inoltre di collegare la vicenda dei Monti di pietà a quella di confraternite, ospedali e opere pie per meglio comprendere il contesto socio-politico nel quale sono presenti ed operativi.

Al fine di soffermarsi sulle ragioni e sulle conseguenze che tali atti comportano, la curatrice opta per una divisione dell'opera in tre parti: la prima riguarda le malversazioni operate dai dipendenti dei Monti e degli istituti caritatevoli; nella seconda si parla di comportamenti contrari agli Statuti degli enti che portano ad una più o meno permanente distrazione delle risorse destinate ai poveri; infine, nella terza, si mettono in luce le misure di controllo adottate dalle istituzioni per frenare le azioni scorrette.

Nella prima parte del volume, Marco Dotti ne «*La dannevole malizia degl'uomini*». *Piccoli e grandi intacchi al patrimonio dei banche pubbliche napoletani (secoli XVII-XVIII)*, mostra come la corruzione interna all'amministrazione statale fosse così diffusa da non sorprendere che si verificassero gravi casi di malversazione nei banche pubbliche, come l'ingente ammanco di cassa di 270.000 ducati commesso nel 1691 dal cassiere maggiore del Banco dello Spirito Santo. Nel saggio di Federico Pigozzo «*Lupi rapaci in veste di pecore*». *Frodi ai danni di istituzioni ecclesiastiche caritatevoli nell'Italia Nord-orientale (secoli XII-XIV)* e in quello di Nicola Barile «*La casa di Dio è casa de oratione et non de convivio*». *Attività caritativa e pratica degli «intacchi» nella Giovinazzo del Rinascimento. I casi della confraternita di santa Maria de la Nova e del Monte de la «abundantia»*, si rileva che le appropriazioni indebite per uso personale

vengono perpetrate anche da amministratori di confraternite ed enti ecclesiastici. La causa di tali comportamenti può essere individuata nella mancanza di un'adeguata contabilità e di un efficace controllo periodico che portasse alla luce comportamenti fraudolenti. La maggior parte degli interventi sono dunque compiuti da coloro che direttamente si occupano del funzionamento degli istituti caritatevoli: non a caso il saggio di Pietro Chiarini, *Furti e frodi dei ministri del Monte di pietà di Arezzo alla fine del XV secolo*, analizza le pratiche illegali volte a favorire determinate persone presenti nell'ente gestito dalla locale Fraternita di Santa Maria della Misericordia e il tentativo degli amministratori di porre un freno a tali comportamenti per evitare il fallimento del Monte. Invece, nei fortunati casi in cui sono presenti, spetta proprio ai controlli periodici il compito di far emergere ammanchi e reti di connivenze portatori di una situazione di declino, come nel caso del Monte di pietà di Siena riportato da Mario Ascheri nel suo contributo *Siena: «la Vergine Maria è pelata»*. *Il primo Monte (1472-1511) tra normativa e prassi*.

In parallelo alle malversazioni messe in atto dal personale, si verificano casi di storno delle risorse rispetto agli originari scopi per cui nasce un Monte di pietà. Nella seconda parte del volume Paola Pinelli con il suo scritto *Il Monte del Duca: gestione, forme di finanziamento e d'impiego del Monte di pietà di Firenze nella seconda metà del Cinquecento*, ne offre un esempio. L'autrice si sofferma sulla distrazione delle risorse del Monte per finanziare i progetti di espansione dello Stato fiorentino soprattutto con il governo di Cosimo I de' Medici. Il Duca ritiene infatti utile fare ricorso al patrimonio del Monte per la manutenzione delle fortificazioni cittadine, dell'acquedotto, per armare l'esercito, per creare una rete di solide alleanze. Rimanendo sulla stessa linea, Marina Garbellotti nel contributo *«Non ritrovandosi danaro in cassa pubblica...» lo si prende dai beni destinati ai bisognosi. Usi discrezionali del patrimonio dei poveri (secoli XVI-XVIII)*, si domanda a chi fosse veramente utile il denaro destinato ai bisognosi se poi il patrimonio di Monti di pietà e di ospedali di varie località italiane venisse invece usato dai poteri locali come cassa a cui attingere risorse per scopi diversi da quelli assistenziali. Il caso presentato da Marina Gazzini, *La maleficenza. Malversazioni e altri illeciti negli ospedali della Lombardia medievale*, mostra come gli illeciti e la cattiva amministrazione del denaro causino gravi intacchi patrimoniali delle risorse ospedaliere nonostante i numerosi interventi del potere laico e della Chiesa per reprimere i comportamenti contrari al sostentamento, all'ospitalità e al ricovero dei meno abbienti. Matteo Di Tullio, in *Usi, abusi e conflitti attorno alle possessioni dei luoghi pii milanesi tra tardo Medioevo ed Età moderna*, presenta casi di abuso nella gestione del patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici. Si sofferma sugli illeciti relativi alla concessione di poteri e alla gestione delle risorse idriche da parte

delle istituzioni milanesi del consorzio della Misericordia e della *schola* delle Quattro Marie, dimostrando come l'avvicinarsi di amministrazioni inadeguate ed i problemi gestionali possano danneggiare il patrimonio fondiario di istituti caritativo-assistenziali. Massimo Fornasari nel saggio «Maltolto» o «distolto»? *Governance e frodi nei Monti di pietà delle Legazioni pontificie settentrionali (secoli XVI-XIX)*, dimostra che gli atti illeciti riguardavano sempre ammanchi di cassa, furti di oggetti lasciati in garanzia e frodi sui pegni non riscattati, ma le differenti modalità di gestione dei Monti di pietà, la diversa estrazione sociale degli amministratori e il mutevole quadro istituzionale producono effetti diversi nella messa in atto di strumenti di controllo e di punizioni per arginare i comportamenti scorretti.

La terza parte del volume si apre con il saggio della curatrice *Prevenire le frodi: legislazione e amministrazione dei primi Monti di pietà*, che offre una panoramica delle misure antifrode presenti negli Statuti dei primi Monti o aggiunti in seguito a processi di riforma. In particolare, per prevenire le frodi, la normativa statutaria degli enti si concentra su tre punti fondamentali: la corretta conservazione dei denari e dei beni depositati al Monte, il controllo del personale addetto al buon funzionamento degli istituti e l'elaborazione delle scritture che questi ultimi devono produrre per documentare le attività dei Monti. Il contributo di Roberto Lambertini *Pegno, amicizia, ammanco: primi sondaggi sui Monti marchigiani*, offre l'esempio di otto Monti marchigiani sottolineando le problematiche che potevano derivare dall'accettazione dei pegni e dalla quale potevano scaturire casi di frode, di mancato riscatto del bene o di favoreggiamento di determinate persone, fino al caso limite della concessione di prestiti senza la garanzia di un pegno. Per scongiurare tali problematiche, in molti statuti dei Monti sono presenti norme che impongono agli addetti alla valutazione e accettazione dei pegni di risarcire personalmente il Monte. Il saggio di Mauro Carboni *Disciplinare, premiare, punire: strategie per il «buon governo» del Monte di Bologna fra XVI e XVII secolo*, si occupa del caso del Monte bolognese che, a fine Settecento, può contare più di cinquanta dipendenti e tenta di adottare provvedimenti per aumentare la loro fedeltà al fine di evitare il rischio di illeciti. Sempre in area emiliano-romagnola Matteo Troilo ne *Il Monte di pietà di Ravenna e la risposta alle frodi ottocentesche*, parla del Monte ravennate e delle nuove modalità di gestione messe in atto durante la Restaurazione e l'Unità d'Italia: da questo momento il massaro non ha più il grande potere derivante dall'essere l'unico funzionario del Monte, inoltre facendo versare agli impiegati delle cauzioni, si cerca di tutelare l'ente dalle frodi. Infine, Giampaolo Salice in *Dalla carità alla civiltà: élite e corruzione nel Censorato Generale di Sardegna (1767-1827)* e Cecilia Tasca in *I Monti frumentari in Sardegna nel XIX secolo: un'istituzione al bivio fra «errori, frodi, abusi e mancamenti»*, si occupano del difficile rapporto tra potere

centrale e amministratori presenti sul territorio che portarono ad una non semplice gestione dei Monti frumentari sardi.

Il volume offre quindi un'ampia gamma di casistiche riguardanti frodi, furti e malversazioni perpetrate sia da soggetti interni che esterni al Monte di pietà o all'istituto caritatevole, essendo stati per secoli enti in cui gli ingenti patrimoni depositati hanno sollecitato l'avidità di molti. La raccolta di contributi permette quindi una stimolante comparazione utile a far emergere evoluzioni, differenze e affinità sulle proposte di riforma ricorrenti o eccezionali e sulla gestione dei vari istituti italiani nel corso dei secoli.

A. Bartolacci